

**UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI TRIESTE**

**XXVI CICLO DEL DOTTORATO DI RICERCA IN  
SCIENZE PENALISTICHE**

**LA FRODE NEL SETTORE ASSICURATIVO:  
ASPETTI PROBLEMATICI E PROSPETTIVE DI  
RIFORMA**

Settore scientifico – disciplinare: IUS/17

Dottorando  
**Kledi Kalaja**

Coordinatore chiar. mo  
**PROF. PAOLO PITTARO**

Relatore chiar. ma  
**PROF. SSA NATALINA FOLLA**

**ANNO ACCADEMICO 2012/2013**

## INDICE SOMMARIO

INTRODUZIONE .....	4
CAP I: IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE E LA FRODE ASSICURATIVA, UNA INDAGINE STATISTICA DEL FENOMENO. ....	8
1. Origine ed evoluzione del contratto di assicurazione .....	8
1.1. La storia del contratto d'assicurazione .....	8
1.2. Il contratto di assicurazione .....	10
1.3. La particolare situazione del contratto RC auto .....	11
2. La frode nelle assicurazioni, la mancata percezione di un disvalore sociale .....	13
2.1. La frode assicurativa e la sua percezione sociale. ....	13
2.2. Il problema dell'asimmetria informativa e le diverse tipologie di frode. ....	16
2.3. L'individuazione della frode assicurativa .....	21
2.4. Valutazione criminologica del frodatore assicurativo .....	24
2.5. La frode nelle assicurazioni vita e salute, profili generali.....	28
3. Una valutazione statistica della frode assicurativa in Italia .....	30
4. Le soluzioni al fenomeno fraudolento tra Italia, Europa e Stati Uniti d'America.....	38
4.1. Le soluzioni adottate in Italia .....	38
4.2. Le soluzioni organizzative intraprese dalle compagnie .....	43
4.3. Le soluzioni adottate in Europa: linee generali. ....	47
4.5. La soluzione americana: i rimedi attuati negli Stati Uniti.....	49
CAP II: LA FRODE, ANALISI GENERALE DELL'ARTICOLO 640 C.P.: LA FUNZIONE STORICA, LA <i>RATIO</i> E LE CONDOTTE ILLECITE.....	52
1. Premessa.....	52
2. L'evoluzione storica della truffa.....	53
3. <i>Ratio</i> della norma.....	56

4. La struttura della fattispecie.....	60
4.1. Gli artifici e raggiri .....	61
4.2. l'induzione in errore .....	68
4.3. l'atto di disposizione patrimoniale .....	73
4.4. danno patrimoniale o profitto ingiusto .....	76
5. Il nesso causale, l'elemento soggettivo, la consumazione.....	81
6. L'art. 640 c.p. e la frode assicurativa, casistica .....	86
CAP III: L'ARTICOLO 642 C.P., LA FRODE ASSICURATIVA, ANALISI DELLA NORMA E DEL FENOMENO SOCIO-ECONOMICO .....	91
1. La <i>ratio</i> della norma, evoluzione storica e normativa dell'istituto .....	92
2. I presupposti del reato e la condotta.....	98
2.1. Fraudolento danneggiamento della cosa assicurata .....	102
2.2. Falsificazione o alterazione di polizza o documentazione.....	104
2.3. Mutilazione fraudolenta della propria persona .....	106
2.4. Presentazione di falsa denuncia, distruzione o contraffazione di elementi di prova o documentazione .....	110
3. L'analisi normativa e criminologica del soggetto attivo.....	113
4. L'analisi normativa ed economica del soggetto passivo .....	118
5. L'elemento soggettivo: il dolo specifico.....	120
6. La consumazione, il tentativo e le circostanze.....	124
7. La procedibilità.....	130
8. Rapporti tra l'art. 642 c.p. e altre fattispecie di reato .....	132
CAP IV: ANALISI GIURISPRUDENZIALE DELLA FRODE ASSICURATIVA .....	137
1. Premessa.....	137
2. Frodi nella configurazione contrattuale.....	138

3. Frodi nella rappresentazione del sinistro.....	141
4. Frodi nella simulazione del sinistro.....	145
5. Frodi nello sfruttamento di un sinistro .....	151
6. L'attività della criminalità organizzata, nuovi sviluppi del fenomeno illecito .....	154
CONCLUSIONI .....	159
BIBLIOGRAFIA .....	165

## INTRODUZIONE

La frode assicurativa è, per le assicurazioni, la sfida del futuro. Infatti, in un settore in continuo sviluppo e caratterizzato, oggi, da una fortissima concorrenza che sta limando al ribasso i prezzi delle assicurazioni, la riduzione di questa voce negativa di bilancio diviene nevralgica al fine della competitività sul mercato nazionale.

Come si vedrà in questo studio, il settore assicurativo è, negli ordinamenti economici occidentali, un *unicum* economico. Esso si caratterizza per la presenza di regole, sia economiche che organizzative, proprie del settore, che caratterizzano tutti gli operatori assicurativi, senza eccezioni di genere; ancora, queste peculiarità del mercato assicurativo rimangono valide anche per ciò che attiene ai fenomeni di illecito penale che colpiscono le assicurazioni.

Partendo da questa premessa, indispensabile per uno studio che sia funzionale ad un'evoluzione del sistema di repressione del fenomeno di frode in assicurazione, ripercorreremo l'evoluzione storica, normativa ed organizzativa, da un lato, delle assicurazioni, intese come soggetti passivi, che sono lesi da un diffuso fenomeno illecito, non sempre percepito nel Paese nel suo intero disvalore sociale; e dall'altro, dei diversi soggetti attivi del reato descritto nell'art. 642 c.p., ossia i truffatori di assicurazione, ovvero quei soggetti, non abitualmente delinquenti, che sono portati a realizzare condotte fraudolente finalizzate all'ottenimento di un, ingiusto, indennizzo dall'assicurazione.

Come si avrà modo di vedere la nascita delle compagnie di assicurazione è la diretta conseguenza di un'esigenza sociale di "garanzia"; questa esigenza di garanzia è il riflesso dello sviluppo economico che ha accompagnato da sempre l'uomo e della concettualizzazione del principio di proprietà privata. Così, da questi presupposti, emergeva nelle società del passato il bisogno di assicurarsi, ovvero di garantire ciò che si era costruito o guadagnato, rispetto al pericolo di perdita o distruzione ricollegabile all'agire dei fenomeni naturali (soprattutto gli incendi) di portata devastante. A conferma di questa esigenza di tutela, non

stupisce che proprio un avvenimento storico come l'incendio di Londra del 1666 sia considerato dagli storici come un momento determinante nella storia dell'assicurazione moderna, potendosi individuare in questo periodo il primo fortissimo impulso allo sviluppo, su scala mondiale, del settore assicurativo.

Questa esigenza di garanzia, di sicurezza, si intreccia, nel corso della storia, con l'evoluzione dei trasporti; così, con lo sviluppo dei trasporti oceanici su nave, sorge nuovamente l'urgenza di assicurarsi a fronte di avvenimenti imprevisi e pericolosi ricollegati alla navigazione. Questo bisogno raggiungere il suo apice nel XX secolo con l'invenzione dell'automobile e soprattutto con la sua diffusione di massa a seguito della rivoluzione industriale; a seguito di questa rivoluzione sociale: chiunque guidi un'automobile deve essere assicurato perché sia garantito un ordine sociale.

L'obbligatorietà della RC auto, si vedrà, è sancita per legge già all'inizio del XX secolo, 1925 in Svezia, ed oggi sembra impossibile immaginare un sistema diverso per regolare i danni da circolazione stradale.

Proprio questa imprescindibilità dell'assicurazione ha caratterizzato il sistema assicurativo fino a farlo diventare quell'*unicum* economico che è oggi; infatti, questo settore presenta due particolarità: la prima, è l'obbligo di assicurare ogni soggetto che lo richiede, che sta in capo alle assicurazioni (conseguenza diretta dell'obbligo di assicurarsi che sta in capo ai privati); la seconda, è "l'inversione del ciclo produttivo". Questa seconda caratteristica incide, e non poco, sulle valutazioni del soggetto attivo, il potenziale frodatore, che pone in essere la condotta illecita. Infatti, solo nel settore assicurativo il privato (cliente) versa il premio (prezzo) senza sapere se otterrà in cambio, da parte dell'ente assicuratore, un servizio, giacché l'intervento di indennizzo dell'assicurazione è vincolato all'ipotesi di responsabilità del cliente a seguito di un incidente (sinistro) causato con colpa e a danno di un'altra persona.

Vedremo, nello studio in esame, come questa "anomalia" economica comporti una percezione di ingiustizia radicata ormai nei cittadini che si rivolgono delle assicurazioni; percezione che cresce fino a giustificare l'idea, negli assicurati, di avere diritto ad un credito nei confronti dell'ente assicuratore, credito che può

essere recuperato in qualsiasi forma, anche attraverso una frode, poiché è considerato come dovuto.

Questa assenza di disvalore percepito negli assicurati, rispetto alle condotte di frode in assicurazione, caratterizza anche gli interventi finalizzati a tutelare le compagnie di assicurazione. Vedremo, infatti, come le assicurazioni (non solo in Italia, ma in tutto il mondo) tentino di tutelarsi attraverso la predisposizione di banche dati telematiche finalizzate ad individuare anticipatamente i potenziali truffatori; ma anche come la possibilità di redistribuire i costi della frode su tutti gli assicurati, attraverso un costante aumento delle tariffe, mirato per zone di pericolo (c.d. zone rosse), abbia inibito il ricorso delle compagnie di assicurazione, per tutelare i propri interessi, allo strumento del diritto penale.

Lo studio in oggetto, dopo una prima analisi di natura socio - economica, proseguirà con la valutazione delle norme penali: la truffa di cui all'art. 640 c.p. e la frode assicurativa prevista nell'art. 642 c.p., previste del nostro ordinamento a tutela del patrimonio delle assicurazioni.

In particolare ci soffermeremo sull'art. 642 c.p., attraverso un'analisi sia dottrinale che giurisprudenziale, in questo senso pochissime sono le sentenze e in generale i procedimenti intrapresi dalle assicurazioni ai sensi dell'art. 642 c.p.; ancora, si vedrà come la norma cardine del nostro sistema penale in materia, l'art. 642 c.p., presenta non poche problematiche interpretative a seguito della riforma del 2002, soprattutto per ciò che attiene a due elementi specifici: la procedibilità a querela (introdotta nel 2002 nell'ambito di un più ampio intervento di aggiornamento dell'ordinamento penale in chiave di depenalizzazione) e il dolo specifico (caratterizzato dalla finalità di ottenere l'indennizzo dell'assicurazione a seguito della denuncia del sinistro), entrambi richiesti ai fini della punibilità .

Infine, lo studio si concluderà, dopo un'analisi giurisprudenziale delle quattro tipologie di frode in assicurazione individuate dalla letteratura giuridica, con alcune prospettive di modifica: sia in chiave di repressione del fenomeno illecito, per ciò che attiene alle disposizioni penali in materia; sia in chiave di prevenzione del fenomeno fraudolento, proponendo, a questo fine, una serie di

modifiche delle regole di assunzione del rischio e delle regole di tariffazione del prodotto assicurativo.



## CAP I: IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE E LA FRODE ASSICURATIVA, UNA INDAGINE STATISTICA DEL FENOMENO.

**Sommario:** 1. Origine ed evoluzione del contratto di assicurazione; 1.1. La storia del contratto d'assicurazione; 1.2. Il contratto di assicurazione; 1.3. La particolare situazione del RC auto; 2. La frode nelle assicurazioni, la mancata percezione di un disvalore sociale; 2.1. La frode assicurativa e la sua percezione sociale; 2.2. Il problema dell'assimetria informativa e le diverse tipologie di frode; 2.3. L'individuazione della frode assicurativa; 2.4. Valutazione criminologica del frodatore assicurativo; 2.5. La frode nelle assicurazioni vita e salute, profili generali; 3. Una valutazione statistica della frode assicurativa in Italia; 4. Le soluzioni al fenomeno fraudolento tra Italia, Europa e Stati Uniti d'America; 4.1. Le soluzioni adottate in Italia; 4.2. Le soluzioni organizzative intraprese dalle compagnie; 4.3. Le soluzioni adottate in Europa: linee generali; 4.4. La soluzione americana: i rimedi adottati negli Stati Uniti.

### 1. Origine ed evoluzione del contratto di assicurazione

#### 1.1. La storia del contratto d'assicurazione

L'esigenza di proteggersi da rischi futuri ed incerti è per l'essere umano un bisogno antico e primario; in questo senso, si hanno diverse informazioni che permettono di ricondurre la nascita dell'assicurazione danni all'Antico Egitto, dove fu istituita la prima Cassa mutua per le spese funebri dei tagliapietre<sup>1</sup>.

Tra le attività umane, la navigazione, caratterizzata dall'esigenza di strumenti di protezione contro gli imprevisti, è quella che più di ogni altra ha influito sulla nascita delle assicurazioni. Proprio la tutela dei viaggi in mare ha raffinato, nel corso dei secoli, le modalità di protezione, generando qualcosa di molto simile alle moderne

---

<sup>1</sup> PILONE R., *Una nuova sfida per l'investigazione: la frode assicurativa*, 2013, Bruxelles, p. 5.

assicurazioni; si può facilmente immaginare che, per questa ragione, le prime compagnie siano sorte nelle città marinare e fluviali.

L'altro fondamentale stimolo alla nascita delle assicurazioni è l'incendio che nel 1666 devastò Londra, distruggendo 13 mila case e 87 chiese, tra cui St. Paul's; facendo sorgere, a seguito di queste tragiche circostanze, la seconda grande funzione sociale delle assicurazioni: proteggere la collettività dai rischi e dalle catastrofi<sup>2</sup>.

Nello stesso periodo nascono le prime compagnie di assicurazione anche negli Stati Uniti, dove si diffuse la pratica di assicurarsi contro i rischi, in particolare legati agli incendi.

Il fenomeno assicurativo ha uno sviluppo esponenziale con l'avvento dell'automobile, che introduce una serie di problemi ad esso connessi, come i danni alle cose e alle persone derivanti dalla circolazione. Le soluzioni alle problematiche, legate ai rischi da circolazione, sono state risolte con l'introduzione dell'assicurazione sulla responsabilità civile.

I primi ad adottare l'assicurazione obbligatoria furono i Paesi scandinavi: la Finlandia nel 1925, la Norvegia 1926, la Danimarca 1927 e la Svezia 1929. In Italia solo nel 1967 fu accolto e discusso il disegno di legge riguardante l'assicurazione obbligatoria, che divenne ufficialmente legge il 12 giugno del 1971. Nel corso degli anni, 1977, 1995 e 2001, il mercato assicurativo e bancario ha avuto delle evoluzioni che non si sono limitate all'ambito territoriale, ma sono sfociate nel Mercato europeo, e hanno riguardato anche la regolamentazione tra assicuratori e consumatori, al fine di contenere gli aumenti incontrollati dei costi e di dare una risposta alle attese dei consumatori che mirano al miglioramento dei servizi e della trasparenza dell'offerta<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> PILONE R., *Una nuova sfida per l'investigazione: la frode assicurativa*, cit., p. 6.

<sup>3</sup> PORRINI D., *Frodi nell'assicurazione RC auto: analisi economica e possibili rimedi*, in *Rivista di politica economica*, 3/4, vol. 92, 2002, p. 123.

## 1.2. Il contratto di assicurazione

L'assicurazione è il contratto con il quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i termini convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro; in altre parole, a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana<sup>4</sup>.

Come si è detto pocanzi, oggetto e stimolo dello sviluppo delle assicurazioni è sempre stata l'esigenza di garantire la collettività da pericoli incerti e futuri; conseguentemente, questa funzione insita nell'assicurazione, ha caratterizzato la forma del contratto assicurativo, che si contraddistingue per alcune peculiarità.

Il contratto assicurativo è definito dai commentatori economici<sup>5</sup> come "il tipico contratto aleatorio"; infatti, al momento della stipulazione le parti ignorano quali delle due ne trarrà vantaggio e in che misura, giacché tutto dipende da circostanze future e incerte.

In ragione di ciò, l'assicurato deve fornire all'assicuratore tutte le informazioni utili a consentire la valutazione del rischio per determinare adeguatamente il premio.

La situazione appena descritta introduce la più rilevante peculiarità del mercato assicurativo e delle attività che svolgono le compagnie d'assicurazione: *l'inversione del ciclo produttivo*. Nello specifico, qualsiasi attività d'impresa rispetta una tempistica circa il pagamento dei costi e la riscossione dei ricavi; prima sono sostenuti i costi per l'acquisizione degli elementi necessari alla produzione e in seguito, tramite vendite, è possibile ottenere dei ricavi<sup>6</sup>. Nelle compagnie assicurative questo non succede: "Il ciclo produttivo viene invertito grazie alla particolarità dell'attività esercitata; l'assicurato si rivolge alla compagnia per la copertura di un rischio e, dietro pagamento anticipato di un premio assicurativo,

---

<sup>4</sup> Art. 1882 c.c.: "L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana".

<sup>5</sup> In questo senso PILONE R., *Una nuova sfida per l'investigazione: la frode assicurativa*, cit., p. 8.

<sup>6</sup> PILONE R., *Una nuova sfida per l'investigazione: la frode assicurativa*, cit., p. 8.

l'assicurazione si accolla il rischio e, quindi, l'obbligo di sostenere i costi che hanno carattere di aleatorietà e incertezza nell'ammontare"<sup>7</sup>.

Detto altrimenti, il processo produttivo delle assicurazioni ha come effetto quello di trasformare costi incerti, spesso di notevole portata, in costi certi, in genere di entità contenuta, producendo positivi effetti di stabilizzazione dei redditi nel tempo.

### 1.3. La particolare situazione del contratto RC auto

All'interno del mondo assicurativo vi è un ambito che si caratterizza, rispetto agli altri, per diffusione del numero degli assicurati e delle frodi; infatti, solo il ramo RC auto prevede l'obbligatorietà del contratto assicurativo ai fini della circolazione<sup>8</sup>. La citata obbligatorietà è sancita, in adempimento alla convenzione di Strasburgo del 1959, per garantire i diritti delle vittime di incidenti causati dalla circolazione, dalla legge 24 dicembre 1969 n. 990; da queste norme deriva un duplice obbligo: da un lato, tutti quelli che intendono far circolare un veicolo sono obbligati ad assicurarsi per i danni che possono derivare dalla circolazione stessa; dall'altro, è fatto obbligo anche alle imprese di accettare tutte le proposte di assicurazione<sup>9</sup>.

Sempre secondo il codice civile, il terzo danneggiato ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile per il risarcimento del danno che ha subito.

---

<sup>7</sup> Si veda in questo senso PILONE R., *Una nuova sfida per l'investigazione: la frode assicurativa*, cit., p. 6.

<sup>8</sup> Art. 2054 c.c., *Circolazione di veicoli*: "Il conducente di un veicolo senza guida di rotaia è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno".


<sup>9</sup> Art. 1917 c.c., *Assicurazione della responsabilità civile*: "Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione deve pagare ad un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede".

Dalla ricostruzione fin qui fatta possiamo trarre una prima conclusione: il sistema assicurativo italiano è caratterizzato da un tipo di responsabilità cosiddetta *third party*, che si contrappone ad un sistema *first party*<sup>10</sup>.

In pratica, in un sistema *third party*, l'impresa di assicurazione del danneggiante risarcisce il danno ad un danneggiato, che è un soggetto terzo rispetto al contratto assicurativo.

Diversamente, in un sistema *first party*, l'assicurazione del danneggiato risarcisce il suo assicurato e, in seguito, si rifà sulla compagnia assicuratrice di chi ha causato il danno.

#### SISTEMA ASSICURATIVO THIRD PARTY



<sup>10</sup> PORRINI D., *Frodi nell'assicurazione RC auto: analisi economica e possibili rimedi*, cit., p. 124.

## 2. La frode nelle assicurazioni, la mancata percezione di un disvalore sociale

### 2.1. La frode assicurativa e la sua percezione sociale.

La frode assicurativa è considerata da molti un reato di poco conto, poiché si ritiene che essa non sia arrecata a scapito dei clienti della compagnia.

Questa considerazione trae origine da un malinteso, piuttosto diffuso, che riguarda il principio stesso su cui si basa l'assicurazione. Infatti, il numero e l'entità dei danni da risarcire, indipendentemente dal fatto che si tratti di danni effettivi o fraudolenti, incidono direttamente sui premi che ogni singolo assicurato deve versare nel fondo comune di solidarietà<sup>11</sup>.

Per ciò che concerne la condotta fraudolenta compiuta a danno dell'assicurazione, si rileva uno schema comune: l'autore escogita un sinistro fittizio o ne descrive l'entità in maniera tale da indurre l'assicuratore a ritenersi in dovere di erogare una prestazione.

Si palesa, in queste condotte, una maggiore pericolosità rispetto a quella che emerge in altri reati contro il patrimonio, giacché l'autore non s'impossessa direttamente del denaro, ma induce la propria vittima a metterglielo a disposizione, facendo credere al soggetto passivo che ciò sia assolutamente corretto. Questo comportamento fraudolento viene definito dagli operatori<sup>12</sup> del sistema assicurativo *moral hazard*; esso sfrutta la condizione in cui si trova ad operare l'assicuratore, il quale può al più esaminare la verosimiglianza dei dati forniti, in fase

---

<sup>11</sup> Si veda in questo senso PILONE R., *Una nuova sfida per l'investigazione: la frode assicurativa*, cit., p. 11; nonché RE M. *Il fenomeno della criminalità nella R.C. auto*, in Cass. pen. 2002, n.5. p. 633. Il quale osserva che in base ad un'ovvia legge economica che regge l'attività assicurativa, ossia il criterio della mutualità alla base del concetto stesso di assicurazione, l'aumento dei premi a carico dei contraenti, al fine di ricercare un rinnovato equilibrio tra gli esborsi dovuti al numero dei sinistri e gli introiti derivanti dai premi stessi, distribuendo su tutti gli assicurati il danno patrimoniale arrecato dall'attività fraudolenta.

<sup>12</sup> FRASSINESI T., *Modelli per la rappresentazione del comportamento fraudolento nei rapporti assicurativi*, Firenze, 2000, p. 3.

di assunzione del rischio, senza essere in grado di stabilire se essi rispondono esattamente alla verità; ne consegue che la simulazione diviene lo strumento utilizzato per la frode.

La modalità dell'azione non è l'unica peculiarità che caratterizza la frode assicurativa; infatti, vi è un altro elemento che diviene preponderante ai fini di uno studio in materia: la mancata percezione di un disvalore rispetto alle condotte fraudolente<sup>13</sup>.

La frode nei confronti delle compagnie di assicurazione e del fisco, pur essendo un reato, non è normalmente percepita come tale, ma come un atto di furbizia<sup>14</sup>, tant'è vero che il frodatore può talvolta addirittura vantarsene con gli amici, mietendo consensi per la sua astuzia.<sup>15</sup> Infatti, le assicurazioni sono descritte, non solo dai cittadini, ma anche dall'opinione pubblica e dai governanti come "ladri", facendo sorgere, negli assicurati, la convinzione atavica per cui si può benissimo rubare a casa dei ladri<sup>16</sup>.

La mancata percezione di queste condotte come illecite o immorali è, in parte, conseguenza dell'inversione del ciclo produttivo che caratterizza l'assicurazione: pagando l'assicurato il premio prima della prestazione, se la prestazione non dovesse avvenire, lo stesso si sentirà in credito verso l'assicurazione; e, per altri versi, la scarsa percezione dell'illecito è conseguenza dello sviluppo moderno del fenomeno assicurativo. Infatti, nelle società dei paesi industrializzati è ormai ovvio e naturale che le assicurazioni coprano i danni e tutelino dalle perdite, così in caso di danno risulta istintivo rivolgersi, in qualunque modo, all'assicurazione; in questo

---

<sup>13</sup> FRASSINESI T., *Modelli per la rappresentazione del comportamento fraudolento nei rapporti assicurativi*, cit., p. 3.

<sup>14</sup> RE M., *Il fenomeno della criminalità nella R.C. auto*, cit., 633. Le indagini statistiche sull'atteggiamento degli italiani verso le truffe assicurative mostrano che il pubblico conosce molto bene pratiche quali il "gonfiamento" dei danni o il raggio occasionale.

<sup>15</sup> Si veda a questo proposito PILONE R., *Una nuova sfida per l'investigazione: la frode assicurativa*, cit., p. 12. Nell'immaginario popolare è molto frequente ricollegare chi si adopera per frodare le compagnie di assicurazione a figure macchiettistiche di truffatori alla "Totò", cui guardare con simpatia per la fantasia e l'arguzia: una sorta di *Robin hood* che si limita a truffare i ricchi.

<sup>16</sup> Così ORIO M., *Esperienze europee e indicazioni per il mercato italiano*, In *La frode nell'assicurazione Rc auto. Riforme legislative, esperienze europee e politiche aziendali per il mercato italiano*, a cura di SACERDOTI G., Milano, 2002, p. 116.

senso si osserva un'immediata equiparazione, nella percezione dell'assicurato, tra il concetto di danno e quello di assicurazione<sup>17</sup>.

Conseguentemente, trasferendo all'assicuratore la propria responsabilità, l'assicurato, irrazionalmente, si aspetta che questi possa addirittura impedire il verificarsi dell'evento dannoso, così quando ciò non avviene, l'assicurato attribuisce la colpa del danno all'assicuratore. Una volta constatato che il danno subito non è coperto dall'assicurazione, o lo è solo in parte, l'assicurato è deluso, e dichiara un danno maggiore all'effettivo, al fine di rientrare in possesso di ciò che ritiene gli sia dovuto.

La particolare situazione psicologica in cui agisce il soggetto attivo non è, però, l'unico elemento che contribuisce a determinare un simile contesto socio-culturale. Se spostiamo la nostra attenzione verso gli assicuratori e le loro condotte, si palesano alcuni comportamenti che suggeriscono delle attese di tutela irreali negli assicurati.

Quanto alla condotta di chi assicura, si palesa una sorta di "ingenuità" per ciò che concerne la configurazione del prodotto e nella scelta del cliente.

Per ciò che concerne la configurazione del prodotto, si rileva che una serie di servizi offerti serve più ad incoraggiare la frode che a tutelare da possibili danni, anche se si tratta di prodotti assicurativi che rispondono a bisogni concreti e diffusi<sup>18</sup>.

La situazione è aggravata anche dai messaggi pubblicitari, che si caratterizzano, spesso, per essere fraintendibili; questi messaggi trasmettono un'idea di consulenza

---

<sup>17</sup> FRASSINESI T., *Modelli per la rappresentazione del comportamento fraudolento nei rapporti assicurativi*, cit., p. 3. L'Autore osserva come oggi il cittadino medio non è più disposto a subire delle riduzioni sul fronte del proprio benessere e non è nemmeno in grado di sopportare emotivamente i contraccolpi delle avversità. Ne consegue che trasferendo all'assicuratore la propria responsabilità, l'assicurato, irrazionalmente, si aspetta che questi possa addirittura impedire il verificarsi dell'evento dannoso.

<sup>18</sup> Si veda in questo senso PILONE R., *Una nuova sfida per l'investigazione: la frode assicurativa*, cit., p. 14, per il quale prodotti come la polizza casco parziale senza franchigia; la polizza stimata e del valore a nuovo incoraggiano, si prestano, giacché priva di tutela per la compagnia, a divenire oggetto di frodi.



individuale e coperture globali, favorendo così nel cliente la nascita di aspettative che, una volta disattese, generano amara delusione e desiderio di rivalsa<sup>19</sup>.

In secondo luogo, si osserva la facilità che ogni cittadino ha nell'assicurarsi; in questo senso: "chi paga riceve una polizza". Questa disponibilità del prodotto è una peculiarità del mercato assicurativo. Infatti, in altri settori finanziari si procede con maggiore cautela; per ottenere un fido bancario, ad esempio, bisogna fornire ampio accesso ai dati personali.

Questa *iper* accessibilità, per cui non è il richiedente a sforzarsi di essere ammesso nella cerchia degli assicurati, bensì è la compagnia assicurativa che cerca di acquisire un nuovo cliente, espone al rischio di incorrere più facilmente in frodatori di professione<sup>20</sup>.

## 2.2. Il problema dell'asimmetria informativa e le diverse tipologie di frode.

Procedendo in un'analisi socio-economica del contratto assicurativo ci si imbatte in una particolare caratteristica che è definita "asimmetria informativa"<sup>21</sup>. Nello

---

<sup>19</sup> Ci sono campagne pubblicitarie realizzate dalle compagnie che devono a tutti i costi fare quota e che offrono una moltitudine di coperture assicurative promettendo prezzi molto bassi, facendosi, così, la reputazione di quelli che accettano qualsiasi rischio e che non faranno molto rumore in caso di sinistro. Così BRADSHAW A.J., *I sistemi aziendali antifrode: informazioni e strumenti*, in *La frode nell'assicurazione Rc auto. Riforme legislative, esperienze europee e politiche aziendali per il mercato italiano*, a cura di SACERDOTI G., cit., p. 161.

<sup>20</sup> Si veda PILONE R., *Una nuova sfida per l'investigazione: la frode assicurativa*, cit., p. 14. Secondo l'Autore, questo modello di condotta riguardante le assunzioni di rischio è divenuto, in un sistema a forte concorrenza, esponenziale; in questo senso il processo di verifica e di valutazione delle ammissioni è ormai ridotto ad una semplice formalità, non essendo in grado di individuare ed escludere, ai fini assuntivi, neppure persone con precedenti penali per frode. Questa situazione è diretta conseguenza del sistema di retribuzione degli agenti assicurativi che sono pagati in base al loro giro d'affari. Ne consegue che l'acquisizione di rischi "buoni" o "cattivi" non viene in nessun modo valutata. Questa situazione richiede un intervento normativo finalizzato a rendere meno "feroce" il mercato assicurativo, infatti, in un tale sistema concorrenziale c'è il rischio di che gli assicuratori divengano loro stessi oggetto di scelta, nel senso che i clienti potrebbero un giorno scegliere il proprio assicuratore in base alla sua disponibilità a lasciarsi frodare.

<sup>21</sup> BUZZACCHI L., MICHELE S., *La frode: rilevanza, effetti, sistemi di monitoraggio e problematiche di regolazione pubblica*, in *La frode nell'assicurazione Rc auto. Riforme legislative, esperienze*

specifico si può osservare come la frode assicurativa sia compresa tra due categorie economiche: l'*adverse selection* e il *moral hazard*.

La prima categoria, *adverse selection*, si riferisce all'impossibilità per le compagnie assicurative di conoscere, anteriormente alla stipulazione del contratto, le caratteristiche di rischio degli assicurati<sup>22</sup>.

La seconda categoria, *moral hazard*, comprende le condotte successive alla stipulazione del contratto, tenute dagli assicurati, che per l'assicurazione non sono osservabili, e che hanno diretto effetto sul livello di rischio e sono conseguenza della forma del contratto<sup>23</sup>.

All'interno di queste due categorie di asimmetrie informative si possono collocare le frodi assicurative. Possiamo definire quattro diverse categorie di frodi<sup>24</sup>:

1. frodi nella configurazione contrattuale: in essa, rientrano le condotte di quei soggetti che stipulano il contratto con intenti fraudolenti, agendo sullo scambio informativo pre-contrattuale, omettendo informazioni rilevanti, comunicando informazioni volutamente sbagliate circa il rischio da

---

*europee e politiche aziendali per il mercato italiano*, a cura di SACERDOTI G., cit., p. 141. Le asimmetrie informative sono previste nel mondo delle assicurazioni: in questo caso l'asimmetria informativa tra assicurato ed assicuratore riguarda la rappresentazione da parte del primo di una propria caratteristica - rischio -, oppure di un evento - il sinistro -.

<sup>22</sup> Si veda in questo senso PORRINI D., *Frodi nell'assicurazione RC auto: analisi economica e possibili rimedi*, cit., p. 120. Lo studio richiama la classificazione di tipi di frodatori di Clarke generalmente accettata nella letteratura tecnica.

<sup>23</sup> Si veda in questo senso PORRINI D., *Frodi nell'assicurazione RC auto: analisi economica e possibili rimedi*, cit., p. 120. L'interazione tra assicurato ed assicuratore nel "gioco della frode assicurativa" prevede che ambedue le parti sostengano un costo (investimento), l'una, per rappresentare falsamente caratteristica o evento, l'altra, per cercare di individuare la verità. In questo senso BUZZACCHI L., MICHELE S., *La frode: rilevanza, effetti, sistemi di monitoraggio e problematiche di regolazione pubblica*, in *La frode nell'assicurazione Rc auto. Riforme legislative, esperienze europee e politiche aziendali per il mercato italiano*, a cura di SACERDOTI G., cit., p. 142.

<sup>24</sup> RE M. *Il fenomeno della criminalità nella R.C. auto*, in *Cass. pen.*, cit., p. 635. Segnaliamo che al fine di garantire la collettività dai danni derivanti dalla circolazione stradale priva di copertura assicurativa, il legislatore già nella l. 24 dicembre 1969, n. 990 (art. 19) si era preoccupato di istituire il Fondo di garanzia per le vittime della strada, affinché il danneggiato da un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato ovvero privo di copertura assicurativa potesse avanzare richiesta di risarcimento danni. Evidente che i costi di tale operazione ricadono sulla collettività, che sovvenziona il Fondo attraverso una quota del premio assicurativo pagato; con la conseguenza di peggiorare l'effetto - spirale: l'aumento di questi costi incrementa il premio assicurativo, a seguito del quale si estende il fenomeno delle polizze contraffatte.

- assicurare, oppure assicurando un bene più volte, assicurandone uno inesistente, o infine, assicurandosi per un sinistro che si è già verificato<sup>25</sup>;
2. frodi nella rappresentazione del sinistro: in queste ipotesi, il soggetto attivo dichiara con intenti fraudolenti l'accadimento di un sinistro che nella realtà non si è verificato;
  3. frodi nella simulazione del sinistro (*opportunistic fraud*): rientra in questa categoria la condotta dell'assicurato che provoca con intenti fraudolenti l'accadimento di un sinistro che altrimenti non si sarebbe verificato; queste condotte sono sempre accompagnate da premeditazione;
  4. frodi nello sfruttamento di un sinistro (*build up fraud*): in quest'ultima ipotesi l'assicurato esagera l'entità di un danno, gonfiando la richiesta di risarcimento a seguito di un evento che si è realmente verificato<sup>26</sup>.

In altri termini, il fenomeno fraudolento si origina in momenti differenti e fa leva su differenti fattispecie di asimmetria informativa.

Procedendo in una prima analisi, si palesano successive distinzioni tra le quattro tipologie descritte. In questo senso, i comportamenti rientranti nella prima tipologia possono derivare sia da *adverse selection*, quando una rilevante caratteristica dell'assicurato sia tenuta volutamente nascosta, sia da *moral hazard*, laddove, invece, è una condotta dell'assicurato, anteriore alla stipulazione del contratto, a non essere conosciuta dalla compagnia di assicurazione. In questo secondo caso si parla di *moral hazard ex ante*; in altre parole, una situazione nella quale una delle parti del contratto può influire sui risultati della relazione contrattuale attraverso azioni non osservabili, che sono poste in atto prima della stipulazione del contratto

---

<sup>25</sup> FRASSINESI T., *Modelli per la rappresentazione del comportamento fraudolento nei rapporti assicurativi*, cit., p. 6. Rispetto all'inesatta o reticente descrizione del rischio, l'assicurazione può richiedere l'annullamento (art. 1892 c.c.) o lo scioglimento (art. 1983 c.c.) del contratto, se essi hanno influito alla formazione del consenso dell'assicuratore. Ancora, se all'assicurato non è riconosciuto né dolo, né colpa grave, l'assicuratore può recedere dal contratto entro tre mesi dal momento della conoscenza delle inesattezze.

<sup>26</sup> BUZZACCHI L., MICHELE S., *La frode: rilevanza, effetti, sistemi di monitoraggio e problematiche di regolazione pubblica*, in *La frode nell'assicurazione Rc auto. Riforme legislative, esperienze europee e politiche aziendali per il mercato italiano*, a cura di SACERDOTI G., cit., p. 140. Anticipando alcuni studi empirici che si vedranno in dettaglio nei prossimi paragrafi, si osserva che questo tipo di frode caratterizzerebbe più del 50% dei sinistri.

stesso e che determinano la scelta di assicurarsi; si pensi, in concreto, al caso dell'assicurato che falsifichi un documento, come l'attestato di rischio, richiesto per la formulazione della polizza<sup>27</sup>.

Diversamente, per ciò che concerne le altre tre tipologie di frodi, è configurabile la caratteristica del *moral hazard ex post*, che si concreta in condotte, tenute dall'assicurato, non osservabili dalla compagnia, che vengono attuate dopo la stipulazione del contratto e durante l'esecuzione dello stesso.

Proseguendo nell'analisi comparativa tra le diverse tipologie di frode nell'ambito assicurativo, si osserva come nelle categorie 2 e 3 il soggetto attivo ponga in essere una condotta corrispondente alla falsa rappresentazione di un sinistro non realmente avvenuto o alla volontaria provocazione di un sinistro. Appare evidente che queste condotte incidono sul numero dei sinistri, aumentando di una quota corrispondente ai sinistri fraudolenti il dato dei sinistri realmente accaduti, e, conseguentemente all'aumentare dei sinistri, si ha un incremento delle tariffe assicurative.

Quanto alla categoria 4 si esplicita un comportamento rivolto a influire sulla dimensione qualitativa della richiesta risarcitoria riguardo a sinistri realmente accaduti, non incidendo, queste condotte, sul numero degli stessi.

A parere di chi scrive appare evidente che queste diverse fattispecie possono richiedere interventi di controllo differenti fra di loro.

La letteratura economica che ha studiato il fenomeno ha indicato delle varietà di rimedi attuabili dalle compagnie d'assicurazione.

In una prima categoria rientrano quelle soluzioni per le quali il soggetto caratterizzato da una minore informazione nel rapporto contrattuale attua degli investimenti per affinare le proprie conoscenze, attraverso procedure definite di *monitoring*.

Le procedure di *monitoring* sono utilizzate in tutti i sistemi occidentali al fine di individuare e di combattere il fenomeno fraudolento; in Italia è stata istituita, allo

---

<sup>27</sup> In questo senso PORRINI D., *Frodi nell'assicurazione RC auto: analisi economica e possibili rimedi*, cit., p. 132.

scopo di rendere più efficace la prevenzione ed il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria RC auto, la "Banca dati sinistri" presso L'ISVAP<sup>28</sup>, introdotta con la legge 137 del 2000<sup>29</sup>.

Il secondo tipo di rimedi si basa sull'applicazione di un certo *design contrattuale*, attraverso il quale si cerca, ad esempio, di collegare la valutazione dei premi alla reale perdita, che è diversa da quella osservata, attraverso forme di assicurazione parziale, come le clausole di franchigia e di scoperto, trasferendo, così, parte del danno all'assicurato stesso e incoraggiandolo a tenere comportamenti corretti<sup>30</sup>.

Una terza categoria di soluzioni si orienta verso il pagamento in natura: l'assicuratore decide di risarcire "in natura" e ciò dovrebbe far percepire agli assicurati come inferiori i benefici della frode.

Da ultimo, una soluzione di successo in altri ordinamenti è quella della promozione; si sostiene, infatti, che le campagne promozionali volte a diffondere la cultura degli effetti collettivamente perversi delle frodi sia stata fondamentale negli Stati Uniti per ridurre il fenomeno illecito<sup>31</sup>.

Per completezza, occorre specificare che nella realtà sono diffuse forme di frode assicurativa che non rientrano nelle tradizionali categorie di asimmetrie informative. Infatti, l'*adverse selection* e il *moral hazard* definiscono solo le asimmetrie informative della compagnia di assicurazione nei confronti

---

<sup>28</sup> Istituito nel 1982, l'ISVAP è un ente che ha lo scopo di vigilare sull'operato delle imprese e dei soggetti, agenti e mediatori, che rientrano nel settore assicurativo privato italiano. Con decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, dal 1° gennaio 2013 l'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP.

<sup>29</sup> PETRILLO F., *La Banca dati ISVAP*, in *La frode nell'assicurazione Rc auto. Riforme legislative, esperienze europee e politiche aziendali per il mercato italiano*, a cura di SACERDOTI G., cit., p. 135; occorre precisare che ad oggi non si sono potuti utilizzare i dati raccolti dall'IVASS nella sua banca dati, giacché gli stessi sono riferiti solo alle annualità 2011/2012; infatti, nonostante il legislatore abbia introdotto la Banca dati già nel 2000, la lentezza delle assicurazioni, che allo scopo hanno dovuto potenziare i propri sistemi di rilevazione dei dati dal punto di vista organizzativo e informatico, dell'ANIA e dell'IVASS, hanno causato un rallentamento nella partenza del progetto, che è partito effettivamente solo nel 2011.

<sup>30</sup> Queste due diverse tipologie di rimedi adottabili dalle assicurazioni sono descritte in PORRINI D., *Asimmetrie Informative e Concorrenzialità nel Mercato Assicurativo Italiano: il Caso dell'Assicurazione Auto Rischi Diversi*, in *Mercato Concorrenza Regole*, n. 3, 2000, p. 491.

<sup>31</sup> In questo senso BUZZACCHI L., MICHELE S., *La frode: rilevanza, effetti, sistemi di monitoraggio e problematiche di regolazione pubblica*, in *La frode nell'assicurazione Rc auto. Riforme legislative, esperienze europee e politiche aziendali per il mercato italiano*, a cura di SACERDOTI G., cit., p. 151.

dell'assicurato nel rapporto contrattuale, rimanendo escluse tutte le condotte fraudolente attuate da un terzo, tutte quelle forme, cioè, di frode attuate da un soggetto esterno al contratto di assicurazione<sup>32</sup>.

Queste tipologie di frodi non possono essere contrastate con rimedi contrattuali di intervento *ex ante*, come la previsione di una struttura di incentivi mediante un certo *design* contrattuale, ma potranno essere combattute solo attraverso una costosa attività d'indagine attuata attraverso strumenti di *monitoring*<sup>33</sup>.

### 2.3. L'individuazione della frode assicurativa

La disposizione penale che è oggetto di questo studio, l'art. 642 c.p., si caratterizza, tra le altre cose, per la procedibilità a querela di parte; infatti, il legislatore indica, al comma 2 dell'art. 642 c.p., che la procedibilità spetta alla parte danneggiata. Conseguentemente, diventa di fondamentale importanza per le assicurazioni la modalità ed il momento d'individuazione delle frodi assicurative.

La rilevazione delle frodi può avvenire in momenti diversi, in base allo sviluppo del rapporto contrattuale con l'assicurato. Le frodi possono essere scoperte al momento stesso della stipulazione del contratto; in questa fase, la compagnia assicurativa è autorizzata, in senso preventivo, a rifiutare di stipulare il contratto assicurativo. Ma la frode può essere individuata anche al momento della

---

<sup>32</sup> Questa condotta fraudolenta attuata da un terzo è molto comune; si pensi alla diffusissima ipotesi di falsa dichiarazione di aver subito il cosiddetto "colpo di frusta" rilasciata da parte di un automobilista tamponato dall'assicurato. Ancora, il progresso informatico ha creato nuove forme di rapporti contrattuali, che hanno introdotto nuove figure di professionisti che operano nel settore assicurativo; in questo senso, segnaliamo le compagnie di assicurazione *on line* o telefoniche. Negli ultimi anni si è registrato un grande aumento nelle vendite di polizze assicurative, sia RC auto che vita, *online* e per telefono; questo incremento è stato favorito dalla nascita sul *web* di preventivatori e dall'attività di *broker* regolarmente registrati che effettuano comparazioni tra le diverse compagnie indirette.

Il crescente fenomeno, come spesso accade, ha attirato i truffatori, che cercano di frodare gli assicurati rilasciando certificati assicurativi falsificati e polizze assicurative che sono rilasciate da società non autorizzate dall'IVASS.

<sup>33</sup> PORRINI D., *Frodi nell'assicurazione RC auto: analisi economica e possibili rimedi*, cit., p. 138.

liquidazione del sinistro, potendo comportare una riduzione del risarcimento rispetto alle richieste dell'assicurato<sup>34</sup>.

La differente individuazione temporale della frode è conseguenza, da un lato, delle diverse modalità di condotta del soggetto attivo, e, dall'altro lato, dei diversi rimedi attuati dalle compagnie assicurative al fine di rilevare la frode.

Il primo metodo di rilevazione è correlato alla presenza di problematiche di *adverse selection* o *moral hazard ex ante*; diversamente, per quanto riguarda la seconda ipotesi, essa rientra nella categoria del *moral hazard ex post*. Questa seconda ipotesi di frode è riconoscibile, dalle compagnie assicurative, attraverso controlli finalizzati a verificare la presenza di comportamenti fraudolenti all'interno delle richieste di rimborso presentate dagli assicurati.

Vista la quantità di richieste di rimborso che quotidianamente sono inviate alle compagnie, una siffatta attività di controllo può attuarsi solo attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici. Questo controllo, già faticoso per la quantità di richieste da analizzare, si complica anche rispetto alla stessa situazione in cui si trovano ad operare le parti; infatti, l'entità della perdita sofferta dall'assicurato o da una parte terza danneggiata è conosciuta da questi, ma non è conosciuta dalla compagnia assicurativa, la quale può solo procedere ad un controllo, tramite un costoso processo di *monitoring*, attuato sulle richieste di rimborso.

Questo particolare contesto programmatico ha portato le compagnie, su indicazione della letteratura economica<sup>35</sup> in materia, a creare una particolare procedura di gestione dei sinistri articolata in due fasi principali: la prima è detta *screening* iniziale. Si procede ad un'analisi di tutti i sinistri denunciati in conformità a un sottoinsieme di informazioni disponibili che consente di decidere se liquidare subito il sinistro o compiere un riesame. La seconda fase gestionale prevede un'indagine più approfondita, per i sinistri c.d. "sospetti", per i quali sono raccolte informazioni aggiuntive.

---

<sup>34</sup> Si veda, in questo senso PORRINI D., *Frodi nell'assicurazione RC auto: analisi economica e possibili rimedi*, cit., p. 124.

<sup>35</sup> La soluzione era prospettata tra gli altri da CHIANCONE A. - PORRINI D., *Lezioni di Analisi Economica del Diritto*, III ed., Torino, 1998, p. 83.

Questa procedura di monitoraggio dei sinistri permette, oltre alla diretta individuazione delle singole frodi, di riconoscere, attraverso un'attività di analisi empirica e statistica, l'esistenza di circostanze sospette, nonché di catalogare gli elementi sospetti, in modo da aiutare i liquidatori, che analizzano le richieste di rimborso, a identificare le frodi future al momento della richiesta di risarcimento da parte dell'assicurato<sup>36</sup>.

Questa soluzione che in Italia è in via di sviluppo, come si è già detto la c.d. "banca dati sinistri" è attiva solo dal 2011, viene utilizzata nella maggior parte degli altri paesi industrializzati. Negli Stati Uniti e in Canada, le compagnie hanno mostrato un considerevole interesse riguardo alla possibilità di sviluppare sistemi esperti computerizzati per l'identificazione dei sinistri sospetti, ed è molto diffusa la pratica per la quale le compagnie utilizzano una lista di "indicatori di frode" per aiutare i liquidatori nella gestione dei sinistri. Questi indicatori segnalano la necessità di successive indagini circa la frode di determinate richieste di rimborso<sup>37</sup>.

Come si è già detto, questo metodo di controllo non ha avuto la stessa fortuna in Italia; ciò anche in ragione della scarsa "elasticità" che ha caratterizzato la domanda di mercato in Italia<sup>38</sup>, infatti, la possibilità per le compagnie di introdurre frequenti cambiamenti dei premi e l'obbligatorietà di certe coperture assicurative hanno favorito il trasferimento del costo delle frodi sui consumatori.

Per completezza, ci sembra doveroso precisare che la soluzione adottata nel nostro Paese, oltre ad essere scorretta e deleteria per un sano sviluppo del mercato assicurativo, non coglie un particolare effetto preventivo legato all'attività di

---

<sup>36</sup> La valenza dell'analisi empirica dei dati che l'assicurazione recupera attraverso il monitoraggio delle richieste di sinistri è espressa tra gli altri da PORRINI D., *Frodi nell'assicurazione RC auto: analisi economica e possibili rimedi*, cit., p. 125.

<sup>37</sup> Per un'analisi approfondita della situazione nordamericana si veda per tutti BELHADJI E.B. DIONNE G., *Development of an Expert System for the Automatic Detection of Automobile Insurance Fraud*, in Risk Management Chair, HEC, Montreal, Working Paper n. 97-06, 1997, p. 23.

<sup>38</sup> Ci preme una specificazione in merito, la situazione di mercato italiana nell'ambito assicurativo è considerata dagli analisti del settore statica. Va però precisato che negli ultimi due anni si è osservata una forte attività concorrenziale all'interno di questo settore, attività che ai più è apparsa diretta conseguenza di due elementi: da un lato, l'ingresso nel mercato italiano di nuovi operatori stranieri, dall'altro, l'avvento dei motori di ricerca tematici che svolgono una diretta attività di comparazione tra i diversi competitor. Sul punto si veda ROSSETTI M., *L'impresa di assicurazione: il contratto di assicurazione in generale*, Padova, 2011, p. 80.



monitoraggio utilizzata nell'America settentrionale. Dall'esperienza di Stati Uniti e Canada emerge, infatti, che, se una compagnia adotta tale rimedio, nel caso di una polizza obbligatoria come la RC auto, si possono avere anche dei ritorni indiretti legati ad una sorta di "effetto reputazione" che respinge i soggetti più propensi a frodare, permettendo una riduzione dei risarcimenti e quindi un vantaggio competitivo anche in termini di riduzione dei premi<sup>39</sup>.

#### 2.4. Valutazione criminologica del frodatore assicurativo

I manuali di criminologia non contengono una descrizione della tipologia di frodatori di assicurazione.

Gli assicuratori distinguono i frodatori in due grandi gruppi: nel primo gruppo rientrano quegli assicurati che assumono un comportamento fraudolento in modo del tutto fortuito a seguito di un'occasione "propizia"; il secondo gruppo è costituito da delinquenti abituali e con un'elevata propensione al crimine, gli stessi non ordiscono frodi solo se alla presenza di condizioni favorevoli ma ne creano consapevolmente le premesse<sup>40</sup>.

Il frodatore descritto nella prima categoria, frodatore occasionale, è un soggetto che non presenta una grande inclinazione al crimine; in genere è un individuo con un tenore di vita superiore alla media e non ha precedenti penali. Infatti, i prodotti assicurativi, se non obbligatori, hanno maggior mercato per chi ha un alto reddito ed è in possesso di beni preziosi che hanno bisogno di protezioni contro furti e danni.

La seconda categoria si riferisce ai frodatori abituali. Questi nutrono propositi fraudolenti fin dai primi contatti con l'assicurazione, stipulano un contratto con il

---

<sup>39</sup> Si veda in questo senso BELHADJI E.B. DIONNE G., *Development of an Expert System for the Automatic Detection of Automobile Insurance Fraud*, cit., p. 23; PORRINI D., *Frodi nell'assicurazione RC auto: analisi economica e possibili rimedi*, cit., p. 127.

<sup>40</sup> FRASSINESI T., *Modelli per la rappresentazione del comportamento fraudolento nei rapporti assicurativi*, cit., p. 10.

preciso scopo di raggirare l'assicuratore oppure attuano la frode ai suoi danni in modo indiretto, facendosi danneggiare da terzi e pretendendo il risarcimento<sup>41</sup>.

L'unico punto in comune che caratterizza le due tipologie di frodatore è il possesso di una certa capacità intellettuale. Capacità che si sostanzia, secondo gli operatori del settore<sup>42</sup>, nell'ideare un sinistro credibile e con una dinamica non contraddittoria; in ragione di ciò i truffatori (occasionalmente e abituali) sono considerati dei delinquenti intellettuali, distinguendosi da coloro che ricorrono alla violenza.

Per ciò che concerne la finalità che muove l'agente, appare evidente che il proposito che incoraggia il fabbisogno assicurativo e crea le premesse per le azioni fraudolente è la ricerca del benessere materiale. Se l'uomo, per avidità o per altri motivi, aspira al possesso materiale, le sanzioni previste per il reato di frode assicurativa, di cui all'art. 642 c.p., costituiscono un deterrente; se sia il caso o meno di correre il rischio della sanzione, dipende dall'entità del guadagno rispetto alla possibile perdita, vale a dire la sanzione. Per completezza ci preme evidenziare che, secondo gli operatori assicurativi, nel caso della frode assicurativa, sempre più frequentemente, la prospettiva di un veloce arricchimento è maggiore della probabilità di essere scoperti<sup>43</sup>.

La distinzione fatta si limita ad un'analisi del soggetto attivo, ma non esaurisce l'analisi dei soggetti coinvolti nel reato di frode in assicurazione; infatti, altri operatori, estranei al contratto di assicurazione, intervengono nel sistema con comportamenti spesso richiesti ma non sempre leciti:

- gli avvocati: non è raro il caso in cui sia l'avvocato a costruire il sinistro falso o gonfiato, vantando un'esperienza in materia legale che consente di prevedere e superare gli inconvenienti che potrebbero favorire la

---

<sup>41</sup> PILONE R., *Una nuova sfida per l'investigazione: la frode assicurativa*, cit., p. 41.

<sup>42</sup> FRASSINESI T., *Modelli per la rappresentazione del comportamento fraudolento nei rapporti assicurativi*, cit., p. 12.

<sup>43</sup> A conferma di questa conclusione vi sono due considerazioni che ci premono: in primo luogo, questo reato è considerato moralmente accettabile dalla collettività, in secondo luogo si ha la percezione di non poter essere scoperti vista la particolare procedura probatoria che caratterizza la frode; infatti, in caso di reati come l'omicidio, prima si scopre il cadavere, poi, forse, l'assassino; nel caso della frode assicurativa, invece, prima bisogna scoprire il presunto frodatore, per poi, forse, dimostrare la frode.

compagnia di assicurazione. L'avvocato sfrutta l'iter legislativo e le leggi che sono promulgate per favorire l'assicurato che deve essere tutelato di fronte alla complessità della burocrazia. Conseguentemente, i liquidatori sono costretti a pagare sinistri "ben costruiti", non avendo a disposizione elementi obiettivi per poterli respingere.

- i testimoni: quello del testimone è divenuto, in alcune zone d'Italia, un mestiere; infatti, ci sono persone specializzate nel fornire dichiarazioni e affrontare le testimonianze in sede di causa, pagati dai danneggiati o dai loro avvocati per recitare il ruolo di "chi stava passando di là per caso"<sup>44</sup>.
- i medici: nell'ambito delle frodi assicurative è possibile imbattersi in medici compiacenti che, d'accordo con gli avvocati, contribuiscono alla creazione dei sinistri falsi, redigendo referti in cui si attestano dei postumi spesso inesistenti<sup>45</sup>. Questi certificati falsi costituiscono parte integrante della richiesta di risarcimento che l'avvocato presenta alla compagnia, rendendo molto difficile per il medico, preposto dall'assicurazione alla verifica, dimostrare che quanto dichiarato dal collega è falso<sup>46</sup>.
- i carrozzieri: il carrozziere è il soggetto che quantifica il danno subito dal veicolo coinvolto nell'incidente stradale, fornendo una fattura che costituisce la base per la richiesta di risarcimento che sarà presentata alla

---

<sup>44</sup> Secondo quanto affermato dal quotidiano "la Stampa" del 12 Novembre 2012, all'entrata del Tribunale di Napoli, ma non è l'unico, è possibile trovare ogni mattina qualcuno, all'esterno del portone del Giudice di pace di via Foria, pronto a testimoniare in cambio di denaro. Le tariffe variano da 25 a 100 euro, in funzione dell'impegno e della difficoltà della testimonianza, dovendo i finti testimoni imparare a memoria luoghi, date, dinamica degli eventi e strade.

<sup>45</sup> RE M. *Il fenomeno della criminalità nella R.C. auto*, in *Cass. pen.*, cit., p. 634. Per ciò che concerne la figura del medico, emblematica è la vicenda genovese salita alla ribalta delle cronache con il nome di "Assicuropoli". Nel corso delle indagini condotte su episodi di usura, viene rinvenuto nell'abitazione di un faccendiere un ricettario medico in bianco. L'intuizione degli inquirenti e le confessioni dell'indagato, cui si aggiunge quella di un medico in servizio presso il pronto soccorso di un nosocomio genovese, svelano la trama di un esteso impianto fraudolento, che portò alla condanna di medici, avvocati, liquidatori e altri soggetti gravitanti nel sottobosco assicurativo, nonché al sequestro di migliaia di pratiche assicurative.

<sup>46</sup> Per completezza ci preme riportare un dato statistico che ben definisce la situazione attuale del nostro Paese, rispetto al fenomeno infortunistico dovuto alla circolazione stradale: in Italia la distorsione del rachide cervicale, anche detta "colpo di frusta", è la lesione che occorre con maggiore frequenza negli incidenti stradali: ogni 100 sinistri 22 presentano danni alle persone, nell'80% dei casi è diagnosticato un "colpo di frusta". Si veda in questo senso RE M. *Il fenomeno della criminalità nella R.C. auto*, in *Cass. pen.*, cit., p. 635.

compagnia di assicurazione. Spesso il carrozziere, compiacente, gonfia le spese allo scopo di aumentare la richiesta di risarcimento che quest'ultimo chiederà alla compagnia assicuratrice. In casi estremi, accade che il danno sia costruito in carrozzeria, sostituendo al veicolo incidentato dei pezzi di ricambio integri con altri danneggiati prima che questo sia visionato dal perito inviato dalla compagnia.

Quello che si palesa è un sistema composito, che porta a ritenere il reato di cui all'art. 642 c.p. un reato "inevitabilmente" concorsuale, visto il numero di soggetti che intervengono per raggiungere la finalità illecita. Ancora, va specificato che è possibile individuare condotte attuate da "insider", operatori, periti, liquidatori, della stessa compagnia, la cui attività dovrebbe contribuire a coprire e denunciare le frodi<sup>47</sup>.

Ulteriormente, va segnalato che queste condotte agevolatrici sono riscontrabili, con una minore frequenza, anche rispetto a soggetti privati e pubblici diversi da quelli occupati direttamente nel settore assicurativo come le forze dell'ordine, vigili urbani, polizia stradale e carabinieri compiacenti<sup>48</sup>.

Va segnalato, inoltre, che il fenomeno in esame, già di per sé rilevante per la sua entità, assume toni sicuramente più preoccupanti alla luce dell'interessamento, ormai assodato, da parte della criminalità organizzata.

Proprio l'intervento della criminalità organizzata ha, secondo gli esperti del settore, prodotto un'*escalation* sistematica di tale fenomeno criminale; infatti, alla tradizionale truffa perpetrata tramite l'artificio e il raggio, di carattere occasionale e sporadico, si è sostituita una realtà criminale specifica del settore, spesso gestita dai c.d. "colletti bianchi" (medici, avvocati, ecc.) e realizzata in forma associativa, così da poter sfruttare in ogni forma possibile di frode. In questa evoluzione si è in alcuni casi spostata anche la soglia dell'aggressione: dai delitti contro il patrimonio si è passati ai delitti contro la persona, assistendo a frodi perpetrate non più tramite il canonico ricorso all'artificio e al raggio, bensì ponendo in essere comportamenti

---

<sup>47</sup> PORRINI D., *Frodi nell'assicurazione RC auto: analisi economica e possibili rimedi*, cit., p. 145.

<sup>48</sup> PORRINI D., *Frodi nell'assicurazione RC auto: analisi economica e possibili rimedi*, cit., p. 145.

di matrice estorsiva, caratterizzati dalla violenza e minaccia a soggetti operanti sul campo, periti o liquidatori, i quali, in certe zone del paese, non sono estranei a vicende di questo tipo, talvolta manifestatesi col *modus operandi* del “boss” locale che si presenta a trattare il sinistro “pistola in pugno”<sup>49</sup>.

Va specificato che non soltanto le associazioni mafiose in senso classico, mafia, camorra, ‘ndrangheta, si sono interessate alla frode assicurativa, ma anche le nuove organizzazioni criminali, affacciate nel nostro territorio a seguito dei flussi migratori, si sono specializzate rispetto alla frode assicurativa<sup>50</sup>.

In conclusione, emerge un reato composto da diverse condotte che richiede la concertazione di una pluralità di soggetti; non stupisce, allora, l’allarme lanciato dagli assicuratori che denunciano la presenza di una regia occulta, quella della criminalità organizzata, che in diverse zone del paese controlla e gestisce un sistema fraudolento complesso finalizzato a frodare le compagnie di assicurazione.

## 2.5. La frode nelle assicurazioni vita e salute, profili generali

Fino ad ora ci siamo soffermati sul più evidente dei fenomeni di frode in assicurazione, quello dei rami auto e incendio. Per completezza, vediamo di seguito lo stesso fenomeno fraudolento nell’ambito delle assicurazioni vita o salute.

---

<sup>49</sup> RE M. *Il fenomeno della criminalità nella R.C. auto*, in *Cass. pen.*, cit., p. 633. In alcune circostanze, le indagini bancarie esperite per individuare i reali beneficiari degli assegni emessi a liquidazione dei sinistri che risultavano essere stati costituiti a “tavolino”, hanno fatto emergere una serie di movimentazioni di capitali che hanno consentito di accertare fattispecie di usura. Il meccanismo è semplice: il prestito usurario viene concesso a fronte dell’impegno a prestarsi in veste di soggetto leso in una pluralità di sinistri inesistenti da parte dell’usurato.

<sup>50</sup> RE M. *Il fenomeno della criminalità nella R.C. auto*, in *Cass. pen.*, cit., p. 634. Esemplificativo è il caso della criminalità albanese, la quale ha trovato una specializzazione nel traffico internazionale di veicoli. In questi casi la frode si sostanzia nell’acquisto di un “relietto”, ossia di un veicolo già sinistrato (spesso di grossa cilindrata e di marca prestigiosa) sul quale viene “costruito” un sinistro nel quale si denunciano danni assolutamente identici a quelli preesistenti all’acquisto. Dopo la riparazione a spese della compagnia assicuratrice (ovviamente con il *quid pluris* del guadagno per questi soggetti) il veicolo viene alienato oltre frontiera.

La presa di coscienza del fenomeno fraudolento nell'assicurazione sulla vita è stata più lenta; infatti, le situazioni sono meno evidenti. Questa lentezza di reazione è più accentuata se si considera che un sinistro nel ramo vita è spesso di maggiore entità rispetto a quello del che si liquida nelle assicurazioni danni, e che il volume d'affari del ramo vita è nel suo complesso maggiore rispetto a quello del ramo danni<sup>51</sup>.

Nel ramo vita i principali tipi di frode sono: *in primis*, il cumulo delle assicurazioni, in altre parole, la sottoscrizione da parte dello stesso soggetto di più contratti per uno stesso rischio; in secondo luogo, il falso sinistro, ad esempio, l'invalidità simulata o la morte falsa<sup>52</sup>.

Nelle assicurazioni sulla salute, la frode è agevolata dall'impossibilità di oggettivazione dei sinistri dichiarati; infatti, si riscontra una grande difficoltà ad accertare la veridicità delle malattie neuropsichiatriche o i disturbi dolorosi o sensoriali. Per questa ragione, si ritiene che le principali misure cautelative vadano prese, nell'ambito dell'assicurazione vita, in ambito di predisposizione delle clausole contrattuali, di decadenza, annullamento, esclusione, prevedendo le loro conseguenze e richiedendone la sottoscrizione, alternativamente, potendo procedere ad una rigorosa selezione, medica<sup>53</sup> e finanziaria<sup>54</sup>, degli assicurati.

Un successivo problema si presenta nell'ambito delle assicurazioni vita, rispetto alla prova della frode che spesso presenta una dissimulazione della verità. Infatti, in tale settore l'assicurazione ha l'onere di provare non solo la frode (l'evento), ma anche la cattiva fede dell'assicurato, essendo la buona fede dell'assicurato sempre

---

<sup>51</sup> BRADSHAW A.J., *I sistemi aziendali antifrode: informazioni e strumenti*, in *La frode nell'assicurazione Rc auto. Riforme legislative, esperienze europee e politiche aziendali per il mercato italiano*, a cura di SACERDOTI G., cit., p. 159.

<sup>52</sup> Si veda FINZON F., *Investigazioni private*, Milano, 2004, 101.

<sup>53</sup> Per completezza, ci preme specificare che per la parte sanitaria la valutazione del rischio da assumere si basa su un questionario medico. La complessità del questionario medico varia in funzione del tipo di contratto. Al momento della sottoscrizione il questionario medico è l'unico documento che è compilato dall'assicurato ed è dunque il solo documento in cui l'assicurato dichiara in modo specifico di agire in buona fede. Si veda in questo senso FRASSINESI T., *Modelli per la rappresentazione del comportamento fraudolento nei rapporti assicurativi*, cit., p. 20.

<sup>54</sup> La selezione finanziaria ha lo scopo di verificare l'esistenza di un interesse assicurabile. Il beneficiario o l'assicurato, tenendo conto del principio indennitario, deve subire una perdita pecuniaria in conseguenza dell'evento assicurato (decesso o stato di invalidità) e questa perdita deve essere quantificabile, infatti, si ha speculazione nel momento in cui questa perdita non esiste o se vi è ricerca di un arricchimento senza motivo. In questo senso, FRANCESCHIELLI A., *Nomadismo assicurativo*, Milano, 2002, p. 157.

presunta<sup>55</sup>; nell'assicurazione vita, la difficoltà di provare la frode è maggiore giacché l'attività probatoria mette in causa i medici e il loro segreto professionale. Quanto alla dimensione del fenomeno, non esistono attualmente statistiche che riguardino la frode nelle assicurazioni sulla vita o sulla salute; non si è in grado di qualificare in modo esatto il fenomeno, che vede coinvolte anche grosse organizzazioni criminali. Desta, inoltre, preoccupazione il problema del riciclaggio del denaro sporco che molto spesso viene "ripulito" attraverso il passaggio nelle compagnie di assicurazione sotto forma di contratti fraudolenti<sup>56</sup>.

### **3. Una valutazione statistica della frode assicurativa in Italia**

Ai fini di una corretta analisi del fenomeno non si può prescindere da una valutazione statistica dello stesso. Vedremo, dunque, in questo paragrafo, una serie di dati che permettono di delineare il fenomeno fraudolento, sia quantitativamente, valutando la sua diffusione territoriale e la sua incidenza statistica; sia qualitativamente, con riferimento alle condotte che ne determinano la rilevanza economica.

---

<sup>55</sup> FRASSINESI T., *Modelli per la rappresentazione del comportamento fraudolento nei rapporti assicurativi*, cit., p. 23. Anche per ciò che attiene le inesattezze nelle dichiarazioni contrattuali vige il principio della presunzione di buona fede; infatti, l'assicurato deve rispondere con esattezza alle domande che gli vengono poste ma non si può rimporverargli di non aver dichiarato un fatto che non gli è stato espressamente richiesto.

<sup>56</sup> Si veda ancora FRANCESCHIELLI A., *Nomadismo assicurativo*, cit., p. 157.

DATI SULLE FRODI ASSICURATIVE NEL RAMO RC-AUTO<sup>57</sup>

	1997	1998	1999	2004	2005	2006
<i>Numero di sinistri falsi</i>	169.91 1	155.55 0	160.19 8	93.804	90.322	88.778
<i>Frequenza di sinistri falsi</i>	3,33%	3,06%	3,05%	2,91%	2,81%	2,77%
<i>Variazione sull'anno precedente</i>	-	-8,55	3%	-	-0,1%	-0,04%

Dalla tabella emerge come l'incidenza dei sinistri con comportamenti fraudolenti, o che hanno subito una speculazione sul valore del danno, sia diminuita sensibilmente rispetto agli anni '90, con un *trend* in diminuzione costante negli ultimi tre anni esaminati.

La statistica non rappresenta in senso assoluto la situazione italiana; la stessa esprime la situazione valutata su base nazionale, ma, se si procede ad una valutazione su base regionale, si osserva una distribuzione eterogenea a seconda delle diverse zone del Paese. Infatti, prendendo in considerazione gli ultimi tre anni esaminati, si osserva che l'incidenza dei sinistri con frode è stata nell'Italia settentrionale pari allo 0,93% (valore in miglioramento rispetto allo 0,97% del 2005 e 1,06% nel 2004); diversamente, nell'Italia meridionale, risulta che l'8,11% dei sinistri del 2006 sono connessi a comportamenti fraudolenti (valore in miglioramento rispetto all'8,31% del 2005 e all'8,43% del 2004)<sup>58</sup>.

Come si può vedere, da un'analisi interna al territorio nazionale, emergono due

<sup>57</sup> I dati sono stati pubblicati dall'ISVAP (*Circolari ISVAP* n. 296/97; 325/98; 368/99; 399/00; 435/01). La voce "numero sinistri falsi" corrisponde ai sinistri perpetrati a danno delle compagnie di assicurazione e segnalati dalle stesse, anche quelli non denunciati alle autorità giudiziarie e derivanti da valutazioni effettuate da operatori nell'ambito della liquidazione dei sinistri; la voce "frequenza di sinistri falsi" corrisponde al rapporto tra il numero dei sinistri falsi ed il numero dei sinistri; infine, l'ultima riga riporta il dato riguardante la variazione nel numero di sinistri rispetto all'anno precedente. Per ciò che concerne le annualità 2004/2006 si veda ANIA, *L'assicurazione italiana 2007-2008*, in [www.ania.it/pubblicazioni](http://www.ania.it/pubblicazioni).

<sup>58</sup> Così in ANIA, *L'assicurazione italiana 2007-2008*, in [www.ania.it/pubblicazioni](http://www.ania.it/pubblicazioni).



situazioni molto diverse. Questa differente distribuzione statistica del fenomeno fraudolento ha comportato l'adozione di due regimi di tariffe assicurative diversi: il costo di una polizza RC auto al sud può costare fino a tre volte più rispetto a quanto pattuito, a parità di condizioni, nelle regioni settentrionali.

Dall'analisi fatta da ANIA su base regionale, emerge chiaramente un'ulteriore peculiarità del nostro Paese. Se si prende in considerazione "l'illegalità delle aree", si evidenzia un tasso di frode elevato nelle aree caratterizzate dalla presenza della criminalità organizzata<sup>59</sup>.

Ci preme ribadire che conseguenza diretta dell'eterogenea distribuzione del fenomeno nelle diverse regioni del Paese, è l'adozione, da parte delle compagnie assicurative, nel settore in cui attualmente le frodi sono più numerose, quello del R.C. auto, di tariffe differenziate a seconda della regione in relazione alla maggiore o minore diffusione del fenomeno fraudolento, creando, di fatto, una disparità di trattamento all'interno dello Stato rispetto ad una spesa, quella del Rc Auto, imposta per legge<sup>60</sup>.

Tornando all'analisi dei dati, occorre però considerare che le stime individuate nella tabella sono ricavate attraverso la segnalazione delle compagnie di assicurazione e che questa metodologia di individuazione delle frodi non è in grado di ricomprendere l'intero fenomeno. Infatti, non è chiaro cosa si intenda per "sinistri fraudolenti" o connessi a reati, considerata la "cifra oscura" del fenomeno. Atteso che molti casi sospetti non vengono denunciati, appare evidente che le cifre ufficiali non mostrano quella che risulta essere la reale entità del fenomeno<sup>61</sup>.

---

<sup>59</sup> Si veda, in questo senso ANIA, *L'assicurazione italiana 2007-2008*, in [www.ania.it/pubblicazioni](http://www.ania.it/pubblicazioni); nella relazione si sottolinea come in alcune zone del paese la criminalità organizzata è presente in maniera forte e agisce spesso in maniera capillare, ad esempio, per quanto riguarda la contraffazione di tagliandi. In questo senso, nel corso del 2008 è stata sventata in Campania un'associazione criminale dedita alla vendita di tagliandi di assicurazione falsi e di polizze brevi del costo di 40 euro. L'associazione era organizzata e comprendeva due esperti informatici, un *call center* e uomini affiliati ai più potenti *clan* camoristici. L'associazione non si fermava alla contraffazione del tagliando ma stipulava anche delle false polizze ai clienti.

<sup>60</sup> RE M. *Il fenomeno della criminalità nella R.C. auto*, in *Cass. pen., cit.*, p. 633.

<sup>61</sup> RE M. *Il fenomeno della criminalità nella R.C. auto*, in *Cass. pen., cit.*, p. 633. La difficile determinazione del fenomeno non si rivela solo per ciò che attiene alla sua valutazione numerica, la stessa difficoltà si riproduce anche in ambito giuridico; infatti, spesso le compagnie

Allo scopo di chiarire il dato statistico, se si opera una comparazione a livello internazionale, emerge, per ogni mercato assicurativo, un dato estremamente più alto di sinistri falsi nello stesso periodo temporale preso a campione.

A conferma di ciò, secondo studi effettuati in Canada e Massachusetts<sup>62</sup>, la frequenza dei sinistri falsi è maggiore dei valori indicati dalle compagnie di assicurazione; ne consegue, presumibilmente, che anche lo studio dell'ISVAP, che colloca il fenomeno fraudolento in Italia al 3%, è da ritenersi incompleto, probabilmente sottostimato.

Nel caso dello stato americano del Massachusetts, per il 1993, si era osservato, a proposito del settore auto, che l'11,5% dei sinistri denunciati erano stati solo parzialmente rimborsati, in molti casi per sospetto di frode, e che addirittura il 26% dei sinistri poteva essere considerato come fraudolento, secondo stime effettuate in conformità a indicazioni fornite dagli stessi liquidatori. Per ciò che concerne un diverso studio, relativo al settore assicurativo canadese<sup>63</sup>, per il 1994, si affermava che il fenomeno fraudolento potesse aggirarsi intorno al 6% dei sinistri pagati; in un altro studio<sup>64</sup> la stessa valutazione è stimata tra il 10 ed il 16%.

Prima di inoltrarci in una valutazione c.d. "qualitativa" delle frodi assicurative, occorre fare una precisazione: i dati indicati si riferiscono al periodo 1990 – 2006 e sono caratterizzati da autonome valutazioni degli assicuratori; per queste ragioni essi non possono essere considerati precisi.

Agli inizi del 2000 la pluralità<sup>65</sup> degli addetti del settore auspicavano l'introduzione di un registro nazionale dei sinistri che permettesse di monitorare il fenomeno in modo preciso e attuale. Nasce così nel 2003 l'idea di una "Banca dati sinistri" istituita presso l'ISVAP; questo progetto è divenuto attivo solo nel 2011 con non

---

si scontrano con la difficoltà di reperire materiale probatorio utilizzabile per approntare atti di querela, necessari quale primo impulso per attività di indagine della polizia e della magistratura.

<sup>62</sup> In questo senso DERRIG, R.A. - WEISBERG H.I., *Identification and Investigation of Suspicious Claims, Automobile Insurers Bureau of Massachusetts, AIB Cost Containment/ Fraud Filing DOI Docket*, n. R95-12, lug., 1995. p. 132.

<sup>63</sup> Si veda DIONNE G. - BELHADJI E.B., *Evaluation de la fraude à l'assurance au Quebec, in Assurances*, vol. 64, n. 3, 1996, p. 370.

<sup>64</sup> Si veda in questo senso CARON L. - DIONNE G., *Insurance Fraud Estimation: More Evidence from the Quebec Automobile Insurance Industry*, in *Assurances*, 64, n. 4, 1997, p. 567.

<sup>65</sup> PILONE R., *Una nuova sfida per l'investigazione: la frode assicurativa*, cit., p. 18.

poche difficoltà e con diverse mancanze da parte degli assicuratori, spesso multati dall'istituto di vigilanza per non aver ottemperato tempestivamente ai loro obblighi di trasmissione dei dati nelle modalità previste.

Auspichiamo che in futuro si possano avere dati più precisi che consentano una stima più veritiera sulla presenza di frodi a livello nazionale.

Se fin qui abbiamo valutato le frodi attuate tramite la denuncia di un sinistro falso, rimane da approfondire un altro aspetto molto rilevante che contribuisce a ingigantire il fenomeno illecito, un aspetto definito di natura "qualitativa".

I comportamenti che danno origine alla frode assicurativa, infatti, variano molto e possono consistere in una richiesta c.d. "gonfiata" rispetto al reale valore del danno, nella falsa informazione fornita in fase di stipulazione del contratto, nella richiesta di un fatto mai avvenuto e, ancora, all'attuazione deliberata del fatto oggetto dell'assicurazione.

Se si cerca di fornire una definizione generale di queste diverse modalità di esecuzione dell'illecito, si potrebbe dire, citando il direttore di ANIA, che la frode corrisponde ad: "Ogni atto od omissione intenzionalmente diretta ad ottenere un ingiusto risarcimento o indennizzo che comprenda i sinistri falsamente costruiti, l'esagerazione dolosa di sinistri falsamente costruiti, l'esagerazione dolosa di sinistri reali, l'enfasi delle conseguenze materiali e/o fisiche, le false dichiarazioni ai fini assicurativi"<sup>66</sup>.

Al fine di una prima valutazione riguardo la frequenza e la "qualità" dei sinistri si veda la seguente tabella.

---

<sup>66</sup> ANIA, *Frode in Assicurazione - Prevenzione e Repressione*, Riunione Plenaria, 19 giugno 2000, Relazione del Dott. Maurizio Monticelli, *Risorse e Monitoraggio Frode*.

DATI SUL NUMERO DEI SINISTRI AGLI AUTOVEICOLI<sup>67</sup>

	2008	2009	2010	2011	2012
Numero di sinistri	3,355,827	3,377,024	3,070,201	2,695,645	2,282,670
Veicoli in circolazione	43,413,027	43,462,342	41,714,687	41,280,934	40,472,872
Frequenza di sinistri	7,73%	7,77%	7,36%	6,53%	5,64%
Costo medio sinistro	3.913	3.903	4.057	4.345	4.531

Facendo una rapida analisi della tabella si evidenziano tre dati su tutti: da una parte, il numero dei sinistri è diminuito nel corso degli anni; coerentemente, la frequenza dei sinistri mostra un *trend* leggermente in diminuzione, e, contemporaneamente, è aumentato in modo molto evidente il costo medio dei sinistri.

Per completezza, è necessario precisare che, secondo gli operatori di mercato, a quest'andamento potrebbe aver contribuito: da un lato, un minor utilizzo degli autoveicoli, come dimostra il calo di quasi il 10% nei consumi di carburanti nel 2012, dovuto sia al considerevole rincaro del loro prezzo sia alle limitate disponibilità economiche delle famiglie italiane a causa dell'inasprirsi della crisi economica; dall'altro, la riduzione nel 2012 del numero dei veicoli assicurati, che diminuiscono dell'1,9% (da 41,3 milioni a 40,5 milioni).

Dalla valutazione dei dati riportati si può trarre una prima considerazione nel senso di un peggioramento della "qualità" dei sinistri in termini di costosità; senza che ci sia una specifica ragione che giustifichi una tale variazione negli anni considerati,

---

<sup>67</sup> I dati sono stati pubblicati dall'ANIA, *L'Assicurazione italiana 2012-2013*, in [www.ania.it/pubblicazioni](http://www.ania.it/pubblicazioni). La voce "numero sinistri" corrisponde al numero di sinistri denunciati; la voce "veicoli in circolazione" corrisponde al numero dei veicoli, esclusi ciclomotori e natanti, secondo i dati forniti dall'ACI; la "frequenza dei sinistri" corrisponde al rapporto tra il numero dei sinistri e quello dei veicoli in circolazione; il "costo medio dei sinistri" corrisponde al rapporto tra importo erogato per i sinistri ed il numero dei sinistri stessi.

potendosi individuare la ragione di questo aumento nell'incremento dei comportamenti fraudolenti nel ramo assicurativo esaminato.

Per completare l'analisi "qualitativa" delle frodi assicurative, diviene utile un'analisi delle diverse tipologie di incidenti.

#### DATI SUL NUMERO E SUL TIPO DI INCIDENTI STRADALI<sup>68</sup>

	1994	1995	1996	1997	1998	1999
<i>Numero incidenti stradali con danni alla persona</i>	170.679	182.761	190.068	190.03 1	204.61 5	219.03 2
<i>Variazione sull'anno precedente</i>	-	7,07%	3,99%	-0,01%	7,67%	7,04%
<i>Numero feriti in incidenti stradali</i>	239.184	259.571	272.115	270.96 2	293.84 2	316.69 8
<i>Frequenza feriti in incidenti stradali</i>	1,40	1,42	1,43	1,42	1,43	1,44

Come si evince dalla tabella, il numero degli incidenti con danni alle persone è aumentato considerevolmente nel corso degli anni presi in considerazione. Questa constatazione diviene lampante se si analizza il dato percentuale; infatti, la variazione intorno al 7%, che si rende evidente, rappresenta una peculiarità del mercato italiano; a conferma di ciò, se si opera una comparazione con altri Paesi della zona euro, negli stessi anni (1998 – 1999), si registrano variazioni inferiori: in Germania la variazione è stata solamente del 4,7%, in Danimarca dell'1,6%, in

---

<sup>68</sup> I dati riguardanti il numero degli incidenti stradali e al numero dei feriti sono stati pubblicati dall'ISTAT (*Gli incidenti stradali in Italia nel 1999, Statistiche in breve*, 2000). La voce "numero incidenti stradali" corrisponde al numero di incidenti denunciati all'autorità di polizia; la voce "variazione sull'anno precedente" indica la variazione del numero degli incidenti rispetto all'anno precedente; la voce "frequenza feriti in incidenti stradali" corrisponde al rapporto tra il numero degli incidenti con feriti ed il numero di incidenti stradali.

Francia dello 0,1%; nel Regno Unito si è avuta addirittura una diminuzione dell'1,6%.<sup>69</sup>

Secondo i dati dell'ANIA i sinistri denunciati con lesioni personali comportanti danni fino a 7.500 euro rappresentano l'82% dei sinistri con danni alle persone; ancora, secondo gli osservatori del mercato, va segnalato che queste piccolissime lesioni, di scarsa rilevanza sociale quanto a spese di cura da parte della Sanità pubblica e come costi conseguenti sulle famiglie, costituiscono la grandissima parte dei costi risarcitori<sup>70</sup>.

Questa peculiarità statistica era collegata, dagli operatori del settore assicurativo, per un verso, all'aumento della frode legata a false dichiarazioni di lesioni personali conseguenti agli incidenti; per l'altro, all'incremento del costo medio dei sinistri. Infatti, il sistema di liquidazione in Italia si caratterizza per l'assenza di tabelle standardizzate di liquidazione per i danni derivanti da lesione. Questi danni sono, per ciò che concerne la stima degli importi da liquidare, demandati ad una valutazione della giurisprudenza civile per ogni singola ipotesi. Questa situazione, che determina disuguaglianze tra le diverse zone dello Stato, contribuisce a determinare un costante aumento degli importi da corrispondere per i singoli sinistri, siano essi reali o falsi.

In conclusione, da un'analisi incrociata dei dati concernenti il numero degli incidenti, e di quelli riguardanti la loro dimensione e natura, s'intuisce come l'incremento del fenomeno fraudolento sia ricollegabile soprattutto alle condotte di "gonfiamento" di risarcimenti dovuti a fatti reali, più che alla creazione d'incidenti falsi.

Va ancora precisato che la dinamica cui si fa riferimento tende ad avere, nello specifico, significativi elementi di "non linearità". Ciò significa che modeste variazioni dei parametri possono portare a variazioni delle condotte delle parti anche molto rilevanti. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui sia avvertita,

---

<sup>69</sup> Dati CEA: *The European Motor Insurance Market in 1999*, CEA ECO, n. 12, dic. 2000.

<sup>70</sup> Si veda SACERDOTI G., *La frode nell'assicurazione RC auto: i principali problemi*. in *La frode nell'assicurazione Rc auto. Riforme legislative, esperienze europee e politiche aziendali per il mercato italiano*, a cura di SACERDOTI G., cit., p. 4.

dall'assicurato, una leggera riduzione della probabilità che una frode venga individuata; lo stesso, percependo un minor costo marginale della frode, sarà incentivato a frodare<sup>71</sup>.

#### **4. Le soluzioni al fenomeno fraudolento tra Italia, Europa e Stati Uniti d'America**

##### **4.1. Le soluzioni adottate in Italia**

La consapevolezza dell'importanza della lotta alle truffe all'interno delle singole compagnie è effettivamente un'acquisizione recente: su un fronte, vi era il timore che la pubblicazione della scoperta di tali fenomeni potesse essere un segnale di debolezza della compagnia nel versare nelle frodi, e di conseguenza uno stimolo ad attrarre clienti dediti a tale attività; sull'altro, la rigidità della domanda, stante l'obbligatorietà dell'assicurazione, con la conseguente possibilità di agire sulla leva dei premi, ha fatto sì che la truffa fosse considerata alla stregua di un evento fisiologico, da controllare, ma da combattere solo in casi eclatanti<sup>72</sup>.

Quest'atteggiamento "passivo" delle compagnie cambia, nel 2001, a seguito di un importante intervento dello stato finalizzato a disciplinare il settore RC auto, previgente un "blocco dei premi" assicurativi, che prevedeva una base di aumento annuale fissato dal legislatore su base nazionale.

---

<sup>71</sup> BUZZACCHI L., MICHELE S., *La frode: rilevanza, effetti, sistemi di monitoraggio e problematiche di regolazione pubblica*, in *La frode nell'assicurazione Rc auto. Riforme legislative, esperienze europee e politiche aziendali per il mercato italiano*, a cura di SACERDOTI G., cit., p. 142.

<sup>72</sup> RE M., *Il fenomeno della criminalità nella R.C. auto*, cit., 635. L'Autore denuncia che il contesto istituzionale racchiude molteplici fattori frustranti l'azione di contrasto alla frode. In primo luogo il riferimento all'inefficacia del sistema giudiziario civile e penale, per i quali sono richiesti continui ed efficaci interventi sui rispettivi codici di rito, in modo da eliminare lungaggini processuali lamentate non solamente dal settore in argomento.

Valutando in questa sede la funzione di questo tipo di provvedimento come rimedio contro le frodi, emergono due considerazioni: *in primis*, il fenomeno fraudolento è una delle principali giustificazioni adottate dalle compagnie assicurative per l'aumento costante dei premi; secondariamente, il provvedimento, eliminando, dalle possibilità della compagnia, la scelta dell'aumento, si proponeva l'effetto di spingere le imprese ad una riduzione dei propri costi attraverso un maggiore impegno nella prevenzione e nel perseguimento delle frodi<sup>73</sup>.

Diversamente da quanto avvenuto in altri ordinamenti, nel nostro Paese, all'introduzione di un blocco delle tariffe non è seguito un cambiamento dell'attribuzione della responsabilità di tipo *no-fault*.

Per completezza, è doveroso ricordare che, a livello di proposta, in Italia si è parlato di un cambiamento nel sistema di responsabilità civile verso un sistema *no-fault*. Secondo molti Autori<sup>74</sup>, in termini di lotta alle frodi, reali vantaggi più che dal sistema *no-fault* possono derivare dalla caratteristica *first party* prevista da tale sistema, giacché si avrebbe così un maggiore controllo sulle false dichiarazioni e sui comportamenti messi in atto dalle vittime degli incidenti ai fini fraudolenti.

Alcune soluzioni in questo senso sono state introdotte dagli articoli 10 e 14 del *Collegato alla legge finanziaria* del novembre 2001: "Norme in tema di assicurazioni per la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti".

La norma era ispirata dalle esperienze nordamericane e aveva come obiettivo l'introduzione in Italia di un sistema di indennizzo diretto del danneggiato da parte della propria assicurazione.

In un primo momento si era proposta l'introduzione di un obbligo di risarcimento diretto, ma, alla fine, tenendo conto delle riserve espresse da ANIA (Associazione

---

<sup>73</sup> PORRINI D., *Frodi nell'assicurazione RC auto: analisi economica e possibili rimedi*, in *Rivista di politica economica*, 3/4, vol. 92, 2002, p. 130.

<sup>74</sup> Si veda, per tutti PICCHIO N., *Un fondo contro il caro-polizze*, in *Il Sole 24 Ore*, 21 novembre 2001; ancora, la stessa letteratura specifica che il passaggio da un sistema *third party* ad uno *first party* apre un'innovazione che richiederebbe una modifica radicale del sistema assicurativo italiano nel ramo RC auto. La difficoltà di effettuare un tale cambiamento spinge alla ricerca di soluzioni che nell'ambito del sistema di responsabilità civile diano maggiore spazio a forme di assicurazione diretta.



Nazionale delle Imprese Assicuratrici), si è deciso di estendere l'utilizzo della procedura CID<sup>75</sup>.

La riforma ha previsto una successiva estensione del CID, prima limitato ai danni materiali, prevedendone l'estensione a tutti i tipi di incidenti con qualsiasi danno alle cose ed anche con lesioni fino a cinque punti di invalidità. Alla luce di quanto fin qui detto, questa estensione appare un primo tentativo di introduzione di rimedi di natura *first party* nel sistema italiano.

Sempre nel *Collegato alla legge finanziaria* del 2001 è stata prevista la riparazione diretta presso le officine convenzionate. Il danneggiato può richiedere all'assicuratore la riparazione diretta del proprio veicolo presso un autoriparatore nell'ambito di un elenco, formulato in conformità a criteri approvati dal Ministero delle attività produttive, e indicato dall'impresa tenuta al risarcimento. In alternativa, l'assicurato ha facoltà di ottenere un risarcimento pecuniario che sia pari al costo che la compagnia avrebbe sostenuto nel caso di riparazione diretta.

L'evidente finalità di questa procedura è quella di contrastare i comportamenti fraudolenti nei confronti delle compagnie di assicurazione, che, in questo modo, avrebbero la certezza dell'entità del danno e conseguentemente si troverebbero a ridurre i costi di indennizzo con effetti migliorativi sulle tariffe.

L'ultimo intervento normativo di rilievo introdotto nel *Collegato alla legge finanziaria*, con l'art. 13, prevede, al primo comma, che "nei casi di denuncia di un sinistro, il denunciante dichiara sotto la propria responsabilità che le modalità di svolgimento del sinistro corrispondono a verità". Evidente che la forma è finalizzata alla previsione di specifiche sanzioni per coloro che si rendono responsabili di fenomeni fraudolenti ai danni di compagnie assicurative tramite false denunce.

Il secondo comma prevede, invece, l'inserimento all'articolo 640 c.p., di una norma che dispone la procedibilità d'ufficio se il fatto è commesso a danno di un'impresa di assicurazione. Questo intervento normativo permette di rendere più specifica la

---

<sup>75</sup> Ricordiamo che la "Convenzione Indennizzo Diretto" (CID), alla quale aderisce su base volontaria la maggior parte delle imprese assicuratrici operanti nel ramo RC auto, prevede che il danno subito dall'automobilista è risarcito in prima battuta dall'impresa dell'assicurato, la quale si rivale successivamente sull'assicurazione di chi ha causato l'incidente.

generica definizione di “truffa” contenuta nell’art. 640 e quella di “fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona” contenuta nell’art. 642 c.p.

Da ultimo ci preme segnalare un recentissimo intervento legislativo del Governo finalizzato alla regolamentazione del mercato assicurativo, attuato con il decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, ancora in attesa di essere convertito in legge dal parlamento.

L’intervento si caratterizza per l’introduzione di una serie di modifiche sia in fase di assunzione del rischio, sia in fase di liquidazione del sinistro che, a nostro parere, sono simili a quelle che, come si vedrà nei prossimi paragrafi, sono state introdotte negli anni 2000 nel sistema Nord americano.

Per ciò che attiene la fase assuntiva del rischio, il decreto prevede, a fronte di tariffe economicamente più vantaggiose per i privati, la possibilità di utilizzo, per le assicurazioni, di strumenti più invasivi di controllo degli assicurati; infatti, all’art. 8, 1 b), del decreto 145/2013 si prevede che: “Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l’obbligo di stabilire proposte per l’assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall’attestato di rischio, nonché dell’identità del contraente e dell’intestatario del veicolo, se persona diversa”. Ancora: “Le imprese richiedono ai soggetti che presentano proposte per l’assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto”. Per completezza, va precisato che a fronte dell’ispezione anticipata del veicolo è prevista una riduzione di premio per gli assicurati che aderiscono.

Allo stesso articolo si prevede la possibilità per le imprese di assicurazione di proporre la stipulazione di contratti che prevedono l’installazione di meccanismi elettronici (c.d. scatola nera) che registrano l’attività del veicolo. Questa previsione ci sembra molto importante ai fini della prevenzione, soprattutto perché, si prevede nel decreto all’art. 8, 1 - *ter*, che i dati registrati verranno archiviati e potranno fungere da elemento di prova ai fini della ricostruzione del sinistro; ancora, gli stessi verranno registrati presso il

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione, da costituirsi presso le strutture tecniche del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico.

Infine sono previste, nell'intervento legislativo del governo, nuove regole per ciò che attiene alla prova testimoniale; infatti, all'art. 8 c) si prevede che: "L'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro prevista dall'articolo 143, nonché dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta"; sempre per ciò che attiene alla prova testimoniale si introduce con la norma l'obbligo per il giudice di verificare l'attendibilità dei testimoni, in questo senso: "In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.

[...] Nei processi attivati per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice verifica la eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati in altre cause nel settore dell'infortunistica stradale e, ove riscontri, anche avvalendosi dell'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la ricorrenza dei medesimi nominativi in più di tre cause negli ultimi cinque anni, trasmette l'informativa alla Procura della Repubblica competente per gli ulteriori accertamenti. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare".

#### 4.2. Le soluzioni organizzative intraprese dalle compagnie

Come si è già detto, le due fasi che si considerano critiche rispetto al fenomeno delle frodi assicurative sono, per le compagnie, l'assunzione del rischio e la liquidazione.

I due principi di intervento rispondono a due logiche complementari: da un lato, ridurre i benefici attesi o aumentare i costi attesi dalla frode per l'assicurato; dall'altro, aumentare la capacità di riconoscere l'azione fraudolenta, cioè ridurre *ex post* l'asimmetria informativa.

Su queste due diverse fasi organizzative sono intervenute le compagnie, predisponendo soluzioni organizzative finalizzate a ridurre il fenomeno fraudolento. Da uno studio di KPMG *advisory*<sup>76</sup>, emerge che la maggior parte delle compagnie si sta concentrando sulla modifica dei processi di liquidazione (89% del campione interrogato), mentre risulta minore la quota di compagnie che stanno impostando modifiche sui processi di assunzione (58% del campione interrogato). Per completezza, occorre precisare che spesso le compagnie di assicurazione adottano sistemi "occulti" o indiretti al fine di filtrare le assunzioni di clienti; così, alcune compagnie assicuratrici, dopo la scadenza del blocco dei premi, hanno ritenuto di proporre tariffe assurde e spropositate con il malcelato obiettivo di non acquisire nuovi clienti in certe zone del Paese, determinando, con questa scelta, un paradossale mercato, in cui si compete all'inverso<sup>77</sup>.

La scelta di intervenire soprattutto nella fase di liquidazione è diretta conseguenza degli studi, che le singole compagnie hanno fatto, in tema di frodi assicurative. In questo senso, le compagnie presuppongono che le frodi siano attuate da soggetti esterni, quali clienti e controparti (così secondo l'85% dei soggetti interrogati); di

---

<sup>76</sup> KPMG Advisory, *Frodi nel settore assicurativo*, in [www.kpmg.com](http://www.kpmg.com), 2011, p. 12. Allo studio hanno partecipato i maggiori esponenti assicurativi: si tratta di 26 gruppi assicurativi che rappresentano circa il 70% della raccolta premi, di cui il 60% sono gruppi domestici, mentre il rimanente 40% ricomprende gruppi stranieri operanti in Italia.

<sup>77</sup> Si veda, in questo senso, LUCCHESI F., *L'assicurazione Rc auto, le aspettative dell'automobilista*, in *La frode nell'assicurazione Rc auto. Riforme legislative, esperienze europee e politiche aziendali per il mercato italiano*, a cura di SACERDOTI G., cit., p. 12.

conseguenza, è in fase di liquidazione che i clienti e le controparti vengono monitorati con appositi *software*.

Questi interventi di *monitoring* informatico non sono però sufficienti, secondo le compagnie assicuratrici, a sconfiggere il fenomeno illecito; le stesse hanno la percezione di non poter agire liberamente nel contrasto delle frodi per vincoli e limiti legislativi esterni, prospettando l'esigenza di un intervento a livello governativo che fornisca soluzioni per arginare il fenomeno<sup>78</sup>.

*In primis*, le compagnie mettono in rilievo l'esigenza di un intervento normativo, nel senso di ridimensionare l'obbligatorietà dell'assicurazione. Secondo gli operatori assicurativi, infatti, l'obbligo di accettare la richiesta di assicurazione limita la compagnia in fase di assunzione del rischio, non potendo rifiutare l'assicuratore la conclusione del contratto proposto da chi sia stato perseguito e finanche condannato per frode, in altre parole, da chi sia responsabile di altre condotte in contrasto con il dovere di eseguire il contratto in buona fede. Secondo le compagnie assicuratrici occorre un intervento di riforma che introduca un sistema simile a quello bancario, caratterizzato da una non obbligatorietà a contrarre, con una conseguente selezione più accurata della clientela<sup>79</sup>.

Secondariamente, risulta essere limitativa, a parere degli assicuratori, anche la legge sulla *privacy*: non potendo essi divulgare le informazioni inerenti alla propria clientela, vengono meno la trasparenza e lo scambio di informazioni relative all'accertamento delle frodi. A conferma delle difficoltà connesse alle restrizioni in ambito di *privacy*, secondo gli assicuratori, uno dei sistemi utilizzati al fine di perseguire un miglioramento a livello di sistema sembra essere stato l'utilizzo del SIC (Sistemi Informativi del Credito). Questi sistemi informativi consentono la

---

<sup>78</sup> KPMG Advisory, *Frodi nel settore assicurativo*, in [www.kpmg.com](http://www.kpmg.com), 2011, p. 14; l'85% dei soggetti interrogati ritiene che sia necessario un intervento normativo strutturale in ambito assicurativo e di modifica delle procedure di liquidazione.

<sup>79</sup> BUZZACCHI L., MICHELE S., *La frode: rilevanza, effetti, sistemi di monitoraggio e problematiche di regolazione pubblica*, In *La frode nell'assicurazione Rc auto. Riforme legislative, esperienze europee e politiche aziendali per il mercato italiano*, a cura di SACERDOTI G., cit., p. 142. Fondamentale, al fine di un'analisi completa del fenomeno, è considerare che l'obbligatorietà dell'assicurazione consente alle assicurazioni di usare la leva dei prezzi, tramite l'aumenti costanti dei premi, per colmare i costi che nascono dalle frodi subite.

diffusione delle informazioni inerenti alla situazione creditizia dei clienti, la cui logica fondamentale è simile all'idea di un data base sinistri<sup>80</sup>.

Da ultimo, le compagnie denunciano una generale inefficacia del sistema giudiziario civile e penale, non solo per i tempi e i costi associati alla redazione dell'assicuratore, ma anche per l'assenza di appropriate risorse finanziarie, organizzative e professionali destinate all'apparato investigativo e giudiziario<sup>81</sup>.

Una delle possibili soluzioni prospettate dall'IVASS e l'ANIA è l'arricchimento della "banca dati sinistri IVASS" con più informazioni, riguardanti testimoni, periti e medici coinvolti nelle procedure di rimborso. Infatti, una delle basi su cui impostare il riconoscimento delle frodi è la "storia", ossia la costruzione di modelli basati sui dati storici, che costituiscano un catalogo di conoscenza documentabile, essendo le informazioni raccolte l'elemento fondamentale per riconoscere, prevenire e contrastare le frodi<sup>82</sup>. In questo senso, secondo gli assicuratori, sarebbe di fondamentale importanza un sistema di "automatizzazione del processo investigativo"; ovvero procedure economiche e sofisticate in grado di riconoscere "consistenti regolarità" nel profilo delle informazioni associate agli eventi fraudolenti, potendo stimare, quindi, la probabilità che un nuovo evento sia fraudolento, oppure l'entità del numero delle frodi contenute in un portafoglio clienti<sup>83</sup>.

---

<sup>80</sup> Così in KPMG Advisory, *Frodi nel settore assicurativo*, in [www.kpmg.com](http://www.kpmg.com), 2011, p. 28.

<sup>81</sup> Per approfondimenti si veda BUZZACCHI L., MICHELE S., *La frode: rilevanza, effetti, sistemi di monitoraggio e problematiche di regolazione pubblica*, In *La frode nell'assicurazione Rc auto. Riforme legislative, esperienze europee e politiche aziendali per il mercato italiano*, a cura di SACERDOTI G., cit., p. 146.

<sup>82</sup> Secondo gli addetti del settore: se le imprese non intervengono prontamente incrementando le risorse investite in monitoraggio, è concreto il rischio che si inneschi un circolo vizioso in grado di portare in breve a perdere il controllo del fenomeno. Così BUZZACCHI L., MICHELE S., *La frode: rilevanza, effetti, sistemi di monitoraggio e problematiche di regolazione pubblica*, in *La frode nell'assicurazione Rc auto. Riforme legislative, esperienze europee e politiche aziendali per il mercato italiano*, a cura di SACERDOTI G., cit., p. 142.

<sup>83</sup> Per approfondimenti si veda BUZZACCHI L., MICHELE S., *La frode: rilevanza, effetti, sistemi di monitoraggio e problematiche di regolazione pubblica*, in *La frode nell'assicurazione Rc auto. Riforme legislative, esperienze europee e politiche aziendali per il mercato italiano*, a cura di SACERDOTI G., cit., p. 153.

Una successiva soluzione, proposta nell'ambito del dialogo tra istituzioni e Compagnie, è la creazione di un'Agenzia anti-frode con compiti investigativi funzionali alla segnalazione di fenomeni fraudolenti all'autorità giudiziaria<sup>84</sup>.

In conclusione, le soluzioni prospettate dagli operatori assicurativi non possono prescindere dall'introduzione di una struttura accentrata che preveda due livelli: il primo, consistente in un accesso più ampio alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione; il secondo, riconducibile alla predisposizione di un organismo centralizzato di investigazione.

Quest'organismo, dovrebbe essere dotato, secondo gli assicuratori, di autonomia patrimoniale e gestionale e sarebbe finanziato interamente dal settore assicurativo privato mediante un contributo obbligatorio da stimarsi in relazione alle effettive risorse necessarie. L'organismo anti-frode dovrebbe avvalersi della collaborazione stabile di un nucleo speciale di polizia per eseguire ogni opportuna elaborazione dei dati acquisiti dalle banche dati, ricevere segnalazioni da parte delle imprese e scambiare informazioni con le stesse, predisporre documentazioni per iniziative giudiziarie strettamente connesse con la prevenzione dei reati di cui all'art. 642 c.p. Secondo le compagnie assicuratrici, qualsiasi intervento differente costituirebbe una "non soluzione"<sup>85</sup>.

---

<sup>84</sup> Si veda in questo senso KPMG Advisory, *Frodi nel settore assicurativo*, in [www.kpmg.com](http://www.kpmg.com), 2011, p. 15; questa soluzione, che come si è già detto ha un precedente storico nell'esperienza nordamericana, è ritenuta fondamentale dall'89% degli operatori interrogati da KPMG. Ancora, la maggior parte delle compagnie interrogate ritiene che il controllo e la vigilanza sull'agenzia anti-frode dovrebbero essere affidati ad un'istituzione creata *ad hoc*, mentre solo una parte minoritaria ritiene che l'agenzia debba essere controllata dall'IVASS e dall'ANIA; per completezza segnaliamo che alcune compagnie suggeriscono che l'istituzione a cui affidare il compito della vigilanza sull'agenzia anti-frode dovrebbe essere la stessa autorità giudiziaria.

<sup>85</sup> Questa conclusione è esplicitata da ANIA, *L'assicurazione italiana 2007-2008*, in [www.ania.it/pubblicazioni](http://www.ania.it/pubblicazioni).

#### 4.3. Le soluzioni adottate in Europa: linee generali.

Fin qui abbiamo avuto modo di intravedere la situazione italiana e le sue possibili evoluzioni; daremo ora uno sguardo alle soluzioni adottate in altri Paesi europei.

In Francia, il contrasto alle frodi assicurative viene attuato sia dalla pubblica autorità sia dai privati.

Le compagnie di assicurazione hanno generalmente un loro ufficio antifrode, al quale si affianca un organismo, denominato ALFA, che combatte la frode per conto del mercato assicurativo. Si tratta di un'organizzazione senza fine di lucro, partecipata dalle imprese di assicurazione francesi attraverso un contributo annuale, che ha la missione di contrastare le frodi in tutti i rami assicurativi<sup>86</sup>.

In particolare ALFA:

- gestisce un *database* per lo scambio di informazioni fra le imprese di assicurazione sui possibili sinistri sospetti;
- gestisce un sistema di contatto diretto fra imprese e forze dell'ordine sui casi sospetti;
- predispone e pubblica documentazione tecnica e statistica;
- pubblica un bollettino che illustra i casi di frode;
- gestisce un annuario di investigatori antifrode assicurativa certificati;
- fornisce assistenza giuridica alle imprese.

A nostro parere, tra gli strumenti operativi di ALFA, suscita particolare interesse il *database*, denominato FEI, che permette uno scambio di informazioni alimentato dalle imprese associate e consultabile dalle stesse, il quale contiene segnalazioni su assicurati di cui vi è un fondato sospetto che siano coinvolti in operazioni fraudolente.

Vi è, inoltre, un sistema di comunicazione riservato tramite il quale le compagnie e le mutue possono scambiarsi informazioni circa uno specifico sinistro.

---

<sup>86</sup> Si veda per approfondimenti, SACERDOTI G., *La Frode nell'Assicurazione RC Auto. Riforme legislative, esperienze europee e politiche aziendali per il mercato Italiano. Atti del Convegno*, cit., p. 280.



In concreto, il personale dell'ufficio antifrode di un'impresa, che ritenga dubbio un sinistro, invia una richiesta di informazioni riguardanti la persona coinvolta nel sinistro ad una *community* composta dagli operatori antifrode delle altre compagnie di assicurazione.

In Germania, l'attività antifrode è effettuata da autorità pubbliche e organismi privati. In genere, le compagnie hanno uffici antifrode interni; inoltre, esiste un organismo antifrode nell'ambito dell'Associazione Nazionale degli Assicuratori tedeschi, la GDV<sup>87</sup>.

Questo dipartimento interno alla GDV opera un controllo riguardo ai crimini legati al riciclaggio del denaro e a quelli connessi alle frodi in assicurazione; due sono i compiti principali di questo dipartimento:

- gestire un *database* concernente il crimine e la frode assicurativa;
- diffondere obiettivi di prevenzione e cultura antifrode nel personale delle imprese di assicurazione e della polizia.

Come per il sistema francese, anche in Germania il principale strumento operativo si avvale di un *database*, a logica partecipativa, che consente alle imprese di mettersi in contatto e di scambiare informazioni rilevanti su assicurazioni e attività fraudolente ad esse collegate.

Ugualmente a quanto avviene in Francia e Germania, anche nel Regno Unito l'attività di contrasto alle frodi assicurative è eseguita non soltanto dalle pubbliche autorità ma anche da strutture private e organismi specializzati che, nell'interesse dell'intero mercato assicurativo, sono dedicati alla lotta contro le frodi e al supporto dell'attività delle singole imprese.

Il GIAFC è un comitato costituito all'interno dell'*Association of British Insurers* (ABI); fra gli strumenti di cui si avvale si segnalano:

- il *Motor Insurers Anti-Fraud and theft Register 2* (MIAFTR<sup>2</sup>), un *database* che contiene informazioni di dettaglio su oltre 3 milioni di sinistri auto per identificare potenziali sinistri di origine fraudolenta;

---

<sup>87</sup> SACERDOTI G., *La Frode nell'Assicurazione RC Auto. Riforme legislative, esperienze Europee e politiche Aziendali per il mercato Italiano. Atti del Convegno*, cit., p. 282.

- il *Vehicle Identity Checks* (VIC), un *database* che contiene elementi identificativi dei veicoli;
- l'*Health Claims Register* (HCR), un *database* che contiene informazioni relative a sinistri di varie coperture assicurative.

In particolare, il *database* HRC, corredato di idonee sicurezze a fini di *privacy* e di tutela industriale, è consultato dalle imprese di assicurazione inglesi sia per la liquidazione dei sinistri che per la stipulazione di contratti e mette a disposizione delle imprese stesse programmi di ricerca e di indagine particolarmente sofisticati.

Un cenno a parte merita la situazione spagnola; infatti, in Spagna il maggiore istituto che si occupa di antifrode è il "Gruppo Paradell", specializzato nella lotta contro la frode in grandi sinistri. Va però specificato che molte compagnie spagnole si appoggiano direttamente a *detective* privati.

#### 4.5. La soluzione americana: i rimedi attuati negli Stati Uniti.

Come si è visto, la finalità di eliminare il fenomeno fraudolento dall'ambito assicurativo, è insita non solo nelle strategie delle compagnie assicurative, ma rappresenta anche un'esigenza dell'autorità pubblica.

Per ciò che concerne l'intervento pubblico nell'ambito assicurativo, lo stesso può essere di diverse tipologie: si può avere un intervento regolatorio sui premi; si può attuare una riforma del contesto legislativo che faciliti la soluzione del contenzioso; ancora, si possono incoraggiare e finanziare strumenti volti al controllo del fenomeno fraudolento.

Particolarmente interessante si sono rivelate, a livello internazionale, le scelte che hanno caratterizzato gli Stati Uniti a partire dagli anni '70 e che hanno portato a significativi successi.

Per ciò che concerne il problema della raccolta dei dati circa la presenza delle frodi ed il loro perseguimento legale, esemplare è il caso dell'IFB. Questa società, creata dalle compagnie assicuratrici operanti nel Massachusetts, e con una quota di partecipazione pubblica dello stesso Stato, ha lo scopo di perseguire le frodi assicurative. Nello sviluppo applicativo, le compagnie procedono ad una prima attività di *screening*, attraverso la quale individuano le condotte dove si sospetta una frode. Queste condotte sono segnalate all'IFB che, a sua volta, ha il potere di investigare ed eventualmente di denunciare alle autorità statali<sup>88</sup>.

L'esperienza statunitense non si è caratterizzata solo per i modi di ricerca e per il perseguimento attivo delle frodi assicurative, ma anche per l'attuazione di interventi di regolamentazione economica finalizzati ad arginare il fenomeno della frode. Spicca, in questo senso, la regolamentazione dei premi introdotta nel Massachusetts, dove, attraverso l'introduzione del blocco dei premi, si impediva alle compagnie assicurative di trasferire sui clienti l'aumento dei costi attraverso un innalzamento dei premi. Questa scelta era volta a incoraggiare le assicurazioni ad attuare una politica contenimento delle spese e dunque un controllo più "aggressivo" sulle frodi, una delle cause principali dell'aumento degli importi liquidati come risarcimento.

Un successivo provvedimento adottato negli Stati Uniti è stato il cambiamento del sistema di attribuzione della responsabilità in caso di incidenti automobilistici: da un sistema *tort*, dove un guidatore è ritenuto responsabile per i danni arrecati ai terzi nell'ambito di un incidente stradale quando abbia tenuto un comportamento negligente; ad un sistema *no fault*, non basato sulla colpa.

Il sistema precedente, il *tort*, attribuiva l'onere della prova alla parte lesa dell'incidente. La stessa doveva dimostrare in giudizio la negligenza del guidatore e,

---

<sup>88</sup> Per un approfondimento sul sistema statunitense si vedano CUMMINS J.D. - TENNYSON S., *Controlling Automobile Insurance Costs*, in *Journal of Economic Perspectives*, vol. 6, n. 2, primavera, 1992, p. 102; PORRINI D., *Frodi nell'assicurazione RC auto: analisi economica e possibili rimedi*, in *Rivista di politica economica*, 3/4, vol. 92, 2002, p. 125.

infatti, per aver il rimborso, il sistema originario determinava l'effetto collaterale di allungare i tempi e aggravare le spese processuali<sup>89</sup>.

Il sistema *no fault*, invece, prevede che il soggetto danneggiato si rivolga in via diretta alla sua assicurazione per vedersi liquidato il danno subito; senza l'esigenza di dimostrare la colpa di chi ha causato il sinistro.

---

<sup>89</sup> In questo senso, si veda PORRINI D., *Frodi nell'assicurazione RC auto: analisi economica e possibili rimedi*, in *Rivista di politica economica*, cit., p. 120, l'Autore specifica che il sistema *no fault* ha assunto nell'esperienza statunitense caratteristiche particolari, giacché è stata istituita contemporaneamente un'assicurazione obbligatoria *first party*; tale assicurazione copre i danni subiti dallo stesso assicurato: quelli di carattere fisico senza limiti, quelli di carattere economico con dei limiti quantitativi. Ancora, secondo l'Autore, non è possibile un chiaro giudizio sulla scelta fatta; infatti, un vantaggio immediato potrebbe essere la conseguente diminuzione dei premi assicurativi: l'evidenza empirica relativa all'esperienza statunitense non è però chiara in questo senso poiché, per esempio nel Massachusetts, dopo l'introduzione di un sistema *no-fault* si è assistito, da una parte, ad una diminuzione dei premi riguardanti l'assicurazione sulla responsabilità civile auto ma, dall'altra, ad un forte aumento dei premi relativi all'assicurazione *first party*.

## CAP II: LA FRODE, ANALISI GENERALE DELL'ARTICOLO 640 C.P.: LA FUNZIONE STORICA, LA *RATIO* E LE CONDOTTE ILLECITE

**Sommario: 1. Premessa; 2. L'evoluzione storica della truffa; 3. *Ratio* della norma; 4. La struttura della fattispecie; 5. Il nesso di causalità, l'elemento soggettivo, la consumazione; 6. L'art. 640 c.p. e la frode assicurativa.**

### **1. Premessa**

Ai fini di un uno studio completo della questione in esame, prima di inoltrarci nell'analisi dell'art. 642 c.p. che disciplina la frode assicurativa, vediamo di seguito l'art. 640 c.p.: la truffa.

Lo studio della fattispecie madre, la truffa, diviene, a nostro parere, indispensabile per un'analisi completa ed esaustiva del fenomeno illecito che è oggetto di studio di questa tesi.

Questa analisi dovrà necessariamente partire da un'analisi storica della frode, proseguendo attraverso un'indagine della *ratio* della norma e soprattutto si soffermerà su alcuni elementi della fattispecie, richiamati anche dall'art. 642 c.p., imprescindibili perché si possa configurare ogni fattispecie di truffa, come ad esempio i concetti di artificio e raggiro.

In senso ulteriore un'analisi della fattispecie "originaria", la frode, diviene fondamentale anche rispetto alla valutazione dell'elemento soggettivo che sorregge tutte le ipotesi di truffa, e da ultimo, rispetto alla procedibilità, elemento questo, non solo fondamentale per la punibilità delle ipotesi illecite, ma anche oggetto di continui interventi di modifica da parte del legislatore.

## 2. L'evoluzione storica della truffa.

La configurazione giuridica della truffa è di recente concezione, la stessa risale al XIX secolo; il termine "truffa" deriva dal tedesco "Trug" che significa: inganno, frode<sup>90</sup>.

Il reato di truffa, contemplato nell'art. 640 c.p., è definito in dottrina: "un reato contro la proprietà, caratterizzato da inganno che produce errore, col quale si consegue un profitto ingiusto con danno altrui"<sup>91</sup>.

La truffa è il più recente tra i reati contro il patrimonio presenti nel nostro sistema penale. Da un punto di vista cronologico la fattispecie è definita da quattro fasi di trattazione logica ricollegate a quattro fattispecie di reato esistenti: furto, appropriazione indebita, falso e stellionato<sup>92</sup>.

Tra tutti è lo stellionato, che prende il nome dallo stellio, un rettile velenoso la cui pelle assume diverse colorazioni in relazione al mutamento della luce, quello che più si avvicina alla moderna concezione di frode. Questo istituto complesso, di natura generale, indica i delitti perpetrati in danno di taluno col mezzo dell'inganno o della dissimulazione<sup>93</sup>.

Nel corso degli anni, visto anche il costante sviluppo dei fenomeni fraudolenti, si avverte la necessità dogmatica di individuare una forma incriminatrice autonoma, definita e certa, volta a tutelare non solo la *veritas*, ma soprattutto le conseguenze dell'errore in cui la vittima è artatamente fatta cadere; viene così emergendo il carattere di delitto patrimoniale.

I primi tentativi di delineare in maniera autonoma la figura di truffa manifestavano l'esigenza di porre un limite all'incriminabilità delle scorrettezze negoziali commesse dai soggetti nell'ambito della propria attività economica<sup>94</sup>.

---

<sup>90</sup> LA CUTE G., voce *Truffa: diritto vigente*, in *Enc. Giur. Treccani*, v. XXXII, Roma, 1994, p. 244.

<sup>91</sup> SBRICCOLI M., voce *Truffa: storia*, in *Enc. Giur. Treccani*, v. XXXII, Roma, 1994, p. 236.

<sup>92</sup> SBRICCOLI M., voce *Truffa: storia*, cit., p. 236.

<sup>93</sup> LA CUTE G., voce *Truffa: diritto vigente*, cit., p. 244.

<sup>94</sup> MARINI G., voce *Truffa*, in *Enciclopedia del diritto*, v. XLV, Varese, 1992, p. 359. Il limite veniva individuato nella necessità che il fatto truffaldino fosse caratterizzato da un certo grado di lesività e di disvalore, in altri termini, dal contenuto offensivo oggi esplicitamente richiesto, nel diritto italiano, dal combinato disposto degli artt. 43 e 49 c.p.

Il reato, che finirà per chiamarsi truffa, non ha nella dottrina e nella legislazione italiana preunitaria un nome comunemente accettato. Il Codice penale toscano del 1853 gli attribuisce il nome di frode, così anche il Codice delle due sicilie del 1819. Contrariamente, il Codice sardo definisce truffa l'appropriazione indebita e disciplina altre fattispecie fraudolente chiamandole baratteria e scrocchio<sup>95</sup>.

Sarà Francesco Carrara, che per la prima volta, offrirà una sistemazione autonoma e differenziata alla truffa. Scrive il giurista: "Essa corrisponde ad un ingiusto spoglio dell'altrui proprietà che non è vero furto, né vera truffa (appropriazione indebita), né vero falso; ma ha del furto, perché si lede ingiustamente l'altrui proprietà; ha dell'[appropriazione indebita], perché si abusa dell'altrui buona fede; ha del falso, perché vi si giunge con inganno e mendacio. Non è vero furto, perché il possesso della cosa che vuole usurparsi si ottiene dal padrone consenziente. Non è vero falso, perché l'immutazione del vero è principalmente ideologica, e se in qualche parte vi si congiunge una falsità materiale, questa non cade in un documento che abbia l'apparenza di coazione giuridica verso il terzo; onde non offre i veri caratteri del falso instrumentale. Non è vera [appropriazione indebita], perché la cosa ordinariamente si suppone ricevuta dal padrone con titolo traslativo di dominio: sicché con l'appropriarsela se ne usa conformemente dal titolo [...]. La criminalità è tutta negli antecedenti, negli artifici per ingannare. Sicché l'inganno ne costituisce la vera essenzialità"<sup>96</sup>.

La lunga gestazione dottrinale trova una conclusione nella seconda metà dell'Ottocento; il risultato di questo percorso fu l'art. 413 del codice penale Zanardelli: "Chiunque, con artifici o raggiri atti a ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede, inducendo alcuno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto

---

<sup>95</sup> SBRICCOLI M., voce, *Truffa*, cit., p. 236.

<sup>96</sup> CARRARA F., *Programma del corso di diritto criminale*, Prato, 1890, p. 494. Per completezza va precisato che l'autonomia della fisionomia del reato di truffa deve essere ascritta a merito dei compilatori del codice Francese del 1810, che ipotizzava come reato il fatto di "*escroquer la totalité ou la partie de la fortune d'autrui*".

con altrui danno, è punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa oltre cento lire<sup>97</sup>.

Il legislatore del 1889 propende per l'utilizzo di una formula generale precisa e completa, a differenza di ciò che avveniva nel codice sardo e in quello toscano dove si era optato per una descrizione casistica, che prevedeva una serie di esemplificazioni dimostrative delle ipotesi di truffa.

La dottrina successiva, meno divisa, prende in considerazione questi risultati, impegnandosi principalmente nella precisazione di alcune questioni concettuali relative agli elementi costitutivi della fattispecie come gli artifici e raggiri, l'attitudine ad ingannare, la sorpresa della buona fede.

Quarant'anni dopo, l'art. 640 del nuovo codice Rocco reca in pratica la stessa proposizione dell'art. 413 del codice Zanardelli; discostandosi dalle tecniche descrittive e dai criteri di politica criminale fatti propri da altri ordinamenti, confermando le critiche al metodo descrittivo analitico – casistico, omettendo di descrivere, e quindi di tipizzare, singole condotte idonee a concretare la figura di truffa, mantenendo la scelta di una formula sintetica<sup>98</sup>; soltanto l'accento sull'idoneità dell'artificio o del raggirio a sorprendere l'altrui buona fede era stato fatto cadere, in relazione agli artt. 40 e 41 c.p., posti a disciplinare il rapporto di causalità ed il concorso di cause<sup>99</sup>.

---

<sup>97</sup> LA CUTE G., voce *Truffa: diritto vigente*, cit., p. 244. Nei lavori preparatori del codice Zanardelli nel prevedere il reato di truffa, si riflette tutta la cultura dell'ultimo scorcio del secolo XIX; l'epoca delle "sublimi invenzioni del genio". Ma questa nuova realtà di progressi scientifici industriali ed economici, nell'epoca del positivismo filosofico, offre l'occasione a nuove modalità di malefici ai quali dà vita ed aiuto l'astuzia, favorita dal maggior numero di cognizioni e dalla maggior raffinatezza delle menti.

<sup>98</sup> Si veda MARINI G., Voce *Truffa*, cit., p. 353, dove si sostiene la superiorità del metodo accettato dal legislatore del 1930. L'Autore osserva che, con i sistemi cosiddetti analitici, più volte dottrina e giurisprudenza hanno sentito la necessità di intervenire, sovente mediante autentiche forzature interpretative, o considerando tipici fatti e condotte che, a stretto rigore, esulavano dalle previsioni normative o per restringere l'ambito di operatività di queste ultime. Alla prova dei fatti, pertanto, le disposizioni stesse si sono dimostrate, volta a volta, o eccessivamente restrittive o eccessivamente comprensive.

<sup>99</sup> SBRICCOLI M., voce *Truffa: storia*, cit., p. 243.



Secondo la dottrina maggioritaria<sup>100</sup>, l'adozione di una formula decisamente sintetica consente di liberare la figura criminosa in esame da strette ed ostacoli interpretativi, e permette di definire la disposizione, che viene descritta come clausola generale di tutela del patrimonio nei confronti di aggressioni dolose aventi determinati caratteri ed operanti mediante determinati mezzi.

La formulazione dell'art. 640 c.p. rientra nella logica della discussa contrapposizione tra violenza e frode, emblematica delle finalità del sistema dei reati contro il patrimonio, giacché questa formulazione manifesta l'imposizione sulla condotta e sulla forma dell'offesa; in questo senso la contrapposizione violenza – frode è la sintesi del criterio accolto dal legislatore nella valutazione penale dei comportamenti di attacco agli interessi patrimoniali<sup>101</sup>.

### **3. Ratio della norma**

La truffa è un delitto fraudolento contro il patrimonio: è la frode per eccellenza. Questo reato, assai frequente in epoca moderna perché connesso allo sviluppo e al raffinarsi delle manifestazioni dell'istinto predatorio, è definito dal nostro codice penale attuale, nell'art. 640 c.p. nel seguente modo: "Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno a milletrentadue euro.

---

<sup>100</sup> Si veda, per tutti MARINI G., Voce *Truffa*, cit., p. 355. I vantaggi offerti all'interprete dalla formulazione sintetica adottata dal legislatore del 1930, nei limiti delle barriere formali, consente un certo adeguamento dell'interpretazione proposta agli schemi ed alle esigenze evidenziate dal continuo evolversi della realtà economico – sociale.

<sup>101</sup> LA CUTE G., voce *Truffa: diritto vigente*, cit., p. 245. Il sistema penale posto a tutela del patrimonio si presenta come strumento di protezione di un valore e di un interesse privato, intervenendo lo stesso nel caso di trasgressione a regole extrapenali poste per regolare lo svolgimento dei rapporti privati.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove a millecinquecentoquarantanove euro:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;

2-bis) se il fatto è commesso alla presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante".

Non è agevole individuare in maniera unitaria il bene giuridico tutelato dalla norma di cui all'art. 640 c.p.; infatti, la caratteristica strutturale della fattispecie in esame, e cioè l'essere incentrata su un rapporto interattivo tra più soggetti, non può non riflettersi sullo stesso oggetto della protezione penale.

Nel codice Zanardelli, la truffa era valutata soprattutto come un attentato alla proprietà attuato col mezzo della frode. Si diceva che uno Stato liberale deve sanzionare quei fatti che turbano le relazioni sociali, richiedendosi, per uno Stato funzionante, che un minimo di sincerità sia imposto per legge<sup>102</sup>. Questa concezione della truffa era conseguenza del principio di autonomia della volontà, dominante nel contesto dello spirito dell'individualismo del secolo XVIII. Si riteneva, infatti, che la volontà individuale fosse capace di creare delle obbligazioni e che tutti i contratti fossero, in linea di principio, consensuali.

Secondo parte della dottrina<sup>103</sup>, il bene giuridico tutelato è il patrimonio. Diversamente, secondo un altro orientamento<sup>104</sup>, l'art. 640 c.p. tutela la libertà del consenso nei negozi patrimoniali. Da ultimo, altri Autori<sup>105</sup>, fanno riferimento

---

<sup>102</sup> LA CUTE G., voce *Truffa*, cit., p. 249.

<sup>103</sup> MANZINI V., *Trattato di diritto penale italiano, Delitti contro il patrimonio*, (a cura del prof. Pietro Nuvolone) v. IX, V ed., Torino, 1984, p. 166.

<sup>104</sup> LOCATELLI G., *Codice penale a cura di Padovani T.*, Tomo II, V ed., Milano, 2011, p. 766.

<sup>105</sup> MARINI G., voce *Truffa*, cit., p. 357. In particolare, secondo l'Autore, è utile ricordare, per ciò che concerne il patrimonio, che quest'ultimo non è difeso in se, ma in relazione alle modalità che contraddistinguono l'aggressione condotta contro la sua integrità.

all'interesse pubblico ad impedire l'uso dell'inganno per indurre chicchessia a prestazioni non dovute, lasciando alla legge civile la protezione dei singoli interessi; in questo senso, la truffa è una fattispecie diretta ad equilibrare il conflitto tra le opposte esigenze di solidarietà e competizione, confermando, con una sanzione penale, l'obbligo di buona fede che è insito nella logica del sistema liberale<sup>106</sup>.

In senso più condiviso, dottrina e giurisprudenza ravvisano, volta a volta, lo scopo protettivo della norma nella tutela della persona umana, sotto molteplici aspetti: dell'interesse alla libera formazione del consenso, dell'interesse all'integrità del patrimonio o, infine, in un'ipotesi di repressione dell'indebito arricchimento avente determinate modalità<sup>107</sup>. Si tratta, dunque, di un reato plurioffensivo, che ha come oggetto sia la persona umana, sia un bene reale come il patrimonio. Questi interessi ricevono una tutela, per così dire sfaccettata, a seconda del tipo di aggressione effettuata nei loro confronti.

In senso critico taluni<sup>108</sup> osservano che una conclusione salomonica, come questa, rischia di creare confusione rispetto all'individuazione dell'interesse protetto dalla norma, vale a dire il patrimonio, confondendo lo stesso con lo strumento atto ad arrecare l'offesa patrimoniale, ossia l'inganno. Inoltre, la stessa modifica introdotta dalla l. 24 novembre 1981, n. 689, che prevede la procedibilità a querela di parte, farebbe deporre per la monoffensività del reato. Infatti, se è vero che il legislatore ha inteso in questo modo attribuire alla vittima la facoltà di escludere l'intervento

---

<sup>106</sup> LA CUTE G., voce *Truffa: diritto vigente*, cit., p. 249. L'Autore osserva che questa concezione della truffa come tutela della libertà del consenso deve essere equilibrata con l'esigenza di non porre eccessive remore all'attività patrimoniale dei singoli, la cui vivacità ed audacia torna a vantaggio dell'intera collettività; in questo senso, i limiti devono intervenire quando emergono comportamenti lesivi dell'altrui personalità intellettuale, quando lo scontro tra le intelligenze si trasforma in sopraffazione.

<sup>107</sup> ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale - parte speciale I*, a cura di C.F. Grosso, XV ed., Milano, 2008, p. 364.

<sup>108</sup> DELLA BELLA A., *Commento all'art. 640 c.p.*, in *Codice penale commentato*, a cura di Marinucci G., Dolcini E., III ed., Padova, 2012, p. 6367. Il legislatore preso atto del disvalore del reato, rimette all'offeso la valutazione dell'interesse ad evitare il processo, per scongiurare successivi pregiudizi, optando per soluzioni risarcitorie, favorite dalla rimettibilità a querela. Questa scelta legislativa sancisce che l'offesa insita nella truffa attiene soprattutto ai diritti soggettivi individuali; la stessa si pone in contrasto con una superata valutazione dottrinale che riconosceva alla fattispecie di truffa una valenza di stampo pubblicistico.

punitivo, ne consegue che nella stessa concezione legislativa l'offesa insita nella truffa attiene soprattutto ai diritti soggettivi individuali<sup>109</sup>.

In senso difforme, altri Autori<sup>110</sup> sostengono che è irrilevante l'aggressione all'integrità patrimoniale della vittima, giacché essa si svolge mediante una precedente aggressione, contrassegnata da determinati modi, alla libertà psichica del destinatario della condotta.

Secondo una linea di tendenza comune a tutti i reati contro il patrimonio, anche in sede di individuazione dell'interesse protetto dalla fattispecie di truffa, gioca un ruolo essenziale la specifica fisionomia della fattispecie incriminata: la caratteristica offensiva del reato consiste in una particolare forma di aggressione al patrimonio altrui. Un'aggressione realizzata attraverso un inganno che induce la stessa vittima ad autodanneggiarsi; da questo punto di vista, essendo la truffa un tipico modello di fattispecie a cooperazione artificiosa. Ne consegue che questa strutturale caratteristica della fattispecie in esame si riflette anche sull'oggetto della protezione reale<sup>111</sup>.

---

<sup>109</sup> FIANDACA G. – MUSCO E., *Diritto penale – Parte speciale*, Vol. II, Tomo II, V ed., Bologna, 2012, p. 172.

<sup>110</sup> MARINI G., voce *Truffa*, cit., p. 357. Tenuto conto della finalità dell'art. 640 c.p. l'aggressione al patrimonio avverrà sempre mediante la causazione di un vizio di consenso che, a sua volta, darà luogo ad una disposizione patrimoniale dannosa per la vittima e favorevole per l'agente. Anche per ciò che riguarda la nozione di "patrimonio", le discussioni sorte in dottrina sono dovute, almeno in parte, all'idea che il riferimento al "patrimonio" contenuto nell'intestazione del titolo XIII abbia un effettivo significato "di fattispecie" e non invece un valore tendenzialmente convenzionale, legato alla necessità, da un lato, di superare la categorizzazione proposta dal legislatore del 1889 e, dall'altro, di mettere in rilievo la normale relazione materiale "particolare" esistente o pensabile tra il soggetto passivo del reato e una "cosa", sia poi questa un'entità dotata di "valore patrimoniale" o comunque patrimonialmente valutabile o invece un'entità non avente tale carattere.

<sup>111</sup> In questo senso FIANDACA G., - MUSCO F., *Diritto penale – parte speciale*, cit., p. 171. Secondo gli Autori, il bene giuridico protetto dall'art. 640 c. p. andrebbe identificato nel patrimonio in quanto offendibile attraverso il ricorso alla frode: per cui l'intangibilità dei beni patrimoniali viene salvaguardata riguardo alla libertà di disporre al riparo da capziose intromissioni altrui.

#### 4. La struttura della fattispecie.

La truffa è, dunque, una fattispecie a cooperazione artificiosa che si realizza nell'ambito della formazione di un rapporto patrimoniale: la vittima pone in essere l'azione dispositiva dannosa per il patrimonio, per il tramite dell'esercizio della libertà del consenso, a seguito dell'errore provocato dalla condotta ingannatoria del soggetto attivo<sup>112</sup>.

La fattispecie appartiene alla categoria dei "reati contratto", caratterizzata dal comportamento illecito di uno dei contraenti tenuto nella fase antecedente alle manifestazioni di volontà delle parti oppure nella fase esecutiva<sup>113</sup>.

Per lungo tempo nella dottrina e nella giurisprudenza si è fatta distinzione tra frode civile e frode penale. Si riteneva che, mentre per la sussistenza della frode civile bastasse l'inganno della vittima, prodotto con qualsiasi mezzo, perciò anche con la semplice menzogna, per la sussistenza della frode penale (truffa) occorresse qualche cosa di più, e precisamente un apparato esteriore, una *mise en scène* destinata a convalidare i fatti affermati<sup>114</sup>.

La condotta tipica è a forma vincolata. Ai fini della configurabilità del reato non è sufficiente una condotta induttiva qualsiasi che comunque provochi, di fatto, un inganno, ma è necessario che l'induzione sia realizzata mediante le specifiche modalità legislativamente previste.

In sede di ricostruzione dell'elemento oggettivo l'interprete deve tenere conto della concatenazione delle note modali della condotta truffaldina, nella precisa sequenza che presiede alla tipizzazione legislativa: artifici o raggiri → induzione in errore →

---

<sup>112</sup> Si veda DELLA BELLA A., *Commento all'art. 640 c.p.*, in *Codice penale commentato*, a cura di Marinucci G., Dolcini E., cit., p. 6367.

<sup>113</sup> ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale – parte speciale I*, a cura di C.F. Grosso, cit., p. 364.

<sup>114</sup> Si veda PEDRAZZI A., *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, Milano, 1955, p. 220; La teoria della *mise en scène* fu sostenuta in Italia da CARRARA F., *Programma del corso di diritto criminale*, cit., p. 490.

atto dispositivo (elemento implicito per via interpretativa) → danno patrimoniale o profitto ingiusto<sup>115</sup>.

#### 4.1. Gli artifici e raggiri

Scomponendo analiticamente la struttura del fatto tipico, il nucleo centrale della condotta incriminata risiede in un'attività diretta a persuadere con l'inganno, che il legislatore tipizza precisamente nei termini di una "induzione mediante artifici e raggiri che insinuano nell'animo del soggetto passivo una nuova rappresentazione non conforme alla realtà che assume un'efficacia motivante"<sup>116</sup>.

L'artificio è solitamente definito come una manipolazione o trasfigurazione della realtà esterna, provocata dalla simulazione di circostanze inesistenti o, al contrario, da un avvolgimento ingeneroso di parole o argomentazioni atte a far scambiare il falso per vero. Gli artifici operano necessariamente attraverso una proiezione nel mondo esterno creando una falsa apparenza materiale<sup>117</sup>.

Con l'accezione raggiri si intende ogni avvolgimento subdolo dell'altrui psiche, atto a cagionare un errore mediante una falsa apparenza realizzata attuando un

---

<sup>115</sup> In questo senso FIANDACA G., - MUSCO F., *Diritto penale – parte speciale*, cit., p. 171. Gli Autori osservano che questa puntualizzazione sarebbe superflua se non si assistesse, come succede da qualche tempo, soprattutto nella prassi applicativa, ad un processo di svalutazione interpretativa delle specifiche caratteristiche modali della truffa, con connessa dilazione della sua sfera di operatività. Conseguentemente, l'Autore sostiene che la giurisprudenza, sorvolando nell'accertamento dell'effettiva idoneità ingannatoria degli artifici o raggiri e del nesso causale tra inganno e l'errore della vittima, ha finito col trasformare di fatto la truffa da reato a forma vincolata in reato causale a forma libera.

<sup>116</sup> LA CUTE G., voce *Truffa: diritto vigente*, cit., p. 251.; Nel definire la fattispecie, il legislatore adotta una formula generica, svincolata dall'onere di elencare analiticamente le singole condotte, tendendo a ricomprendere nell'ambito operativo dell'art. 640 c.p. ogni possibile comportamento dell'agente purché contraddistinto da un determinato disvalore. L'espressione codicistica fissa delle note di disvalore, necessarie, riferibili ad una qualsiasi condotta avente significato dato ed idonea a produrre gli eventi naturalistici tipizzati nell'art. 640 c.p.

<sup>117</sup> Si veda LATTANZI G. - LUPO E., *Codice penale, rassegna di Giurisprudenza e Dottrina, i delitti contro il patrimonio*, vol. XIII, libro III, Milano, 2010, p. 311.

programma ingegnoso in parole destinate a persuadere e ad orientare in modo fuorviante le rappresentazioni e le decisioni altrui<sup>118</sup>.

Il diverso modo di presentarsi della condotta tipica di truffa, a seconda che essa sia caratterizzata dagli artifici o, invece, dai raggiri, implica l'adozione di differenti schemi di accertamento. Nel senso che, nel primo caso, l'accertamento di tipicità andrà effettuato all'interno della condotta, mentre, nel secondo caso, proprio tenendo conto della caratteristica del raggio, attività diretta sulla psiche del destinatario, l'accertamento di tipicità dovrà essere esteso, di regola, all'esterno e cioè alle circostanze nelle quali la condotta stessa è stata realizzata e con il consenso delle quali ha potuto raggiungere il proprio obiettivo<sup>119</sup>.

Per le finalità che perseguiamo in questo lavoro è inevitabile una precisazione sul punto; in questo senso si osserva che, prendendo in considerazione la frode assicurativa in senso lato, la stessa si caratterizza per la presentazione di una richiesta di risarcimento che il privato, soggetto attivo, invia all'assicurazione; tenuto conto di questa peculiarità, comune a tutte le frodi in ambito assicurativo, possiamo trarre una prima conclusione: la frode assicurativa sarà più frequentemente caratterizzata da artifici, individuabili nella trasfigurazione dei fatti descritti nella richiesta di rimborso, che dai raggiri.

Per ciò che concerne l'idoneità degli artifici e raggiri, secondo la giurisprudenza<sup>120</sup> e la dottrina<sup>121</sup> dominanti, non è necessario che gli artifici o raggiri presentino un

---

<sup>118</sup> DELLA BELLA A., *commento all'art. 640 c.p.*, in *Codice penale commentato*, a cura di Marinucci G., Dolcini E, cit., p. 6368. In dottrina si sostiene che la differenza tra artifici e raggiri andrebbe vista nel diverso grado di intensità ingannatrice: il raggio, consistendo in una macchinazione subdola, causerebbe più facilmente l'induzione in errore rispetto all'artificio, che richiederebbe atti e parole idonee a trasformare la realtà esteriore; si veda in questo senso MAGGIORE G., *Parte speciale: delitti e contravvenzioni*, II ed., Bologna, 1938, P. 897.

<sup>119</sup> MARINI G., voce *Truffa*, cit., p. 368.; MANZINI V., *Trattato di diritto penale italiano, Delitti contro il patrimonio*, (a cura del prof. Pietro Nuvolone), cit., p. 693.

<sup>120</sup> Si veda per tutte GIP Nola, 2 ottobre 2007, in *Giur. Merito*, 2008, p. 515; Cass. sez. II, 27 febbraio 1990, Casella, in *www.dejure.giuffre.it*. Si afferma, anzi, che soltanto la manifesta grossolanità o inverosimiglianza dell'inganno escludono il reato; per cui, ove l'inganno sia in concreto riuscito, non occorre per nulla provare l'astratta idoneità dell'artificio o raggio a trarre in errore.

<sup>121</sup> Si veda per tutti; ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale - parte speciale I*, a cura di C.F. Grosso, cit., p. 358. CORTESE G., *La struttura della Truffa*, Napoli, 1968, p. 155. Si osserva che questa tendenza ricostruttiva, incline a configurare gli artifici o raggiri in maniera "lata", ha, di

particolare grado di intensità. La norma richiederebbe, in questo senso, solo l'accertamento del nesso di causalità materiale secondo lo schema della *conditio sine qua non*.

Parte della dottrina<sup>122</sup> osserva, però, come un simile indirizzo applicativo non può, a ben vedere, essere assecondato, giacché il requisito dell'idoneità, richiesto dall'art. 56 c.p. per la configurabilità di una truffa arrestatasi allo stato del tentativo, non può essere eliminato materialmente quando la truffa perviene alla consumazione. Ancora, si evidenzia che l'assenza di un grado minimo di intensità degli artifici o raggiri estende i confini della truffa punibile oltre ogni ragionevole limite, includendo anche la semplice menzogna e ogni espediente escogitato per influire sulle motivazioni altrui.

A parere di chi scrive, la questione analizzata richiede una precisazione: nel codice Zanardelli era richiesto, al fine della configurazione della truffa, il requisito "dell'attitudine ad ingannare". La successiva soppressione di questa condizione avvenne sul presupposto che il requisito dell'idoneità ingannatoria fosse intrinseco al rapporto di causalità<sup>123</sup>.

Secondo la previsione del codice Rocco, la misura esatta dell'idoneità sarà offerta dal singolo caso, posto che la pericolosità del mezzo e l'opera di persuasione

---

fatto, finito con l'assecondare, nella prassi applicativa, un processo di progressiva dilatazione della fattispecie.

<sup>122</sup> Così FIANDACA G., - MUSCO F., *Diritto penale – parte speciale*, cit., p. 176. Secondo gli Autori ad avallare questa tendenza "iper-repressiva" si finisce, in fondo, con l'assegnare alla legge penale una sorta di funzione tutorio assistenzialistica, che implica, a sua volta, una presunzione di diffusa minorità psichica nelle potenziali vittime dell'attività ingannatrice: ma una presunzione siffatta è, in realtà, smentita dal modello antropologico degli uomini contemporanei, resi sempre più avvertiti dall'evoluzione socio culturale e, perciò, maggiormente muniti della capacità di apprestare strumenti di autodifesa rispetto alle insidie simulatrici. Ancora, si veda DELLA BELLA A., *commento all'art. 640 c.p.*, in *Codice penale commentato*, a cura di Marinucci G., Dolcini E., cit., p. 6373. L'Autore, correttamente a nostro parere, sostiene che questa considerazione è condivisibile una volta di più nelle ipotesi in cui il soggetto passivo sia una società o un ente, poiché la stessa è, rispetto all'uomo comune, munita di maggiori strumenti di valutazione. In questo senso anche MARINI G., voce *Truffa*, cit., p. 367, dove si evidenzia che se effettivamente il legislatore avesse voluto attribuire tipicità a qualsiasi comportamento mendace (in relazione alla mera verifica dell'evento naturalistico "errore"), avrebbe ommesso ogni accenno alle note caratterizzanti "artifici o raggiri".

<sup>123</sup> LA CUTE G., voce *Truffa: diritto vigente*, cit., p. 252.



dipendono da numerose variabili, tra le quali spicca il comportamento della vittima<sup>124</sup>.

Il ruolo della vittima diventa un criterio complementare atto a circoscrivere i limiti della punibilità. A questo proposito torna attuale il pensiero di Carmignani<sup>125</sup>, secondo il quale: “Non deve per l’uomo far tutto la legge, quando egli poteva fare da se medesimo”<sup>126</sup>.

In applicazione di questo criterio restrittivo si richiede che il mendacio, utilizzato dal reo, presenti un apprezzabile grado di pericolosità: posseda cioè l’attitudine, accertabile *ex ante*, a sorprendere l’altrui buona fede in misura tale che la vittima presa di mira non possa, adoperando l’accortezza dovuta, difendersi da se medesimo<sup>127</sup>.

Il giudizio sulla legittimità dell’affidamento e sull’evitabilità – inevitabilità va, fondamentalmente, eseguito alla stregua dei seguenti parametri. La fiducia della vittima può considerarsi giustificata se fondata, cioè sorretta, da elementi di verosimiglianza; ancora, l’affidamento è legittimo in tutti i casi di fiducia necessitata, concessa per necessità.

Fuori da questi casi, la fiducia del soggetto passivo è mal riposta e l’errore in cui egli eventualmente cade è conseguenza dell’irragionevolezza del proprio affidamento: l’errore poteva essere evitato adottando una misura di avvedutezza adeguata al “principio di autoresponsabilità”<sup>128</sup>.

---

<sup>124</sup> DELLA BELLA A., *Commento all’art. 640 c.p.*, in *Codice penale commentato*, a cura di Marinucci G., Dolcini E., cit., p. 6373.

<sup>125</sup> CARMIGNANI G., *Elementi del diritto criminale*, Macerata, 1854, p. 88.

<sup>126</sup> DEL TUFO A., *Profili critici della vittima-dommatica*, Napoli, 1990, p. 246. L’Autore rivalutando il ruolo della vittima, evidenzia che il problema della truffa è un problema politico, di valutazione del grado di protezione offerto dall’ordinamento. La protezione dovrebbe limitarsi all’uomo medio in rapporto ai canoni normali di diligenza. Il ricorso alla legge penale si giustifica solo in assenza di una agevole autoprotezione da parte dello stesso titolare. Attraverso la valutazione della specifica attendibilità del truffatore e del livello socioculturale della vittima, si promuove la c.d. “riduzione teleologica” della fattispecie che ne frena la continua espansione giurisprudenziale.

<sup>127</sup> FIANDACA G., - MUSCO F., *Diritto penale – parte speciale*, cit., p. 177. Rapportando il giudizio d’insidiosità dell’artificio o raggirio anche sulla possibilità di reazione del soggetto passivo, si richiede in concreto di verificare se l’affidamento della vittima nella credibilità dell’agente sia giustificato e, perciò, l’errore in cui essa cade sia da considerare inevitabile.

<sup>128</sup> FIANDACA G., - MUSCO F., *Diritto penale – parte speciale*, cit., p. 177.

Per completezza precisiamo che questa conclusione non è accolta dalla giurisprudenza<sup>129</sup> maggioritaria; la stessa ritiene la truffa sussiste anche in ipotesi di difetto di diligenza del soggetto passivo.

Proseguendo nell'analisi del fatto tipico, ci s'interroga sulla possibilità che la menzogna, pura e semplice, possa integrare gli estremi dell'artificio o raggiro.

Sulla questione, la giurisprudenza non ha mantenuto un orientamento univoco. Alcune pronunce<sup>130</sup> paiono attribuire rilevanza alla semplice menzogna, anche se priva dei connotati esteriori dell'artificio o raggiro, contribuendo a dilatare l'area di operatività della truffa. Altre pronunce<sup>131</sup> sembrano, invece, richiedere la necessità che la menzogna sia in qualche modo rafforzata e qualificata da successive attività di contorno.

Questo secondo orientamento, richiedente un rafforzamento della menzogna, subisce un'eccezione qualora si sia alla presenza di un obbligo giuridico di dire il vero, specie se penalmente sanzionato; in tali ipotesi, infatti, la Cassazione è propensa a ritenere che la falsa dichiarazione integri di per sé il raggiro<sup>132</sup>.

Una parte della dottrina<sup>133</sup> concorde con la giurisprudenza, individua l'intento del legislatore nella volontà di fissare delle note di disvalore, necessarie, riferibili a una

---

<sup>129</sup> Cass. sez. II, 6 ottobre 1986, Grandolfo, in *www.dejure.giuffre.it*, per la quale l'artificio o il raggiro non sono esclusi dalla disfunzione amministrativa, dai ritardi dalla scarsa diligenza, dalla carenza di attenzione o dai tempestivi controlli che, se svolti, avrebbero scoperto l'inganno, ad eccezione della grossolanità dell'errore immediatamente constatabile.

<sup>130</sup> Cass. sez. II, 17 marzo 1993, Marcaccio, in *Cass. pen.*, 1994, p. 2093; Cass. sez. VI, 18 giugno 2007, C., in *Foro it.*, 2008, p. 173. La giurisprudenza tende a differenziare l'interpretazione del concetto di artifici o raggiri a seconda della natura pubblica o privata del soggetto passivo; nel caso di truffa perpetrata ai danni di un soggetto pubblico, la Cassazione richiede generalmente un *quid pluris*; diversamente nei casi di truffa tra privati, e dunque anche nelle c.d. truffe contrattuali, si adotta un'interpretazione lata di artifici o raggiri, rilevando ai fini della configurazione del reato anche la menzogna.

<sup>131</sup> Cass. sez. II, 3 giugno 1997, Milano, in *Foro it.*, 1999, II, c. 130.

<sup>132</sup> Si veda in questo senso DELLA BELLA A., *commento all'art. 640 c.p.*, in *Codice penale commentato*, a cura di Marinucci G., Dolcini E., cit., p. 6369. Ancora in giurisprudenza Cass. 10 febbraio 2006, in *Cass. pen.*, 2007, 3, p. 1092, con nota di MADIA N., *I rapporti tra l'art. 316-ter c.p. e gli artt. 640 - 640-bis c.p.: al crocevia tra specialità e sussidiarietà*. Secondo la Corte la presenza di una sanzione penale a presidio della veridicità di un atto genera uno specifico affidamento circa il contenuto dichiarativo o attestativo dell'atto, con la conseguenza che la relativa *immutatio veri* da parte dell'autore è in grado di inscenare un'artificiosa rappresentazione della realtà, in se atto ad indurre in errore quanti, non per scelta oggettiva, ma in ragione del carattere fidefacente di quell'attestato o documento, erano tenuti ad una condotta di affidamento quali destinatari dell'atto stesso.

<sup>133</sup> MARINI G., voce *Truffa*, cit., p. 365.

qualsiasi condotta avente significato dato ed idonee a produrre gli eventi naturalistici tipizzati nell'art. 640 c.p. Secondo questo orientamento<sup>134</sup> il legislatore ha lasciato libertà per ciò che concerne l'individuazione delle singole condotte suscettibili di essere ricomprese nella sfera di operatività della disposizione medesima.

Contrariamente, altri, in dottrina<sup>135</sup>, contrastano l'interpretazione estensiva adottata dalla giurisprudenza, ritenendo che la menzogna sia rilevante ai fini dell'art. 640 c.p., purché accompagnata da una condotta fraudolenta. A conferma, si rileva che, se effettivamente il legislatore avesse voluto attribuire tipicità a qualsiasi comportamento mendace (in relazione alla mera verifica dell'evento naturalistico "errore"), egli avrebbe ommesso ogni accenno alle note caratterizzanti "artifici o raggiri".

Sul punto, autorevole dottrina<sup>136</sup> distingue, all'interno della categoria della menzogna, tra menzogna difensiva e menzogna aggressiva: la prima, determinata dall'intento di occultare i propri legittimi interessi, non costituirebbe truffa; la seconda, caratterizzata dalla creazione di motivazioni illusorie ad agire o ad omettere sorretta dal proposito di indurre in errore il soggetto passivo, configura gli estremi della truffa.

Un'ulteriore controversia si annida intorno al silenzio, la reticenza o comunque un comportamento omissivo; ci si domanda se questi possano fungere da idonei strumenti di inganno.

---

<sup>134</sup> FIANDACA G., - MUSCO F., *Diritto penale – parte speciale*, cit., p. 170. In questo senso, secondo gli Autori, quello che conta, ai fini della realizzazione della condotta di truffa, è il valore di mendacio proprio del comportamento dell'agente, in altri termini è la falsa rappresentazione della realtà, la consapevole alterazione del vero che gli è connaturata e che, come logica conseguenza, induce una falsa rappresentazione della realtà (errore) nel destinatario della condotta stessa.

<sup>135</sup> Si veda ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale – parte speciale I*, a cura di C.F. Grosso, cit., p.358. Dove si sostiene che l'interpretazione, che è maggioritaria in giurisprudenza, non è del tutto conforme alla lettera della legge, e lascia un notevole margine al potere discrezionale del giudice. In senso concorde con questa conclusione si veda MARINI F., *Profili della truffa nell'ordinamento penale italiano*, cit., p 163.

<sup>136</sup> MANZINI V., *Trattato di diritto penale italiano, Delitti contro il patrimonio*, (a cura del prof. Pietro Nuvolone), cit., p. 696.

In senso affermativo è orientata la giurisprudenza dominante<sup>137</sup>, la quale subordina tuttavia la rilevanza penale del silenzio o della reticenza a determinate circostanze, alla violazione di uno specifico obbligo giuridico, anche di carattere extrapenale, di comunicare alla parte interessata. Deve trattarsi di un silenzio maliziosamente serbato, del tutto artificioso, non esclusivamente passivo, che si concreta in uno stato di fatto apparente.

Anche una parte della dottrina<sup>138</sup> propende per la configurabilità della truffa mediante condotta omissiva, ma in conformità a motivazioni più articolate. In questo senso, taluni<sup>139</sup> esigono che il silenzio, non solo violi un obbligo giuridico di informazione, ma che assuma, in rapporto alle circostanze del caso concreto, un valore concludente idoneo a circonvenire la vittima.

Questa conclusione non è però accettabile, secondo la dottrina maggioritaria<sup>140</sup>, alla luce dei principi generali del nostro ordinamento penale. Infatti, ai sensi dell'art. 40, 2 comma, c.p., non è possibile derogare alla regola generale che subordina l'equivalenza tra l'agire e l'omettere alla violazione di un obbligo giuridico di attivarsi; senonché, nel nostro ordinamento, sono rare le norme che precisano in quali circostanze si abbia l'obbligo di comunicare. Inoltre, chi si limita a tacere non determina nel *partner* un attuale e concreto stato di errore: il silenzio non induce la vittima a credere in qualcosa di falso, ma la lascia nel suo preesistente stato di ignoranza.

---

<sup>137</sup> Si vedano Cass. sez. III, 4 dicembre 2013, n. 51136, in *Dir. & giust.* 2013, p. 1119; Cass. sez. II, 2 ottobre 2009, n. 42337, in *Guida dir.*, 2010, 5, p. 92. La Cassazione afferma che l'artificio o raggirò richiesti per la sussistenza del reato di truffa possono consistere anche nel silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze, da parte di chi abbia il dovere di farle conoscere.

<sup>138</sup> PEDRAZZI A., *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., p. 201.; LA CUTE G., voce *Truffa: diritto vigente*, cit., p. 255. L'autore fa riferimento ad un silenzio che induce in errore perché assume una dimensione espressiva interpretabile come condotta concludente idonea a formare un'opinione: il silenzio si configura quindi come un significativo elemento di giudizio, nel quadro di una condotta concludente, interpretabile alla luce della condotta complessiva dell'agente.

<sup>139</sup> MARINI F., *I profili della truffa nell'ordinamento italiano*, cit., p. 88.

<sup>140</sup> Si vedano FIANDACA G., - MUSCO F., *Diritto penale - parte speciale*, cit., p. 179; MANTOVANI F., *Delitti contro il patrimonio*, IV ed., Assago, 2012, p. 161.; MANZINI V., *Trattato di diritto penale italiano, Delitti contro il patrimonio, (a cura del prof. Pietro Nuvolone)*, cit., p. 693. Si osserva che se la conseguenza del silenzio o della reticenza non è una falsa rappresentazione, ma piuttosto un'assenza di rappresentazione, viene allora meno un requisito essenziale richiesto dall'art. 640 c.p.: cioè manca il nesso causale tra condotta del reo e una vera e propria induzione in errore del soggetto passivo.

Ancora, in senso critico, si evidenzia in dottrina<sup>141</sup> che l'equivalenza tra il cagionare e il non impedire un evento, richiesta dall'art. 40, 2 comma, c.p., sarebbe possibile per i soli reati causalmente orientati a "forma libera", e non per quelli che, come la truffa, richiedono una condotta caratterizzata da particolari modalità di causazione. Sulla questione si è pronunciata la Corte costituzionale<sup>142</sup>, la quale ha sostenuto che: "La falsa dichiarazione o l'omissione di informazioni dovute non rientrano di per sé nel concetto di artifici o raggiri e non hanno dunque rilievo penale laddove non vi sia un'esplicita previsione in tal senso".

Da ultimo ci s'interroga, sia in dottrina sia in giurisprudenza<sup>143</sup>, sulla possibilità di configurare la truffa nelle ipotesi di approfittamento dell'errore altrui, ovvero nei casi in cui una persona versa già in partenza in errore; questa situazione viene in essere senza alcun uso di artifici o raggiri da parte dell'agente, il quale non si adopera per integrare o mantenere lo stato di errore.

Secondo l'orientamento maggioritario<sup>144</sup> sia in dottrina sia in giurisprudenza: l'art. 640 c.p. volutamente non contempla la truffa mediante profitto dell'errore altrui, come risulta inequivocabilmente dall'inciso "induzione in errore".

#### 4.2. l'induzione in errore

L'attività induttiva, realizzata mediante artifici o raggiri, deve generare come risultato un errore del soggetto preso di mira. Dunque, ciò che contrassegna l'errore nella truffa è il fatto di essere ad un tempo causa dell'atto di disposizione patrimoniale della vittima ed degli artifici e raggiri. Pertanto, i raggiri devono

---

<sup>141</sup> Si vedano FIANDACA G., - MUSCO F., *Diritto penale – parte speciale*, cit., p. 179; MANTOVANI F., *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 161.

<sup>142</sup> Corte Costituzionale 12 marzo 2004, n. 95, in *Cass. pen.* 2004, p. 2249.

<sup>143</sup> Così in dottrina MANTOVANI F., *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 161; in giurisprudenza Trib. Milano, 18 novembre 1988, in *Foro amb.* 1999, II, p. 136.

<sup>144</sup> Per tutti FIANDACA G., - MUSCO F., *Diritto penale – parte speciale*, cit., p. 181.; MANTOVANI F., *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 163; Trib. Milano, 18 novembre 1988, cit., p. 136.

necessariamente precedere l'induzione in errore e il conseguimento dell'ingiusto profitto, mentre quando questo sia stato già ottenuto senza induzione in errore della vittima, non valgono a far sorgere il reato gli artifici attuati in seguito<sup>145</sup>.

La centralità dell'induzione in errore si ricava dall'affermata insufficienza, ai fini della configurazione della truffa, della presenza di artifici e raggiri. Infatti, la sussistenza del fatto di truffa non deriva dall'idoneità degli artifici e raggiri, ma piuttosto dalla determinazione in concreto dell'errore nel soggetto passivo con il mezzo degli artifici e raggiri, con conseguente ingiusto profitto dell'agente<sup>146</sup>.

L'errore è definibile come una falsa o distorta rappresentazione di circostanze di fatto capaci di incidere sul processo di formazione della volontà<sup>147</sup>.

Attraverso l'induzione in errore il reo intende deviare la condotta contrattuale del soggetto passivo creando falsi motivi alle sue decisioni, insinuandosi tra i processi psichici della vittima<sup>148</sup>.

Come si è già detto, l'errore deve verificarsi sulla base di dati forniti dall'agente al soggetto passivo; la frode rilevante per la truffa deve consistere in un vero e proprio inganno. Non può definirsi tale ciò che è provocato dall'errore spontaneo o determinato da colpa propria o altrui: è necessario, invece, che l'errore del *deceptus* sia prodotto dall'attività ingannatoria del soggetto agente<sup>149</sup>.

Per completezza va specificato che, secondo una parte della dottrina<sup>150</sup>, il rafforzamento dell'errore deve essere considerato pienamente rilevante. Infatti, la

---

<sup>145</sup> ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale – parte speciale I*, a cura di C.F. Grosso, cit., p. 359.

<sup>146</sup> Questa conclusione è condivisa sia in dottrina e sia in giurisprudenza, si veda LA CUTE G., voce *Truffa: diritto vigente*, cit., p. 244.; Cass. sez. II, 6 febbraio 1984, in *Giust. pen.* 1984, II, p. 721.

<sup>147</sup> FIANDACA G., - MUSCO F., *Diritto penale – parte speciale*, cit., p. 179.

<sup>148</sup> LA CUTE G., voce *Truffa, diritto vigente*, cit., p. 255.

<sup>149</sup> MANZINI V., *Trattato di diritto penale italiano, Delitti contro il patrimonio, (a cura del prof. Pietro Nuvolone)*, cit., p. 713. Secondo l'Autore occorre sempre un comportamento del soggetto agente finalizzato all'induzione in errore per stimolare un processo intellettuale nell'altrui psiche; non si ha truffa quando l'inerzia altrui viene sfruttata alla presenza di un errore o di un'ignoranza che non si è contribuito a cagionare. Solo quando ci si adopera affinché l'errore si perpetui e si rafforzi, il reato di truffa sussiste.

<sup>150</sup> ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale – parte speciale I*, a cura di C.F. Grosso, cit. p. 359. Secondo l'Autore, una frode può commettersi non soltanto traendo in inganno, ma anche approfittando dell'errore in cui una persona già si trovi. L'Autore lamenta una lacuna del nostro codice; infatti, ai fini della configurabilità della truffa è sempre necessaria l'individuazione di una condotta rafforzatrice dell'errore posta in essere dal soggetto attivo. Si pensi al caso

falsa rappresentazione della realtà è, in questa situazione, plasmata dal reo che rende definitive le impressioni fallaci del soggetto passivo.

L'errore rilevante ai sensi dell'art. 640 c.p. va distinto dall'ignoranza pura, che come tale presuppone non già un concreto contenuto rappresentativo non corrispondente alla realtà, bensì una completa mancanza di rappresentazione<sup>151</sup>. A conferma, si osserva, in dottrina, che la legge penale parla solo di induzione in errore e tale scelta normativa non può essere svuotata con un'interpretazione estensiva diretta ad includere anche l'ignoranza<sup>152</sup>.

Una problematica aggiuntiva, simile a quella inerente al valore da attribuire all'ignoranza, concerne la rilevanza, ai fini della fattispecie di truffa, dello stato di dubbio. In questo senso ci si chiede se la tutela accordata dalla fattispecie sia circoscritta ai casi in cui l'inganno produce nella vittima la falsa certezza della verità, ovvero si estende alle ipotesi in cui la controparte si rappresenta la possibilità di essere ingannata.

La risposta al quesito è influenzata dalla posizione che si assume rispetto alla rilevanza attribuibile al ruolo della vittima. Una parte della dottrina<sup>153</sup>, in nome della

---

dell'individuo che riesca a farsi donare una somma da una persona che erroneamente crede di aver conseguito una grossa vincita. Orbene, se l'agente non ha svolto una qualche attività almeno per rafforzare l'errore, il caso non rientra nello schema della truffa; non avendo previsto il legislatore, accanto all'induzione in errore, espressamente anche l'ipotesi di sfruttamento dell'errore in cui la vittima si trovi; DELLA BELLA A., *commento all'art. 640 c.p.*, in *Codice penale commentato*, a cura di Marinucci G., Dolcini E., cit., p. 6374. In questi casi, come nelle ipotesi di errore in parte spontaneo, in parte provocato, si dovrà fare riferimento al motivo determinante dell'errore per stabilire se è stato causato dall'agente, dando così vita alla truffa, in altre parole dallo stesso soggetto passivo.

<sup>151</sup> MANTOVANI F., *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 161. A conferma si osserva che il soggetto che ignori del tutto determinate circostanze, non versa, a rigore, in uno stato di errore e non può, perciò, cadere vittima di alcun inganno truffaldino. Alti Autori FIANDACA G., - MUSCO F., *Diritto penale - parte speciale*, cit., p. 179, aggiungono una valutazione concreta in merito alla questione. Infatti, questa differenziazione di principio tende ad essere di fatto ridimensionata, considerata l'inclinazione della prassi a fornire un'interpretazione estensiva del concetto di errore, tale da abbracciare alcune ipotesi di ignoranza. Secondo questa dottrina, in aderenza al principio della tutela penale come *extrema ratio* è preferibile, anche rispetto al requisito in esame, un'interpretazione restrittiva.

<sup>152</sup> LA CUTE G., voce *Truffa, diritto vigente*, cit., p. 255. Si precisa che l'errore spontaneo non imputabile all'altrui atteggiamento è estraneo all'ipotesi normativa contenuta nell'art. 640 c.p.; tuttavia aver lasciato il soggetto passivo nell'ignoranza quando il diritto impone al soggetto l'informazione, potrebbe trasformare il silenzio in reticenza e potrebbe teoricamente assumere un valore concludente.

<sup>153</sup> FIANDACA G., - MUSCO F., *Diritto penale - parte speciale*, cit., p. 180.

più ampia tutela delle potenziali vittime dell'inganno, ritiene assimilabile il dubbio all'errore. In senso difforme, altri, valorizzando il principio di auto responsabilità del soggetto passivo, interpretano restrittivamente la fattispecie.

La soluzione della questione non può che partire dai principi basilari dell'ordinamento penale. Così, collocandosi in una prospettiva di *extrema ratio*, si può argomentare che chi versa in uno stato di dubbio circa la credibilità della controparte è, per ciò stesso, meno vulnerabile ed esposto all'inganno di chi invece mostra maggiore fiducia; *ergo* si dovrebbe escludere in linea generale che l'errore ricomprenda il dubbio.

Altri Autori<sup>154</sup>, influenzati dalla dottrina tedesca, prospettano, invece, una distinzione tra dubbi rilevanti e dubbi irrilevanti. Se si preferisce quest'ultima soluzione, è da ritenere che esulino dallo stato di errore le situazioni di dubbio concreto, cioè quelle in cui il dubbio della potenziale vittima è sorretto da elementi concreti e specifici, riguardo ai quali il soggetto potrebbe indagare al fine di prevenire da se medesimo la caduta in errore.

Sono invece assimilabili all'errore quelle forme di dubbio indefinito, che il soggetto non sarebbe in grado, pur adoperando la maggiore avvedutezza, di fugare.

Un altro argomento controverso riguarda la riconducibilità alla struttura dell'art. 640 c.p. di giudizi di valore; in altre parole, valutazioni ed opinioni personali, quando queste abbiano determinato l'errore della vittima.

In senso contrario alla rilevanza, ai fini fraudolenti, di questi giudizi, una parte della dottrina<sup>155</sup> mette in rilievo la difficile verificabilità delle valutazioni soggettive nonché l'opinabilità dei giudizi.

In senso difforme, altri<sup>156</sup> osservano che spesso dietro l'apparenza di un giudizio di valore si maschera l'affermazione di un fatto; e che, d'altra parte, anche valutazioni soggettive dell'agente possono pesare nelle decisioni della vittima, che fa affidamento proprio sui gusti o sui giudizi dell'agente.

---

<sup>154</sup> FIANDACA G., - MUSCO F., *Diritto penale – parte speciale*, cit., p. 180.

<sup>155</sup> ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale – parte speciale I*, a cura di C.F. Grosso, cit., p. 355.

<sup>156</sup> MARINI G., Voce *Truffa*, cit., p. 355. Questa conclusione è condivisa anche dalla giurisprudenza, si veda Cass. sez. II, 18 aprile 1989, Potestio, in *Riv. pen.* 1990, p. 441.



Per completezza occorre una precisazione anche in merito all'individuazione del soggetto che è vittima dell'errore. Lo stesso è indicato dal legislatore in forma assai generica ("inducendo taluno in errore"); può trattarsi anche di una persona diversa dal soggetto passivo del reato, purché l'ingannato si trovi in una condizione giuridica che lo legittima a compiere atti produttivi di effetti pregiudizievoli sul patrimonio del soggetto danneggiato dalla truffa<sup>157</sup>.

Ancora, la vittima dell'errore deve essere un soggetto determinato. Anche nei casi in cui gli artifici o raggiri si indirizzino a cerchie indeterminate di persone (come ad esempio nelle ipotesi di pubblicità fraudolente, giochi truffaldini, lettere a catena, ecc.), il reato non si configura se l'inganno non ricade, di fatto, su una o più persone ben individuate<sup>158</sup>.

Coerentemente con quanto fin qui detto, non si ritiene configurabile l'ipotesi di truffa ex art. 640 c.p. nell'eventualità di trasferimenti patrimoniali attraverso l'utilizzo di sistemi informatici o apparecchiature dirette a distribuire beni o servizi. Infatti, l'art. 640 c.p. presuppone l'induzione in errore di un soggetto umano, mentre non sembra concepibile l'inganno ai danni di una macchina<sup>159</sup>.

---

<sup>157</sup> Questa conclusione è ammessa ormai da tempo dalla giurisprudenza, in questo senso Cass. sez. II, 11 maggio 1973, in *Mass. Ann. Cass. pen.* 1975, p. 535.

<sup>158</sup> In questo senso FIANDACA G., - MUSCO F., *Diritto penale – parte speciale*, cit., p. 181. *Contra* MARINI G., voce *Truffa*, cit., p. 369, per il quale, il destinatario della condotta tipizzata dall'art. 640 c.p., può anche non essere determinato ma determinabile. Sulla questione preme una precisazione; l'eventuale attività illecita, perpetrata ai danni di un sistema informatico, non è inquadrabile nell'ipotesi di cui all'art. 640 c.p., giacché non vi è una persona fisica ingannata (requisito necessario ai fini della truffa, esigendosi le condotte di artificio e raggiri); ma, al più, si configurerà l'ipotesi di cui all'art. 615 *ter* c.p. (accesso abusivo a sistema informatico), in quanto, questo tipo di condotta viola il diritto all'esclusione dei terzi che sta in capo al titolare (gestore) del sistema informatico.

<sup>159</sup> Così LATTANZI G. - LUPU E., *Codice penale, rassegna di Giurisprudenza e Dottrina, i delitti contro il patrimonio*, cit., p. 327.

#### 4.3. l'atto di disposizione patrimoniale

Alla stregua del modello di ricostruzione accolto, nella struttura della truffa rientra un requisito tacito o implicito di fattispecie, individuato in un comportamento del soggetto passivo idoneo a mediare causalmente il rapporto tra l'errore e il verificarsi degli eventi consumativi di truffa<sup>160</sup>; questa condotta è costituita dal cosiddetto atto di disposizione patrimoniale da parte dell'ingannato.

Questo elemento tacito della fattispecie è fondamentale perché si configuri il reato di cui all'art. 640 c.p.; infatti, fin dall'origine del programma criminoso, tutta l'iniziativa del soggetto attivo è in funzione della prospettiva dell'atto di disposizione patrimoniale, segnando l'atto dispositivo, il passaggio da un fenomeno interno alla psiche del soggetto passivo ad un effetto esterno consistente nel trasferimento patrimoniale<sup>161</sup>.

Per atto di disposizione personale si intende il trasferimento patrimoniale non provocato da un'usurpazione unilaterale dell'agente. Quest'atto dispositivo comprende ogni comportamento della vittima dotato di una propria efficacia di fatto, cui possa ricollegarsi un danno ingiusto con altrui profitto<sup>162</sup>. L'atto dispositivo può avere per oggetto qualsiasi elemento del patrimonio, e, perciò, non solo i beni mobili come nel furto e nell'appropriazione indebita, ma anche i beni immobili e i diritti di qualsiasi specie<sup>163</sup>.

L'atto di disposizione patrimoniale rappresenta il secondo evento del reato, quale effetto dell'errore (primo evento) e tramite causale, a sua volta, del danno patrimoniale (terzo evento) subito dal soggetto passivo.

---

<sup>160</sup> MARINI G., voce *Truffa*, cit., p. 380.

<sup>161</sup> LA CUTE G., voce *Truffa, diritto vigente*, cit., p. 260.

<sup>162</sup> DELLA BELLA A., *Commento all'art. 640 c.p.*, in *Codice penale commentato*, a cura di Marinucci G., Dolcini E., cit., p. 6377. Secondo chi segue questo orientamento: l'atto di disposizione può consistere in atti abdicativi, estintivi, meramente esecutivi, attributivi ed avere ad oggetto beni mobili, immobili, prestazioni d'opera, di servizio o di ospitalità.

<sup>163</sup> ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale - parte speciale I*, a cura di C.F. Grosso, cit. p.359. Secondo l'Autore, l'atto dispositivo può avere per oggetto pure servizi personali, e cioè prestazioni d'opera, di ospitalità, di beneficenza, ecc. Si pensi, ad esempio, al caso di chi, facendosi credere parente dell'ingannato, riesce a farsi curare, assistere, mantenere, ecc.

In dottrina, si evidenzia che l’inserimento di questo elemento “non scritto” nella catena causale che sfocia nell’evento lesivo finale, a ben vedere, riflette la concezione fondamentale della truffa come delitto modellato sulla cooperazione della vittima<sup>164</sup>. Altro indirizzo<sup>165</sup> preferisce fare riferimento, piuttosto che ad un “atto di disposizione” nella stretta accezione negoziale - civilistica, a un comportamento materiale, patrimoniale, rilevante della vittima.

Secondo la più diffusa giurisprudenza<sup>166</sup> è pacifico che l’atto di disposizione patrimoniale possa consistere in un non *facere*: la vittima, in tali casi, tralascia un comportamento che, se compiuto, o avrebbe incrementato il patrimonio o ne avrebbe impedito il deturpamento. A conferma, in dottrina<sup>167</sup>, si sostiene che la prescrizione, la decadenza e persino il ritardo nell’esercizio di un diritto possono rilevare come atti di disposizione patrimoniale idonei a cagionare un danno. Altri, invece, prendono posizione nel senso della non configurabilità della truffa attraverso un atto di disposizione di carattere omissivo<sup>168</sup>.

Proseguendo nell’analisi della condotta patrimoniale del soggetto passivo, si postula un’esigenza di legittimità della stessa. L’atto di disposizione patrimoniale deve essere legittimo.

---

<sup>164</sup> FIANDACA G., - MUSCO F., *Diritto penale – parte speciale*, cit., p. 181.

<sup>165</sup> MARINI G., *Profili della truffa nell’ordinamento penale italiano*, cit., p. 163. L’Autore parla di comportamento del destinatario della condotta fraudolenta produttivo di conseguenze patrimoniali sfavorevoli per l’autore o per un terzo. Si pensi, per esemplificare, alla distruzione del proprio francobollo con conseguente incremento di valore del residuo esemplare posseduto dall’agente; LA CUTE G., voce *Truffa, diritto vigente*, cit., p. 260. La disposizione è un comportamento patrimoniale rilevante, che ha la capacità di produrre il trasferimento patrimoniale, il quale non deve necessariamente assumere la veste di un negozio giuridico in senso stretto; non vi è, quindi, coincidenza tra concetto di atto di disposizione accolto dalla dottrina civilistica e concetto penalistico.

<sup>166</sup> Si vedano per tutte Cass. sez. VI, 28 febbraio 2013, n. 23587, in *Guida dir.* 2013, 27, p. 81; Cass. sez. II, 23 febbraio 1972, Pozzi, in *Cass. pen.* 1973, p. 790.

<sup>167</sup> DELLA BELLA A., *Commento all’art. 640 c.p.*, in *Codice penale commentato*, a cura di Marinucci G., Dolcini E., cit., p. 6377.

<sup>168</sup> INGROIA A., *Una controversa ipotesi di truffa: la falsificazione del disco – contrassegno*, nota a Cass. Sez. Un., 21 giugno 1986, in *Foro It.* 1986, II, p. 657; LATTANZI G. - LUPO E., *Codice penale, rassegna di Giurisprudenza e Dottrina, i delitti contro il patrimonio*, cit., p. 333. Dove si osserva che in queste fattispecie omissive sembra mancare l’esigenza di colmare vuoti di tutela; esigenza che in genere sollecita un’interpretazione estensiva della truffa. Infatti, la condotta in questione, falsificazione del contrassegno, è già certamente punibile a titolo di reato di falso e a titolo di illecito amministrativo. In questi termini si è espressa la giurisprudenza, in relazione alla fattispecie di esposizione sul parabrezza di un contrassegno assicurativo falsificato, Cass. Sez. II., 2 ottobre 2009, n. 42339, in *Guida al dir.* 2010, n. 4, p. 56.

Secondo la dottrina maggioritaria<sup>169</sup>, indice di questa legittimazione è il compimento dell'atto da parte di chi abbia un potere di disposizione sul patrimonio; ne consegue che soggetto passivo dell'inganno non può essere una persona qualsiasi, ma deve essere una persona che si trovi in una situazione giuridica tale da poter compiere l'atto di disposizione patrimoniale e, quindi, oltre al titolare del diritto, colui che lo rappresenta, o chi ha il possesso della cosa. In senso contrario, una parte della dottrina<sup>170</sup>, minoritaria, non ritiene necessario individuare la fonte del potere di disposizione, difettando, nell'art. 640 c.p., la previsione della natura o della qualifica del soggetto autore dell'atto di disposizione.

La legittimità dell'atto dispositivo non riguarda solo il soggetto che lo emette ma anche la validità dell'atto stesso. Coerentemente, secondo parte della dottrina<sup>171</sup>, l'atto dispositivo affetto da nullità, essendo improduttivo di effetti giuridici, escluderebbe anche il reato, il quale, invece, può configurarsi nel caso di atto annullabile, essendo esso giuridicamente efficace. Ancora, altri Autori<sup>172</sup> distinguono a seconda delle singole cause di invalidità, in funzione della rispettiva incidenza sulla struttura del reato.

In senso diametralmente difforme, una parte della dottrina minoritaria non ritiene requisito essenziale della truffa l'atto di disposizione patrimoniale: essa si accontenta del nesso causale tra l'errore indotto e il danno patrimoniale, rinunciando all'anello di raccordo intermedio costituito dall'atto di autodanneggiamento del soggetto ingannato<sup>173</sup>. Questa tesi, evidentemente sorretta dall'esigenza di colmare vuoti di

---

<sup>169</sup> Si veda per tutti FIANDACA G., - MUSCO F., *Diritto penale - parte speciale*, cit., p. 181.

<sup>170</sup> DE VERO S., *Truffa a tre soggetti ed autorità del giudicato nella c.d. truffa processuale*, in *Arch. Pen.* 1977, I, p. 166.

<sup>171</sup> Si veda ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale - parte speciale I*, a cura di C.F. Grosso, cit. p.395.

<sup>172</sup> LA CUTE G., voce *Truffa, diritto vigente*, cit., p. 261.

<sup>173</sup> MANGANO G., *Frode e truffa nel processo*, Milano 1976, p. 101. Questa ricostruzione dell'istituto è finalizzata a colmare vuoti di tutela che si individuano in alcuni casi di specie. Si pensi al caso in cui un soggetto apponga sul parabrezza di un'automobile un "bollo di circolazione" falsificato; in questo caso non è ravvisabile un atto di disposizione patrimoniale nel fatto degli organi di controllo che, indotti in errore dalla falsificazione, non contestino l'evasione fiscale. Questa ipotesi era stata ricondotta al paradigma della truffa delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Si veda Cass. Sez. Un., 21 giugno 1986, in *Foro It.* 1986, II, p. 657, con nota di INGROIA A., *Una controversa ipotesi di truffa: la falsificazione del disco - contrassegno*.

tutela, non è accoglibile, secondo la dottrina dominante<sup>174</sup>, perché contraddice la concezione della truffa come reato di cooperazione artificiosa.

In ossequio a questa concezione della truffa, caratterizzata dalla cooperazione del soggetto passivo, si richiede, in capo al soggetto indotto in errore, la consapevolezza dell'atto di disposizione, anche se inconsapevole rispetto alla causa che l'ha determinata, altrimenti si profilerebbe un atto di usurpazione unilaterale inquadrabile nello schema del furto<sup>175</sup>. Infatti, è proprio l'atto di disposizione che distingue la truffa dal furto e dall'appropriazione indebita, perché la truffa si caratterizza giacché l'inganno, in conseguenza dell'errore, è causa del danno.

#### 4.4. danno patrimoniale o profitto ingiusto

Nell'economia della fattispecie un ruolo centrale lo occupa l'estremo del danno altrui, quale ulteriore evento provocato dall'induzione in errore.

Il requisito del danno, su cui è impostata la fattispecie di truffa, ha la funzione di rendere oggettivo, secondo le vedute dominanti nell'ambiente sociale, il sacrificio del disponente, cagionato dall'errore.

La segnalata tendenza a un'applicazione estensiva della truffa si è tradotta in un'interpretazione estensiva del requisito in esame: a fronte dell'originaria impronta economico – patrimoniale, il danno è andato viepiù spiritualizzandosi, assumendo connotazioni che trascendono il piano di una *deminutio patrimonii* strettamente intesa. Questa concezione del danno, secondo parte della dottrina<sup>176</sup>,

---

<sup>174</sup> Si veda per tutti FIANDACA G., - MUSCO F., *Diritto penale – parte speciale*, cit., p. 181.

<sup>175</sup> In questo senso ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale – parte speciale I*, a cura di C.F. Grosso, cit., p.359.

<sup>176</sup> Così FIANDACA G., - MUSCO F., *Diritto penale – parte speciale*, cit., p. 183. Nel passato si contendevano il campo la concezione giuridica e la concezione economica del danno. Secondo la prima, che prende le mosse da una concezione del patrimonio come somma dei rapporti giuridici (diritti e obblighi), il danno consiste nella perdita di un diritto o nell'assunzione di un obbligo. In senso critico si è osservato come questa concezione finisce, più o meno surrettiziamente, col degradare la truffa da reato di danno in reato di pericolo, giacché,

altera l'originaria fisionomia della truffa, trasformandola in un delitto lesivo, non già del patrimonio, bensì, di un evento diverso, e cioè della semplice libertà di disposizione del soggetto passivo.

Vi sono due diverse concezioni, in dottrina e in giurisprudenza, del danno altrui: la prima concezione, cosiddetta giuridica, del danno lo individua nella perdita di una situazione favorevole o nell'acquisizione di una situazione sfavorevole, prescindendo da una diminuzione patrimoniale<sup>177</sup>. La seconda concezione, cosiddetta economica, in questo periodo dominante, esige, perché sia configurabile il danno, un'effettiva perdita patrimoniale: l'atto di disposizione deve determinare un *minus* rispetto alla condizione precedente, in altre parole, un lucro cessante e/o un danno emergente accertabile in conformità a valutazioni di mercato (la c.d. effettività del danno)<sup>178</sup>.

Per completezza ci preme puntualizzare che la concezione c.d. economica del danno subisce, grazie ad alcuni correttivi, dei temperamenti. Da questo punto di vista, la necessità di soddisfare esigenze di tutela, che rimarrebbero altrimenti escluse,

---

assumendo rilevanza decisiva il momento in cui la vittima compie l'atto dispositivo costitutivo dei diritti e degli obblighi, la truffa viene a perfezionarsi in questa fase.; ancora, sull'argomento si veda MARINI G., voce *Truffa*, cit., p. 382. Dove si evidenzia che dalla comparazione tra l'elemento risultante dalla comparazione della lettera dell'art. 640 c.p. con la lettera di altre disposizioni che pure reprimono delitti patrimoniali si osserva che quando il legislatore ha voluto anticipare il momento consumativo di un delitto patrimoniale all'insorgere del pericolo di lesione, ha adottato diversa terminologia e, soprattutto, l'ha detto espressamente.

La concezione economica, definendo il patrimonio come l'insieme dei beni economicamente valutabili spettanti sia di diritto sia di fatto a una persona, assegna coerentemente anche al danno caratteristiche economico - patrimoniali: il danno è concepito come effettiva diminuzione del patrimonio.

<sup>177</sup> Si veda in dottrina MANTOVANI F., *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 187; in giurisprudenza Cass. sez. II, 2 maggio 1989, Pastore, in *Giurisp. It.* 1991, II, p. 100.

<sup>178</sup> In questo senso ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale - parte speciale I*, a cura di C.F. Grosso, cit., p.372. L'Autore rileva che, siccome ai fini del diritto penale fanno parte del patrimonio anche le cose che per il titolare dello stesso hanno un puro valore di affezione, le cose medesime possono essere oggetto di truffa. All'infuori di questo caso particolare, secondo l'Autore, non è dubitabile che il danno, come in tutti i reati contro il patrimonio, vada determinato con criteri oggettivi, e cioè sulla base del giudizio della generalità degli uomini e non di colui che lo subisce.; MANZINI M., *Trattato di diritto penale italiano, Delitti contro il patrimonio*, (a cura del prof. Pietro Nuvolone), cit., p. 735.; MARINI G., voce *Truffa*, cit., p. 382. Secondo l'Autore l'esplicito riferimento al "danno" contenuto nell'art. 640 c.p., ha un solo possibile significato: quello di ancorare la realizzazione della figura di truffa all'effettivo verificarsi di una *deminutio patrimonii* in senso economico, consista la stessa in un lucro cessante o in un danno emergente o in entrambi. In giurisprudenza si veda Cass. Sez. VI., 13 maggio 2003, n. 31730, in *Guida dir.* 2003, n. 10, p. 79.

finisce col prevedere il ricorso anche a criteri “soggettivi” di valutazione del danno, incentrati sull’utilità personale della controprestazione per il soggetto passivo, in altre parole, l’affermazione che in alcuni casi si può prescindere da un danno economico vero e proprio quando sia ravvisabile la perdita ingiusta di un diritto<sup>179</sup>. Quest’argomentazione, si dice criticamente in dottrina<sup>180</sup>, privilegia la prospettiva dei bisogni individuali; in questo senso, tale indirizzo, maggioritario in giurisprudenza, finisce per ravvisare il danno nel nocumento che la condotta ingannatoria arreca alla mera libertà di contrarre, mentre questo dovrebbe essere lo scopo precipuo della tutela civilistica del dolo. Perché sia integrato l’illecito penale, occorre, invece, un *quid pluris*, e cioè un danno patrimoniale derivante, nell’ipotesi di cui si tratta, da un obiettivo squilibrio economico fra le prestazioni contrattuali.

Da ultimo, a nostro parere, è importante valutare le conseguenze depenalizzanti, ai fini dello studio in esame, del risarcimento del danno. Secondo alcuni Autori<sup>181</sup>, il risarcimento del danno rileva, non solo come circostanza attenuate di cui all’art. 62, n. 6, c.p., ma fa venir meno oltre che l’elemento del danno, venendo meno gli effetti patrimoniali illeciti dell’atto dispositivo, anche l’elemento psicologico, venendo eliminata l’alterazione della consistenza patrimoniale a favore dell’oggetto attivo. Coerentemente, a nostro parere, appare opportuno prevedere legislativamente, come causa di estinzione del reato di truffa, la restituzione o il risarcimento integrale, ovvero, una soluzione in sintonia con l’innovazione della perseguibilità a querela di parte, introdotta nell’ambito di un’operazione finalizzata

---

<sup>179</sup> FIANDACA G., - MUSCO F., *Diritto penale – parte speciale*, cit., p. 184. Questa esigenza di “dematerializzazione” del danno, accolta come un’esigenza anche dalla giurisprudenza, si è palesata soprattutto con riferimento sia ai casi di truffa contrattuale (nel cui ambito il danno è stato talvolta fatto consistere nella mera lesione della libertà di disporre), sia ai casi di truffa ai danni dello stato o di altro ente pubblico (in cui è fatto coincidere, in definitiva, con la frustrazione degli scopi delle prestazioni pubbliche o con l’irregolarità amministrativa della loro esecuzione).

<sup>180</sup> Così MANTOVANI F., *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 190. Secondo il quale, a voler ritenere diversamente, si finirebbe per operare una dematerializzazione e una depatrimonializzazione del requisito del danno a vantaggio di una tutela di valori per così dire spiritualizzati, quali la mera libertà del consenso, la buona fede, ecc. che invece sono alla base della tutela civilistica dei vizi del consenso.

<sup>181</sup> LA CUTE G., voce *Truffa: diritto vigente*, cit., p. 265.

alla depenalizzazione di alcune fattispecie, ed applicabile anche per le ipotesi di truffa aggravata perseguibili d'ufficio, in ossequio a questo indirizzo depenalizzante. Nella truffa, come delitto di arricchimento *sine causa*, al nocumento deve corrispondere un requisito ulteriore e diverso dal danno, il profitto ingiusto.

A differenza del furto e dell'appropriazione indebita, nei quali il profitto viene in considerazione solo come fine dell'azione criminosa, il nostro codice considera il conseguimento del profitto come essenziale ai fini della compiutezza del reato truffa. Ne deriva che la truffa è un reato di profitto – evento, quindi, la realizzazione del profitto segna il momento consumativo della fattispecie in esame<sup>182</sup>.

Questo elemento rappresenta il rovescio o l'altra faccia del danno subito dal soggetto passivo. Va precisato che, pur individuandosi un rapporto di simmetria tra i due elementi citati, la presenza del danno non comporta automaticamente l'esistenza di un profitto; infatti, danno e profitto vanno accertati dal giudice in reciproca autonomia<sup>183</sup>.

Anche in sede di determinazione del concetto di profitto si è ripresentato il problema se esso vada inteso in un'accezione strettamente patrimonialistica ovvero in un significato più ampio ed estensivo.

Oggi la dottrina e la giurisprudenza negano la natura necessariamente patrimoniale del profitto, potendo consistere lo stesso nel soddisfacimento di un interesse di natura psicologica o morale<sup>184</sup>. Secondo gli Autori<sup>185</sup> che sostengono questo orientamento, va operata, sulla nozione di profitto, una distinzione analoga a quella, comunemente accettata a proposito della nozione di danno; in questo senso, così come il danno si ha alla presenza del cosiddetto danno emergente o lucro cessante, analogamente, per il profitto deve ritenersi tanto l'aumento

---

<sup>182</sup> Così tra gli altri ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale – parte speciale I*, a cura di C.F. Grosso, cit., p.364.

<sup>183</sup> FIANDACA G., - MUSCO F., *Diritto penale – parte speciale*, cit., p. 188.

<sup>184</sup> In giurisprudenza si veda Cass. sez. II., 24 ottobre 2003, n. 427900, in *Guid. dir.* 2004, n. 1, p. 87. Nella prassi applicativa si sostiene, in particolare, che il profitto può anche consistere nel soddisfacimento di qualsiasi interesse si pure soltanto psicologico o morale. In dottrina si veda ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale – parte speciale I*, a cura di C.F. Grosso, cit., p. 374. Secondo il quale, il criterio della patrimonialità va riferito solamente al danno, in quanto il fatto di truffa deve offendere, oltre alla libertà del consenso, anche il patrimonio.

<sup>185</sup> ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale – parte speciale I*, a cura di C.F. Grosso, cit., p. 375.



materiale di ricchezza quanto la mancata diminuzione di questa in relazione all'avvenuto acquisto o godimento di beni o di servizi.

Similmente a quello che accade analizzando il danno, anche per ciò che concerne il profitto, parte della dottrina, osserva che una tale conclusione comporta un'anticipazione del profitto; conseguentemente, si anticipa il momento consumativo del reato, trasformando, di fatto, la truffa in un reato di pericolo<sup>186</sup>. Secondo questo indirizzo, il profitto deve essere inteso o come effettivo accrescimento di ricchezza o, almeno, come mancata diminuzione di ricchezza.

Anche per ciò che attiene al profitto, è controverso se occorre che esso debba esser realizzato effettivamente o se sia sufficiente per il configurarsi del reato la sola possibilità di un profitto in capo al soggetto agente.

La giurisprudenza configura la truffa anche nelle ipotesi della sola possibilità del profitto<sup>187</sup>. In senso contrario, una parte della dottrina<sup>188</sup> ritiene che in questo modo si determinerebbe un'anticipazione del momento consumativo del reato, in contrasto con la volontà del legislatore che configura il profitto come evento di reato.

Quanto al soggetto beneficiario del profitto, esso non deve essere necessariamente l'autore dell'inganno, ma può trattarsi anche di un terzo soggetto, atteso che la norma esige soltanto il nesso causale tra la condotta fraudolenta e il profitto.

Il profitto, che è richiamato dal legislatore, si caratterizza perché deve essere "ingiusto". In proposito, si prospettano due linee interpretative: ingiustizia concepita come sinonimo di illiceità, vale a dire come contrasto con una norma giuridica; in alternativa, l'ingiustizia del profitto può essere concepita come

---

<sup>186</sup> In senso critico in dottrina si veda MARINI G., voce *Truffa*, cit., p. 360. L'Autore ritiene che anche il profitto debba avere natura patrimoniale perché l'art. 640 c.p. farebbe riferimento non a una mera finalità perseguita dall'agente, bensì ad un effettivo accrescimento del patrimonio, dell'agente o di un terzo, coerentemente con la struttura patrimoniale. In questo senso anche MANTOVANI F., *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 41. Quest'ultimo si pone in una posizione intermedia, l'Autore considera profitto ogni incremento della capacità strumentale del patrimonio di soddisfare un bisogno umano, materiale o spirituale.

<sup>187</sup> Cass. sez. II, 1 ottobre 1980, Ciampelli, in *Riv. pen.* 1982, p. 751.

<sup>188</sup> FIANDACA G., - MUSCO F., *Diritto penale - parte speciale*, cit., p. 188.

manca di titolo di legittimazione, ossia come acquisizione di ricchezza *sine jure* o senza giusta causa<sup>189</sup>.

Secondo la dottrina<sup>190</sup> l'ingiustizia del profitto non può essere concepita come sinonimo di illiceità, e quindi come contrasto con una norma giuridica, poiché tale interpretazione restringerebbe troppo l'ambito di applicazione della fattispecie incriminatrice. Sul tema, la dottrina<sup>191</sup> e parte della giurisprudenza<sup>192</sup> propendono per la seconda tesi; in questo senso, l'ingiustizia del profitto richiede che lo stesso non sia tutelato e garantito, neppure indirettamente, dall'ordinamento giuridico, sia per effetto della legge sia per volontà delle parti.

Da ultimo, l'ingiustizia del profitto deve essere valutata anche in seguito all'effettivo conseguimento del bene o della funzione di servizio, quando, pur essendo inizialmente giusto, è divenuto ingiusto per il mutare della situazione e per l'evidente consapevolezza dell'ingiustizia da parte del soggetto attivo<sup>193</sup>.

## **5. Il nesso causale, l'elemento soggettivo, la consumazione**

La truffa è la classica figura delittuosa di tipo causale, l'analisi della quale, postula quindi l'esame dello svolgimento del fatto sino a giungere agli eventi consumativi.

---

<sup>189</sup> FIANDACA G., - MUSCO F., *Diritto penale – parte speciale*, cit., p. 189. Secondo gli Autori è preferibile la seconda interpretazione, poiché altrimenti si restringe troppo l'ambito di applicabilità della fattispecie incriminatrice.

<sup>190</sup> MARINI G., voce *Truffa*, cit., p. 360.

<sup>191</sup> DELLA BELLA A., *commento all'art. 640 c.p.*, in *Codice penale commentato*, a cura di Marinucci G., Dolcini E., cit., p. 6383.

<sup>192</sup> Cass. sez. IV, 7 novembre 1991, *cerciello*, in *Cass. pen.* 993, p. 575.

<sup>193</sup> MARINI G., voce *Truffa*, cit., p. 386.

Il legislatore descrive il nesso eziologico dell'art. 640 c.p. con la formula "inducendo....procura", formula adottata allo scopo di dare una definizione unitaria del nesso causale<sup>194</sup>.

Il processo eziologico, tipizzato nell'art. 640 c.p., in sede di analisi, può distinguersi, come si è visto, in tre momenti: la condotta fraudolenta deve determinare l'errore (primo evento), a sua volta, l'errore dovrà determinare l'atto di disposizione (secondo evento), infine, l'atto di disposizione dovrà provocare un danno e un profitto (terzo evento)<sup>195</sup>.

Secondo parte della dottrina, la valutazione del processo causale ex art. 640 c.p. deve essere fatta in maniera unitaria. In questo senso, l'accertamento di ciascuno dei momenti del nesso eziologico medesimo non esclude la possibilità di negare l'esistenza del nesso causale tra condotta ed eventi consumativi, dovendosi sempre accertare il nesso causale con riferimento all'intero fatto<sup>196</sup>.

La valutazione del nesso causale va eseguita *ex post*; questa valutazione si caratterizza, nella fattispecie della truffa, perché deve essere eseguita su base psicologica, in altre parole, ricostruendo a posteriori le valutazioni psichiche del soggetto passivo. Si parla in questo senso di "causalità psicologica"<sup>197</sup>.

Con l'espressione "causalità psicologica" si intende porre l'accento sulla concatenazione cosciente tra effetti psichici coscienti, per effetto dei quali, dalla percezione di un dato, il soggetto forma il proprio convincimento o rende irrevocabile un convincimento preesistente<sup>198</sup>. Si tratta, in definitiva, di una peculiare qualità del processo causale: il soggetto passivo capta la condotta fraudolenta dell'agente e la interpreta; su tale base si forma un convincimento che

---

<sup>194</sup> MANZINI M., *Trattato di diritto penale italiano (a cura del prof. Pietro Nuvolone), Delitti contro il patrimonio*, cit. p. 338. In termini divergenti; in senso conforme LA CUTE G., voce *Truffa: diritto vigente*, cit., p. 268. Per il quale "l'induzione in errore" non sarebbe un'espressione tipicamente descrittiva del nesso eziologico tra condotta ed evento, quanto piuttosto la reale ed effettiva finalità della condotta, l'elemento essenziale per la realizzazione dell'evento.

<sup>195</sup> DELLA BELLA A., *commento all'art. 640 c.p.*, in *Codice penale commentato*, a cura di Marinucci G., Dolcini E., cit., p. 6375.

<sup>196</sup> MARINI G., voce *Truffa*, cit., p. 373.

<sup>197</sup> ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale - parte generale*, a cura di L. Conti, XVI ed., Milano, 2003, p. 202.

<sup>198</sup> MARINI F., *Profili della truffa nell'ordinamento penale italiano*, cit., p. 180.

non rispecchia la realtà delle cose; quindi, sulla base del convincimento erroneo egli interviene con un atto consapevole nella propria sfera patrimoniale<sup>199</sup>.

Preso atto delle particolarità che attengono al processo eziologico, rivolgiamo, ora, il nostro sguardo all'elemento psicologico che viene richiesto dal legislatore per la configurabilità del reato descritto nell'art. 640 c.p.

Il dolo nella truffa è un requisito costitutivo essenziale della tipicità del fatto e rappresenta il nucleo centrale del suo disvalore, giacché la fattispecie di truffa si sviluppa sul piano psicologico come scontro tra due intelligenze<sup>200</sup>.

L'elemento soggettivo della truffa è costituito dal dolo generico, e non già dal dolo specifico, poiché il profitto dell'agente e il danno della vittima non sono semplici scopi cui l'azione criminosa deve tendere, bensì devono trovare attuazione nella realtà esterna. In altre parole, la coscienza e volontà del soggetto attivo abbraccia tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, dagli artifici e dai raggiri all'induzione in errore e all'atto dispositivo della vittima, inclusi il danno e il profitto quali ulteriori conseguenze della condotta ingannatrice<sup>201</sup>.

In senso critico, parte della dottrina<sup>202</sup> sostiene che il dolo non deve abbracciare, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 640 c.p., il danno subito dalla vittima; infatti, secondo questo orientamento, nella maggior parte dei casi il truffatore tende esclusivamente ad ottenere un profitto e non pensa per nulla al danno che può cagionare.

---

<sup>199</sup> Per completezza preme una specifica in relazione alla valutazione del nesso causale offerta dalla prassi giurisprudenziale; la giurisprudenza, pur sottolineando l'obbligo di accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra l'artificio ed il raggio e l'induzione in errore, sovente procede in modo deduttivo: dalla presenza dell'atto di disposizione inferisce l'errore del soggetto passivo; dall'errore deduce la sussistenza della condotta truffaldina. Si veda in questo senso Cass. sez. II, 10 aprile 1981, Sangiovanni, in *Riv. pen.* 1982, p. 206.

<sup>200</sup> LATTANZI G. - LUPO E., *Codice penale, rassegna di Giurisprudenza e Dottrina, i delitti contro il patrimonio*, cit., p. 359.

<sup>201</sup> FIANDACA G., - MUSCO F., *Diritto penale - parte speciale*, cit., p. 191.

<sup>202</sup> Così in dottrina MANZINI M., *Trattato di diritto penale italiano (a cura del prof. Pietro Nuvolone), Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 731. Secondo l'Autore il danno, nel reato di truffa, è considerato soltanto come requisito obiettivo e, ove risulti che esso sia correlativo al profitto, è irrilevante l'indagine se l'agente si sia proposto o meno anche il fine di recare danno al raggirato, essendo sufficiente che l'azione diretta a cagionare un ingiusto profitto abbia cagionato anche un danno altrui.

In senso difforme, per la tesi affermativa, alcuni Autori osservano che la differenza tra il dolo specifico del falso in scrittura privata e quello della truffa sta nel fatto che: il primo consiste nel solo fine di procurare a sé un vantaggio o un danno ad altri, mentre il secondo postula la conoscenza e volontà di procurare un ingiusto profitto con la consapevolezza di produrre anche un danno ad altri<sup>203</sup>.

Quanto al momento del dolo, lo stesso può sorgere in concomitanza allo sviluppo del rapporto con il soggetto passivo dell'azione o in epoca precedente ma non può profilarsi in epoca successiva<sup>204</sup>.

Con il reato di truffa è compatibile ogni forma di dolo, diretto o indiretto. Generalmente, dottrina<sup>205</sup> e giurisprudenza<sup>206</sup>, ritengono che il dolo del reato di truffa ricomprenda anche il dolo eventuale: l'elemento soggettivo del delitto di truffa è costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, avente ad oggetto gli elementi costitutivi del reato, anche se previsti dall'agente come conseguenze possibili, anziché certe, della propria condotta, e tuttavia accettate nel loro verificarsi con conseguente assunzione del relativo rischio.

Ancora, non è necessaria la presenza della finalità, in capo all'agente, di arrecare il danno e di conseguire il profitto. Infatti, l'ingiustizia del profitto sussiste anche quando l'agente creda che il profitto sia giusto a causa di un errore di diritto non scusabile<sup>207</sup>.

Da ultimo, in dottrina si evidenzia che l'illecito in esame si caratterizza per la presenza di plurimi elementi di fattispecie necessari per la configurazione del reato;

---

<sup>203</sup> Si veda in dottrina ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale – parte speciale I*, a cura di C.F. Grosso, cit., p. 376; in giurisprudenza, in senso conforme, si veda Cass. sez. II, 7 novembre 1991, Cerciello, cit., p. 62.

<sup>204</sup> In questo senso MANTOVANI F., *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 189; ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale – parte speciale I*, a cura di C.F. Grosso, cit., p. 376. Quest'ultimo osserva come l'assenza di rilevanza del dolo successivo rappresenti una grave lacuna nella repressione penale delle frodi. In giurisprudenza Cass. sez. II, 23 gennaio 1979, Rubei, in *Riv. pen.* 1979, p. 934.

<sup>205</sup> In questo senso LATTANZI G. - LUPU E., *Codice penale, rassegna di Giurisprudenza e Dottrina, i delitti contro il patrimonio*, cit., p. 359.

<sup>206</sup> Si veda Cass. sez. II, 7 novembre 1991, Cerciello, cit., p. 62.

<sup>207</sup> Così in dottrina MANZINI M., *Trattato di diritto penale italiano (a cura del prof. Pietro Nuvolone)*, *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 733. Dove si specifica che: ove il soggetto ritenga, per effetto di errore determinato da colpa, che il profitto sia legittimo, non potrà ravvisarsi il delitto perché l'agente ha errato sul fatto che costituisce reato. In giurisprudenza Cass. sez. II, 29 ottobre 1979, n. 144670, in *Riv. pen.* 1980, p. 591.

si osserva che data la molteplicità degli elementi necessari per l'esistenza del dolo in questo complesso reato, sussiste un ampio margine per l'errore di fatto<sup>208</sup>.

Per ciò che attiene alla consumazione, secondo la dottrina maggioritaria<sup>209</sup>, la truffa è un reato a duplice contenuto precettivo, in cui si vieta di cagionare non solo l'altrui impoverimento (*deminutio patrimonii*), ma anche il parassitario arricchimento dell'agente (*iniustia locupletatio*); conseguentemente, la truffa si perfeziona nel momento in cui si verifica l'ultimo degli eventi provocati dalla condotta ingannatrice, sia esso il danno o il profitto, in altre parole nel momento in cui occorrono entrambi gli eventi se simultanei.

Se sembra pacifico che il reato si consuma con il verificarsi degli eventi di danno o profitto, ci s'interroga, in dottrina e giurisprudenza, se la consumazione del reato si realizzi solo quando il danno e il profitto si siano effettivamente verificati o se a tal fine sia sufficiente la mera possibilità di verifica.

L'accertamento del momento e del luogo della consumazione è ovviamente influenzato dall'accoglimento, rispetto all'interpretazione dell'elemento danno, dell'una o dell'altra teoria. Infatti, chi accoglie la concezione economica del danno, individua il momento consumativo nel perfezionarsi del danno concreto. Diversamente, chi accoglie la concezione giuridica del danno, individua il momento consumativo nell'assunzione dell'obbligazione e nella messa a disposizione del bene da parte del soggetto passivo.

La dottrina<sup>210</sup> propende per la prima soluzione, affermando che il momento consumativo coincide con il momento della circolazione economica del bene, con il verificarsi della lesione concreta ed effettiva del patrimonio, ovvero quando il bene è entrato nella materiale disponibilità del soggetto attivo.

---

<sup>208</sup> ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale – parte speciale I*, a cura di C.F. Grosso, cit., p.364. Così, esemplificando, dovrà essere escluso il dolo nel caso dell'individuo che giudichi l'affare proposto, per quanto aleatorio, di possibile riuscita e quindi non pregiudizievole per la controparte.

<sup>209</sup> In questo senso MANTOVANI F., *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 189; FIANDACA G., - MUSCO F., *Diritto penale – parte speciale*, cit., p. 191.

<sup>210</sup> ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale – parte speciale I*, a cura di C.F. Grosso, cit., p. 374; MARINI F., *Profili della truffa nell'ordinamento penale italiano*, cit., p. 229. In senso contrario, parte della dottrina ritiene il reato consumato nel momento dell'assunzione dell'obbligazione, si veda LA CUTE G., voce *Truffa: diritto vigente*, cit., p. 269.

Anche la giurisprudenza<sup>211</sup> più recente ritiene che in tema di truffa, perché possano dirsi verificati i requisiti del danno e del profitto, è necessario che il conseguimento del bene economico o di quanto comunque idoneo ad una valutazione patrimoniale, al pari della relativa perdita del soggetto passivo, siano definitivi.

La propensione per l'una o per l'altra tesi influenza anche l'ambito di operatività del tentativo: se si considera realizzata la truffa con la semplice possibilità di conseguire il profitto e di cagionare il relativo danno, minore è lo spazio per la configurabilità del tentativo; viceversa, se si accoglie la concezione maggioritaria secondo cui la truffa si consuma solo quando il profitto e il danno occorrono effettivamente e concretamente, viene restituito al tentativo un maggiore spazio applicativo<sup>212</sup>.

## **6. L'art. 640 c.p. e la frode assicurativa, casistica**

Abbiamo fin qui visto la fattispecie di truffa descritta dall'art. 640 c.p., con specifica attenzione agli elementi costitutivi dello stesso. Lo studio della frode in senso ampio è, per le finalità sottese a questo lavoro, da ricondurre all'ipotesi "speciale" di frode descritta nell'art. 642 c.p. Infatti, con la modifica introdotta dal legislatore del 2002, una pluralità di condotte che venivano ricondotte, ai fini della punibilità, all'art. 640 c.p., che oggi, invece, a seguito dell'ampliamento delle fattispecie punibili ai sensi dell'art. 642 c.p., sono sanzionate come ipotesi di frode in assicurazione.

---

<sup>211</sup> Cass. sez. II, 17 gennaio 2008, D., in *Cass. pen.* 2009, p. 205; Cass. sez. II, 7 novembre 2003, n. 46369, in *Riv. pen.* 2005, p. 451. Secondo la quale, nel caso di compravendita, il momento consumativo del reato di truffa non coincide con la consegna del bene da parte del venditore, vittima del reato, ma con il successivo inadempimento dell'agente, cioè con il momento in cui si verifica la definitiva perdita patrimoniale per il soggetto passivo.

<sup>212</sup> FIANDACA G., - MUSCO F., *Diritto penale - parte speciale*, cit., p. 192. Dove si specifica che fino a quando non sfocino negli eventi finali, gli artifici o raggiri idonei *ex ante* a ingannare la potenziale vittima possono ben integrare un tentativo di truffa punibile.

Vediamo, dunque, di seguito una serie di casi che originariamente erano, riconducibili alla generale ipotesi di truffa di cui all'art. 640 c.p., e che oggi, dopo la riforma del 2002, sono riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 642 c.p.

- I) È stata affermata la sussistenza del delitto di truffa riguardo alla fattispecie in cui l'autore del fatto aveva indotto la vittima al pagamento di un premio assicurativo per una polizza solo fittiziamente stipulata, con danno anche per la compagnia assicurativa per la mancata conclusione del contratto che la vittima effettivamente era intenzionata a stipulare<sup>213</sup>.
- II) Nella condotta attuata da un esercente la professione legale il quale, d'intesa con un funzionario di un'impresa assicuratrice e con un giudice, promuova false controversie civili relative ad incidenti stradali avvenuti o già definiti stragiudizialmente, allo scopo di ottenere, come poi ottenga, che sia pronunciata condanna al risarcimento del danno nei confronti di detta impresa, è configurabile il reato di truffa in danno di quest'ultima ma non in danno dello stato, atteso che, pur subendo anche lo Stato una perdita economica corrispondente alle spese di giustizia, essa non rappresenta lo scopo perseguito dagli agenti, ma costituisce solo un passaggio necessario per il conseguimento dello scopo effettivo<sup>214</sup>.
- III) Integra i reati di simulazione di reato e truffa la condotta del proprietario di autovettura che, in concorso con altri, consenta che la sua autovettura sia venduta all'estero dichiarandone falsamente il furto alla compagnia assicurativa, al fine di lucrare l'indennizzo del pregiudizio subito<sup>215</sup>.
- IV) È configurabile il delitto di truffa aggravata continuata ai sensi degli art. 640, 61 n. 11 e 81 c.p. nel comportamento di un carrozziere che, in concorso con altri, con più azioni esecutive del medesimo disegno

---

<sup>213</sup> Cass. sez. II, 14 marzo 2007, n. 14969, in *Riv. pen.* 2007, p. 614.

<sup>214</sup> Cass. sez. II, 11 novembre 2004, n. 49289, in *Arch. Giur. Circolaz. E sin. Strad.* 2005, p. 583.

<sup>215</sup> Trib. Bari, 11 maggio 2004, in *Giur. Merito* 2004, p. 2009.



criminoso, mediante artifici e raggiri consistenti nella sottoscrizione di Cid, nell'affermazione di dinamiche di sinistro mai avvenute, nella sovrapposizione di targhe, nel sostenere riparazioni mai verificatesi, abbia indotto in errore una compagnia di assicurazione al fine di ottenere da questa un risarcimento di danni mai subiti<sup>216</sup>.

- V) È configurabile il delitto di truffa anche in caso di insolvenza, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di dare avviso all'assicuratore del sinistro verificatosi, in quanto tale omissione, salvo che non sia dolosa, non comporta automaticamente perdita della garanzia assicurativa, ma al più la riduzione, in ragione del pregiudizio sofferto dall'assicuratore, ai sensi dell'art. 1915 c.p.v., c.c., del diritto all'indennità; infatti, il sorgere dell'obbligazione non si ricollega al momento dell'avviso ma a quello precedente del verificarsi dell'evento, ne consegue che, secondo la giurisprudenza<sup>217</sup>, l'inosservanza da parte dell'assicurato dell'obbligo di dare avviso dell'evento verificatosi, secondo specifiche modalità previste dalla polizza, non può di per sé implicare la perdita della garanzia assicurativa, non venendo meno il diritto all'indennità, salvo che si tratti di omissione dolosa, diritto che esclusivamente si riduce in ragione del pregiudizio sofferto dall'assicuratore ai sensi del 2 comma dell'art. 1915 c.c.
- VI) Si discute se, ai fini della sussistenza del tentativo di truffa alle compagnie di assicurazione, sia sufficiente la mera denuncia del fatto o se occorra anche la richiesta d'indennizzo. Sul punto la giurisprudenza si è divisa in due orientamenti: il primo configura il reato compiuto già al momento in cui è presentata la denuncia<sup>218</sup>: dal

---

<sup>216</sup> Trib. Massa, 16 settembre 2002, in *Arch. Giur. Circolaz. E sin. Strad.* 2002, p. 855. Sul punto, però, si veda il nuovo art. 642 c.p. introdotto dall'art. 24 l. 12 dicembre 2002, n. 273.

<sup>217</sup> Cass. sez. II, 2 aprile 1990, in *Cass. pen.* 1993, p. 1438, con nota di MICHELI P., *Un ipotesi di truffa per frodare l'assicurazione: le lacune del legislatore e gli equivoci della corte.*

<sup>218</sup> Cass. sez. II, 20 giugno 1978, Di luca, in *Giust. Pen.* 1979, III, p. 650.

momento che i carabinieri agiscono come mandatari taciti degli istituti assicuratori, in virtù del potere di accertamento e di certificazione loro riconosciuto dagli stessi istituti che sono poi vincolati all'eventuale indennizzo; la falsa denuncia di furto, inducendo in errore i carabinieri, provoca un pericolo di danno alla compagnia assicuratrice, e pertanto, anche prima che sia avanzata la programmata richiesta di indennizzo, è punito come tentativo di truffa.

- VII) Una successiva ipotesi controversa riguarda la fattispecie in cui l'agente aveva falsamente affermato che, al momento del sinistro, l'autovettura era detenuta da un terzo a titolo di comodato anziché di noleggio. Nel senso dell'ammissibilità della truffa in queste ipotesi vi è parte della giurisprudenza<sup>219</sup>; in senso contrario altra giurisprudenza<sup>220</sup> nega la configurabilità della truffa sostenendo che l'atto univocamente diretto a trarre in inganno la società assicuratrice non è la denuncia, ma la richiesta di indennizzo.
- VIII) Non integra il reato di truffa, secondo la giurisprudenza<sup>221</sup> maggioritaria, neanche tentata, la condotta di apposizione sul parabrezza dell'automezzo di un certificato assicurativo falso, posto che tale condotta, finalizzato ad eludere l'accertamento di informazioni amministrative, non produce un danno erariale, per la mancanza di un atto di disposizione patrimoniale. In senso contrario altra giurisprudenza<sup>222</sup> ritiene che l'integrale falsificazione della polizza e del contrassegno assicurativo può configurare, qualora il fatto sia commesso dall'agente assicurativo, gli estremi della truffa ai danni del cliente e della compagnia di assicurazione.

---

<sup>219</sup> Trib. Napoli, 27 ottobre 1969, Bianco, in *Assicurazioni* 1970, II, p. 82.

<sup>220</sup> Pret. Napoli, 17 novembre 1964, Ponticelli, in *Giur. It.* 1965, II, p. 232.

<sup>221</sup> Cass. sez. II, 30 aprile 2009, n. 23941, in *Cass. pen.* 2010, 3, p. 973, con nota di PORETTA C, *Non costituisce tentata truffa l'esposizione del contrassegno assicurativo falsificato*; Cass. sez. II, 3 ottobre 2006, n. 34179, in *Foro it.* 2007, II, p. 370.

<sup>222</sup> Cass. sez. II, 16 maggio 2012, n. 22960, in *Cass. pen.* 2013, 4, p. 1507.

- IX) Nel caso di proprietario di due veicoli, uno solo dei quali assicurato per la responsabilità civile, che denunci come prodotto con il veicolo assicurato un tamponamento compiuto invece con l'altro veicolo non assicurato, sussiste, secondo i giudici di Cassazione<sup>223</sup>, tentativo di truffa, senza che possa ravvisarsi desistenza se la denuncia fu ritirata non spontaneamente ma solo per timore di essere scoperto.
- X) La confessione resa da un imputato di lesioni colpose, il quale, malgrado le risultanze probatorie contrarie, si riconosca colpevole del reato contestatogli, costituisce tentativo di truffa in danno della compagnia assicuratrice, presso la quale l'imputato era assicurato contro la responsabilità civile, inteso a porre la compagnia stessa di fronte al fatto compiuto di un accertamento inoppugnabile<sup>224</sup>.
- XI) Non configura, secondo la giurisprudenza<sup>225</sup>, la tentata truffa l'invio di una lettera raccomandata con la quale, denunciando un sinistro inesistente, si avanza al presunto autore del fatto una richiesta di risarcimento di danni; ciò in quanto tale condotta non può qualificarsi come artificio o raggirò idoneo a trarre in inganno il destinatario della raccomandata, atteso che quest'ultimo non può non essere ben consapevole di non aver cagionato alcun sinistro. Nell'ipotesi, peraltro, in cui la denuncia di sinistro sia inoltrata anche all'assicurazione, tale comportamento verrebbe ad integrare il reato di cui all'art. 642, comma 2, c.p., il quale punisce oggi, tra l'altro, il comportamento di "chi denuncia un sinistro non accaduto".

---

<sup>223</sup> Cass. sez. II, 2 febbraio 1968, Favale, in *Riv. pen.* 1968, II, p. 1088.

<sup>224</sup> Pret. Salerno, 28 maggio 1965, in *Assicurazioni* 1965, II, p. 226.

<sup>225</sup> Ufficio indagini preliminari Nola, 2 ottobre 2007, in *Riv. pen.* 2008, 1, p. 61.

### CAP III: L'ARTICOLO 642 C.P., LA FRODE ASSICURATIVA, ANALISI DELLA NORMA E DEL FENOMENO SOCIO-ECONOMICO

**Sommario:** 1. La *ratio* della norma, evoluzione storica e normativa dell'istituto; 2. I presupposti del reato e la condotta; 2.1. Fraudolento danneggiamento della cosa assicurata; 2.2. Falsificazione o alterazione di polizza o documentazione; 2.3. Mutilazione fraudolenta della propria persona; 2.4. Predisposizione di falsa denuncia, distruzione o contraffazione di elementi di prova o documentazione; 3. L'analisi normativa e criminologica del soggetto attivo; 4. L'analisi normativa ed economica del soggetto passivo; 5. L'elemento soggettivo, il dolo specifico; 6. La consumazione, il tentativo e le circostanze; 7. La procedibilità; 8. Rapporti con altre fattispecie di reato.

*“Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo di un'assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

*Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l'intento la pena è aumentata. Si procede a querela di parte.*

*Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato. Il delitto è punibile a querela della persona offesa”<sup>226</sup>.*

---

<sup>226</sup> Articolo sostituito dall'art. 24 l. 12 dicembre 2002, n. 273. Il testo dell'articolo prima della riforma normativa prevedeva che: “Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri il prezzo di un'assicurazione contro infortuni, distrugge disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Alla stessa pena soggiace chi, al fine predetto, cagiona a se stesso una lesione personale, o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta dall'infortunio. Se il colpevole consegue l'intento, la pena è aumentata. Le disposizioni di quest'articolo si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua industria nel territorio dello stato, ma il delitto è punibile a querela della persona offesa”.

## 1. La *ratio* della norma, evoluzione storica e normativa dell'istituto

Nell'ambito dell'ordinamento penale italiano, la funzione assicurativa è tutelata sotto molteplici aspetti: in primo luogo, il codice penale sanziona, nell'art. 642 c.p., una serie di comportamenti volti a frodare imprese o enti assicurativi; in secondo luogo, le numerose leggi speciali che disciplinano le assicurazioni private e le c.d. assicurazioni sociali prevedevano alcune disposizioni di natura penale, oggi in gran parte depenalizzate. Infine, sono state introdotte alcune fattispecie incriminatrici anche in materia di vigilanza alle assicurazioni.

Partendo da una valutazione sociologica, la frode in assicurazione si presenta come un fenomeno dinamico e mutevole e, sembra, ineliminabile; lo stesso è definibile come un fatto di costume quanto mai diffuso, non considerato dalla coscienza sociale in tutta la sua gravità. Questa attività criminosa, di natura dinamica, si sviluppa con forme sempre nuove, adattandosi con estrema duttilità al meccanismo dei vari rapporti assicurativi e alla crescente estensione dei settori coperti da assicurazione<sup>227</sup>.

Come si è già visto nel primo capitolo, questo tipo di condotta illecita ha un'origine storica lontana; in questo senso, la predisposizione di norme apposite, poste a tutela dell'attività assicurativa, non costituisce una novità per l'ordinamento italiano: l'art. 414 del codice penale Zanardelli del 1889 adottava una formulazione che, eccezion fatta per l'ipotesi dell'autolesionismo, allora non prevista, non si differenziava sostanzialmente dall'odierno art. 642 c.p.<sup>228</sup>.

L'introduzione dell'articolo era accompagnata, nei lavori preparatori del codice Zanardelli, da alcune incertezze circa l'opportunità di inserire una specifica norma a tutela dell'attività assicurativa. Queste incertezze sono completamente scomparse nel momento storico che accompagna l'entrata in vigore dell'attuale codice penale;

---

<sup>227</sup> Si veda NEPPI MODONA G., voce *La frode in assicurazione*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XVIII, Milano, 1969, p. 116. Per completezza va precisato che, sul terreno giuridico, è ricorrente la denuncia dell'insufficienza dell'attuale sistema normativo posto a tutela degli istituti di assicurazione. In senso critico molti sostengono che non si potrebbe neppure parlare di sistema dato il carattere frammentario e disarmonico delle varie disposizioni in materia.

<sup>228</sup> NEPPI MODONA G., voce *La frode in assicurazione*, cit., p. 116.

nel codice Rocco, infatti, l'oggettività giuridica dell'art. 642 c.p. trova un'esauriente giustificazione ed un soddisfacente potenziamento, attraverso puntuali riferimenti alla funzione sociale svolta dal settore assicurativo e al suo costante sviluppo<sup>229</sup>.

Per la finalità che questo lavoro si prefigge, concentriamo la nostra attenzione in modo specifico sulla norma "cardine", ovvero su quella che funge da fulcro per la lotta contro le frodi alle assicurazioni.

La norma, prevista nell'art. 642 c.p., sanziona, unica nel codice penale, determinati comportamenti in pregiudizio all'attività assicurativa, sintetizzati sotto l'etichetta della frode in assicurazione.

La disposizione in esame è stata riformulata dall'art. 24 l. 12 dicembre 2002, n. 273, che ha introdotto una rilevante modifica del testo previgente che ha comportato un ampliamento significativo della sfera applicativa. In particolare, fra le varie innovazioni si evidenzia come, accanto alle due ipotesi incriminatrici originarie - fraudolento danneggiamento di beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona - siano state aggiunte due serie di condotte di falsificazione e/o simulazione. Ancora, la modifica di maggior rilievo ha previsto l'estensione del contenuto del dolo specifico; così, per la configurazione del reato, è richiesto il fine di conseguire l'indennizzo o comunque un vantaggio derivante da qualsiasi assicurazione, senza alcun limite al settore antinfortunistico<sup>230</sup>.

Per garantire una più efficace tutela alla funzione assicurativa, il legislatore ha costruito l'art. 642 c.p. sulla forma di delitto a consumazione anticipata; in particolare, la norma prevede due distinte ipotesi di "tentata truffa" nel settore

---

<sup>229</sup> NEPPI MODONA G., voce *La frode in assicurazione*, cit., p. 118. Secondo l'Autore, stanti le componenti ideologiche e politiche del Codice Rocco, non potevano mancare, nell'individuazione dell'oggettività giuridica dell'art. 642 c.p., temi cari alla mentalità del regime fascista: nella Relazione ministeriale la funzione assicurativa viene definita come attività interessante l'economia nazionale; in altra parte dei lavori preparatori, trattando della nuova previsione dell'autolesionismo, si aggancia la *ratio* dell'incriminazione all'esigenza di tutelare non solo i diritti patrimoniali dell'ente assicuratore, ma anche l'interesse sociale e statale, che ha per finalità la conservazione dell'attività produttiva dei lavoratori, la quale attiene all'efficienza dell'economia nazionale, centro vitale dello stato corporativo. La relazione faceva anche riferimento al inserimento nel sistema penale di "mezzi più efficaci di difesa contro un genere di frode per il quale l'accertamento delle prove presenta estreme difficoltà".

<sup>230</sup> NATALINI A., voce *Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, Aggiornamento, vol. III, Torino, 2005, p. 528.

assicurativo: la fraudolenta distruzione della propria cosa e la mutilazione fraudolenta della propria persona<sup>231</sup>.

Secondo parte della dottrina<sup>232</sup>, la disposizione in esame, in via diretta e prevalente, è posta a tutela degli interessi patrimoniali degli enti assicuratori contro i comportamenti degli assicurati, coerentemente con la collocazione della norma nel capo dei delitti contro il patrimonio mediante frode.

Altri commentatori<sup>233</sup> propendono per la natura plurioffensiva del reato; che sarebbe, quindi, volto a tutelare direttamente gli interessi patrimoniali degli enti assicuratori, ed indirettamente l'interesse degli assicurati a non essere gravati da aumenti dei premi determinati da comportamenti fraudolenti.

La plurioffensività del reato è stata affermata in dottrina<sup>234</sup> anche in ordine all'attuale previsione normativa. In questo senso, è evidente che una norma, qual è l'art. 642 c.p., se direttamente e prevalentemente è posta a tutela della situazione

---

<sup>231</sup> In questo senso in dottrina si vedano FIANDACA G. - MUSCO E., *Diritto penale - Parte speciale*, cit., p. 282; MANTOVANI F., *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 202.

<sup>232</sup> Si veda per tutti ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale - parte speciale I*, a cura di C.F. Grosso, cit., p. 391.

<sup>233</sup> Così FIANDACA G. - MUSCO E., *Diritto penale - Parte speciale*, cit., p. 283; LATTANZI G. - LUPO E., *Codice penale, rassegna di Giurisprudenza e Dottrina, i delitti contro il patrimonio*, cit., p. 609. Come si è già visto, nel primo capitolo di questo lavoro, le compagnie assicuratrici in Italia non negano una politica di "redistribuzione del rischio fraudolento" tra tutti gli assicurati, non distinguendo tra assicurati virtuosi o truffatori; in questo senso le compagnie di assicurazione, di fronte al dilagare delle frodi commesse a loro danno attraverso la simulazione dei sinistri, l'aggravamento delle loro conseguenze, i dolosi accordi tra assicurato e danneggiato, ricorrono in primo luogo ad un'arma di difesa dettata dalla stessa legge economica che regge la loro attività: l'aumento dei premi a carico dei contraenti, si da ricercare un nuovo equilibrio tra il numero dei sinistri e quello degli assicurati, distribuendo in tale maniera su tutti gli assicurati il danno patrimoniale loro arrecato dall'attività fraudolenta di alcuni di essi. Al riguardo è sintomatica la circostanza che, nel settore in cui attualmente le frodi sono più numerose, quello della responsabilità civile Rc Auto, le compagnie adottano tariffe differenziate tra regione e regione, a seconda della maggiore o minore diffusione del fenomeno fraudolento, sino ad applicare in determinate zone, in cui la frode costituisce un fatto di costume dilagante ed inarrestabile, tariffe doppie di quelle normalmente applicate. Questa modalità operativa, palese, limitativa per lo sviluppo economico e sociale, è stata ad oggetto di un intervento legislativo che, nei primi anni duemila, ha comportato un blocco dei premi RC auto nel tentativo di limitare questa prassi degenerativa.

<sup>234</sup> NATALI A., *La nuova veste di un reato vecchio: truffa ai danni delle assicurazioni. Analisi degli elementi costitutivi della nuova fattispecie*, in *Dir. Giust.* 2003, n. 26, p. 83. Secondo l'Autore l'art. 642 c.p. tutela la consistenza patrimoniale delle compagnie assicuratrici e tutt'al più, potrà apprestare una tutela meramente indiretta alla massa degli assicurati, complessivamente considerata, contribuendo la norma in esame ad evitare che la diffusione delle frodi alle assicurazioni provochi l'aumento generalizzato dei premi, la maggiore onerosità delle condizioni contrattuali delle polizze e l'inaccessibilità dell'offerta assicurativa.

patrimoniale delle compagnie assicuratrici, indirettamente protegge l'interesse di tutta la platea degli assicurati, attuali o potenziali, a non sentirsi gravati degli aumenti delle tariffe (premi) assicurativi in seguito alla diffusione dei comportamenti fraudolenti<sup>235</sup>.

Altri Autori<sup>236</sup>, di formazione economica, estendono l'interpretazione, relativa al bene tutelato nell'art. 642 c.p., individuando l'oggetto della tutela nell'economia, in questo senso l'intervento di riforma del 2002 sarebbe volto (anche) a calmierare le tariffe di assicurazione, o almeno limitare il fenomeno generalizzato di aumento dei premi assicurativi. Conseguentemente, si sostiene che il corretto svolgimento dell'attività assicurativa giova all'attività economica nel suo complesso; infatti, la repressione delle frodi alle assicurazioni, in materia infortunistica, costituisce un valido strumento di tutela dei lavoratori.

In sintesi, diverse sono le possibilità riguardo all'individuazione della *ratio* della norma; questa varietà di ipotesi è riconducibile, da un lato, all'incalcolabile frequenza del fenomeno fraudolento, dall'altro, al carattere anonimo del soggetto attivo e alla conseguente scelta delle compagnie di redistribuire, indiscriminatamente, il costo della frode su tutti gli assicurati. Infatti, l'analisi statistica vista nel primo capitolo di questo studio, palesa un fenomeno frequente e di difficile definizione numerica.

A parere di chi scrive, è la frequenza del fenomeno che fa propendere alcuni Autori per la plurioffensività della norma; questa conclusione, più che comprensibile, non coglie, tuttavia, la finalità perseguita dal legislatore, il quale individuava, in maniera unitaria, il bene giuridico protetto dall'art. 642 c.p. nella situazione patrimoniale degli enti assicurativi; in altre parole, nell'interesse dell'assicuratore a non subire diminuzioni patrimoniali, pagando indennizzi assicurativi non dovuti, date le

---

<sup>235</sup> CADOPPI A., CANESTRARI S., MANNA A., PAPA M., *Trattato di diritto penale parte speciale*, vol X, Torino, 2011, p. 655. Ov gli Autori osservano come le compagnie di assicurazione vittime di un fenomeno di frode diffusa, avessero già da tempo optato per tecniche di tutela tese a socializzare i maggiori costi dell'impresa, sino a giungere ad un sistema tariffario territoriale differenziato essenzialmente alla stregua della diversa incidenza statistica del fenomeno criminale in discorso, che pare la norma in esame vorrebbe contrastare.

<sup>236</sup> PIZZOTTI S., *la riforma dell'art. 642 del codice penale: fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona*, in *Resp. Civ. prev.* 2003, p. 520.



mananze, sul piano della descrizione del fatto tipico, di elementi indicativi la protezione di interessi generali<sup>237</sup>.

Quanto alla natura del reato, le ipotesi criminose previste nell'art. 642 c.p. vengono in genere qualificate, in dottrina<sup>238</sup> e in giurisprudenza<sup>239</sup>, come reati di pericolo e solo eventualmente di danno; ne consegue che ai fini della sussistenza del reato non è necessario che il bene giuridico sia effettivamente aggredito, ma basta che sia esposto a pericolo attraverso il mero attuarsi di uno qualunque degli artifici espressamente tipizzati. Infatti, la copertura assicurativa opera giuridicamente fin dal verificarsi del sinistro, essendosi in tal senso già espressa la volontà dell'assicuratore, in modo vincolante, nel contratto; giacché la sua concreta conoscenza del singolo sinistro rileva solo per procedere alla materiale liquidazione<sup>240</sup>.

Ne deriva che gli eventuali comportamenti di danno rivolti al conseguimento in concreto dell'indennizzo non assumono autonoma configurazione di reato, a titolo di truffa tentata o consumata, ma integrano al più, ove si concretino nel raggiungimento di quello scopo, quella specifica circostanza aggravante che oggi è contemplata, inspiegabilmente, nella sola seconda ipotesi delittuosa descritta nel secondo comma dell'art. 642 c.p.<sup>241</sup>

Contrariamente, secondo una parte della dottrina<sup>242</sup>, l'art. 642 c.p. configura un evento di danno costituito dalle spese sostenute dall'assicuratore per accertare il sinistro.

---

<sup>237</sup> In questo senso in dottrina MANTOVANI F., *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 206.

<sup>238</sup> NATALINI A., voce *Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, cit., p. 532.

<sup>239</sup> Cass. sez. II, 5 maggio 1976, n. 12233, in *Cass. pen.* 1978, p. 672 con nota di BRIGNONE P., *Le frodi nell'assicurazione contro la responsabilità civile ed il delitto di cui all'art. 642 c.p.* Dalla natura di delitto di pericolo la giurisprudenza ha fatto discendere l'inapplicabilità dell'istituto della desistenza volontaria (nella specie l'assicurato aveva presentato alla compagnia assicuratrice, dopo qualche giorno dalla denuncia dall'infortunio, una dichiarazione di rinuncia alla pretesa avanzata), questa soluzione sarebbe di segno opposto ove si ammettesse la configurabilità del tentativo per il delitto ex art. 642 c.p.

<sup>240</sup> Si veda PICOTTI L., *Il dolo specifico, un'indagine sugli elementi finalistici delle fattispecie penali*, Milano, 1993, p. 256.

<sup>241</sup> Così NATALINI A., *La nuova veste di un reato vecchio: truffa ai danni delle assicurazioni*, in cit., p. 83.

<sup>242</sup> NEPPI MODONA G., voce *La frode in assicurazione*, cit., p. 125.

Sempre in senso difforme, altri<sup>243</sup> sostengono che il reato in esame non sia un reato di pericolo, ma che lo stesso sia da considerare come un reato “a dolo specifico di offesa patrimoniale”. Secondo quest’orientamento, si tratterebbe di un delitto a consumazione anticipata<sup>244</sup>, non richiedendo la legge che l’agente abbia conseguito l’obiettivo, e cioè l’essere riuscito a frodare l’assicuratore, riscuotendo l’indennità, che impropriamente è indicata nella norma con l’espressione “prezzo dell’assicurazione”; conseguentemente, ai fini dell’incriminabilità basta che l’agente abbia compiuto, per ottenere il fine, le azioni descritte nella norma<sup>245</sup>.

Per questo indirizzo,<sup>246</sup> il reato si perfeziona soltanto ponendo in essere un atto diretto a far conseguire l’indennità di un’assicurazione, pur se l’intento non è realizzato. In tal modo, si predispone un’anticipazione della soglia di tutela penale, giacché sono puniti quei comportamenti che, in assenza di espressa previsione, costituirebbero solo un semplice tentativo o addirittura non integrerebbero neppure il delitto tentato.

Logico corollario di quest’ultimo modello di tutela è, verosimilmente, secondo l’opinione prevalente in dottrina e giurisprudenza, l’inapplicabilità dell’art. 56 c.p.,

---

<sup>243</sup> MANTOVANI F., *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 202. Secondo l’Autore si richiede perché il reato si perfezioni, non la reale offesa al patrimonio (né il danno, cioè il pagamento degli indennizzi assicurativi, e neppure la messa in pericolo, prescindendo la previsione legislativa, fatta eccezione per l’ipotesi della denuncia del sinistro, dalla richiesta dell’indennizzo), ma la sola intenzionalità offensiva, estrinsecatasi nei suddetti atti in sé significativi. CARNERUTTI F., *Teoria generale del reato*, Padova, 1933, p. 192. Il quale riallacciandosi alle concrete esigenze repressive che stanno alla base dell’art. 642 c.p. ed alla struttura del delitto a consumazione anticipata, rileva come la norma: “colpisce il disvalore di un’azione, più che quello di un evento [...] reprime l’atto di volontà spregevole posto alla base di una condotta che secondo la dottrina dominante potrebbe indifferentemente risultare dannosa, pericolosa o miseramente velleitaria”. Ancora, da un punto di vista più generale, secondo l’Autore, la frode in assicurazione è stata assimilata alla categoria dei reati di attentato a forma vincolata, in cui l’azione è punita non tanto in relazione all’evento, quanto all’intenzione che la determina, purché tale intenzione si concretizzi in una forma determinata.

<sup>244</sup> NEPPI MODONA G., voce *La frode in assicurazione*, cit., p. 119. Le imprese di assicurazione subiscono un danno per il solo fatto della dolosa denuncia del sinistro, a prescindere dall’effettivo pagamento dell’indennità assicurativa.

<sup>245</sup> Il modello di reato a consumazione anticipata viene mantenuto intatto anche dal novellatore del 2002; si veda NATALINI A., *La nuova veste di un reato vecchio: truffa ai danni delle assicurazioni*, cit., p. 82.

<sup>246</sup> Si veda per tutti GALLO M., *Comportamenti fraudolenti e tutela penale dell’attività assicurativa*, in *La frode in assicurazione*, atti del convegno di studi giuridici a cura della camera penale di Trieste, Padova, 1968, p. 61.

posto che la fattispecie in parola contiene di per sé elementi già normalmente costituenti delitto tentato o addirittura meri atti preparatori<sup>247</sup>.

## 2. I presupposti del reato e la condotta

La fattispecie incriminatrice di cui all'art. 642 c.p. è stata modificata con la l. 12 dicembre 2002, n. 273, art. 24, recante "misure per favorire lo sviluppo dell'iniziativa privata e della concorrenza". Oltre all'inasprimento del trattamento sanzionatorio e alla modifica del regime di procedibilità, la riforma ha ampliato l'area delle condotte punibili, estendendo la portata applicativa fino a ricomprendere nell'ambito dell'art. 642 c.p. anche le numerose ipotesi di frode nella responsabilità civile automobilistica che, stante il tenore restrittivo della disposizione originaria, dovevano restarne escluse<sup>248</sup>.

L'art. 642 c.p. descrive diverse condotte delittuose punibili, le quali ai fini della loro configurabilità presuppongono alcuni requisiti indispensabili per il prospettarsi della frode assicurativa.

---

<sup>247</sup> In questo senso NATALINI A., *La nuova veste di un reato vecchio: truffa ai danni delle assicurazioni*, cit., p. 83. L'Autore evidenzia che se si ritenesse diversamente, si finirebbe col far retrocedere la punibilità a momenti tanto lontani da identificarsi con la *nuda cogitatio*, il tutto in palese contrasto con il principio di materialità.

<sup>248</sup> Secondo CACCAMO V., *Fraudolento danneggiamento di beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona (art. 24 l. 12 dicembre 2002 n. 273)*, in *Leg. pen.* 2004, p. 415, la novella legislativa che ha interessato l'art. 642 c.p., trasformandolo da "*Fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona*" nel più incisivo "*Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona*", rappresenta la risposta al diffondersi di comportamenti criminosi che radicano la propria evidente pervasività in situazioni di abituale malcostume.

Un presupposto del reato comune a tutte le ipotesi criminose richiede l'esistenza tra il soggetto agente ed il soggetto passivo di un contratto assicurativo valido ed efficace che può avere fonte negoziale o legale<sup>249</sup>.

Secondo Autori<sup>250</sup> che aderiscono a questo orientamento, l'art. 642 c.p. costituisce un tipico delitto "a due atti incompiuto"; infatti, ciò che realmente caratterizza, in termini di frode, l'intero fatto, risultante dalla connessione teleologica mezzo – fine, fondandone l'illiceità penale, è lo "sfruttamento" del preesistente contratto di assicurazione: il reato consiste nel "farsi dare" indebitamente l'indennizzo, da parte dell'assicurato in danno dell'assicuratore, perché il "ricevere" del primo può discendere solo dalla strumentalizzazione delle obbligazioni contrattualmente assunte dal secondo.

In dottrina<sup>251</sup>, si precisa che la validità del contratto di assicurazione, più che un presupposto della condotta, dovrebbe essere considerata come mera qualifica dell'oggetto materiale del reato, di cui l'agente dovrà rappresentarsi l'esistenza.

In senso critico, tuttavia, non manca chi<sup>252</sup> ritiene che non tutte le condotte inserite dalla novella del 2002 presuppongano la validità del contratto. Si pensi, in questo senso, all'ipotesi di falsificazione della polizza, che sembra riferirsi alla creazione, da

---

<sup>249</sup> NATALINI A., voce *Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona*, in *Digesto delle discipline penali*, cit., p. 532. L'Autore precisa che l'oggetto del contratto può essere un'assicurazione obbligatoria o facoltativa, contro danni a cose od a persone. In particolare, la dottrina ha evidenziato come il nuovo dettato normativo non richieda più che si tratti di un'assicurazione "contro infortuni", ne consegue che possono rilevare tutti gli eventi dannosi a prescindere dalla loro origine; così NATALINI A., *La nuova veste di un reato vecchio: truffa ai danni delle assicurazioni*, cit., p. 84.

<sup>250</sup> Si veda PICOTTI L., *Il dolo specifico, un'indagine sugli elementi finalistici delle fattispecie penali*, cit., p. 254.

<sup>251</sup> Così FIANDACA G., - MUSCO F., *Diritto penale – parte speciale*, cit., p. 284.

<sup>252</sup> In questo senso DELLA BELLA A., *commento all'art. 640 c.p.*, in *Codice penale commentato*, a cura di Marinucci G., Dolcini E., cit., p. 6454. Alcuni Autori, criticamente, osservando le finalità che devono sorreggere la condotta del soggetto agente (conseguire l'indennizzo o altro vantaggio derivante da un contratto di assicurazione), inducono a ritenere che la condotta di falsificazione della polizza o del tagliando assicurativo da parte di un soggetto non assicurato, essendo finalizzata al diverso scopo di garantirsi la possibilità di circolazione con il proprio veicolo senza incorrere in sanzioni amministrative, non sia riconducibile alla fattispecie in esame. Condivide questa conclusione parte della giurisprudenza, sostenendo che l'interpretazione va fatta tenendo in considerazione che il bene giuridico tutelato è solamente il patrimonio delle imprese di assicurazione. Si veda Cass. sez. II, 20 febbraio 2007, Crisomolo, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it).

parte di un soggetto attivo, privo di valido contratto, di una polizza completamente contraffatta.

Un diverso requisito, operante per la sola ipotesi descritta nel primo comma di distruzione, dispersione, deterioramento od occultamento, richiede che le cose assicurate siano di proprietà del soggetto attivo.

Riassumendo quanto fin qui esposto, si osserva come l'oggetto materiale del reato debba pertanto presentare due caratteristiche: in *primis* essere di proprietà dell'assicurato; secondariamente, oggetto di un rapporto assicurativo<sup>253</sup>.

Da ultimo, la novella del 2002 ha riformato l'articolo 642 c.p., inserendo una rilevante modifica per ciò che concerne la tipologia del contratto assicurativo. Prima dell'intervento riformatore, la norma faceva riferimento alle sole assicurazioni contro infortuni; oggi, invece, la norma si riferisce a qualsiasi contratto di assicurazione. Conseguentemente, poiché nel nuovo dettato normativo l'attività fraudolenta richiede, come presupposto o come oggetto, semplicemente, la presenza di un contratto assicurativo, non qualificato dalla finalità antinfortunistica, risulta più agevole coordinare il contenuto normativo preesistente con la nuova ipotesi di frode nelle assicurazioni per la responsabilità civile automobilistica, in cui non sempre è dato rilevare un addebito di responsabilità basato sul verificarsi di un infortunio a danno dello stesso soggetto agente<sup>254</sup>.

---

<sup>253</sup> Si veda in questo senso MARINI G., voce *infortuni (frodi nell'assicurazione contro gli)*, cit., p. 219. Secondo l'Autore questi requisiti fungono sia da presupposti del reato che da qualità giuridiche dell'oggetto materiale. Per completezza ci preme un'ulteriore precisazione: secondo i principi generali, questi presupposti costituiscono una componente necessaria dell'oggetto del dolo, quindi, l'agente dovrà, non potendo averli voluti, almeno averli previsti.

<sup>254</sup> Così FIANDACA G., - MUSCO F., *Diritto penale – parte speciale*, cit., p. 284. La modifica normativa è, per la questione oggetto di analisi, di particolare rilevanza; infatti, la frode nell'ambito della Rc auto è senza dubbio la più diffusa e frequente. Prima della riforma non si riteneva che la frode nell'ambito della circolazione stradale potesse essere sanzionata ai sensi dell'art. 642 c.p. Si diceva in dottrina che la norma era inapplicabile nel caso di frodi in tema di assicurazione per la responsabilità civile [...] non potendo rientrare nella nozione di "infortunio" anche l'obbligo di risarcire il terzo. Così BELLACOSA M., voce *Assicurazione: disposizioni penali in materia di assicurazione*, cit., p. 2; CACCAMO V., *Fraudolento danneggiamento di beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona (art. 24 l. 12 dicembre 2002 n. 273)*, cit., p. 421. Secondo l'Autore la fattispecie, prima della riforma normativa, era fortemente condizionata dalla dimensione squisitamente materiale delle condotte tipizzate, che si sostanziano in attività rivolte sulla cosa, attività capaci di fornire una rappresentazione del reale non conforme all'effettivo sviluppo dei fatti storici: in sostanza, condotte che avevano una certa idoneità decettiva. Proprio tale carattere, legato verosimilmente alle origini storiche dell'incriminazione,

Spostando, momentaneamente l'attenzione su questioni che attengono all'elemento soggettivo, si osserva come entrambi i requisiti, la vigenza tra le parti di un contratto di assicurazione e la proprietà delle cose in capo al soggetto attivo, siano qualificati dalla dottrina<sup>255</sup> e dalla giurisprudenza<sup>256</sup> come presupposti del reato; in altre parole, come qualità dell'oggetto materiale, che devono rientrare nell'oggetto di rappresentazione e volizione dell'agente, a pena di insussistenza del reato.

Ancora, per ciò che concerne la condotta descritta nella fattispecie in esame, si osserva che la stessa è a forma libera, giacché può realizzarsi con qualsiasi mezzo idoneo a raggiungere il risultato indicato dalla norma.

Da ultimo, per ciò che attiene al concorso di norme, la dottrina dominante<sup>257</sup> considera le due ipotesi di fraudolento danneggiamento della cosa assicurata e di mutilazione fraudolenta della propria persona, previste rispettivamente nel 1 e 2 comma dell'art. 642 c.p., come due autonomi titoli di reato.

---

ne impediva l'applicazione alle ipotesi di dichiarazioni non veritiere o di falsità documentali variatamente collegate all'accertamento del pregiudizio subito dall'assicurato, cioè rispetto alla maggiore e più diffusa tipologia di frode assicurativa.

<sup>255</sup> LATTANZI G. - LUPO E., *Codice penale, rassegna di Giurisprudenza e Dottrina, i delitti contro il patrimonio*, cit., p. 613; NATALINI A., voce *Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, cit., p. 534. L'Autore evidenzia che trattasi di disputa terminologica di scarso rilievo applicativo, atteso che la mancanza di tali requisiti incide solo sulle categorie giuridiche poste a fondamento dell'insussistenza del reato: non rispondenza del fatto al modello legale qualora i medesimi requisiti siano qualificati come presupposti del reato e inesistenza dell'oggetto dell'azione ex art. 49, comma 2, c.p. se siano configurabili come qualità dell'oggetto materiale.

<sup>256</sup> Anche in giurisprudenza si è affermato che le fattispecie di cui all'art. 642 c.p. presuppongono che tra le parti esista, o sia esistito, un rapporto contrattuale assicurativo. Si veda Cass. pen. sez. II, 28 settembre 2006, n. 41261, in *Riv. pen.* 2007, p. 1052.

<sup>257</sup> Così LATTANZI G. - LUPO E., *Codice penale, rassegna di Giurisprudenza e Dottrina, i delitti contro il patrimonio*, cit., p. 609; ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale – parte speciale I*, a cura di C.F. Grosso, cit., p. 394.

## 2.1. Fraudolento danneggiamento della cosa assicurata

Nella fattispecie prevista al primo comma, prima della riforma del 2002, la condotta penalmente rilevante poteva esplicarsi attraverso quattro modalità: la distruzione, la dispersione, il deterioramento e l'occultamento di cose proprie.

Le prime tre condotte descritte sono comuni alle condotte disciplinate nell'art. 635 c.p., che disciplina la fattispecie di danneggiamento.

La condotta distruttiva implica il totale disfacimento od annientamento della cosa, che cessa di esistere nella sua essenza specifica (all'incenerimento di un quadro assicurato contro il furto).

La seconda azione prevista dal legislatore è quella di dispersione; la stessa concerne solo i beni mobili o mobilizzati, consistendo nella condotta di chi fa uscire la cosa dalla disponibilità dell'avente diritto in modo che costui non possa più recuperarla o possa farlo soltanto con molta difficoltà (ad esempio, il getto di oggetti dall'auto in corsa).

La terza condotta richiamata, il deterioramento, implica una modificazione in peggio della cosa, che ne pregiudica il valore o la funzione strumentale (ad esempio, l'imbrattamento di un dipinto assicurato contro atti vandalici, o la mutilazione di una statua antica).

L'ultima ipotesi delittuosa prevede l'occultamento della cosa propria; con questo termine il legislatore si riferisce ad ogni attività volta a celare la cosa o a renderla irreperibile o irriconoscibile all'ente assicuratore (così nell'ipotesi di nascondimento della cosa propria rimasta incolume in un incendio non doloso, allo scopo di fingerla distrutta)<sup>258</sup>.

---

<sup>258</sup> BELLACOSA M., voce *Assicurazione: disposizioni penali in materia di assicurazione*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, v. III, Roma, 1994, p. 3. Secondo la giurisprudenza, rientra nel concetto di occultamento anche la mancata comunicazione del ritrovamento del bene, di cui si era in precedenza denunciato il furto. In questo senso Cass. sez. II, 18 maggio 2010, in *Dir. giust.* 2010, 43, p. 99.

Come si è già visto, le condotte descritte sono a forma libera, potendo essere realizzate in qualsiasi modo idoneo a determinare il fatto tipico. Ne consegue, secondo una parte della dottrina<sup>259</sup>, la possibilità che operi, in queste ipotesi, la clausola di equivalenza prevista dall'art. 40 c.p.<sup>260</sup>, potendo fondarsi la posizione di garanzia sul disposto dell'art. 1914 c.c.

In senso contrario, altri Autori<sup>261</sup>, hanno affermato che il reato non può essere realizzato mediante omissione, perché il c.d. obbligo di salvataggio dell'art. 1914 c.c. non è un obbligo di garanzia, ai sensi dell'art. 40, 2 comma, c.p., ma un onere, nel senso che l'assicurato deve, nei limiti del possibile, impedire o ridurre il danno se vuole conservare il diritto all'indennità, che altrimenti perde, in questo caso, quindi, nessun pregiudizio deriva all'assicuratore.

A nostro parere è preferibile la tesi ammissiva, per l'assorbente ragione che la norma non richiede che l'agente consegua l'indennizzo, ma esclusivamente che

---

<sup>259</sup> In questo senso NATALINI A., voce *Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona* cit., p. 535. Secondo questa parte della dottrina l'assicurato ha un obbligo di impedire il verificarsi dell'evento danno che discende dal primo comma dell'art. 1914 c.c. che recita: "L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno". In senso conforme in giurisprudenza Cass. sez. II, 18 maggio 2010, n. 24340, cit., p. 99. Secondo i Giudici ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 642 c.p., l'occultamento di cose di proprietà posto in essere al fine di conseguire l'indennizzo di una assicurazione può essere integrato anche da una condotta omissiva. Nella motivazione della sentenza, la Cassazione sottolinea che, in quanto ipotesi speciale di truffa, la condotta dell'art. 642 c.p. ben può essere integrata da un comportamento meramente omissivo, qual è il silenzio serbato su una circostanza che si aveva il dovere di comunicare. (Nella specie il soggetto agente, che aveva in precedenza denunciato il furto della propria autovettura assicurata per tale evento, non aveva comunicato alla compagnia assicuratrice, contrariamente all'impegno espressamente assunto in tal senso, l'avvenuto ritrovamento della stessa).

<sup>260</sup> Sulla posizione di garanzia si veda FIANDACA G., *Il reato commissivo mediante omissione*, Milano, 1979, p. 132. La posizione di garanzia è divisibile secondo una bipartizione in due tipi fondamentali: "posizione di protezione" e "posizione di controllo". Concettualmente, la posizione di garanzia consiste sempre in un vincolo di tutela tra il garante ed un bene giuridico, determinato dall'incapacità (totale o parziale) del titolare a proteggerlo autonomamente. Così, la posizione di garanzia può avere, da un lato, ad oggetto specifico la protezione di un determinato bene da tutti i pericoli che lo minacciano; dall'altro, la posizione di garanzia può consistere in una posizione di controllo su determinate fonti di pericolo. In generale, si è definita la posizione di garanzia come un vincolo di tutela tra il garante ed un bene giuridico, determinato dall'incapacità (totale o parziale) del titolare a proteggerlo autonomamente. Ciò vuol dire che la funzione specifica della posizione di garante è rivolta a riequilibrare la situazione di inferiorità (in senso lato) di determinati soggetti, attraverso l'instaurazione di un rapporto di dipendenza a scopo protettivo.

<sup>261</sup> MANTOVANI F., *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 203.



ponga in essere una condotta materiale a struttura causalmente orientata, la distruzione di una *res*.

Come si è già visto, le condotte che rilevano, ai fini della configurazione del reato, devono ricadere necessariamente su cose di proprietà dell'agente, regolarmente assicurate. Parte della dottrina<sup>262</sup> e della giurisprudenza<sup>263</sup>, ritengono che il fatto non può essere attuato su cose altrui, essendo configurabili in tali casi altri reati, quali ad esempio la truffa.

## 2.2. Falsificazione o alterazione di polizza o documentazione

Come anticipato l'intervento riformatore del 2002 ha introdotto, nel nucleo originale del danneggiamento della cosa assicurata, un'autentica novità normativa: inserendo nel primo comma le due nuove condotte illecite di falsificazione e di alterazione, il cui oggetto materiale ricade nella polizza assicurativa o nella relativa documentazione<sup>264</sup>.

Con la novella, il legislatore ha voluto punire: da un lato, la condotta di chi, pur non avendo concluso alcun contratto di assicurazione, falsifica la documentazione concernente la stipulazione, per simulare l'esistenza di tale contratto e, dall'altro, il comportamento di chi, prima ancora di concludere il contratto di assicurazione, falsifica la documentazione richiesta per la stipulazione, al fine di indurre in errore l'assicurazione su circostanze rilevanti per la stessa<sup>265</sup>.

---

<sup>262</sup> MANTOVANI F., *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 204.

<sup>263</sup> Cass. sez. VI, 7 aprile 2004, n. 23810, in *Riv. pen.* 2005, p. 1238. Muovendo dall'affermazione che l'oggetto materiale indicato nell'art. 642 c.p. può consistere unicamente in cose di proprietà dell'agente, ha escluso la sussistenza del reato quando la condotta riguardi un bene posseduto dallo stesso agente in forza di un contratto di locazione finanziaria; il caso trattava della falsa denuncia di furto di auto in *leasing*, che in realtà era stata ceduta a trafficanti.

<sup>264</sup> In questo senso si veda NATALINI A., *La nuova veste di un reato vecchio: truffa ai danni delle assicurazioni*, cit., p. 85. Secondo l'Autore appare pacifico, rispetto alle condotte di nuova previsione, un richiamo alle elaborazioni valide in tema di delitti contro la fede pubblica.

<sup>265</sup> LATTANZI G. - LUPO E., *Codice penale, rassegna di Giurisprudenza e Dottrina, i delitti contro il patrimonio*, cit., p. 615.

Sono così sanzionati dei comportamenti che, pur caratterizzati da note di evidente antisocialità, in precedenza sfuggivano alla repressione penale poiché privi degli elementi necessari per l'integrazione dei reati di mendacio; gli stessi erano punibili soltanto se idonei a perfezionare il delitto di truffa<sup>266</sup>.

Le nove disposizioni normative prevedono due condotte delittuose che possono essere commesse da chiunque; ne consegue, secondo parte della dottrina<sup>267</sup>, la possibilità che il reato sia attuato anche da un soggetto terzo rispetto al rapporto assicurativo, sempre a condizione che esista un valido contratto di assicurazione.

Dalla lettera della norma, riformata, si evincono due condotte specifiche: la falsificazione allude alla creazione *ex novo* di un documento apocrifo, di una polizza o di un documento assicurativo, che inficia in tutto o in parte la sua genuinità o la sua veridicità, rendendolo *ab origine* contrario al vero (ad esempio, l'apposizione della firma da parte di persona diversa dal contraente, o la contraffazione totale di un attestato di rischio). La falsificazione ha per oggetto l'intero documento assicurativo e può essere costituita dall'integrale formazione di un atto falso (contraffazione) o dalla completa soppressione di un atto vero<sup>268</sup>.

L'alterazione si risolve nella modificazione giuridicamente rilevante di un documento preesistente genuino, mediante l'aggiunta, la sostituzione o soppressione non autorizzata di alcune parti costitutive, quali segni linguistici, punteggiature o parti costitutive, intervenuta dopo la sua definitiva redazione (ad esempio, la cancellazione di alcune clausole contrattuali, la manomissione dei dati sanitari nella certificazione allegata alla polizza vita)<sup>269</sup>.

---

<sup>266</sup> CACCAMO V., *Fraudolento danneggiamento di beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona* (art. 24 l. 12.12.2002 n. 273), cit., p. 422.

<sup>267</sup> Si veda, per ciò che concerne i presupposti delle due nuove ipotesi delittuose, NATALINI A., voce *Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona* cit., p. 536.

<sup>268</sup> MANTOVANI F., *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 204.

<sup>269</sup> MANTOVANI F., *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 204. Sul punto preme una precisazione, secondo la giurisprudenza, il reato in esame non sussiste in caso di integrale falsificazione della polizza e del contrassegno assicurativo: in tale ipotesi, la contraffazione, poiché impedisce l'instaurazione del rapporto tra l'autore della condotta tipica e la compagnia di assicurazione, rende l'azione inidonea a ledere il bene protetto dalla norma incriminatrice (individuato nel patrimonio dell'assicuratore), potendosi però configurare il delitto di falsità in scrittura privata. In questo senso Cass. sez. II, 20 febbraio 2007, n. 12210, in *Cass. pen.* 2008, p. 204.

Secondo parte della dottrina<sup>270</sup>, consistendo il fatto tipico nella contraffazione, o nelle alterazione della polizza o di documenti inerenti le condotte aggiunte al primo comma costituiscono una figura speciale di falso materiale; diversamente, le falsità ideologiche restano escluse dalla previsione dell'art. 642 c.p., le stesse, potranno eventualmente integrare ipotesi tentate o consumate di truffa.

### 2.3. Mutilazione fraudolenta della propria persona

Al secondo comma dell'art. 642 c.p. è prevista l'ipotesi di autolesione. Ai sensi della disposizione in parola, risponde del delitto di frode in assicurazione chi, al fine di conseguire il pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore, cagiona a se stesso una lesione personale o aggravi le conseguenze di una lesione prodotta da un infortunio.

In dottrina<sup>271</sup> si osserva che, dovendosi ritenere per infortunio "un evento dovuto a causa violenta ed esterna, che provoca lesioni personali corporali", le ipotesi criminose contenute in questa prima parte del secondo comma vanno riferite esclusivamente a casi in cui il soggetto attivo abbia concluso con l'ente un contratto di assicurazione contro gli infortuni<sup>272</sup>.

---

<sup>270</sup> NATALINI A., *La nuova veste di un reato vecchio: truffa ai danni delle assicurazioni*, cit., p. 85. Secondo quest'orientamento il richiamo all'elaborazione dogmatico - giurisprudenziale in tema di falso, non potrà non implicare l'esigenza di discernere tipologie di contraffazione veramente meritevoli di punizione e modalità invece solo apparentemente tipiche e perciò penalmente irrilevanti: come i noti casi di falso "grossolano", "innocuo", "inutile" o "consentito", laddove, si versi, rispettivamente, in ipotesi di accertata inidoneità della contraffazione a trarre in inganno l'assicuratore.

<sup>271</sup> MANTOVANI F., *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 204. L'Autore trae questa conclusione solo per ciò che attiene la prima parte del secondo comma, infatti, lo stesso ammette che tutte le altre condotte previste nell'art. 642 c.p. sono riferite, per effetto della novella, a qualsiasi tipo di assicurazione. Questa conclusione è necessaria, giacché, una diversa interpretazione, che considerasse infortunio un qualsiasi evento dannoso contemplato in un contratto di assicurazione, si porrebbe in contrasto con il principio di legalità.

<sup>272</sup> Alla luce di queste considerazioni, secondo alcuni Autori, non dovrà ritenersi configurato il reato in esame (come per altro già sostenuto in passato, prima della riforma del 2002), nel caso di lesioni derivanti dal tentato suicidio, da parte di un soggetto che fosse assicurato contro il

In senso critico, altri Autori<sup>273</sup> aderiscono che la richiamata interpretazione mal si concilia con il dolo specifico ivi previsto, il quale, essendo lo stesso del primo comma dell'art. 642 c.p., concerne qualsiasi contratto di assicurazione, senza alcuna limitazione, per cui è ipotizzabile un'interpretazione estensiva del concetto di infortunio, tale da includervi qualunque evento dannoso previsto in un contratto assicurativo.

Ai fini della comprensione della portata della norma, un ruolo centrale assume il significato che deve essere attribuito al termine "lesione". Sul punto, la dottrina si divide in due schieramenti: il primo<sup>274</sup> propende per un'interpretazione restrittiva del termine rispetto alla nozione dell'art. 582 c.p., così la lesione andrebbe considerata come un'alterazione fisico – anatomica dell'organismo riconducibile ad una causa anatomica (amputazioni, fratture, escoriazioni); il secondo<sup>275</sup> orientamento interpretativo, attingendo dalla *ratio* della norma, adotta un'interpretazione più ampia, riconducibile alla nozione di lesione delineata dall'art. 592 c.p., comprensiva anche del concetto di malattia. Ne consegue che la lesione viene intesa, nell'art. 642 c.p., come qualsiasi alterazione dello stato somatico – psichico dell'individuo, sia essa materializzata in una modificazione anatomica, sia essa una pura compressione funzionale, restando irrilevante la presenza di una causa violenta della lesione<sup>276</sup>.

---

rischio morte. Così MANZINI M., *Trattato di diritto penale italiano (a cura del prof. Pietro Nuvolone), Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 829.

<sup>273</sup> NATALINI A., voce *Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona* cit., p. 536.

<sup>274</sup> MANZINI M., *Trattato di diritto penale italiano (a cura del prof. Pietro Nuvolone), Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 829; MARINI G., voce *infortuni (frodi nell'assicurazione contro gli)*, in *Nuovissimo Digesto Italiano, Appendice*, vol. IV, Torino, 1983, p. 220.

<sup>275</sup> NEPPI MODONA G., voce *La frode in assicurazione*, cit., p. 119; MANTOVANI F., *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 174. Questo secondo orientamento è stato sostenuto da buona parte della dottrina, che ha evidenziato come lo stesso si concili meglio con la funzione repressiva dell'art. 642 c.p.

<sup>276</sup> Ancora sul tema NATALINI A., *La nuova veste di un reato vecchio: truffa ai danni delle assicurazioni*, cit., p. 85. La dottrina che propende per questa seconda interpretazione ritiene, traendo spunto dal significato dato alla lesione o ad un suo aggravamento dalla scienza medico legale, che queste più ampie definizioni permettono l'applicazione della norma incriminatrice alle condotte lesive più subdole e ficcanti che, quindi, possono sfuggire più facilmente al controllo dell'assicuratore.

A nostro parere la seconda ricostruzione interpretativa meglio si concilia con la funzione repressiva dell'art. 642 c.p.; in questo senso, non sembrano rilevanti le critiche che prospettano, rispetto a un'interpretazione lata del termine "malattia", la possibilità che si ricada in un'interpretazione in *malam partem*<sup>277</sup>.

Ci preme una successiva osservazione sul punto: la divisione tra la concezione "restrittiva" e quella "ampia" sembra a chi scrive un retaggio del passato; la questione oggi è superata dal costante sviluppo del prodotto assicurativo, il quale ha assunto forme diversificate e interviene a protezione di bisogni inimmaginabili solo fino a tre anni fa. Oggi sul mercato sono presenti polizze che assicurano rispetto all'eventuale impossibilità di sussistenza familiare, prevedendo un indennizzo in caso di perdita del lavoro. Proprio quest'ampliamento del prodotto assicurativo impone, a nostro parere, un'interpretazione lata del concetto di malattia.

Per completezza va precisato che la condotta penalmente rilevante è soltanto quella diretta, con qualsiasi mezzo, a cagionare la lesione o ad aggravarla; conseguentemente, non rientra nella figura in esame la condotta volta a provocare la propria morte, anche quando la stessa non abbia prodotto l'effetto voluto dall'agente (la morte) e lo stesso sia sopravvissuto<sup>278</sup>.

Da ultimo, si osserva come la condotta descritta nel secondo comma non si esaurisca nella sola causazione della lesione; infatti, la norma richiama anche l'ipotesi di aggravamento della lesione. Secondo la dottrina, per aggravamento della lesione deve intendersi non solo ogni aumento del grado della lesione secondo i consueti parametri penalistici (da lieve a grave, da grave a gravissima), ma altresì, ogni intensificazione, pur rimanendo allo stesso grado, che procura conseguenze

---

<sup>277</sup> Si pensi al caso di un soggetto che cagioni volontariamente a se stesso una tachicardia attraverso l'ingestione di sostanze stimolanti; ove si richiedesse per la configurabilità della malattia un'alterazione anatomica, si dovrebbe ritenere lecita la condotta citata.

<sup>278</sup> Si veda BELLACOSA M., voce *Assicurazione: disposizioni penali in materia di assicurazione*, cit., p. 3. Secondo l'Autore la lettera dell'art. 642 c.p. non concerne le assicurazioni sulla vita.

patologiche maggiori di quelle che avrebbe importato la lesione originaria, sempre che il fatto sia idoneo a determinare un maggiore indennizzo<sup>279</sup>.

Taluni<sup>280</sup> segnalano un'evidente aporia legislativa in ordine alla condotta di aggravamento, la quale, a differenza del passato, deve essere oggi prodotta da infortunio; sicché, mentre è stato allargato a qualunque contratto il fine specifico richiesto per il perfezionamento del nesso psicologico, tale requisito ("prodotta da infortunio") ricompare oggi per un evidente *deficit* di coordinamento legislativo solo quale referente della condotta aggravatrice di cui al primo capoverso.

Un interrogativo che la dottrina si è posta è se le condotte ora descritte debbano necessariamente essere poste in essere dall'agente.

Poiché la fattispecie in esame implica l'effettiva realizzazione di una lesione o di un suo aggravamento per fatto doloso dell'agente, si tende<sup>281</sup> a ritenere che non rientrino nella previsione criminosa le richieste di indennizzo per danni a cose o a persone causati non dal comportamento dell'assicurato, ma da altre cause estranee a quelle previste dal contratto di assicurazione.

Per ciò che attiene all'ammissibilità della condotta omissiva, ai fini dell'art. 642, 2 comma, c.p., la dottrina maggioritaria afferma che i c.d. delitti di autolesionismo possono essere realizzati mediante omissione ex art. 40, 2 comma, c.p., sempre che esista un obbligo giuridico di evitare l'evento<sup>282</sup>.

Secondo alcuni<sup>283</sup> è da escludere che si possa avere un aggravamento punibile quando la maggior lesione derivi da un rifiuto di cure, o dall'omesso ricorso a

---

<sup>279</sup> BELLACOSA M., voce *Assicurazione: disposizioni penali in materia di assicurazione*, cit., p. 3; MANZINI M., *Trattato di diritto penale italiano (a cura del prof. Pietro Nuvolone), Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 831.

<sup>280</sup> In questo senso NATALINI A., *La nuova veste di un reato vecchio: truffa ai danni delle assicurazioni*, cit., p. 85.

<sup>281</sup> NATALINI A., voce *Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona* cit., p. 537.

<sup>282</sup> In questo senso, si vedano MANTOVANI F., *Delitti contro il patrimonio*, cit., 204; NATALINI A., voce *Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona* cit., p. 538.

<sup>283</sup> CADOPPI A., CANESTRARI S., MANNA A., PAPA M., *Trattato di diritto penale parte speciale*, cit., p. 655. Secondo questo indirizzo si esclude che l'assicurato abbia un obbligo di impedire l'altrui agire illecito rilevante ai sensi dell'art. 40 c.p., valendo il principio di autoreponsabilità.

presidi terapeutici validi e di provata efficacia, stante il principio generale sancito dall'art. 32 della Costituzione.

Questione controversa è poi quella attinente alla rilevanza delle condotte volte a simulare la lesione o il suo aggravamento. Con riferimento alla normativa previgente, taluno, sulla base del rilievo che era incriminato il comportamento diretto a causare la lesione o il suo aggravamento, aveva escluso la rilevanza penale, ex art. 642, 2 comma, c.p. della condotta di simulazione<sup>284</sup>.

In senso difforme, altri Autori<sup>285</sup>, hanno sostenuto che il comportamento diretto a simulare stati psicologici inesistenti potesse configurare anche il suddetto reato quando fosse realizzato mediante atti di autolesionismo.

Oggi la questione assume scarsa rilevanza, in quanto, la simulazione della lesione o del suo aggravamento sono riconducibili alle nuove ipotesi criminose previste dalla seconda parte del comma 2 dell'art. 642 c.p.<sup>286</sup>.

#### 2.4. Presentazione di falsa denuncia, distruzione o contraffazione di elementi di prova o documentazione

La novella del 2002 ha introdotto, nel secondo comma della norma, delle nuove condotte tipiche, consistenti: nella denuncia di un sinistro non avvenuto ovvero nella distruzione, falsificazione, alterazione o precostituzione di elementi di prova o di documentazione relativa al sinistro.

Sul punto, la dottrina si divide tra chi ritiene che il legislatore avrebbe inteso riferirsi alla simulazione di qualsiasi sinistro e chi invece ritiene che la norma riguarderebbe

---

<sup>284</sup> Così BELLACOSA M., voce *Assicurazione: disposizioni penali in materia di assicurazione*, cit., p. 3.

<sup>285</sup> Si veda NEPPI MODONA G., voce *La frode in assicurazione*, cit., p. 120.

<sup>286</sup> NATALINI A., voce *Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona* cit., p. 538.

solo l'infornio in senso stretto e, quindi, i soli casi in cui il soggetto attivo sia titolare di un'assicurazione contro infortuni.

Stante il tenore letterale della norma, ove le condotte autolesive siano separate dalle altre sotto il profilo sintattico e logico, si è affermato che non dovrebbe operare più la limitazione alla sola assicurazione contro infortuni<sup>287</sup>.

La prima condotta evocata dal legislatore del 2002 richiama, ai fini sanzionatori, la denuncia di un sinistro non accaduto, ovvero un'attività, autonoma dalle precedenti, consistente nell'attivare mendacemente una pratica risarcitoria mediante dichiarazioni non corrispondenti al vero, come può essere la denuncia di un furto mai avvenuto o di un tamponamento soltanto concordato con un complice<sup>288</sup>.

Per ciò che attiene alle condotte sanzionate, emerge che la prima - denuncia di un sinistro non avvenuto - e l'ultima - precostituzione di elementi di prova o documenti riguardanti il sinistro - riguardano, in sostanza, secondo la dottrina<sup>289</sup>, attività propedeutiche all'avvio di una pratica risarcitoria riguardante un sinistro mai accaduto, oppure verificatosi con modalità diverse da quelle reali. In specie, l'ipotesi criminosa di denuncia di un sinistro non accaduto integra un falso ideologico<sup>290</sup>.

Controversa è la valutazione che la dottrina dà, in ordine alle altre incriminazioni di cui al secondo comma (distruzione, falsificazione, alterazione o precostituzione di elementi di prova o documentazione relativi al sinistro); infatti, si è osservato che sono sanzionati comportamenti analoghi a quelli già previsti dal comma 1 dell'art.

---

<sup>287</sup> LATTANZI G. - LUPO E., *Codice penale, rassegna di Giurisprudenza e Dottrina, i delitti contro il patrimonio*, cit., p. 618.

<sup>288</sup> Si veda NATALINI A., *La nuova veste di un reato vecchio: truffa ai danni delle assicurazioni*, cit., p. 86.

<sup>289</sup> In questo senso NATALINI A., *La nuova veste di un reato vecchio: truffa ai danni delle assicurazioni*, cit., p. 85. Tali condotte integrano "ipotesi speciali di simulazione di reato, assolute o relative", che nel regime previgente sarebbero state riconducibili sia all'art. 642 c.p. che all'art. 367 c.p.

<sup>290</sup> Si tratta del caso in cui l'assicurato, in un documento da lui proveniente, dichiara falsamente il sinistro da cui discende, per la compagnia assicuratrice, l'obbligo di indennizzo. Nella sfera applicativa di tale fattispecie rientrano la simulazione della lesione personale o del suo aggravamento.



642 c.p., per cui non pare chiara la ragione del loro inserimento dopo gli atti di autolesionismo, ai quali non appaiono in alcun modo legati<sup>291</sup>.

In senso critico si rivela in dottrina<sup>292</sup> che non si riesce a cogliere minimamente la ragione dell'inserzione di tali ultime condotte nella *sedes materiae* del 2 comma dell'art. 642 c.p.; esse, infatti, né appaiono legate ontologicamente né sono assimilabili casisticamente alle tradizionali condotte autolesive in coda alle quali sono state collocate. Al più, tali introduzioni sembrano in grado di colpire alcune fattispecie residuali del comma precedente, entro il quale prima non trovavano copertura, potendo essere perseguite solo a titolo di truffa tentata o consumata; si pensi, ad esempio, ai casi di simulata autolesione o di simulato aggravamento della propria lesione, già esclusi perché privi dell'effettiva causazione del danno.

Secondo una parte della dottrina<sup>293</sup>, queste incriminazioni sono da riferirsi solo ad ipotesi di falso materiale, ovvero a casi in cui i documenti o gli elementi probatori siano stati formati, alterati o distrutti nella loro materialità. Diversamente, altri Autori<sup>294</sup> ritengono che le incriminazioni citate siano relative anche ad ipotesi di falso ideologico e che sia in tal modo consentito di sanzionare talune delle modalità più frequenti di frode in tema di responsabilità civile automobilistica, come, ad esempio, l'emissione di fatture per riparazioni non effettuate, l'acquisizione di dichiarazioni di comodo circa la dinamica del sinistro o le false certificazioni mediche.

---

<sup>291</sup> LATTANZI G. - LUPO E., *Codice penale, rassegna di Giurisprudenza e Dottrina, i delitti contro il patrimonio*, cit., p. 619.

<sup>292</sup> Si veda NATALINI A., *La nuova veste di un reato vecchio: truffa ai danni delle assicurazioni*, cit., p. 86.

<sup>293</sup> In questo senso si veda MANTOVANI F., *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 204.

<sup>294</sup> PIZZOTTI S., *la riforma dell'art. 642 del codice penale: fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona*, cit., p. 516.

### 3. L'analisi normativa e criminologica del soggetto attivo

Nessuno dubita, in dottrina<sup>295</sup> e in giurisprudenza<sup>296</sup>, in ordine al testo normativo previgente, sebbene il legislatore avesse utilizzato il termine “chiunque”, sulla natura di reato proprio, ovvero a soggettività ristretta, della frode in assicurazione.

Il dato è fuori discussione, in quanto, detta natura è chiaramente richiamata dalla lettera dell'art. 642 c.p.: solo l'assicurato proprietario, nell'ipotesi del primo comma, e l'assicurato, in quella del secondo comma, possono essere in sede di esecuzione monosoggettiva, soggetti attivi del reato<sup>297</sup>.

Resta valida, dunque, ancora oggi una simile opinione, unitamente a quella secondo cui il reato *de quo* presuppone (implicitamente) la sussistenza tra l'agente e la parte offesa di un contratto di assicurazione che sia valido ed efficace<sup>298</sup>.

In senso contrario, parte della giurisprudenza e della dottrina ha sostenuto che l'agente poteva essere anche il proprietario del bene che non avesse la qualifica di assicurato<sup>299</sup>.

---

<sup>295</sup> Si veda in dottrina NEPPI MODONA G., voce *La frode in assicurazione*, in *Enciclopedia del diritto*, cit., p. 122; MICHELI P., *Una ipotesi di truffa tentata per frode all'assicurazione: le lacune del legislatore e gli equivoci della corte*, in *Cass. pen.* 1993, p. 1440. L'Autore, prima dell'intervento riformatore del 2002, afferma che l'art. 642 c.p. descrive una figura di reato proprio; aggiunge che in questo senso vi sono dominanti interpretazioni dottrinali che limitano ancor di più la portata applicativa della norma, richiedendo che il soggetto attivo non possa essere che il titolare del rapporto assicurativo.

<sup>296</sup> Cass. sez. VI, 7 aprile 2004, n. 23810, in *Riv. pen.* 2005, p. 1238. La giurisprudenza, relativa alla fattispecie previgente, precisa che, poiché l'oggetto materiale del delitto può consistere unicamente in una cosa di proprietà dell'agente, il reato non sussiste quando la condotta riguardi un bene posseduto dallo stesso agente in forza di un negozio di locazione finanziaria, privo di effetto traslativo della proprietà, non rilevano, in questo senso, l'identità di colui che abbia stipulato il contratto assicurativo (nel caso l'imputato aveva falsamente denunciato il furto di un'auto da lui assicurata e posseduta in *leasing*).

<sup>297</sup> Così MANZINI V., *Trattato di diritto penale italiano (a cura del prof. Pietro Nuvolone)*, *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 827. L'Autore precisa che il proprietario può commettere il reato anche su cose di cui non abbia il possesso, ed è considerata cosa propria anche quella di cui si abbia la comproprietà.

<sup>298</sup> Si veda NATALINI A., *La nuova veste di un reato vecchio: truffa ai danni delle assicurazioni*, cit., p. 84.

<sup>299</sup> In questo senso Cass. sez. II, 5 maggio 1976, n. 13233, in *Cass. pen.* 1978, p. 673. Con nota di BRIGNONE P., *le frodi nell'assicurazione contro la responsabilità civile ed il delitto di cui all'art. 642 c.p.*

Secondo l'odierna dottrina maggioritaria<sup>300</sup>, il richiamato orientamento che configura il reato in esame come proprio è da ritenersi tuttora valido solo in relazione alle ipotesi criminose originarie, ossia il fraudolento danneggiamento di beni assicurati delineato nella prima parte del comma 1 dell'art. 642 c.p. e la mutilazione fraudolenta della propria persona contemplata dalla prima parte del comma 2 dell'art. 642 c.p.

Per ciò che attiene, invece, alle ipotesi di falsificazione o alterazione della polizza o della documentazione richiesta per la stipulazione dell'assicurazione, previste nella seconda parte del comma 1 dell'art. 642 c.p., e alle ipotesi di denuncia di sinistro non accaduto, nonché di distruzione, falsificazione, alterazione o precostituzione di elementi di prova o documentazione, relativi al sinistro, previste dal 2 comma dell'art. 642 c.p., il delitto può essere commesso da chiunque e pertanto si configura quale reato comune<sup>301</sup>.

Per quanto concerne i nuovi comportamenti bisogna distinguere tra le condotte di alterazione e quelle di falsificazione, aventi ad oggetto la polizza assicurativa e la documentazione necessaria alla sua stipulazione<sup>302</sup>.

Secondo un'opinione difforme<sup>303</sup>, la condotta di alterazione della polizza, in linea di massima, sembra presupporre l'esistenza e la titolarità di un valido contratto di

---

<sup>300</sup> Così MANTOVANI F., *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 161. Nel contributo si precisa che le condotte possono essere realizzate solo dall'assicurato che sia anche proprietario delle cose assicurate ovvero dall'assicurato che si cagioni una lesione personale o ne aggravi le conseguenze; ancora in senso conforme NATALINI A., voce *Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona*, cit., p. 532. L'Autore precisa che non è richiesto che il soggetto attivo sia anche titolare del contratto di assicurazione, per cui può commettere il reato anche chi, intervenendo sul proprio bene o sul proprio corpo, cerchi di realizzare la frode rispetto ad un contratto assicurativo concluso da altri.

<sup>301</sup> MANTOVANI F., *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 203; NATALINI A., *La nuova veste di un reato vecchio: truffa ai danni delle assicurazioni*, cit., p. 84.

<sup>302</sup> CACCAMO V., *Fraudolento danneggiamento di beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona (art. 24 l. 12 dicembre 2002 n. 273)*, cit., p. 420.

<sup>303</sup> In questo senso, si veda in dottrina CACCAMO V., *Fraudolento danneggiamento di beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona (art. 24 l. 12 dicembre 2002 n. 273)*, cit., p. 420. L'Autore osserva che la condotta di falsificazione si sostanzia nell'attività di chiunque attesti a suo favore l'esistenza di un contratto assicurativo del tutto inesistente o procura documenti necessari alla sua conclusione non conformi al vero; la condotta di alterazione, invece, trova espressione nel fatto di chiunque si limiti ad alterare o manipolare il contenuto di una documentazione regolarmente formata, ben potendo entrambe essere realizzate indipendentemente dalla titolarità o dall'esistenza stessa del rapporto assicurativo.

assicurazione cui riferire l'attività manipolativa del soggetto agente, configurandosi così come tipico reato proprio. Differentemente, le condotte di falsificazione o di alterazione della documentazione richiesta per la stipulazione della polizza danno vita a reati comuni.

In senso contrario a questa conclusione, la dottrina maggioritaria<sup>304</sup> rileva che in realtà tale condotta non sembra differenziarsi ontologicamente dalle altre di nuovo conio, poiché tutte possono realizzarsi indipendentemente dalla titolarità o dall'esistenza del rapporto assicurativo sottostante.

Quanto alla posizione di eventuali soggetti terzi, essa rimane disciplinata dalle norme generali in tema di partecipazione dell'*extraneus* al reato proprio<sup>305</sup>.

In particolare, riguardo alle ipotesi a soggettività ristretta di cui all'art. 642 c.p., si è evidenziato che l'*extraneus* potrà rispondere a titolo di concorso morale o materiale, ma in quest'ultimo caso, ove agisca su istigazione del proprietario assicurato, costui dovrà essere mosso dal dolo specifico richiesto dalla citata norma<sup>306</sup>.

Ne consegue che nell'ipotesi in cui il soggetto proprio sia l'esecutore materiale del delitto, il terzo risponderà, quale concorrente atipico, materiale o morale, sempreché abbia recato, sul terreno obiettivo, un contributo penalmente rilevante alla produzione dell'offesa tipica ed abbia agito, sul terreno psicologico, con la consapevolezza della qualifica personale dell'autore del fatto<sup>307</sup>.

Diversamente, nell'ipotesi che il proprietario agisca, su istigazione dell'estraneo, in buona fede, posto che, secondo i principi generali, in tale situazione il dolo dell'intraneo opera non solo quale criterio di imputazione, ma anche come elemento integratore dell'offesa tipica, l'elemento psicologico del soggetto

---

<sup>304</sup> Si veda per tutti NATALINI A., voce *Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona*, cit., p. 533. Quest'orientamento ritiene che alcune delle condotte introdotte in sede di riforma possono essere attuate anche dal soggetto non assicurato.

<sup>305</sup> Si veda NATALINI A., *La nuova veste di un reato vecchio: truffa ai danni delle assicurazioni*, cit., p. 84.

<sup>306</sup> LATTANZI G. - LUPO E., *Codice penale, rassegna di Giurisprudenza e Dottrina, i delitti contro il patrimonio*, cit., p. 612.

<sup>307</sup> In questo senso NEPPI MODONA G., voce *La frode in assicurazione*, in *Enciclopedia del diritto*, cit., p. 123.

estraneo non sarà mai sufficiente a configurare l'evento giuridico proprio della frode in assicurazione, in quanto la lesione dell'interesse tutelato da tale illecito presuppone che il soggetto destinatario della norma abbia consapevolmente preso parte al fatto<sup>308</sup>.

Da ultimo, nell'ipotesi in cui taluno, estraneo al rapporto assicurativo e all'insaputa dell'assicurato, commetta una simulazione di infortunio al fine di conseguire il relativo indennizzo, risponderà di truffa, tentata o consumata, nei confronti dell'assicurato e non già del delitto cui all'articolo 642 c.p., proprio perché non è parte del negozio assicurativo<sup>309</sup>.

Analogamente a quanto previsto per le ipotesi del 1 comma dell'art. 642 c.p., anche il 2 comma della norma contempla oggi, secondo la dottrina maggioritaria<sup>310</sup>, una duplice previsione che si sviluppa secondo un modello diverso di tipicità legale: da un lato, permane l'ipotesi della procurata autolesione, rispetto alla quale il soggetto agente deve pur sempre essere titolare del relativo contratto di assicurazione; dall'altro, il riferimento alla denuncia di incidenti automobilistici non veritieri e alle condotte di falsificazione, alterazione, precostituzione di elementi di prova o della relativa documentazione, consente di ritenere che l'autore del previsto delitto possa essere anche un soggetto diverso, coinvolto a vario titolo nella dinamica del sinistro o nell'accertamento probatorio ad esso pertinente.

Non dissimili sono le conclusioni, in merito al concorso di persone nel reato. Quanto, infatti, all'ipotesi prevista dal comma 2 dell'art. 642 c.p., perché il soggetto estraneo possa validamente concorrere nel reato, quando non è l'assicurato a

---

<sup>308</sup> In questo senso NEPPI MODONA G., voce *La frode in assicurazione*, in *Enciclopedia del diritto*, cit., p. 123.

<sup>309</sup> NATALINI A., *La nuova veste di un reato vecchio: truffa ai danni delle assicurazioni*, cit., p. 84. Secondo l'Autore la mutilazione fraudolenta della propria persona può consumarsi solo dal soggetto leso; ma ciò non impedisce che altri possano concorrere nel delitto.

<sup>310</sup> Si vedano MANTOVANI F., *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 204; CACCAMO V., *Fraudolento danneggiamento di beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona (art. 24 l. 12 dicembre 2002 n. 273)*, cit., p. 420.

realizzare la condotta tipica, è necessario non solo che l'intraneo presti il suo consenso alla lesione, ma anche che agisca con il dolo tipico dell'art. 642 c.p.<sup>311</sup>.

Le considerazioni sinora esposte valgono solo nelle ipotesi in cui l'estraneo si sia limitato a sfruttare l'errore preesistente in cui è, autonomamente, caduto il soggetto attivo proprio. Se, invece, l'errore dell'assicurato è determinato dall'altrui inganno, non vi è dubbio che il soggetto estraneo risponderà di frode in assicurazione, grazie all'intervento dell'art. 48 c.p.<sup>312</sup> Ne consegue, pertanto, che il soggetto che ha indotto mediante inganno un assicurato a realizzare il comportamento descritto dall'art. 642 c.p. risponderà ai sensi di detto articolo, non rilevando che, a causa della mancanza dell'elemento psicologico del soggetto ingannato, non sia integrata l'offesa tipica dell'art. 642 c.p.

Per completezza preme una precisazione in merito alla figura del *broker* assicurativo, ovvero di quel professionista che funge da mediatore tra il privato cittadino, che ricerca un'assicurazione a cui rivolgersi, e la compagnia di assicurazione, che si rivolge al *broker* per ricercare nuovi clienti. Secondo la giurisprudenza<sup>313</sup>, non può essere chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 642 c.p. il *broker* assicurativo che formi e sottoscriva una polizza per conto della compagnia, laddove agisca in piena buona fede, nella ragionevole convinzione, giustificata dal tenore delle informazioni ricevute, che le condizioni in essa stabilite fossero pienamente corrispondenti alla reale volontà dell'assicurazione.

---

<sup>311</sup> NEPPI MODONA G., voce *La frode in assicurazione*, in *Enciclopedia del diritto*, cit., p. 123. Ne consegue logicamente che perché vi sia concorso ai sensi dell'art. 642 c.p. è sempre necessaria la presenza del consenso dell'intraneo. Nel caso manchi il consenso, l'estraneo risponderà a titolo di lesioni personali; se l'assicurato presta il suo consenso in buona fede, sarà ravvisabile un'eventuale responsabilità a titolo di truffa, tentata o consumata, in concorso con persona non punibile per mancanza di dolo.

<sup>312</sup> NEPPI MODONA G., voce *La frode in assicurazione*, in *Enciclopedia del diritto*, cit., p. 123. In questo senso, l'Autore osserva che chi agisce ai sensi dell'art. 48 c.p. non realizza un comportamento conforme ad una fattispecie di concorso incriminatrice *ex novo*, ma da vita ad una fattispecie strutturalmente autonoma, per la cui integrazione non è necessario il verificarsi dell'offesa tipica dell'illecito il cui elemento materiale è stato realizzato dalla persona ingannata.

<sup>313</sup> Si veda Corte d'Appello Milano, 12 marzo 2009, in *Foro ambrosiano* 2009, 2, p. 147.

#### 4. L'analisi normativa ed economica del soggetto passivo

Soggetto passivo del reato in esame sono gli enti, siano essi pubblici o privati, che esercitano istituzionalmente l'attività di assicurazione nel territorio dello Stato e sui quali l'agente faccia, o tenti di fare, ricadere il danno conseguente alla condotta incriminata<sup>314</sup>.

Come si è già detto nei paragrafi precedenti, la cooperazione artificiosa del soggetto passivo sta, tutta, nella sua soggezione giuridica, implicita nella presupposta esistenza del contratto, alla pretesa d'indennizzo, che opera con il verificarsi dell'evento apparentemente indennizzabile<sup>315</sup>.

Per ciò che concerne le caratteristiche che deve avere il contratto di assicurazione, dopo la riforma del 2002, è indifferente che si tratti di assicurazione obbligatoria (ad esempio, quella contro gli infortuni sul lavoro) o facoltativa, ovvero che l'impresa abbia carattere statale, parastatale o privato; è pure irrilevante che il premio di assicurazione formi oggetto di contratto a sé o sia compreso in altro contratto<sup>316</sup>. Infatti, oggi, è stato definitivamente eliminato dagli indici testuali dell'incriminazione il riferimento all'assicurazione contro gli infortuni<sup>317</sup>.

Da ultimo, occorre una puntualizzazione ulteriore, riferita alla fattispecie prevista al comma 3 dell'art. 642 c.p., la quale ricalcando sostanzialmente la previsione dell'originario art. 642, comma 4, c.p., prevede la punibilità del reato anche se commesso all'estero, ma pur sempre in danno di un assicuratore italiano che

---

<sup>314</sup> Così LATTANZI G. - LUPO E., *Codice penale, rassegna di Giurisprudenza e Dottrina, i delitti contro il patrimonio*, cit., p. 612.

<sup>315</sup> Si veda PICOTTI L., *Il dolo specifico, un'indagine sugli elementi finalistici delle fattispecie penali*, cit., p. 254.

<sup>316</sup> Si veda NATALINI A., *La nuova veste di un reato vecchio: truffa ai danni delle assicurazioni*, cit., p. 84. A seguito della riforma, presupposto del reato può essere l'assicurazione contro danni a cose od a persone e, dato questo realmente innovativo, non più provenienti da "infortuni", cioè da cause non imputabili alla persona che subisce il danno.

<sup>317</sup> NATALINI A., *La nuova veste di un reato vecchio: truffa ai danni delle assicurazioni*, cit., p. 84. L'Autore osserva che il precedente riferimento alle assicurazioni contro infortuni è tecnicamente incoerente con la locuzione usata dal legislatore: "cose assicurate" come oggetto della condotta tipica; in quanto, secondo la corretta terminologia giuridica, l'assicurazione contro infortuni è tipica assicurazione di "persone".

eserciti l'impresa in Italia ed a condizione che sia presentata querela<sup>318</sup>. In tal modo, nell'ipotesi del fatto compiuto all'estero, si può incriminare lo straniero, anche se la pena è inferiore nel minimo ad un anno e senza richiedere la clausola della doppia incriminazione, e si può punire il cittadino italiano a prescindere dalla sua presenza nel territorio dello Stato<sup>319</sup>.

Per completezza, ci sembra doveroso rimarcare che, essendo soggetto passivo del reato la sola impresa di assicurazione che eserciti tale attività, la stessa impresa è l'unico soggetto titolare del diritto di querela.

Da un punto di vista economico – organizzativo emergono due peculiarità che sono ricollegabili al particolare tipo di mercato e alla pluralità di soggetti, individuati dalla stessa assicurazione, preposti a gestire il sinistro.

Per ciò che attiene la prima questione, come si è già visto nel primo capitolo, le compagnie assicuratrici hanno la facoltà di “ridistribuire”, tra tutti i clienti, il costo del sinistro, prevedendo degli aumenti tariffari.

Quanto alla seconda peculiarità, organizzativa, appare evidente che un sistema di interazione con il truffatore, necessariamente frazionato nei tempi e nei modi, come quello assicurativo, rende, nella prassi, più difficile l'individuazione della frode, potendo la stessa incorrere in ognuno dei diversi passaggi che caratterizzano la fase di gestione e liquidazione dei sinistri.

Il combinato disposto di queste due circostanze, in relazione ad un reato a querela di parte, palesa il rischio che per l'ente assicurativo sia più semplice, e conveniente,

---

<sup>318</sup> NATALINI A., *La nuova veste di un reato vecchio: truffa ai danni delle assicurazioni*, cit., p. 84. Secondo la dottrina tale disposizione, che deroga agli artt. 9 e 10 c.p., consente: “una tutela rafforzata degli interessi difesi dalla norma incriminatrice”. Questa conclusione è condivisa anche dalla giurisprudenza di Cassazione, si veda Cass. sez. II, 20 settembre 2011, n. 46665, in *www.dejure.it*. Secondo i Giudici sono punibili secondo la legge italiana, come se fossero commessi per intero in Italia, anche i reati la cui condotta sia avvenuta solo in parte nel territorio dello Stato o il cui evento si sia verificato all'estero; essi assumono rilevanza penale per l'ordinamento italiano nella loro globalità, compresa la parte della condotta realizzata fuori dal territorio italiano e, pertanto, debbono essere valutati e puniti dai giudici italiani nella loro interezza, avendo riguardo anche alle modalità e alla gravità della parte dell'azione verificatasi al di fuori dello Stato.

<sup>319</sup> In questo senso BELLACOSA M., voce *Assicurazione: disposizioni penali in materia di assicurazione*, cit., p. 2.



redistribuire sui cliente il costo delle frodi piuttosto che attivare una lunga e costosa ricerca dell'illecito.

## 5. L'elemento soggettivo: il dolo specifico

Come nell'originaria versione, anche il nuovo art. 642 c.p. configura la fattispecie in esame come un reato a dolo specifico, meglio definibile d'ulteriore offesa, giacché il richiesto movente accede a condotte oggettive di per sé già lesive e, quindi, con ciò svolgendo una funzione limitativa della punibilità.

Ai fini della sussistenza del nesso psicologico, il soggetto agente, oltre alla coscienza e volontà della condotta ed alla rappresentazione dei presupposti del reato, compresa la consapevolezza circa la validità del contratto di assicurazione e la proprietà della cosa assicurata, dolo generico, dovrà avere l'intento di conseguire, per sé o per altri, l'indennizzo assicurativo o un altro vantaggio derivante dal contratto di assicurazione, dolo specifico<sup>320</sup>.

In particolare, si è precisato, in dottrina<sup>321</sup> che, ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico, occorre che il soggetto attivo agisca con il dolo specifico costituito dalla direzione finalistica del suo agire verso l'evento fraudolento, il cui verificarsi, non

---

<sup>320</sup> DELLA BELLA A., *commento all'art. 640 c.p.*, in *Codice penale commentato*, a cura di Marinucci G., Dolcini E., cit., p. 6457. Nel testo citato si precisa che: mentre nella precedente formulazione l'indennizzo poteva avere ad oggetto esclusivamente contratti di assicurazione contro gli infortuni, ora, l'eliminazione del riferimento a quella particolare tipologia assicurativa, consente di ritenere sussistente il reato indipendentemente dalla tipologia di contratto esistente (anche quelli contro la responsabilità civile).

<sup>321</sup> NATALINI A., voce *Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona*, cit., p. 539. L'Autore sottolinea che il raggiungimento del "fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo di un'assicurazione" implica un'attività dell'assicurato, quanto meno, la denuncia dell'infortunio, ultronea e successiva rispetto alla distruzione, alla dispersione, al deterioramento o all'occultamento delle cose assicurate, ovvero alla falsificazione od alterazione della polizza o della documentazione richiesta per la stipula del contratto assicurativo.

necessario per la configurazione del nesso psichico, non è conseguenza naturalistica della sua azione, bensì l'effetto di un suo ulteriore attivarsi.

In senso difforme, altra dottrina<sup>322</sup>, sostiene che, pur essendo il tipo legale, contenuto nell'art. 642 c.p., da ricondurre alla struttura dei reati tradizionalmente denominati a dolo specifico, per l'espressa rilevanza dell'elemento finalistico, che specifica il fatto base descritto in termini oggettivi, senza che sia, però, necessaria la sua materiale integrazione per la consumazione formale del reato, l'intero fatto tipico è anche qui ricostruibile in termini essenzialmente oggettivi, quale specifico rapporto di "fraudolento" farsi dare, instaurato dal reo con il soggetto passivo, strumentalizzando il contratto d'assicurazione che li vincola.

Pertanto il dolo, propriamente inteso come giudizio d'imputazione soggettiva e di rimprovero di tale fatto all'agente, deve considerarsi generico, esaurendo in esso il proprio oggetto.

La novella del 2002, oltre ad aver opportunamente sostituito il termine "prezzo" con il termine "indennizzo", manifestando in tal modo una migliore tecnica legislativa, essendo il termine indennizzo più puntuale di quello di prezzo, ha ampliato l'oggetto del dolo specifico, giacché il vantaggio sopra menzionato consente di coprire in via residuale tutte quelle condotte fraudolente che non si esauriscono in una diretta pretesa risarcitoria ma, in senso più lato consistono, in una generica volontà di profitto perpetrata ai danni dell'ente assicurativo<sup>323</sup>. Nello specifico: non sono punite più solamente le condotte fraudolente dirette ad ottenere dall'impresa assicuratrice la pretesa risarcitoria, ma anche quelle

---

<sup>322</sup> Si veda PICOTTI L., *Il dolo specifico, un'indagine sugli elementi finalistici delle fattispecie penali*, cit., p. 257. Secondo l'Autore il fatto tipico dell'art. 642 c.p. presenta natura oggettiva: non perché il suo carattere fraudolento dipenda da particolari modalità degli atti materiali di esecuzione, che si presentano liberi, sotto il profilo della tipicità penale, ma perché questa va, piuttosto, anche qui colta nella relazione di "farsi dare" fra soggetto attivo e passivo, oggettivamente instaurata dal primo al secondo, strumentalizzando il preesistente rapporto assicurativo. Pertanto, né la tipicità, né il significato lesivo del fatto dipendono da un fine solo "psicologicamente" inteso, quale mero scopo individuale e concreto dell'agente, che potrebbe semmai rilevare quale movente interiore, in sede di commisurazione della pena.

<sup>323</sup> Questa conclusione è accolta anche dalla giurisprudenza, si veda Cass. sez. II, 20 febbraio 2007, n. 12210, cit., p. 204.

finalizzate a conseguire un qualsiasi profitto, riferendosi la norma a qualsiasi “vantaggio derivante da contratto”<sup>324</sup>.

A parere della dottrina<sup>325</sup>, e anche di chi scrive, tale modifica, più o meno voluta, merita accoglimento: innanzitutto, perché il concetto di “indennizzo” assicurativo è giuridicamente più appropriato del vecchio termine “prezzo”, utilizzato in passato in maniera atecnica; quanto poi alla più ampia espressione concernente il “vantaggio comunque derivante da contratto di assicurazione”, essa è in grado di coprire tutte quelle condotte sussidiariamente frodatriche che non si attuino in una pretesa risarcitoria ma in un’indeterminata volontà di profitto consumata ai danni dell’assicurazione.

Ai fini dello studio in oggetto, ci preme segnalare che per ciò che concerne l’assicurazione vita, in dottrina<sup>326</sup>, è emerso un nodo problematico rispetto all’applicabilità dell’art. 642 c.p. In particolare, si è rilevato che “la genericità del termine vantaggio pone il problema dell’applicabilità dell’art. 642 c.p. alle assicurazioni sulla vita, nelle quali l’assicuratore non è tenuto ad indennizzare l’assicurato a seguito di un sinistro, ma è tenuto a pagare un capitale od una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana”.

La novella ha modificato la norma in esame, eliminando, dall’inciso dell’originario 1 comma dell’articolo 642 c.p., il riferimento agli infortuni, rendendo irrilevante l’oggetto del contratto assicurativo e facendo venir meno delle irragionevoli discriminazioni tra tipologie negoziali rientranti all’interno della nozione di “contratto assicurativo” e quelle irragionevolmente escluse in ragione della

---

<sup>324</sup> NATALINI A., voce *Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona*, cit., p. 539. Con questo intervento il novellatore ha allargato la sfera dell’offesa meramente intenzionale. Infatti, oggetto del fine di conseguire per se o per altri non è più “il prezzo di un’assicurazione contro infortuni” ma, più tecnicamente, “l’indennizzo di un’assicurazione” ovvero “un vantaggio comunque derivante da un contratto di assicurazione”. Per esemplificare, si pensi al comportamento dell’assicurato che, falsificando documenti, occultati un sinistro, per evitare così l’aumento del premio assicurativo.

<sup>325</sup> Si veda NATALINI A., *La nuova veste di un reato vecchio: truffa ai danni delle assicurazioni*, cit., p. 86.

<sup>326</sup> Questa problematica viene segnalata in dottrina da PIZZOTTI S., *La riforma dell’art. 642 del codice penale: fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona*, cit., p. 523.

differente qualificazione causale<sup>327</sup>. Ne consegue che, oggi, a fronte di un momento psichico del reato così allargato, rientra nella sfera applicativa dell'art. 642 c.p. qualunque fenomeno fraudolento purché contrattualmente rilevante, ivi compreso quello volto ad ottenere un ingiusto indennizzo in relazione ad un contratto di responsabilità civile<sup>328</sup>.

Un'ulteriore problematica sorge, inoltre, riguardo alla natura ingiusta che deve avere l'indennizzo o il vantaggio. Ci si chiede, infatti, se l'indennizzo o il vantaggio che il soggetto attivo intende conseguire debba essere necessariamente ingiusto.

Secondo la prevalente dottrina il requisito dell'ingiustizia non può ritenersi implicito, di talché il reato dovrebbe sussistere anche nel caso di un profitto giusto<sup>329</sup>. Secondo quest'orientamento, poiché, qui si prescinde, a differenza di quanto avviene nella truffa, dal requisito del profitto ingiusto, è configurabile il reato in esame se l'indennità assicurativa viene perseguita con un mezzo ingiusto, ma per un fine di profitto giusto<sup>330</sup>.

---

<sup>327</sup> Così NATALINI A., *La nuova veste di un reato vecchio: truffa ai danni delle assicurazioni*, cit., p. 85. Secondo l'Autore l'espressione utilizzata sotto l'algida della vecchia previsione di reato era certamente impropria, giacché "contratti di assicurazione contro gli infortuni" in senso tecnico, sono quelli nei quali l'evento dannoso colpisce direttamente la persona (assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie ecc.); tant'è che in dottrina le indicate disparità hanno indotto ad interpretare estensivamente il termine infortunio in senso logico - empirico, come sinonimo di qualsiasi evento dannoso (fatto naturale dell'uomo) indipendente dalla volontà umana.

<sup>328</sup> Sul punto si veda NATALINI A., *La nuova veste di un reato vecchio: truffa ai danni delle assicurazioni*, cit., p. 86. L'Autore sottolinea come oggi, invece, la novella consente pacificamente di apprestare un efficace mezzo di tutela contro le false dichiarazioni rese alle società assicuratrici sull'an e/o sul *quomodo* dell'incidente automobilistico, fatto sussumibile sotto la vecchia formulazione dell'art. 642 c.p. solo in forza di quelle discutibili letture giurisprudenziali che estendevano il campo di operatività dell'incriminazione dilatando *in malam partem* il termine "infortunio" fino a farvi rientrare qualsiasi evento dannoso contemplato in un contratto di assicurazione, finendo, tali orientamenti, per contrabbandare l'analogia per interpretazione estensiva, non avendo l'assicurazione in materia di responsabilità civile ad oggetto una cosa determinata e non potendo essere messa in opera dal soggetto attivo.

<sup>329</sup> MANTOVANI F., *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 161. Si pensi, in questo senso, al caso di occultamento o falsificazione dell'assicurato per recuperare dall'assicuratore una somma che gli è dovuta.

<sup>330</sup> Si veda BELLACOSA M., voce *Assicurazione: disposizioni penali in materia di assicurazione*, cit., p. 3.

In senso difforme, altri Autori<sup>331</sup> ritengono che la norma non richieda che l'indennizzo avuto di mira dall'agente sia indebito; ma in dottrina si è affermato che, se il soggetto attivo tende ad ottenere il soddisfacimento di un credito spettantegli, il raffronto con la fattispecie madre della truffa, dove il profitto deve essere ingiusto, induce a ritenere che non dovrebbe configurarsi neppure la frode assicurativa.

## 6. La consumazione, il tentativo e le circostanze

Il delitto di cui all'art. 642 c.p. è ritenuto, dalla dottrina<sup>332</sup> e dalla giurisprudenza<sup>333</sup> in modo unanime, a consumazione anticipata; lo stesso si perfeziona, infatti, con la realizzazione di una delle condotte incriminate, non essendo necessario che l'agente abbia conseguito il profitto.

In concreto, il reato si consuma prima ancora che intervenga qualsiasi effettiva dazione dell'indennizzo da parte dell'assicuratore ed, addirittura, anche qualsiasi concreto atto di richiesta o contatto fra le parti per la sua liquidazione, come ad es. la stessa denuncia all'assicurazione da parte dell'agente<sup>334</sup>.

---

<sup>331</sup> NATALINI A., voce *Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona*, cit., p. 540.

<sup>332</sup> Si veda per tutti FIANDACA G., - MUSCO F., *Diritto penale – parte speciale*, cit., p. 283. Dove si osserva che: "il conseguimento dell'intento comporta soltanto, nelle ipotesi di cui al comma 2, un aumento della pena; MICHELI P., *Una ipotesi di truffa tentata per frode all'assicurazione: le lacune del legislatore e gli equivoci della corte*, cit., p. 1440. Secondo l'Autore, l'art. 642 c.p. contempla un'ipotesi universalmente riconosciuta di delitto a consumazione anticipata, in quanto la configurazione nel 3 comma del conseguimento dell'intento come circostanza aggravante sta ad escludere che la realizzazione del profitto voluto integri un elemento essenziale per il perfezionarsi del reato.

<sup>333</sup> Si veda per tutti Cass. sez. II, 11 dicembre 1976, Grassini, in *Giust. Pen.* 1977, II, p. 162.

<sup>334</sup> Così PICOTTI L., *Il dolo specifico, un'indagine sugli elementi finalistici delle fattispecie penali*, cit., p. 255. Secondo l'Autore la causazione di un sinistro apparentemente indennizzabile segna il momento consumativo del reato, perché integra l'oggettivo ed essenziale presupposto di fatto, per l'esercizio della pretesa di adempimento della principale obbligazione già assunta dal

In particolare, entrambi i delitti previsti dai primi due commi dell'art. 642 c.p. si consumano nel luogo e nel momento in cui l'agente pone in essere il comportamento sanzionato<sup>335</sup>. Più precisamente, secondo la dottrina<sup>336</sup> e la giurisprudenza<sup>337</sup>, stante la struttura della norma, la mera predisposizione dei tipizzati artifici previsti nelle fattispecie è sufficiente per l'integrazione del reato, a prescindere dall'avanzamento della richiesta risarcitoria o, a maggior ragione, dall'effettuazione dell'offerta risarcitoria.

In concreto, ai fini della perfezione del reato non è necessario il conseguimento dell'indennizzo da parte dell'agente. L'eventuale conseguimento assume valenza di autonomo titolo di reato, nello specifico la truffa, nelle ipotesi del 1 comma dell'art. 642 c.p., ed integra la specifica circostanza aggravante nella fattispecie c.d. di autolesionismo di cui al 2 comma dell'art. 642 c.p.<sup>338</sup>.

Per ciò che attiene all'eventuale conseguimento dell'indennizzo assicurativo, parte della dottrina<sup>339</sup>, con riferimento alla fattispecie previgente, aveva sostenuto che il

---

soggetto passivo – assicuratore, verso l'agente – assicurato, e da questo consapevolmente sfruttata.

<sup>335</sup> MANTOVANI F., *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 206.

<sup>336</sup> NATALINI A., voce *Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona*, cit., p. 540.

<sup>337</sup> Corte d'Appello Bari sez. I, 8 febbraio 2006, n. 11, in *www.dejure.it*. Secondo la Corte il momento consumativo del delitto di cui all'art. 642 c.p. coincide con la realizzazione della condotta incriminata non ritenendosi affatto necessario che l'agente abbia conseguito il profitto ingiusto e del pari, la prova del dolo specifico non esige affatto che l'intenzione si sia materializzata in una richiesta di risarcimento; diversamente opinando si sposterebbe il momento consumativo del reato ad un momento successivo ed indipendente dalla volontà dell'autore del fatto (eventuale liquidazione del danno da parte della compagnia di assicurazione) e si consentirebbe al responsabile di un incendio, di mantenere aperta la condotta per tutto il tempo dell'accertamento (eventualmente anche giudiziario) della responsabilità dell'azione.

<sup>338</sup> In questo senso in dottrina NATALINI A., voce *Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona*, cit., p. 540. In giurisprudenza si veda Cass. sez. II, 5 maggio 1976, n. 13233, in *Cass. pen.* 1978, p. 669, con nota di BRIGNONE P., *Le frodi nell'assicurazione contro la responsabilità civile ed il delitto di cui all'art. 642 c.p.* L'Autore evidenzia che il delitto di cui all'art. 642 c.p. ha natura di reato di pericolo, e dovendosi ravvisare nella specie un delitto di mera condotta, che si perfeziona con la semplice distruzione, col solo deterioramento, ecc. della cosa, poiché l'evento non è riconducibile all'incasso dell'indennità assicurativa.

<sup>339</sup> MANZINI V., *Trattato di diritto penale italiano (a cura del prof. Pietro Nuvolone), Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 834. Quest'orientamento è stato riproposto, in relazione all'attuale previsione normativa, da PAGLIARO P., *principi, parte speciale, delitti contro il patrimonio*, III, Milano, 2003, p. 401; il quale sostiene che il delitto si consuma nel tempo e nel luogo dove

reato aggravato dal conseguimento dell'indennizzo si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica l'evento integrante la circostanza aggravante. In senso contrario, secondo la giurisprudenza<sup>340</sup>, anche in detta ipotesi, il reato si consuma con la realizzazione della fraudolenta distruzione della cosa assicurata.

In conformità al principio di offensività, secondo alcuni Autori<sup>341</sup>, è da ritenere che la punibilità sia subordinata alla verifica dell'idoneità degli atti a cagionare l'evento preso di mira.

Rispetto alla configurabilità del tentativo, così come nel passato, la questione rimane controversa. Prima della riforma, in relazione alla norma previgente, l'applicabilità dell'art. 56 c.p. era stata molto discussa, in ambito sia dottrinario che giurisprudenziale.

Secondo un primo orientamento<sup>342</sup>, che vedeva nel delitto in esame un reato con evento naturalistico di danno, il tentativo era ammissibile, in ragione di una realizzazione parziale delle condotte sanzionate; infatti, secondo questa dottrina<sup>343</sup>, le innegabili difficoltà di accertamento, presenti soprattutto nei confronti dell'elemento soggettivo, non sembrano insuperabili e sono d'altronde comuni ad ogni indagine concernente il delitto tentato. Per ciò che attiene alle vigenti fattispecie, alcuni<sup>344</sup> hanno sostenuto l'ammissibilità del tentativo evidenziando come la descrizione normativa delle condotte sanzionate sia compatibile con un

---

l'intento è conseguito, giacché in quel momento occorre il massimo approfondimento dell'offesa tipica.

<sup>340</sup> Si veda in giurisprudenza per tutti Cass. sez. I, 19 maggio 1998, n. 8064, in *Cass. pen.* 1999, p. 3142.

<sup>341</sup> Così AUTORE A., *commento all'art. 642 c.p.*, in *Codice penale commentato*, a cura di Marinucci G., Dolcini E., cit., p. 6458. Secondo i quali proprio per questa ragione non risponderà del delitto chi pone in essere le condotte descritte dalla norma, alla presenza di un contratto assicurativo che sia scaduto.

<sup>342</sup> In questo senso ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale - parte speciale I*, a cura di C.F. Grosso, cit., p. 392.

<sup>343</sup> NEPPI MODONA G., voce *La frode in assicurazione*, cit., p. 131. L'Autore pone il caso di chi è sorpreso mentre predisporre i mezzi per distruggere la cosa propria o per cagionarsi una lesione: se si riesce ad accertare, ad esempio attraverso il rinvenimento di una denuncia di infortunio già predisposta o le deposizioni di testimoni, al corrente delle intenzioni dell'agente, il fine cui tendeva il soggetto attivo, non si vede come possa negarsi che gli atti sino ad allora compiuti presentano i requisiti dell'idoneità e dell'univocità.

<sup>344</sup> Così NATALINI A., voce *Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona*, cit., p. 541.

loro frazionamento e che, in mancanza di espresso divieto, non vi è motivo per non applicare il disposto dell'art. 56 c.p.

Altri Autori<sup>345</sup>, pur rilevando che il tentativo è configurabile da un punto di vista naturalistico, sostenevano<sup>346</sup> e sostengono tuttora un differente orientamento, che inquadra il delitto in esame tra i reati che espongono solo a pericolo il bene tutelato, ossia il patrimonio delle imprese assicurative; *ergo*, è inammissibile il tentativo, poiché si avrebbe, in queste ipotesi, un successivo arretramento della soglia di punibilità allo stadio del "pericolo di un pericolo".

In senso critico, più di recente, si è osservato che l'inammissibilità del tentativo dovrebbe fondarsi, non su posizioni di principio, ma su un'autentica ponderazione delle caratteristiche che, a livello di struttura e sotto il profilo dell'interesse tutelato, contraddistinguono la norma in esame. Ne consegue che, superando l'ormai tralatizia affermazione che il reato di cui all'art. 642 c.p. costituisca un mero tentativo di truffa, e riconoscendone l'autonomia a livello normativo, nessuna ragione sostanziale o sistematica impedirebbe l'applicabilità dell'art. 56 c.p. alla fattispecie di frode in assicurazione<sup>347</sup>.

Da ultimo, trattandosi di reato di pericolo, non può trovare applicazione nel caso di cui all'art. 642 c.p. l'istituto della desistenza volontaria, giacché esso prescinde dal danno effettivo e cioè dall'effettiva riscossione dell'indennizzo assicurativo.

Per ciò che concerne le circostanze del reato, la fattispecie di cui all'art. 642 c.p. prevede al secondo comma una circostanza aggravante speciale individuata nel conseguimento dell'intento fraudolento<sup>348</sup>. Si tratta di una circostanza aggravante

---

<sup>345</sup> Si veda AUTORE A., *commento all'art. 642 c.p.*, in *Codice penale commentato*, a cura di Marinucci G., Dolcini E., cit., p. 6458. In giurisprudenza si veda Cass. sez. II, 12 giugno 1973, n. 8088, in *www.dejure.it*.

<sup>346</sup> Quest'orientamento veniva sostenuto tra gli altri anche da NEPPI MODONA G., voce *La frode in assicurazione*, cit., p. 131. L'Autore riteneva che l'illecito di cui all'art. 642 c.p. (nella previsione *ante* riforma) costituisca un tentativo nei confronti dell'ipotesi aggravata dal conseguimento del risultato, ne discende, quale logica conseguenza, l'impossibilità di estendere, attraverso il ricorso all'art. 56 c.p., l'ambito di punibilità di un fatto che ricalca già il modello del delitto tentato.

<sup>347</sup> Si veda per tutti CACCAMO V., *Fraudolento danneggiamento di beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona (art. 24 l. 12.12.2002 n. 273)*, cit., p. 419.

<sup>348</sup> Si veda NATALINI A., *La nuova veste di un reato vecchio: truffa ai danni delle assicurazioni*, cit., p. 87.



speciale ad effetto comune, che comporta cioè, ex art. 64 c.p., l'aumento fino ad un terzo della pena prevista per il reato base. Si rileva<sup>349</sup>, inoltre, che non si tratta di elemento che si sostituisce ad alcuno dei requisiti del modello legale della figura base, ma a questa si aggiunge, specializzandola attraverso una maggiore gravità dell'offesa, qualitativamente identica a quella prevista nel primo comma.

Rispetto alla previsione originaria del 1930 la nuova fattispecie *post* riforma<sup>350</sup> prevede una rilevante differenza: mentre la vecchia formulazione della norma collocava l'ipotesi aggravatrice in via autonoma al terzo comma, sì da potersi applicare pacificamente ad entrambi i titoli di reato delineati nell'art. 642 c.p., oggi, per un'incredibile svista legislativa, essa si trova topograficamente collocata all'interno del primo capoverso, sicché tale aumento di pena potrà verosimilmente applicarsi solo nell'ipotesi autolesiva.<sup>351</sup>

Secondo una parte della dottrina<sup>352</sup>, il conseguimento dell'intento, pur presentando il regime formale di una circostanza aggravante, in quanto manca la descrizione di un elemento costitutivo che determinerebbe un'autonoma ipotesi criminosa, presenta caratteristiche sostanziali che emergono nella disciplina dell'elemento soggettivo e, poiché è richiesta la volontà del fatto costitutivo della circostanza, non è applicabile la disciplina prevista dall'articolo 59, 2 comma, c.p. sull'imputazione parzialmente oggettiva delle aggravanti.

Una successiva controversia, in tema di circostanze comuni, era sorta, poi, con riferimento alla normativa originaria, precedente all'intervento di riforma del 2002;

---

<sup>349</sup> NEPPI MODONA G., voce *La frode in assicurazione*, cit., p. 130.

<sup>350</sup> NATALINI A., *La nuova veste di un reato vecchio: truffa ai danni delle assicurazioni*, cit., p. 87. Per ciò che concerne l'iter parlamentare della riforma del 2002, l'Autore osserva come nei lavori parlamentari vi è la totale assenza di una qualunque giustificazione politico - criminale dell'uso che è stato fatto dello strumento penale.

<sup>351</sup> In questo senso LATTANZI G. - LUPO E., *Codice penale, rassegna di Giurisprudenza e Dottrina, i delitti contro il patrimonio*, cit., p. 621; NATALINI A., voce *Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona*, cit., p. 541. Secondo il quale ciò è dovuto ad un'incredibile svista legislativa, non essendovi ragionevoli considerazioni di fondo che giustificano una ritenuta maggiore gravità del conseguimento dell'intento truffaldino nella seconda figura delittuosa e non nella prima; che anzi, sembrerebbe proprio quella più ficcante e statisticamente più frequente.

<sup>352</sup> In questo senso per tutti PAGLIARO P., *principi, parte speciale, delitti contro il patrimonio*, cit., p. 398. Si tratta di una circostanza *sui generis*, in quanto, essendo la realizzazione del risultato prevista a titolo di dolo specifico nella figura base, il dolo dell'agente, in caso di conseguimento dell'intento, abbraccerà necessariamente l'elemento circostanziale.

infatti, la dottrina si divideva sull'applicabilità, rispetto alle ipotesi criminose previste dall'art. 642 c.p., delle circostanze di cui agli artt. 61, n.7<sup>353</sup>, e 62, n. 4<sup>354</sup>, c.p. relative al danno patrimoniale.

Posto che il conseguimento dell'indennizzo assicurativo si configura sotto forma di dolo specifico, per taluni, andrebbe, similmente a quanto avviene per i delitti tentati, che hanno una struttura non diversa dai delitti a consumazione anticipata, esclusa l'operatività delle predette circostanze.

In senso contrario, altra dottrina<sup>355</sup> ed una parte della giurisprudenza<sup>356</sup>, sostiene che la struttura del modello legale della frode in assicurazione è tale da consentire sempre, a differenza di quanto avviene nei confronti del delitto tentato, l'effettiva ed integrale verifica delle aggravanti ed attenuanti previste dagli artt. 61 n. 7 e 62 n. 4 c.p., senza che a nulla rilevi che l'agente non sia riuscito a conseguire il pagamento dell'indennità.

Coloro in dottrina che aderiscono a quest'orientamento evidenziano come sia possibile individuare la natura del danno subito dal soggetto passivo a prescindere dal pagamento dell'indennità assicurativa; infatti, ad ogni evento di danno attinente alla cosa o alla persona, previsto dal contratto di assicurazione, consegue necessariamente un'attività di controllo svolta dall'ente assicuratore che comporta

---

<sup>353</sup> L'art. 61, n. 7 c.p. prevede che: "Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti: 7) l'aver, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità.

<sup>354</sup> L'art. 62, n. 4, c.p. prevede che: attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti: 4) l'aver nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'aver agito per conseguire o l'aver comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità.

<sup>355</sup> NEPPI MODONA G., voce *La frode in assicurazione*, cit., p. 130.

<sup>356</sup> Cass. sez. II, 17 giugno 1987, Grava, in Gi1988, II, p. 415. In giurisprudenza si è sostenuta la soluzione affermativa, infatti, secondo i giudici di Cassazione, l'aggravante di aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità può ritenersi sussistente anche nel caso di delitto tentato, qualora il giudice abbia accertato che il danno patrimoniale cagionato dalla persona offesa sarebbe stato di rilevante gravità se il reato fosse stato portato a compimento. (Fattispecie in cui è stata ritenuta applicabile l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p. del reato tentato di fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona, ex art. 624 c.p.).

per lo stesso un dispendio di organizzazione e di mezzi attuati per verificare le modalità del sinistro, la sua entità e l'ammontare della liquidazione.

## **7. La procedibilità**

La questione della procedibilità dell'art. 642 c.p. è, rispetto ai fini che persegue questo studio, particolarmente interessante. Infatti, con la riforma del 2002 è stata introdotta la perseguibilità a querela per le fattispecie di frode assicurativa; questa modifica normativa, che si realizza in un generale contesto di depenalizzazione del sistema penale, si traduce in una maggiore responsabilizzazione dei privati al fine di combattere il fenomeno fraudolento.

La scelta della procedibilità a querela ha evidentemente la funzione di ridurre il ricorso allo strumento penale, come soluzione contro le frodi assicurative, incoraggiando, così, le compagnie a trovare delle soluzioni alternative per eliminare alla fonte il fenomeno illecito<sup>357</sup>.

La versione originaria della norma prevedeva la procedibilità a querela di parte per i fatti commessi all'estero, di cui al 3 comma dell'art. 642 c.p. Con la riforma normativa del 2002 sono procedibili a querela anche i fatti previsti nel 2 comma della norma.

Non sarebbero, invece, procedibili a querela, in base alla lettera della norma, i fatti di cui al primo comma, per i quali permarrebbe la procedibilità d'ufficio.

---

<sup>357</sup> Come si è avuto modo di vedere nel primo capitolo di questo lavoro una scelta di responsabilizzazione dei privati non è nuova nel panorama internazionale; infatti, nei sistemi anglosassoni si è già sperimentata una soluzione simile con la previsione del c.d. "blocco delle tariffe". Attraverso questa previsione si auspicava che, non potendo "scaricare" i costi delle frodi sulla collettività degli assicurati, le singole compagnie di assicurazione avrebbero trovato delle soluzioni alternative per combattere il fenomeno illecito. Per completezza occorre ricordare che il citato sistema di blocco dell'aumento dei premi era, negli Stati Uniti, accompagnato da una maggiore libertà, riconosciuta alle assicurazioni, sia in tema di obbligo di contrarre (non più assoluto), sia in tema di *privacy* (in questo senso si prevedeva la possibilità per le compagnie di acquisire in fase di stipula maggiori informazioni sugli assicurati).

Questa conclusione, dedotta in ossequio alla previsione letterale dell'art. 642 c.p., non è condivisa dalla giurisprudenza<sup>358</sup>; infatti, secondo la Cassazione, che ritiene poco razionale la differenziazione del regime di procedibilità operata dal legislatore tra i fatti del comma 1 e del comma 2, la collocazione della disposizione concernente la procedibilità a querela a chiusura del comma 2 è dovuta ad un'imprecisione di tecnica legislativa e, pertanto, tale disposizione deve riferirsi anche ai fatti descritti nel comma 1.

Anche la dottrina si è pronunciata sul tema, dividendosi in due indirizzi interpretativi: per un verso<sup>359</sup>, si è sostenuto che la collocazione di procedibilità, pur essendo inserita nel 2 comma dell'art. 642 c.p. e non in un autonomo comma, deve considerarsi estesa anche ai delitti del comma 1, al fine di evitare un'irragionevole disparità di trattamento tra ipotesi criminose che non presentano un diverso disvalore; per altro verso<sup>360</sup>, si è affermato che il legislatore, avendo espressamente previsto la procedibilità a querela per ben due volte e solo nei commi 2 e 3 dell'art. 642 c.p., ha voluto escludere intenzionalmente tale regime per le ipotesi del comma 1 della medesima norma, dovendosi mantenere in queste ipotesi la procedibilità d'ufficio.

Come si è visto, la giurisprudenza ha aderito al primo dei suddetti orientamenti. Inoltre, la stessa Corte di Cassazione ha stabilito che la previsione della procedibilità a querela, conseguente alla modifica di cui all'art. 24 l. n. 273 del 2002, comporta, in

---

<sup>358</sup> Cass. sez. II, 13 novembre 2003, Piccino, in *Cass. pen.* 2005, p. 1257. A conferma di questa conclusione viene evidenziata l'assoluta equiparabilità delle ipotesi contenute nei due commi, sotto il profilo dell'offensività e del trattamento sanzionatorio; ancora, si veda Cass. pen. VI, 15 maggio 2012, n. 23256, in *Cass. pen.* 2013, 4, p. 1507. Nella sentenza si evidenzia che la modifica apportata al comma 2 dell'art. 642 c.p. dall'art. 24 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, secondo cui si procede a querela di parte, si riferisce ad entrambe le forme (semplice o aggravata) in cui il reato può consumarsi, previste rispettivamente dal primo e dal comma secondo della su citata disposizione del codice penale.

<sup>359</sup> Si veda in questo senso MANTOVANI F., *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 203.

<sup>360</sup> In questo senso PIZZOTTI S., *la riforma dell'art. 642 del codice penale: fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona*, cit., p. 521.

forza dell'art. 2 comma 4, c.p., che il giudice accerti l'esistenza della condizione di procedibilità anche per i reati commessi anteriormente all'intervenuta modifica<sup>361</sup>.

## **8. Rapporti tra l'art. 642 c.p. e altre fattispecie di reato**

Come si è già visto nei paragrafi precedenti l'ambito di applicazione dell'art. 642 c.p. non è definito in modo chiaro e univoco, soprattutto a seguito della modifica del 2002 che ha introdotto, nel primo e nel secondo comma della norma, delle nuove condotte incriminate. Al fine di individuare più chiaramente l'ambito operativo dell'art. 642 c.p., in questo paragrafo, si attuerà una comparazione dell'articolo in esame, al fine di verificare un eventuale possibile concorso di norme, con altre fattispecie di reato simili.

La dottrina e la giurisprudenza s'interrogano sulla possibilità che il reato in esame concorra con il reato di falsità in scrittura privata previsto dall'art. 485 c.p., nel caso di falsificazione o alterazione della polizza assicurativa.

Secondo la giurisprudenza<sup>362</sup> maggioritaria, laddove la condotta consista nell'integrale falsificazione della polizza o del contrassegno assicurativo, in assenza di un reale contratto tra l'autore e la compagnia di assicurazione, è configurabile esclusivamente il reato di cui all'art. 485 c.p., poiché, come si è già precisato, il delitto di cui all'art. 642 c.p. presuppone l'esistenza di un valido contratto di assicurazione.

---

<sup>361</sup> Così Cass. sez. II, 24 settembre 2008, n. 40399, in *www.dejure.it.*, ove, in motivazione, si evidenzia la natura mista, sostanziale e processuale, dell'istituto della querela, con conseguente applicazione del principio del *favor rei* di cui al citato art. 2 c.p.

<sup>362</sup> questa conclusione è condivisa in giurisprudenza, si veda Cass. sez. II, 22 maggio 2012, n. 22917, in *Guida dir.* 2012, 35, 96; secondo i Giudici l'integrale falsificazione della polizza e del contrassegno assicurativo, siccome impedisce l'instaurazione del rapporto tra l'autore della condotta tipica e la compagnia di assicurazione, rende l'azione inidonea a ledere il bene protetto dalla norma incriminatrice, potendosi però configurare, in ordine a tale condotta, il delitto di falsità in scrittura privata.

In senso difforme, la dottrina<sup>363</sup> nega la configurabilità di un concorso tra l'art. 642 c.p. e le norme sul falso materiale di cui agli artt. 476 e ss. c.p.; mentre si è affermata la possibilità di un concorso con i delitti di falso ideologico commessi dal pubblico ufficiale o da altro soggetto qualificato che si occupi della pratica assicurativa.

Altra questione, dibattuta in giurisprudenza, è quella che attiene alla possibilità di configurare un concorso di reati tra il reato in esame e la simulazione di reato di cui all'art. 367 c.p. La giurisprudenza meno recente<sup>364</sup> riconosceva il concorso di reati tra l'art. 642 c.p. e la simulazione di reato di cui all'art. 367 c.p.; diversamente, parte della dottrina<sup>365</sup> ha sostenuto che le nuove condotte inserite dal legislatore del 2002 nel comma 2 della disposizione in esame, ossia la denuncia di un sinistro non avvenuto e la distruzione, alterazione, falsificazione, precostituzione di elementi di prova o documentazione relativa al sinistro, in quanto atti propedeutici all'apertura di una pratica risarcitoria, sono ipotesi speciali di simulazione di reato e pertanto l'art. 642 c.p., quando realizzato con tali condotte, non può concorrere con l'art. 367 c.p.

A proposito della normativa previgente, dottrina e giurisprudenza hanno affermato che il reato di fraudolenta distruzione di cosa propria previsto dall'art. 642 c.p. può concorrere con quello di incendio doloso, di cui all'art. 423, comma 2, c.p., ogni qual volta il mezzo usato per frodare l'assicurazione sia l'incendio del proprio bene<sup>366</sup>. Quest'orientamento è mantenuto anche a proposito dell'attuale formulazione dell'art. 642 c.p.

---

<sup>363</sup> Si veda NATALINI A., *La nuova veste di un reato vecchio: truffa ai danni delle assicurazioni*, cit., p. 84.

<sup>364</sup> Cass. sez. II, 16 ottobre 1974, Proietti, in *www.dejure.it*.

<sup>365</sup> Si veda NATALINI A., voce *Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, cit., p. 538.

<sup>366</sup> In dottrina si veda MANZINI V., *Trattato di diritto penale italiano (a cura del prof. Pietro Nuvolone)*, *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 823; In giurisprudenza Cass. sez. I, 15 maggio 1996, n. 7745, in *Cass. pen.* 1997, p. 2447. Secondo i giudici la norma di cui all'art. 642 c.p., che prevedeva il reato di fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona al fine di conseguire il prezzo di un'assicurazione contro infortuni, con la locuzione "infortuni" non intendeva riferirsi solo alle evenienze lesive della persona, ma abbraccia tutti gli eventi che producano un danno patrimoniale alle cose assicurate; ne consegue che tale reato concorre con quello di incendio, se quest'ultimo investa la cosa propria, volontariamente in tal modo distrutta, ai fini di frodare l'assicurazione.

Circa il testo attuale dell'art. 642 c.p., la dottrina<sup>367</sup> ha escluso, diversamente da quanto si riteneva in passato<sup>368</sup>, la possibilità di un concorso fra le ipotesi di danneggiamento previste nell'art. 642 c.p. comma 1, e quelle dell'art. 635 c.p., sostenendo che la prima norma sia speciale rispetto alla seconda.

Da ultimo, va segnalato che, oggi, la dottrina<sup>369</sup> maggioritaria e la giurisprudenza<sup>370</sup>, escludono<sup>371</sup>, rispetto all'ipotesi di fraudolenta distruzione della cosa propria di cui all'art. 642 c.p., comma 1, c.p., il concorso di reati con la truffa, sussistendo tra le norme un rapporto di specialità: l'art. 642 c.p. si differenzia dalla truffa per la specialità del bene giuridico tutelato, il patrimonio degli enti assicurativi, per le specifiche modalità delle condotte ed, infine, per la specificità del fine che deve animare la condotta dell'agente.

Una possibile soluzione al problema dell'autonomia della frode in assicurazione, rispetto alla fattispecie di truffa, passa, inevitabilmente, attraverso due distinte considerazioni.

Da un lato, riprendendo una prospettiva sostanzialistica, si rinviene una diversità di *ratio* di tutela e nel bene giuridico tutelato dalle due fattispecie, tale da evocare una differenza effettiva e non solo formale tra le due incriminazioni. Infatti, se il reato di truffa mira a salvaguardare il patrimonio della persona offesa, l'art. 642 c.p., per

---

<sup>367</sup> In questo senso NATALINI A., *La nuova veste di un reato vecchio: truffa ai danni delle assicurazioni*, cit., p. 84.

<sup>368</sup> Questa conclusione era sostenuta, prima della riforma normativa del 2002, tra gli altri da BELLACOSA M., voce *Assicurazione: disposizioni penali in materia di assicurazione*, cit., p. 3., il quale affermava la possibilità del concorso tra il delitto in esame e quello di danneggiamento ex art. 635 c.p., nel caso in cui, al fine di conseguire l'indennità assicurativa, il proprietario danneggi una cosa gravata da un diritto di godimento altrui.

<sup>369</sup> Si vedano NATALINI A., voce *Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona*, in *Digesto delle discipline penali*, cit., p. 537; NEPPI MODONA G., voce *La frode in assicurazione*, cit., p. 132; MANTOVANI F., *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 207.

<sup>370</sup> In questo senso si vedano Cass. sez. I, 10 aprile 1997, n. 4352, in *Cass. pen.* 1998, p. 453; Cass. sez. VI, 13 novembre 2003, n. 2506, in *Cass. pen.* 2005, p. 1257. Secondo i giudici, nella prima fattispecie sono presenti tutti gli elementi della condotta caratterizzanti la seconda ed, in più, come elemento specializzante, il fine di tutela del patrimonio dell'assicuratore.

<sup>371</sup> CACCAMO V., *Fraudolento danneggiamento di beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona (art. 24 l. 12.12.2002 n. 273)*, cit., p. 416. Durante la vigenza della precedente incriminazione, la più attenta dottrina aveva sottolineato come la disposizione in oggetto sembrasse replicare un modello di responsabilità penale già pienamente delineato dall'art. 640 c.p., rappresentando soltanto un'inutile superfetazione normativa.

contro, assolve una funzione di tutela, che ha ad oggetto tanto l'integrità patrimoniale degli enti assicuratori, quanto l'interesse dei cittadini a non subire il rincaro delle tariffe e le maggiori onerosità delle condizioni contrattuali, collegati al fenomeno delle frodi assicurative<sup>372</sup>.

Dall'altro lato, muovendo da un punto di vista strettamente sistematico, si ritiene che, la questione di rapporti tra le due figure di reato si traduca nell'impossibilità di considerare la frode in assicurazione come fattispecie speciale rispetto ai contenuti e all'ambito applicativo della truffa nella sua forma tentata o consumata. Infatti, non tutti i comportamenti sanzionabili come frode in assicurazione appaiono di fatto qualificabili come ipotesi di truffa o di tentata truffa. In questo senso, alcune delle condotte integranti il reato di frode in assicurazione, come quelle di distruzione, dispersione o deterioramento della cosa propria, sono punibili solo in ragione di un fine ultimo *ex se* antiggiuridico, idoneo ad attrarre nell'ambito della responsabilità penale anche comportamenti diversamente non incriminabili; ancora, per via dei requisiti di specificità che caratterizzano la struttura della truffa, polarizzata intorno alla percezione di un profitto ingiusto, di cui non vi è traccia nell'art. 642 c.p.<sup>373</sup>

Per completezza precisiamo che la dottrina maggioritaria<sup>374</sup> ha riconosciuto la possibilità di un concorso materiale o formale tra le due figure di reato previste dai commi 1 e 2 dell'art. 642 c.p.<sup>375</sup>; mentre ha escluso la configurabilità di un c.d.

---

<sup>372</sup> CACCAMO V., *Fraudolento danneggiamento di beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona* (art. 24 l. 12.12.2002 n. 273), cit., p. 417.

<sup>373</sup> CACCAMO V., *Fraudolento danneggiamento di beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona* (art. 24 l. 12.12.2002 n. 273), cit., p. 418. In questo senso in giurisprudenza si veda Cass. sez. I, 3 dicembre 1987, Buondono, in *Cass. pen.* 1989, p. 994., dove si evidenzia che l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 642 c.p. si differenzia da quella di cui all'art. 640 c.p., sotto il profilo soggettivo per il contenuto specifico del fine dell'ingiusto profitto che la connota: "fine di conseguire [...] il prezzo di un'assicurazione contro infortuni"; sotto il profilo oggettivo, per il contenuto, anch'esso specifico, dell'azione del soggetto attivo del reato: distruzione, dispersione, deterioramento od occultamento di cose proprie.

<sup>374</sup> Si veda per tutti MANTOVANI F., *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 207.

<sup>375</sup> In senso difforme, una dottrina meno attuale, ritiene ipotizzabile il concorso materiale o formale tra le condotte previste nel 1 e nel 2 comma dell'art. 642 c.p. Si veda BELLACOSA M., voce *Assicurazione: disposizioni penali in materia di assicurazione*, cit., p. 3.



concorso interno in ordine alle ipotesi previste da ciascun comma, integrando l'art. 642 c.p. una norma a più fattispecie<sup>376</sup>.

---

<sup>376</sup> NATALINI A., voce *Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, cit., p. 534.

## CAP IV: ANALISI GIURISPRUDENZIALE DELLA FRODE ASSICURATIVA

**Sommario: 1. Premessa; 2. Frodi nella configurazione contrattuale; 3. Frodi nella rappresentazione del sinistro; 4. Frodi nella simulazione del sinistro; 5. Frodi nello sfruttamento di un sinistro; 6. L'attività della criminalità organizzata, nuovi sviluppi del fenomeno illecito.**

### **1. Premessa**

In questo capitolo conclusivo, al fine valutare l'applicabilità e l'efficacia dell'art. 642 c.p., sia rispetto alla sua funzione preventiva che a quella repressiva, analizzeremo una serie di casi (che sono già stati) valutati dalla giurisprudenza, sia di merito sia di legittimità.

Le sentenze che saranno analizzate si riferiscono alle quattro ipotesi di frode richiamate nel primo capitolo: frodi nella configurazione contrattuale; frodi nella rappresentazione del sinistro; frodi nella simulazione del sinistro; frodi nello sfruttamento di un sinistro.

Al fine di una corretta analisi, diviene fondamentale, a nostro parere, prendere in considerazione alcuni elementi che sono incerti e ricorrenti nelle pronunce della giurisprudenza: *in primis*, la prova del fatto, che spesso si presenta di particolare difficoltà; secondariamente, l'elemento soggettivo, che si caratterizza per un dolo specifico difficilmente individuabile nei casi in cui, a seguito del fatto tipico, manchi la richiesta di risarcimento inoltrata all'assicurazione; da ultimo, di particolare rilevanza sono le questioni attinenti la procedibilità a querela, introdotto dopo il 2002, e alla successione delle norme penali nel tempo.

Ci preme segnalare che in fase di ricognizione del materiale, si è palesata una difficoltà correlata al ridottissimo numero di sentenze giurisprudenziali riguardanti il reato di frode assicurativa.

L'assenza di sentenze (procedimenti) in materia non sembra una diretta conseguenza della procedibilità a querela (la stessa è introdotta dal 2002), non rinvenendosi un numero più elevato di sentenze nemmeno prima di questa modifica normativa, ma, a nostro parere, il ristretto numero di procedimenti, sembra essere espressione di una valutazione tacita (pratica) che le compagnie di assicurazione danno rispetto all'efficacia, sia preventiva che repressiva dell'art. 642 c.p., verosimilmente percepito come uno strumento di tutela: costoso, lento, inefficace.

## **2. Frodi nella configurazione contrattuale**

Dopo aver impostato una ricerca in giurisprudenza, in relazione a questa ipotesi fraudolenta, rileviamo che non vi sono precedenti sul punto. Infatti, non si rinvencono pronunce atte a sanzionare le condotte di chi, in fase di configurazione contrattuale, si adopera per frodare l'assicurazione mediante false dichiarazioni di informazioni richieste.

Sorge allora naturale un interrogativo: perché non vi sono procedimenti in relazione a questa ipotesi illecita?

In questo senso, si segnala che la previsione normativa che ha introdotto la fattispecie di falsificazione o alterazione di una polizza assicurativa risale al 2002, quindi sono ormai 10 anni che la norma è in vigore senza avere però mai trovato applicazione.

Ci pare che le ragioni che hanno indotto le assicurazioni a boicottare lo strumento penale possano restringersi a due: la prima, che la falsificazione o l'alterazione in fase di formazione contrattuale sia una condotta molto difficile da individuare per le

assicurazioni; la seconda, le compagnie di assicurazione non si adoperano, in nessun modo, per individuare questo tipo di frode.

Ai fini di un'analisi esaustiva della questione vediamo, allora, di seguito una particolare ipotesi di falsificazione del contrassegno assicurativo che, secondo la giurisprudenza diffusa<sup>377</sup>, non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 642 c.p., ma che, differentemente, configura un'altra ipotesi di reato.

Il 21 ottobre 2005 il Giudice per le indagini preliminari di Torre Annunziata pronunciava sentenza di assoluzione nei confronti di C.E. perché il fatto non è previsto come reato.

In specie il C.E. formava, al fine di conseguire il vantaggio consistente nel far circolare l'autovettura, una falsa polizza assicurativa con relativo contrassegno apparentemente emessa dalla compagnia assicurativa Reale Mutua.

Il Giudice per le Indagini Preliminari sosteneva che il delitto di cui all'art. 642 c.p., come sostituito dalla l. 273 del 2002, art. 24, presuppone che tra soggetto agente e persona offesa sussista un valido contratto di assicurazione, poiché l'azione è qualificata dal dolo specifico rappresentato dalla finalità di ottenere il risarcimento del danno o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione.

Nel caso non esisteva alcun contratto e l'azione dell'imputato era finalizzata esclusivamente a consentire la circolazione del veicolo senza incorrere in sanzioni di tipo amministrativo; configurandosi, in questa ipotesi, solo il reato di cui all'art. 485 c.p. per la falsificazione del tagliando di assicurazione e della relativa polizza.

Contro questa decisione proponeva ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Napoli, il quale denunciava erronea applicazione della legge penale, rilevando che la nuova formulazione dell'art. 642 c.p. prevede l'ulteriore ipotesi di dolo specifico, costituito dalla finalità di ottenere "comunque un vantaggio derivante dal contratto di assicurazione" e amplia le condotte punibili con l'inclusione della falsificazione o alterazione della polizza o della documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione.

---

<sup>377</sup> Cass. Pen. Sez. II, 20 febbraio 2007, n. 12210, in *Cass. pen.* 2008, p. 204; Cass. Pen. Sez. II, 28 settembre 2006, n. 41261, in *Arch. Giur. Circ. e sin.* 2007, 10, p. 1054.

Secondo la Corte d'Appello il ricorso è infondato. Infatti, secondo i giudici d'Appello, pur integrando la nuova formulazione dell'art. 642 c.p. le nuove condotte di falsificazione e alterazione, il bene protetto dalla norma è sempre di natura patrimoniale, e si può ricondurre lo stesso al patrimonio dell'assicuratore, quale soggetto passivo - persona offesa.

Ne consegue che, nel caso in cui, come in quello esaminato, non esiste un contratto di assicurazione, perché l'integrale falsificazione della polizza e del contrassegno non ha determinato alcun rapporto tra l'autore (o utilizzatore) del documento falsificato e la compagnia di assicurazione, il reato in parola non è configurabile, per l'inidoneità dell'azione a ledere il bene assicurato. Infatti, il vantaggio, che finalisticamente è collegato all'azione della falsificazione, è quello derivante dalla circolazione senza copertura assicurativa, e quindi del tutto eccentrico rispetto a quello preso in considerazione dal legislatore.

Questa tesi è sostenuta dalla dottrina<sup>378</sup> maggioritaria, alla quale la sentenza si è richiamata; chi aderisce a quest'orientamento afferma che: le nuove disposizioni normative prevedono due condotte delittuose che possono essere commesse da chiunque, ne consegue la possibilità che il reato sia attuato anche da un soggetto terzo rispetto al rapporto assicurativo, sempre a condizione che esista un valido contratto di assicurazione. Nello specifico, secondo questo indirizzo, l'ipotesi nuova di frode in assicurazione presuppone necessariamente il concorso dell'assicuratore in danno della compagnia, non potendo, diversamente, essere messo in pericolo il bene giuridicamente protetto.

La Corte d'Appello ha concluso che nel caso in esame potrebbe configurarsi il delitto di cui all'art. 485 c.p. perché la condotta del reo è rivolta non ad ottenere il risarcimento del danno oggetto della polizza di assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, ma, invece, conseguire il

---

<sup>378</sup> Si veda per tutti NATALINI A., voce *Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona* cit., p. 536. A conferma di quest'orientamento si evidenzia che nella relazione al disegno di legge governativo veniva evidenziato che: "finalità della norma è quella di prevedere specifiche sanzioni per coloro che si rendano responsabili di fenomeni fraudolenti ai danni di compagnie di assicurazione.

vantaggio (la possibilità stessa di circolare senza incorrere in sanzioni) conseguente alla possibilità di esibire ed esporre una copertura assicurativa ottenuta attraverso un falso contratto di assicurazione.

### **3. Frodi nella rappresentazione del sinistro**

La Corte d'Appello di Torino<sup>379</sup> in data 13 ottobre 2000 confermava la sentenza del Tribunale con la quale gli imputati sono stati condannati, in concorso fra loro, per il delitto di simulazione di reato, per avere il P. falsamente denunciato il furto della propria autovettura e del fraudolento occultamento di detta autovettura al fine di conseguire il prezzo dell'assicurazione, configurandosi l'ipotesi di cui all'art. 642 c.p. Ulteriormente, ci preme segnalare che sin dal giudizio di primo grado era stata dichiarata l'estinzione del reato di truffa, art. 640 c.p., per intervenuta remissione di querela da parte della società L.

In concreto, il P. aveva, in data 30 gennaio 1997, denunciato il furto, affermando che l'autovettura era stata lasciata parcheggiata alle 18.30 del 29 gennaio nel cortile del suo magazzino; diversamente da quanto dichiarato, l'autovettura stessa era stata segnalata e controllata dalla polizia francese nel porto di Marsiglia, il 28 gennaio 1997, all'atto di imbarcarsi per il nord dell'Africa.

I Giudici di merito, in conformità a tali dati oggettivi e sull'inverosimiglianza delle tesi difensive degli imputati, condannavano gli stessi alla pena di nove mesi di reclusione.

A sua discolpa, il P. aveva dichiarato di aver prestato l'autovettura in questione a R.T., conoscente e fornitore, perché se ne servisse nel *week end* appena antecedente al furto, ed anche perché la provasse, essendosi mostrato interessato

---

<sup>379</sup> Cass. Pen. Sez. VI, 13 novembre 2003, n. 2506, cit., p. 1257.

all'acquisto. Gli accordi tra i due erano nel senso che il R.T. avrebbe restituito il mezzo non presso l'abitazione del P. ma presso il cortile del suo magazzino, anche perché il mezzo richiedeva un intervento ai freni, e, a poca distanza dal magazzino, si trovava un meccanico; il R.T. avrebbe dovuto lasciare le chiavi nella cassetta delle lettere, cosa che fece, giacché il P. trovò il 30 gennaio le chiavi nel posto stabilito, ma non trovò l'autovettura. Alla richiesta di spiegazioni, R.T. confermava di aver parcheggiato l'autovettura nel posto convenuto alle 18.30 del 29 gennaio. Sulla sorta di quanto dichiaratogli da R.T., P. presentava denuncia di furto.

Successivamente, appreso del controllo dell'autovettura presso il porto di Marsiglia, P. chiedeva spiegazioni a R.T., il quale gli aveva confessato che l'auto gli era stata rubata in Costa Azzurra dove aveva trascorso il *week end*, e che non aveva avuto il coraggio di dichiarargli subito la verità. R.T. confermava integralmente questa versione dei fatti.

Avverso la decisione della Corte d'Appello propongono ricorso per Cassazione entrambi gli imputati: il P. lamenta la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla responsabilità penale, alla luce della mancanza di indizi e per la semplice critica della versione difensiva.

R.T. si duole del fatto che la sentenza d'appello ricostruirebbe il movente in modo apodittico, affermando che ai denari dell'assicurazione si deve aggiungere il prezzo ricavato dalla vendita dell'autovettura, vendita di cui non v'è traccia in atti; ulteriormente, lamenta la violazione dell'art. 606 c.p.p. perché la Corte avrebbe dovuto ritenere l'assorbimento del reato di cui all'art. 642 c.p. nella truffa. In ogni caso, secondo la difesa di R.T., si deve considerare il reato in questione estinto per remissione di querela in applicazione del nuovo testo dell'art. 342 c.p.p. introdotto dall'art. 24 della l. 12 dicembre 2002, n. 273.

Nella specie, i Giudici di merito, scrive la Cassazione, hanno magistralmente analizzato le dichiarazioni dei coimputati giungendo a conseguenze ineccepibili, sorrette da logica ferrea, fornendo una congrua e adeguata motivazione, immune da censure, siccome basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Con ad oggetto la posizione di P. i Giudici di merito hanno sottolineato che: lo stesso aveva ritenuto veritiera l'incredibile ricostruzione del R.T. anziché prendere le distanze da costui. Ancora, in sentenza si evidenzia l'inverosimiglianza della tesi del prestito dell'autovettura al R.T., neppure amico ma semplice conoscente e *partner* commerciale, senza concordare precisi tempi di consegna. Il fatto che il prestito non avrebbe dovuto superare i due giorni, come dichiarato in sede di indagini, prolungati, poi, dal dichiarante a "qualche giorno" nella sede dibattimentale. Ulteriormente, il fatto che P. non avrebbe tratto ragioni di preoccupazione, di allarme e sospetto nella riconsegna del mezzo dopo due giorni, laddove la riconsegna doveva avvenire in data 26 gennaio. Da ultimo, i giudici non ritengono credibile che il P., persona accorta ed imprenditore affermato, non riscontrasse nella versione del R.T. incongruenze, senza riscontrare segnali di forzature del lucchetto del suo magazzino dai quali poter ricavare la convinzione che nel suo immobile si era affettivamente verificato il furto dell'automobile senza rappresentare ai carabinieri le peculiarità del fatto accaduto.

Quanto al movente, la Corte d'appello, osservava che con la truffa progettata il P., oltre all'indennizzo assicurativo, avrebbe incassato anche il prezzo della vendita (dato deducibile sulla scorta di comuni regole d'esperienza) alla persona che stava imbarcando l'autovettura per l'estero, senza possibilità di recupero.

Quanto a R.T. i Giudici di merito ritenevano inverosimile la versione fornita dallo stesso, rilevando: primo, l'incertezza di costui nel fornire indicazioni sull'albergo in Costa Azzurra dove avrebbe soggiornato; secondo, l'incertezza sulla data del furto; terzo, il mancato avviso del furto al P. per diversi giorni; quarto, la mancata denuncia del furto alla gendarmeria francese o, al rientro in Italia, alla polizia italiana; ultimo, la singolarità del fatto che R.T., tornato in Italia, non avrebbe restituito le chiavi al P., trattenendole per ben tre giorni, fino al 29 gennaio, data in cui le avrebbe messe nella cassetta delle lettere del magazzino del P.

Con riferimento al ricorso presentato dalla difesa di R.T., la Cassazione rileva l'infondatezza della deduzione secondo cui il reato di cui all'art. 642 c.p. dovrebbe ritenersi assorbito nella truffa essendo vero esattamente il contrario.



La giurisprudenza di Cassazione è orientata<sup>380</sup>, infatti, in maniera consolidata, nel senso che l'art. 642 c.p. costituisce un'ipotesi criminosa speciale rispetto al reato di truffa di cui all'art. 640 c.p.<sup>381</sup>.

La Corte di Cassazione evidenzia che, correttamente, i Giudici di merito ritenevano la sussistenza del solo reato di cui all'art. 642 c.p., senza dichiarare l'estinzione per remissione di querela, perché alla data della sentenza di primo grado vigeva l'originaria formulazione dell'art. 642 c.p., secondo cui il reato era perseguibile d'ufficio. Però, In seguito alla sentenza di secondo grado, osserva la Cassazione, l'art. 642 c.p. è stato modificato a opera dell'art. 24 della l. 12 dicembre 2002, n. 273. La nuova norma ha aggiunto, al termine del 2 comma, la disposizione secondo cui: "il delitto è punibile a querela della persona offesa".

Questa nuova formulazione fa sorgere delle perplessità; infatti, ci s'interroga se, vista la collocazione al secondo comma della previsione della procedibilità a querela, la stessa debba riferirsi alla sola ipotesi di reato aggravato, o a quella del reato aggravato nella specie della fraudolenta mutilazione della propria persona (secondo comma) o anche all'ipotesi di fraudolenta distruzione di propri beni (primo comma).

Secondo il collegio di Cassazione, la soluzione è individuabile nella pari offensività delle due ipotesi, punite con la stessa sanzione, che rende maggiormente plausibile la soluzione ermeneutica secondo cui la novella ha voluto rendere perseguibile a querela di parte il reato, indipendentemente dalla forma che esso assume e che la sistemazione degli ultimi due periodi (sulla forma aggravata e sulla perseguibilità a querela) nel corpo del secondo comma rappresenti semplicemente un'imprecisione di tecnica legislativa<sup>382</sup>.

---

<sup>380</sup> Cass. Pen. Sez. I, 10 maggio 1997, n. 4352, in *Cass. pen.* 1998, p. 453.

<sup>381</sup> Questa tesi è confermata da un'ampia dottrina, si vedano NATALINI A., voce *Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona*, in *Digesto delle discipline penali*, cit., p. 537; NEPPI MODONA G., voce *La frode in assicurazione*, cit., p. 132; MANTOVANI F., *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 207. Secondo quest'orientamento l'art. 642 c.p. si differenzia dalla truffa per la specialità del bene giuridico tutelato, il patrimonio degli enti assicurativi, per le specifiche modalità delle condotte ed, infine, per la specificità del fine che deve animare la condotta dell'agente.

<sup>382</sup> Si veda in questo senso MANTOVANI F., *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 203.

#### 4. Frodi nella simulazione del sinistro

Il 07 gennaio 1999 il M, titolare di un locale pizzeria denominato il "V.", sito in Bari, avrebbe appiccato il fuoco al suo esercizio commerciale, cagionando un incendio che interessava l'intero ambiente, con il fine di distruggere i beni organizzati della propria azienda e lucrare il premio di un'assicurazione da lui stipulata con la società Nazionale Suisse a copertura del rischio.

In concreto, il giudice di primo grado<sup>383</sup>, ha ritenuto che, pur non individuando, i vigili del fuoco e i consulenti tecnici, con esattezza, la causa dell'incendio, gli stessi ne hanno concordemente escluso l'accidentalità, non avendo constatato guasti o incendi agli impianti elettrici e del gas. Ancora, secondo la ricostruzione del tribunale, i punti, non congiunti, dai quali avrebbero preso vita le fiamme erano almeno tre: il soffitto, il condizionatore e le plafoniere. Questa circostanza denoterebbe, secondo i giudici di primo grado, che le fiamme non possono che essere il frutto dell'azione umana.

Ulteriormente, si osservava che le porte d'ingresso al locale e la porticina posteriore di accesso al cortile interno erano chiuse a chiave e prive di segni di effrazione; ne consegue che, essendo M. l'unico in possesso delle chiavi, lo stesso è anche l'unico possibile autore del reato.

Da ultimo, il Tribunale rilevava come l'imputato era l'unico ad avere interesse a distruggere gli oggetti coperti dalla polizza assicurativa, giacché egli era semplice locatore dell'immobile e lo stesso era sottoposto a procedura di sfratto per morosità fin dal settembre del 1997 e ciò, nonostante si fosse rifiutato di lasciare l'immobile; infine, era, per l'appunto, beneficiario di una polizza assicurativa per 250 milioni di lire.

Il difensore di fiducia dell'imputato proponeva tempestiva impugnazione davanti alla Corte d'Appello della sentenza di primo grado, richiedendo l'assoluzione del suo assistito per non aver commesso il fatto.

---

<sup>383</sup> Corte d'Appello Bari sez. I, 8 febbraio 2006, n. 11, in *www.dejure.it*.

Secondo la difesa il primo giudice avrebbe fondato il suo convincimento su mere congetture e presunzioni, posto che tutti i consulenti tecnici avrebbero affermato di non essere in grado di stabilire con certezza l'eziologia dell'evento, non potendosi quindi escludere l'origine accidentale dell'incendio.

Inoltre, rileva la difesa, l'anomalia dello sviluppo dell'incendio, che secondo la ricostruzione del tribunale, sarebbe partito dalla soffitta per poi svilupparsi verso il basso e senza lasciare traccia in terra di materiale combustibile.

Successivamente, la difesa osserva come M. non sarebbe stato affatto l'unico interessato ad appiccare il fuoco al proprio esercizio giacché pochi giorni prima dell'incendio, all'interno della pizzeria, era stato consumato l'omicidio del noto pregiudicato L.G.; inoltre, la polizia giudiziaria avrebbe accertato che il locale era frequentato come bisca clandestina; né può escludersi che ex dipendenti della pizzeria, in possesso delle chiavi, vi abbiano potuto aver accesso.

Da ultimo, il difensore sottolinea come M. non avrebbe mai avuto in animo di frodare l'assicurazione, non avendo mai rivolto alle stesse richieste finalizzate al risarcimento del danno, mentre il reato contestato all'imputato, la frode in assicurazione di cui all'art. 642 c.p., presupporrebbe il dolo specifico.

Secondo i giudici d'appello il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato con la conseguente conferma dell'impugnata sentenza.

A conferma, i Giudici osservano che: *in primis*, gli esiti delle consulenze tecniche fatte, lungi dal fondarsi su mere congetture e presunzioni, offrono un quadro più che chiaro dell'eziologia dell'evento. Infatti, secondo i periti possono essere escluse del tutto le ipotesi di origine elettrica dell'incendio; secondariamente, è, secondo la ricostruzione dei consulenti, da escludersi l'ipotesi di un incendio da saturazione dell'ambiente da gas perché in tal caso si sarebbe avuta un'esplosione violenta con effetti e danni assai più gravi di quelli rilevati. Ancora, l'assenza di sostanze infiammabili accertata da tutti i consulenti, va, secondo i giudici, commisurata al dato dell'estrema volatilità di tali sostanze che anche a temperature non molto elevate tendono a passare allo stato di vapore e perciò ad alimentare la

combustione nella quale si disperdono ovvero a disperdersi in conseguenza della ventilazione.

La Corte d'Appello ipotizza come causa dell'incendio una sostanza facilmente infiammabile, sia pure in quantità modesta, tanto da non riuscire a sostenere l'incendio per il tempo necessario a portare a temperatura di combustione gli arredi del locale. La Corte non ritiene vi siano le incongruenze sottolineate dall'appellante convergendo i dati rilevati dai consulenti, univocamente a sostegno dell'azione dolosa di appiccamento del fuoco.

Esclusa la causa accidentale ed affermata la natura dolosa dell'incendio, ai giudici non resta che svolgere alcune considerazioni riguardo alla riconducibilità dei fatti alle responsabilità dell'imputato.

L'individuazione della responsabilità all'imputato non si presenta, però, di facile accertamento. Infatti, gli argomenti indiziari muovono su due binari convergenti: primo, sussistenza di un comprovato ed oggettivo interesse di M. a distruggere i beni assicurati; secondo, totale assenza di prove circa il concorrente interesse di altri.

Quanto al primo punto, il giudice di primo grado, rilevava che l'imputato era semplice locatore dell'immobile, ed era, ormai da due anni, sottoposto a procedura di sfratto per morosità. Egli aveva subito l'accesso forzoso dell'ufficiale giudiziario, ed aveva convenuto con il creditore una definitiva proroga dell'esecuzione forzata; esecuzione che non fu possibile attuare alla data convenuta perché l'immobile era stato posto sotto sequestro giudiziario a seguito dell'omicidio di G.L.

Il giudice di primo grado rilevava, ancora, che, malgrado la prossima esecuzione forzata, M. non avesse trovato un locale alternativo nel quale trasferire la propria attività. Inoltre, l'imputato era beneficiario di una polizza assicurativa stipulata con la Nazionale Swiss Assicurazioni, che prevedeva, a ristoro del rischio da incendio, il risarcimento fino ad un massimale di 250 milioni di lire.

Secondo i giudici dell'Appello a poco vale l'argomentazione difensiva secondo cui M. non avrebbe, a tutt'oggi, avanzato alcuna richiesta di ristoro danni; giacché la circostanza si spiega agevolmente con la pendenza del presente processo a suo

carico e con la contestuale costituzione di parte civile nel processo penale della società assicuratrice. Ancora, secondo la Corte d'Appello, nulla induce ad escludere, mancando al riguardo atti espressi di formale rinuncia al diritto, l'azionabilità di siffatta richiesta una volta conseguito il perseguito obiettivo dell'assoluzione per accidentalità o per riconducibilità ad altri della responsabilità dell'evento.

Sul punto occorre una precisazione. A nostro parere, la soluzione della Corte d'Appello non affronta chiaramente la questione del dolo specifico, che è richiesto dalla norma. Quello che non convince è la ricostruzione congetturale dell'elemento soggettivo; infatti, l'art. 642 c.p. richiede il dolo specifico, inteso come volontà di ottenere un risarcimento, un indennizzo non dovuto dalla società di assicurazione. Secondo la Corte d'Appello questo fine è, rispetto al caso preso in esame, da riscontrare implicitamente: da un lato, nel fatto di essere assicurati contro un determinato evento; dall'altro, nel fatto che il dolo specifico è dimostrato dalla situazione di esigenza che l'imputato viveva.

In altro senso, la Corte d'appello, non ritiene convincente l'argomentazione difensiva sul punto. Infatti, secondo i giudici a poco vale che M. non abbia fatto nessuna richiesta di risarcimento all'assicurazione, giacché lo stesso potrebbe attivarsi in futuro e non ha, lo stesso, espresso un atto di formale rinuncia al diritto. Riteniamo che la soluzione prospettata in sentenza non sia corretta per una pluralità di ragioni: *in primis*, anche se l'interesse dell'imputato nel caso è palese, lo stesso interesse, da solo, non può fondare, in assenza di altri indagati, la responsabilità del soggetto. Secondariamente, il reato di cui all'art. 642 c.p. richiede il dolo specifico individuato nell'ottenere un indebito risarcimento dall'assicurazione; in questo senso, si osserva che non si può ottenere un risarcimento, in senso assoluto e per ogni situazione assicurativa, senza la presentazione di una richiesta in merito.

Coerentemente, ci pare che il ragionamento attuato dai giudici sia improprio rispetto a due punti specifici: da un lato, in ordine alla previsione per cui gli stessi indicano il risarcimento come ancora possibile nel futuro, così motivando la loro decisione su fatti incerti e non valutabili contestualmente al processo;

secondariamente, non convince la rilevanza attribuita all'assenza di un'espressa rinuncia al diritto (risarcimento), cosa, questa, che non è prevista in ambito assicurativo, dove o ci si attiva per la richiesta di risarcimento o ci si astiene e non si può così in nessun modo ottenere l'indennizzo, che, rispetto all'art. 642 c.p., rappresenta la finalità che sorregge il dolo specifico.

Secondo i giudici d'appello il delitto di cui all'art. 642 c.p. è perfettamente integrato dal comportamento dell'imputato, e questa conclusione non pare revocabile in dubbio posto che la condivisa interpretazione della norma (art. 642 c.p.) porta ad identificare il momento consumativo del reato con la realizzazione della condotta incriminata, non ritenendosi affatto necessario che l'agente abbia conseguito il profitto ingiusto<sup>384</sup>. Diversamente opinando, secondo i Giudici d'appello, si sposterebbe il momento consumativo ad una data successiva indipendente dalla volontà dell'autore del fatto e, per di più, si farebbe dipendere la consumazione del reato da un fatto incerto ed eventuale del terzo (liquidazione del danno da parte della compagnia di assicurazione).

Anche questa conclusione non ci pare esatta; infatti, ai fini della consumazione del reato, salvo il dolo specifico richiesto, non si richiede che sia posta in essere la condotta incriminata, ma che alla stessa sia seguita la richiesta di risarcimento, che è l'elemento che dimostra il fine stesso dell'azione. Ancora, al fine della consumazione del reato, è sufficiente la sola richiesta d'indennizzo fatta dal soggetto attivo, non essendo necessaria, se non per ciò che attiene all'ipotesi aggravata descritta nel 3 comma dell'art. 642 c.p., la liquidazione del danno da parte della compagnia di assicurazione.

Dalla sentenza emerge come la prova del dolo specifico sia conseguibile per via induttiva dall'intenzione che ha mosso l'autore del danneggiamento della cosa assicurata, e non si esiga affatto la prova che l'intenzione sia materializzata in una richiesta di risarcimento. Poiché, diversamente, si consentirebbe al responsabile di un incendio, come nel caso di specie, di mantenere aperta la procedura

---

<sup>384</sup> Cass. Sez. I, 07 luglio 1998, in *www.dejure.it*

d'indennizzo per tutto il tempo dell'accertamento, eventualmente anche giudiziario, della responsabilità dell'azione, e di terminare l'azione, o di farla concludere da innocenti da lui aventi causa, a distanza di anni dall'evento. Infatti, secondo giurisprudenza consolidata<sup>385</sup>: "il reato di frode in assicurazione è un delitto a consumazione anticipata che è perfetto e punibile come fine a se stesso anche se dall'azione criminosa attuata per frodare l'assicurazione non vi derivi alcun concreto vantaggio all'assicurato".

In conclusione, ci sembra che la soluzione addotta in sentenza non sia accettabile poiché la stessa non sembra soddisfare il requisito, richiesto dall'art. 642 c.p. del dolo specifico. In questo senso ci sembra più corretta la ricostruzione della dottrina<sup>386</sup>, la quale sostiene che, pur essendo il tipo legale, contenuto nell'art. 642 c.p., da ricondurre alla struttura dei reati tradizionalmente denominati a dolo specifico, per l'espressa rilevanza dell'elemento finalistico, che specifica il fatto base descritto in termini oggettivi, senza che sia, però, necessaria la sua materiale integrazione per la consumazione formale del reato, l'intero fatto tipico è anche qui ricostruibile in termini essenzialmente oggettivi, quale specifico rapporto di "fraudolento" farsi dare, instaurato dal reo con il soggetto passivo, strumentalizzando il contratto d'assicurazione che li vincola.

Pertanto, in assenza di una richiesta di indennizzo inoltrata all'assicurazione, il dolo, propriamente inteso come giudizio d'imputazione soggettiva e di rimprovero di tale fatto all'agente, deve considerarsi generico, esaurendo in esso il proprio oggetto.

---

<sup>385</sup> Cass. sez. II, 11 dicembre 1976, Grassini, in *Giust. Pen.* 1977, II, p. 162.

<sup>386</sup> Si veda PICOTTI L., *Il dolo specifico, un'indagine sugli elementi finalistici delle fattispecie penali*, cit., p. 257. Secondo l'Autore il fatto tipico dell'art. 642 c.p. presenta natura oggettiva: non perché il suo carattere fraudolento dipenda da particolari modalità degli atti materiali di esecuzione, che si presentano liberi, sotto il profilo della tipicità penale, ma perché questa va, piuttosto, anche qui colta nella relazione di "farsi dare" fra soggetto attivo e passivo, oggettivamente instaurata dal primo al secondo, strumentalizzando il preesistente rapporto assicurativo. Pertanto, né la tipicità, né il significato lesivo del fatto dipendono da un fine solo "psicologicamente" inteso, quale mero scopo individuale e concreto dell'agente, che potrebbe semmai rilevare quale movente interiore, in sede di commisurazione della pena.

## 5. Frodi nello sfruttamento di un sinistro

Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere<sup>387</sup> condannava C.V. per il reato di cui all'art. 642 c.p. perché, al fine di conseguire l'indennizzo relativo all'assicurazione contro il furto, stipulata con Alleanza Assicurazioni spa, occultava il suo veicolo omettendo di comunicare alla predetta compagnia l'avvenuto ritrovamento, pur avendo conseguito l'indennizzo per il furto, pari ad euro 17.000.

Il C.V. in data 18 maggio 2009 proponeva impugnazione della sentenza davanti alla Corte d'appello di Napoli, la quale con sentenza respingeva i motivi proposti dal ricorrente e confermava la sentenza di primo grado.

Il C.V. ricorre per Cassazione, lo stesso censurava la decisione impugnata per non avere i giudici di merito ritenuto l'insussistenza del reato contestato, atteso che egli si era limitato ad una condotta passiva, omettendo di segnalare alla compagnia di assicurazione l'avvenuto ritrovamento del veicolo; prosegue, la difesa dell'imputato, osservando che il mero sfruttamento dell'errore altrui non integra alcun estremo di reato ed ancora, che non vi era stato occultamento del veicolo posto che lo stesso era stato poi assicurato dallo stesso C. V. presso altra compagnia di assicurazione.

Secondo la Corte di cassazione la motivazione della sentenza impugnata risulta ineccepibile perché ha ben evidenziato gli estremi del reato commesso dal ricorrente, laddove ha opportunamente sottolineato che "il veicolo era stato ritrovato ancor prima dell'accredito del risarcimento" sicché l'indennizzo non era più dovuto.

Secondo la Cassazione, il citato passaggio della sentenza è assai significativo, poiché coglie l'essenza "dell'occultamento" compiuto dall'imputato e consumato nei quattro giorni intercorrenti tra il ritrovamento della vettura e la percezione del risarcimento.

---

<sup>387</sup> Cass. Pen. Sez. II, 18 maggio 2010, n. 24340, in *Dir. giust.* 2010, 43, p. 99.



I giudici di legittimità osservano che l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 642 c.p. si connota, sotto il profilo soggettivo, per il contenuto specifico del fine dell'ingiusto profitto, diretto a "conseguire" l'indennizzo da un'assicurazione e, sotto il profilo oggettivo, per il contenuto, anch'esso specifico, dell'azione del soggetto attivo del reato: distruzione, dispersione, deterioramento od "occultamento" di cose proprie<sup>388</sup>.

In piena adesione al dettato normativo, secondo la Cassazione, la sentenza d'appello ha evidenziato che l'imputato ha prodotto l'occultamento per conseguire l'indennizzo perché, pur ritrovando il veicolo, ha operato il raggirio omissivo del silenzio nei confronti della società assicurativa, occultando, di fatto, il bene assicurato, onde trarre in errore la compagnia di assicurazione.

Procedendo ad un'analisi della condotta omissiva, si osserva, nella sentenza della Corte di Cassazione, che l'occultamento sanzionato dalla norma non si concreta necessariamente in un'attività commissiva, potendo essere integrato, come nel caso di specie, da una condotta meramente omissiva e consistente nella mancata comunicazione alla società assicuratrice dell'esistenza o del ritrovamento del bene.

A conferma di questo orientamento, come si è già avuto modo di vedere, non va dimenticato che, secondo la giurisprudenza dominante, l'art. 642 c.p. costituisce un'ipotesi criminosa speciale rispetto al reato di truffa di cui all'art. 640 c.p., atteso che nel primo sono presenti tutti gli elementi della condotta caratterizzanti il secondo e, in più, come elemento specializzante, il fine di tutela del patrimonio dell'assicuratore<sup>389</sup>; sicché è conforme alle regole generali il richiamo operato dalla sentenza impugnata che evidenzia il comportamento omissivo osservato dall'imputato nei quattro giorni successivi al ritrovamento dell'autovettura e precedenti al risarcimento, essendo stata strumentale tale condotta all'induzione in errore della società, giacché l'artificio rilevante ai fini della truffa può essere anche di natura omissiva.

---

<sup>388</sup> Cass. Sez. I, 3 dicembre 1987, in *Cass. pen.* 1989, p. 994.

<sup>389</sup> Cass. sez. II, 13 novembre 2003, Piccino, in *Cass. pen.* 2005, p. 1257.

Questo indirizzo è già stato espresso dalla Cassazione in passato<sup>390</sup>: “nel delitto di truffa, il danno della vittima può realizzarsi non soltanto per effetto di una condotta omissiva, bensì anche per effetto di un suo comportamento omissivo, nel senso che l’assicurazione, indotta in errore, ometta di compiere quelle attività intese a fare acquisire al proprio patrimonio una concreta utilità economica, alla quale ha diritto e che rimane invece acquisita al patrimonio altrui.

Questo indirizzo è sostenuto anche da una parte della dottrina<sup>391</sup>, che propende per la configurabilità della truffa mediante condotta omissiva, ma in conformità a motivazioni più articolate. In questo senso, alcuni Autori<sup>392</sup> esigono non solo che il silenzio, violi un obbligo giuridico di informazione, ma che assuma, altresì, in rapporto alle circostanze del caso concreto, un valore concludente idoneo a circonvenire la vittima.

In disaccordo con quest’orientamento si schiera la dottrina maggioritaria<sup>393</sup>, secondo la quale, secondo questi Autori, ai sensi dell’art. 40, 2 comma, c.p., non è possibile derogare alla regola generale che subordina l’equivalenza tra l’agire e l’omettere alla violazione di un obbligo giuridico di attivarsi: sennonché nel nostro ordinamento sono rare le norme che precisano in quali circostanze si abbia l’obbligo di comunicare. Inoltre, chi si limita a tacere non determina nel *partner* un attuale e concreto stato di errore, giacché, il silenzio non induce la vittima a credere in qualcosa di falso, ma la lascia nel suo preesistente stato di ignoranza.

---

<sup>390</sup> Cass. Pen. Sez. II, 2 ottobre 2008, n. 2808, in *www.dejure.it*.

<sup>391</sup> PEDRAZZI A., *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, cit., p. 201.; LA CUTE G., voce *Truffa: diritto vigente*, cit., p. 255. L’Autore fa riferimento ad un silenzio che induce in errore perché assume una dimensione espressiva interpretabile come condotta concludente idonea a formare un’opinione: il silenzio si configura quindi come un significativo elemento di giudizio, nel quadro di una condotta concludente, interpretabile alla luce della condotta complessiva dell’agente.

<sup>392</sup> MARINI F., *I profili della truffa nell’ordinamento italiano*, cit., p. 88.

<sup>393</sup> Si vedano FIANDACA G., - MUSCO F., *Diritto penale – parte speciale*, cit., p. 179; MANTOVANI F., *Delitti contro il patrimonio*, IV ed., Assago, 2012, p. 161.; MANZINI V., *Trattato di diritto penale italiano (a cura del prof. Pietro Nuvolone), Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 693. Si osserva che se la conseguenza del silenzio o della reticenza non è una falsa rappresentazione, ma piuttosto un’assenza di rappresentazione, viene allora meno un requisito essenziale richiesto dall’art. 640 c.p.: cioè manca il nesso causale tra condotta del reo e una vera e propria induzione in errore del soggetto passivo.

In secondo luogo, in dottrina<sup>394</sup>, si evidenzia che l'equivalenza tra il cagionare e il non impedire un evento, richiesta dall'art. 40, 2 comma, c.p., sarebbe possibile per i soli reati causalmente orientati a "forma libera", e non anche per quelli che, come la truffa, richiedono una condotta caratterizzata da particolari modalità di causazione.

Da ultimo, sulla questione si è pronunciata la Corte Costituzionale<sup>395</sup>, la quale ha sostenuto che: "La falsa dichiarazione o l'omissione di informazioni dovute non rientrano di per sé nel concetto di artifici o raggiri e [...] non hanno dunque rilievo penale laddove non vi sia un'esplicita previsione in tal senso".

## **6. L'attività della criminalità organizzata, nuovi sviluppi del fenomeno illecito<sup>396</sup>**

Il 29 ottobre 1989 B.A. e D. R. vennero sottoposti a fermo perché sospettati di avere cagionato l'incendio di un capannone sito in quel di Viterbo.

Conseguentemente scaturì un procedimento penale conclusosi con sentenza del Tribunale di Viterbo del 24 aprile 1990 che condannava B.A e D.R. per i delitti di incendio e di distruzione fraudolenta della cosa propria.

In primo grado, nei confronti dei predetti, si svolgevano indagini (fin dal 2 ottobre 1989 erano state disposte, sull'utenza del C.E., delle intercettazioni telefoniche) per il sospetto che essi, dopo aver costituito, fin dal 1989, una società denominata "C.E." avente come scopo lo svolgimento di attività di consulenza tecnica ed assicurativa per il caso di incendi in esercizi commerciali, avessero in realtà dolosamente progettato e cagionato alcuni incendi.

---

<sup>394</sup> Si vedano FIANDACA G., - MUSCO F., *Diritto penale – parte speciale*, cit., p. 179; MANTOVANI F., *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 161.

<sup>395</sup> Corte Costituzionale 12 marzo 2004, n. 95, in *Cass. pen.* 2004, p. 2249.

<sup>396</sup> Cass. Pen. Sez. I, 19 maggio 1998, n. 8064, in *Cass. pen.* 1999, p. 3142.

A conferma del sospetto, alcune compagnie assicuratrici inviavano alle Procure di Trani e Bari alcune denunce, che venivano archiviate dai GIP, in cui si formulavano dubbi sull'accidentalità degli incendi.

Nel corso dei mesi si accumulavano altri elementi di sospetto e si apriva, conseguentemente, una nuova istruttoria, formulandosi l'ipotesi che fosse stata attuata, da parte del C.E., in accordo con alcuni titolari di esercizi commerciali, una vera e propria associazione per delinquere. Gli aderenti a questo sodalizio avrebbero di comune accordo cagionato incendi per frodare le compagnie di assicurazione.

Secondo l'ipotesi dell'accusa facevano parte, con ruoli precisi, della società C.E., non solo B. A. e D. R., ma anche altri soggetti; a conclusione dell'istruttoria, il GIP del Tribunale di Bari, con decreto del 6 luglio 1993, disponeva il rinvio a giudizio per 17 imputati.

Nei confronti di tutti gli imputati venivano formulate le imputazioni di: associazione a delinquere; reati di incendio di esercizi commerciali; reati di distruzione continuata di cose proprie per conseguire il prezzo di assicurazioni con l'aggravante del danno, per le compagnie di assicurazione, di rilevante entità.

All'udienza del 1 febbraio 1996 il B.A. rendeva ampia confessione chiamando in correità altri coimputati, titolari di esercizi commerciali. Lo stesso indicava altresì i casi in cui gli incendi erano stati cagionati dalla società C.E., nonché quelli in cui, su indicazione della società, gli incendi erano stati provocati dagli stessi esercenti. Infine, l'imputato precisava le modalità e gli accordi con cui gli incendi erano stati realizzati, nonché l'iter e le trattative per ottenere rapidamente l'indennizzo dalle assicurazioni (in questo senso la società C. E., invero, svolgeva pure perizie e trattava con le società d'assicurazione).

Con sentenza del 29 marzo 1996 il Tribunale di Bari dichiarava colpevoli gli imputati del reato di frode in danno delle assicurazioni ai sensi dell'art. 642 c.p.

Gli imputati proponevano ricorso in Appello. La Corte d'appello rideterminava la pena nei confronti di alcuni, e per il resto confermava la sentenza di primo grado.

A conferma della loro decisione, i Giudici dell'appello, evidenziavano una serie di elementi probatori, tra i quali: le dichiarazioni confessorie del B. A.; la vicinanza, nel tempo, tra la stipulazione del contratto di assicurazione e l'incendio; il tenore di alcune intercettazioni telefoniche, indicanti intensi rapporti dei negozianti vittime di incendio col B. A. ovvero rapporti di gratitudine nei suoi confronti; l'acquisto di notevoli quantità di merce (scadente, e verosimilmente destinata alla distruzione) in prossimità degli incendi; in altre parole, la sproporzione, nell'attività dell'esercizio commerciale, tra gli acquisti e le vendite, o, ancora, la falsificazione delle fatture commerciali al fine di evitare di dimostrare la presenza di quantità maggiori al vero di merce, per ottenere un maggiore indennizzo dall'assicurazione; l'accertamento, o l'elevato sospetto del dolo, nella provocazione degli incendi.

Contro la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per Cassazione dieci imputati. Tra i diversi motivi posti a fondamento del ricorso gli imputati lamentavano: che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe illogica e basata essenzialmente su proposizioni apodittiche; che il reato di cui all'art. 642 c.p. avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per prescrizione.

I giudici di Cassazione rilevano che per ciò che riguarda il delitto di cui all'art. 642 c.p., ascritto agli imputati, la sua configurabilità in concreto non è stata contestata. Del resto, evidenziano i Giudici, è palese che la condotta criminosa, nel suo complesso, era proprio diretta ad ottenere l'indennizzo dalle compagnie di assicurazione. Il delitto in questione era, anzi, lo scopo dell'illecita attività che di volta in volta la C. E., in accordo con i titolari degli esercizi commerciali, poneva in essere.

Per ciò che attiene alla possibile prescrizione del reato di cui all'art. 642 c.p., denunciata nel ricorso difensivo, la Cassazione osserva che il reato è stato definito "a consumazione anticipata" nel senso che esso è già perfetto, e si consuma, fin dal momento in cui si pone in essere la distruzione della cosa con il fine specifico di ottenere "il prezzo" (all'epoca dei fatti vigeva la norma precedente alla riforma del 2002) dalla compagnia di assicurazione. Ancora, la realizzazione del fine costituisce,

secondo la pressoché unanime dottrina e la giurisprudenza, una circostanza aggravante e non già un elemento costitutivo di autonoma figura criminosa.

Come si è avuto modo di vedere, secondo la dottrina maggioritaria, in concreto, il reato si consuma prima ancora che intervenga qualsiasi effettiva dazione dell'indennizzo da parte dell'assicuratore, addirittura, anche qualsiasi concreto atto di richiesta o contatto fra le parti per la sua liquidazione (come ad es. la stessa denuncia all'assicurazione da parte dell'agente)<sup>397</sup>.

In particolare, entrambi i delitti previsti dai primi due commi dell'art. 642 c.p. si consumano nel luogo e nel momento in cui l'agente pone in essere il comportamento sanzionato<sup>398</sup>. Più precisamente, secondo la dottrina<sup>399</sup> e la giurisprudenza<sup>400</sup>, stante la struttura della norma, la mera predisposizione dei tipizzati artifici contemplati nella fattispecie è sufficiente per l'integrazione del reato, a prescindere dall'avanzamento della richiesta risarcitoria o, a maggior ragione, dall'effettuazione dell'offerta risarcitoria.

Secondo la Corte di Cassazione vanno aggiunte al caso in esame ancora due considerazioni: in primo luogo si osserva, che il delitto in esame non concorre con quello di truffa, consumata o tentata, ma assorbe tale delitto anche nel caso in cui l'agente, dopo la distruzione della cosa propria, abbia attuato un'attività diretta a

---

<sup>397</sup> Così PICOTTI L., *Il dolo specifico, un'indagine sugli elementi finalistici delle fattispecie penali*, cit., p. 255. Secondo l'Autore la causazione di un sinistro apparentemente indennizzabile segna il momento consumativo del reato, perché integra l'oggettivo ed essenziale presupposto di fatto, per l'esercizio della pretesa di adempimento della principale obbligazione già assunta dal soggetto passivo – assicuratore, verso l'agente – assicurato, e da questo consapevolmente sfruttata.

<sup>398</sup> MANTOVANI F., *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 206.

<sup>399</sup> NATALINI A., voce *Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona*, cit., p. 540.

<sup>400</sup> Corte d'Appello Bari sez. I, 8 febbraio 2006, n. 11, in *www.dejure.it*. Secondo la Corte il momento consumativo del delitto di cui all'art. 642 c.p. coincide con la realizzazione della condotta incriminata non ritenendosi affatto necessario che l'agente abbia conseguito il profitto ingiusto e del pari, la prova del dolo specifico non esige affatto che l'intenzione si sia materializzata in una richiesta di risarcimento; diversamente opinando si sposterebbe il momento consumativo del reato ad un momento successivo ed indipendente dalla volontà dell'autore del fatto (eventuale liquidazione del danno da parte della compagnia di assicurazione) e si consentirebbe al responsabile di un incendio, di mantenere aperta la condotta per tutto il tempo dell'accertamento (eventualmente anche giudiziario) della responsabilità dell'azione.

conseguire l'indennizzo. Tale ulteriore attività è ricompresa nella circostanza aggravante e non assume quindi un suo specifico significato.

Inoltre, si mette in luce che il delitto medesimo, attraverso la previsione a titolo di dolo specifico del fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo assicurativo, non prevede solo, quale evento giuridico, una situazione di pericolo nei confronti del danno che il soggetto passivo subisce a seguito del pagamento dell'indennizzo stesso, ma prevede altresì un'autonoma, sua propria ed indipendente, offesa, ossia un danno già in atto, costituito dal pregiudizio cui va incontro l'assicurazione ogni volta che mette in moto la propria organizzazione per controllare l'entità del sinistro, le sue modalità, l'ammontare della possibile liquidazione; senza contare che il verificarsi di un evento coperto da assicurazione muta il rapporto statistico e probabilistico rispetto al quale sono calcolati i premi (La Cassazione evidenzia in sentenza come sia noto che il premio per un'assicurazione contro gli incendi sia molto contenuto perché la probabilità che si verifichi l'evento è, statisticamente, assai remota; ma, ovviamente, le cose cambiano, con danno delle assicurazioni e dei loro clienti, qualora la frequenza dell'evento incendio non dipenda dal mero concorso di circostanze casuali ed improbabili, ma derivi da espressa criminosa volontà di cagionare proprio quell'evento).

Ne consegue, viste le premesse, che il momento consumativo del delitto in questione è da collocarsi, anche nell'ipotesi aggravata, nel momento in cui si realizza la fraudolenta distruzione della cosa assicurata; l'eventuale condotta successiva rispetto al primo evento, diretta al conseguimento dell'indennizzo, non sposta tale momento consumativo.

Pertanto, in merito all'affermata responsabilità di ricorrenti in ordine ai reati di incendio e dei conseguenti reati di cui all'art. 642 c.p., secondo la Corte di Cassazione, tutti i ricorsi devono essere ritenuti infondati e rigettati.

## CONCLUSIONI

Dallo studio in oggetto emergono diverse considerazioni in relazione al fenomeno illecito che colpisce il settore assicurativo. Primariamente si palesa un elemento caratterizzante, fondamentale per determinare la frode assicurativa, individuabile nella mancata percezione di un disvalore sociale in capo al soggetto attivo, rispetto alla condotta illecita, simile a ciò che si verifica per le ipotesi di evasione fiscale.

Come si è visto nel primo capitolo di questo lavoro, l'assenza di disvalore percepito, da parte del soggetto attivo, è ricollegabile all'inversione del ciclo produttivo che caratterizza il settore assicurativo; infatti, in questo settore produttivo, prima si versa il premio ("si paga") e solo successivamente, se vi è un sinistro denunciato dall'assicurato, si ottiene una prestazione da parte dell'assicurazione.

Un successivo elemento che caratterizza il fenomeno della frode assicurativa è individuabile, rispetto al soggetto che pone in essere la frode, nelle sue caratteristiche personali; infatti, si è visto che il soggetto attivo dell'illecito qui analizzato, non è mai un criminale violento o di professione, ma spesso un "colletto bianco" che agisce in modo isolato, lo stesso è attratto o da una facile possibilità di arricchimento o dall'impressione, conseguente all'inversione del ciclo produttivo che determina il settore assicurativo, di essere in credito con l'assicurazione ovvero di avere diritto, a qualsiasi titolo, ad ottenere un indennizzo.

Vi sono poi altre questioni che emergono relativamente alla frode in assicurazione, a seconda delle premesse da cui si muove.

In *primis* quello che rileva è, da un punto di vista statistico, la difficoltà che il settore assicurativo, tutto, ha in Italia nel misurare il fenomeno illecito. Da questo punto di vista si evidenzia l'assenza di un centro di controllo che



permetta di definire l'entità del fenomeno sia quanto al numero di frodi, sia rispetto alla qualità (incidenza del costo della singola frode) delle stesse.

Questa mancanza è, a nostro parere, ricollegabile all'assenza di un ente autonomo (autofinanziato dalle compagnie di assicurazione) predisposto al riconoscimento, alla definizione e alla catalogazione delle ipotesi fraudolente.

Questo vuoto è espressione dell'inerzia che caratterizza il nostro mercato assicurativo; questa indolenza è imputabile sia allo Stato, che non ha predisposto strumenti atti a monitorare il fenomeno illecito e norme che inducessero questa esigenza in capo alle assicurazioni, sia alle assicurazioni stesse. Infatti, le compagnie, forti della possibilità di redistribuire i costi della frode tra tutti gli assicurati, attraverso un aumento delle tariffe, non hanno sentito l'esigenza, fino al 2011, di creare un ente autonomo, autofinanziato dalle compagnie di assicurazione, che monitorasse il fenomeno assicurativo al fine di ottenere un *database* nazionale, consultabile, in via preventiva, da tutte le compagnie, dove registrare tutti i fenomeni illeciti e i soggetti che li hanno commessi, in modo da poter catalogare anche i truffatori professionali.

L'introduzione in Italia di un registro delle frodi assicurative appare improcrastinabile, viste anche le esperienze di altri paesi, infatti, sia in Europa che in Nord America, ormai da anni, le compagnie private finanziano enti di controllo e monitoraggio, i cui dati sono consultabili da tutti gli operatori del settore al fine di prevenire il fenomeno fraudolento attraverso una valutazione preventiva degli assicurati.

Rispetto alla possibilità che venga fondato un apposito ente di controllo delle frodi ci preme segnalare che una soluzione in questa direzione è prevista nel decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 denominato "Destinazione Italia" dove si prevede la formazione di un *database* nazionale finalizzato a monitorare non solo tutti i sinistri automobilistici ma anche i diversi soggetti che intervengono, come, ad esempio, i testimoni, nel corso della procedura di liquidazione.

La questione non si esaurisce, però, solo in chiave di prevenzione. Infatti, se ai fini della prevenzione appare inevitabile un registro che annoti le ipotesi illecite e gli autori delle medesime, restano in essere una serie di problematiche

inerenti alle regole tariffarie e di assunzione che modellano il mercato assicurativo. In questo senso possiamo individuare due problematiche rilevanti: da un lato, l'obbligo di assicurare, così come sancito in Italia, non permette alle compagnie di selezionare anticipatamente gli assicurati, dovendosi così ammettere nel portafoglio clienti anche soggetti che sono già stati condannati per reati di truffa; dall'altro, la possibilità di prevedere aumenti tariffari, su tutti gli assicurati, per compensare il costo delle frodi, fa sì che le compagnie non siano incentivate a combattere adeguatamente il fenomeno fraudolento, potendo, più economicamente, scaricare il costo degli illeciti, sulla collettività assicurati.

In chiave di riforma riteniamo molto interessante la soluzione Nord Americana, che a parere di chi scrive, sembra essere quella che ha dato i migliori risultati. Infatti, al fine di ridurre il fenomeno illecito ricollegato alla frode assicurativa, negli Stati Uniti è stato introdotto nel 2000 un blocco delle tariffe, a fronte del quale è stato concesso alle compagnie di assicurazione di poter "scegliere" gli assicurati. Nello specifico veniva meno: in *primis*, l'obbligo di assicurare per le compagnie, in questo modo le assicurazioni americane hanno potuto fare una selezione dei loro assicurati; secondariamente, venivano attenuate le norme sulla *privacy* che limitavano il controllo, attuato dalle compagnie di assicurazione, in fase di assunzione del cliente; così, attraverso una valutazione di virtuosità, nel Nord America sono stati esclusi dal settore assicurativo molti frodatori di professione, ottenendo una riduzione dei fenomeni illeciti.

Se le soluzioni di prevenzione e autopreservazione predisposte dalle compagnie di assicurazione non sembrano essere soddisfacenti a combattere un fenomeno illecito diffuso come quello della frode assicurativa, non convincono nemmeno le soluzioni adottate in ambito penale dal legislatore italiano. Infatti, l'art. 642 c.p., che è la norma che nel nostro ordinamento sanziona la frode in ambito assicurativo, non pare soddisfare le esigenze di tutela delle assicurazioni, rispetto al pericolo della frode.

La norma in esame è stata oggetto di riforma nel 2002, riforma che ha previsto, tra le altre cose, l'introduzione della procedibilità a querela. A nostro pare

questa revisione della norma, che introduce anche diverse nuove ipotesi di reato, nel primo e nel secondo comma dell'art. 642 c.p., previgenti nuove fattispecie illecite, palesa l'assenza, da parte del legislatore, di un chiaro quadro del fenomeno illecito. Infatti, l'introduzione della procedibilità a querela è espressione di un più ampio indirizzo di depenalizzazione che ha accompagnato il legislatore penale nei primi anni del 2000. L'intenzione che ha accompagnato il riformatore, finalizzata a ridurre l'uso dello strumento penale rispetto ad alcune fattispecie, ci pare, rispetto all'art. 642 c.p., inefficace ed incompleta. Infatti, se si procede ad un'analisi giurisprudenziale del fenomeno illecito analizzato, emerge, in modo lampante, lo scarso ricorso che le assicurazioni, anche prima del 2002, hanno fatto dello strumento penale per tutelarsi dal fenomeno illecito oggetto di studio.

La scelta di evitare lo strumento del processo penale è dovuta agli alti costi del processo penale ed alle difficoltà probatorie che caratterizzano questa fattispecie. Tanto è vero che sia il dolo specifico che la connota e sia la difficoltà ad individuare elementi di prova, rispetto condotte illecite che generalmente sono autocertificate dal potenziale frodatore nella richiesta di risarcimento, rendono difficoltosa la determinazione della responsabilità penale in capo agli assicurati.

Ancora, a nostro parere, non è convincente soprattutto la previsione di un elemento soggettivo a dolo specifico, come richiamato nell'art. 642 c.p.; in questo senso, non ci sembra corretta (funzionale), la prescrizione di un illecito a dolo specifico, individuabile nel fine di ottenere un risarcimento non dovuto dall'assicurazione, giacché, la procedura di liquidazione prevista da ogni compagnia assicurativa richiede, inevitabilmente, la presentazione di una richiesta dell'assicurato (frodatore) al fine di ottenere l'indennizzo da parte dell'assicurazione. Ne consegue che ove non venisse presentata questa richiesta non si potrebbe individuare, anche rispetto a incidenti causati volontariamente dall'assicurato allo scopo di frode l'ente assicurativo, il dolo specifico richiesto per la punibilità. Questo limite della norma viene superato dalla giurisprudenza attraverso un'interpretazione estensiva dell'elemento soggettivo, infatti, dallo

studio svolto emerge come la giurisprudenza unanime non ritiene necessaria la richiesta di indennizzo ai fini della configurazione della frode, dovendosi, così, individuare nell'art. 642 c.p., più correttamente, un dolo generico. Ancora, l'esigenza di una richiesta di liquidazione ai fini del risarcimento, mal si concilia, nella pratica, con una fattispecie che è, secondo la dottrina e la giurisprudenza, a consumazione anticipata, in quanto il reato si consuma prima dell'invio della richiesta di indennizzo, ovvero quando si verifica il fatto naturalistico che sta a fondamento della richiesta stessa.

A parere di chi scrive, le problematiche richiamate sono espressione dell'assenza di un disegno di politica criminale unitario, sia dell'ordinamento penale che del settore assicurativo, volto all'abbattimento delle frodi assicurative. Al fine di individuare un valido rimedio al problema, guardando alle soluzioni adottate da alcuni ordinamenti esteri, affiora chiaramente che la soluzione del problema in questo settore economico, vista la sua "porosità" e la sua ampia diffusione, non può che passare per una fase di prevenzione rigorosa. Riteniamo, allora, in una prospettiva di riforma che devono essere previsti alcuni interventi di regolamentazione del settore assicurativo; in questo senso ci auspichiamo: primo, la predisposizione di un registro nazionale delle frodi, accompagnato dall'attenuazione dell'obbligo di assicurare per le compagnie di assicurazione, almeno rispetto a soggetti che hanno in passato commesso illeciti di natura fraudolenta; secondo, una presa di coscienza, da parte delle assicurazioni, del fenomeno illecito, non può non passare attraverso la previsione di un blocco delle tariffe, finalizzato a responsabilizzare le compagnie rispetto al fenomeno delle frodi, impedendo alle stesse trasferire il costo sugli assicurati che non sono stati autori di illeciti o di sinistri in generale. Da ultimo, da un punto di vista penale, riteniamo che il legislatore si trovi, rispetto all'illecito oggetto di studio, davanti ad un bivio: o si decide per una strada fortemente repressiva, prevedendo non solo una sanzione maggiore per il frodatore, accompagnata da specifiche misure di sicurezza (ad. es. l'interdizione dai pubblici uffici), ma, soprattutto, la procedibilità d'ufficio ricollegata ad un rito accelerato, come quello direttissimo. O, in senso

diametralmente opposto, si prosegue sulla via della depenalizzazione, sostituendo l'art. 642 c.p. con una fattispecie amministrativa che preveda l'introduzione, come sanzione, della confisca per equivalente, orientando la sanzione sul patrimonio dell'agente e non più sulla sua libertà.

Quello che ci resta, in conclusione, è la sensazione che il legislatore sia intervenuto, con la riforma del 2002, in maniera confusa, non prendendo una decisione chiara e non dando un indirizzo definito alla regolamentazione del fenomeno fraudolento in ambito assicurativo. Oggi, un intervento di riforma chiaro nelle finalità, che indichi una direzione determinata per il settore assicurativo, a nostro parere, non è più procrastinabile.

## BIBLIOGRAFIA

ALESSANDRI A., *Diritto penale e attività economiche*, Bologna, 2010, p. 80.

AMATI E., *Abusi di mercato e sistema penale*, Torino, 2012, p. 90.

A.N.I.A., *L'assicurazione italiana 2007-2008*, in [www.ania.it/pubblicazioni](http://www.ania.it/pubblicazioni).

A.N.I.A., *L'Assicurazione italiana 2012-2013*, in [www.ania.it/pubblicazioni](http://www.ania.it/pubblicazioni).

ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale - parte generale*, a cura di L. Conti, XVI ed., Milano, 2003, p. 202.

ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale - parte speciale I*, a cura di C.F. Grosso, XV ed., Milano, 2008, p. 354.

BELLACOSA M., voce *Assicurazione: disposizioni penali in materia di assicurazione*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, v. III, Roma, 1994, p. 3.

BELHADJI E.B. DIONNE G., *Development of an Expert System for the Automatic Detection of Automobile Insurance Fraud*, in Risk Management Chair, HEC, Montreal, Working Paper n. 97-06, 1997.

BRADSHAW A.J., *I sistemi aziendali antifrode: informazioni e strumenti*, , In *La frode nell'assicurazione Rc auto. Riforme legislative, esperienze europee e*

*politiche aziendali per il mercato italiano*, a cura di SACERDOTI G., Milano, 2002, p. 161.

BRISON S., *Dell'assicurazione sulla vita*, Milano, 2013, p. 120.

BUZZACCHI L., MICHELE S., *La frode: rilevanza, effetti, sistemi di monitoraggio e problematiche di regolazione pubblica*, in *La frode nell'assicurazione Rc auto. Riforme legislative, esperienze europee e politiche aziendali per il mercato italiano*, a cura di SACERDOTI G., Milano, 2002, p. 141.

CACCAMO V., *Fraudolento danneggiamento di beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona (art. 24 l. 12 dicembre 2002 n. 273)*, in *Leg. Pen.* 2004, p. 415.

CADOPPI A., CANESTRARI S., MANNA A., PAPA M., *Trattato di diritto penale parte speciale*, vol X, Torino, 2011, p. 655.

CARNERUTTI F., *Teoria generale del reato*, Padova, 1933, p. 192.

CARRARA F., *Programma del corso di diritto criminale*, Prato, 1890, p. 494.

CARON L. - DIONNE G., *Insurance Fraud Estimation: More Evidence from the Quebec Automobile Insurance Industry*, in *Assurances*, 64, n. 4, 1997, p. 567.

CEA: *The European Motor Insurance Market in 1999*, *CEA ECO*, n. 12, dic. 2000.

CHIANCONE A. - PORRINI D., *Lezioni di Analisi Economica del Diritto*, III ed., Torino, 1998.

CORTESE G., *La struttura della Truffa*, Napoli, 1968, p. 155.

CUMMINS J.D. - TENNYSON S., *Controlling Automobile Insurance Costs*, in *Journal of Economic Perspectives*, vol. 6, n. 2, primavera, 1992, p. 102.

DELLA BELLA A., *Commento all'art. 640 c.p.*, in *Codice penale commentato*, a cura di Marinucci G., Dolcini E., III ed., Padova, 2012, p. 6367.

DE VERO S., *Truffa a tre soggetti ed autorità del giudicato nella c.d. truffa processuale*, in *Arch. Pen.* 1977, I, p. 166.

DEL TUFO A., *Profili critici della vittimo-domatica*, Napoli, 1990, p. 246.

DERRIG, R.A. - WEISBERG H.I., *Identification and Investigation of Suspicious Claims, Automobile Insurers Bureau of Massachusetts, AIB Cost Containment/ Fraud Filing DOI Docket*, n. R95-12, lug., 1995. p. 132.

DI AMATO A., *Diritto penale dell'impresa*, VII ed., Milano, 2011, p. 78.

DI GREGORIO C., *Confisca per equivalente e frode fiscale*, Milano, 2011, p. 202.

EPIDENDIO T.E., *La confisca nel diritto penale e nel sistema delle responsabilità degli enti*, Padova, 2011, p. 210.

FALCINELLI D., *L'atto dispositivo nei delitti contro il patrimonio: sezioni ed intersezioni del sistema penale*, Torino, 2013, p. 120.

FANELLI A., *La Truffa*, II ed, Milano, 2009, p. 302.

FIANDACA G. – MUSCO E., *Diritto penale – Parte speciale*, Vol. II, Tomo II, V ed., Bologna, 2012, p. 172.



FIANDACA G., *Il reato commissivo mediante omissione*, Milano, 1979, p. 132.

FINZON F., *Investigazioni private*, Milano, 2004, p. 101.

FIORELLA A., *Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale*, Torino, 2012, p. 690.

FORTUNATO G., *La nuova disciplina dell'assicurazione automobilistica: aggiornato alle legge 102/2006 e al regolamento attuativo dell'indennizzo diretto*, Milano, 2007, p. 320.

FRANCESCHIELLI A., *Nomadismo assicurativo*, Milano, 2002, p. 157.

FRASSINESI T., *Modelli per la rappresentazione del comportamento fraudolento nei rapporti assicurativi*, Firenze, 2000, p. 3.

GALLO M., *Comportamenti fraudolenti e tutela penale dell'attività assicurativa*, in *La frode in assicurazione*, atti del convegno di studi giuridici a cura della camera penale di Trieste, Padova, 1968, p. 61.

GAROFOLI R., *Diritto penale / parte speciale tomo 3 art. 624 - 733 bis*, Roma, 2013, p. 311.

GROSSO C.F., *Considerazioni sul momento consumativo e sul luogo del commesso reato del dlitto di truffa*, in *Studi in onore di G. Marinucci*, a cura di DOLCINI, PAGLIARO, III, Milano, 2006.

INGROIA A., *Una controversa ipotesi di truffa: la falsificazione del disco - contrassegno*, nota a Cass. Sez. Un., 21 giugno 1986, in *Foro It.* 1986, II, p. 657.

KPMG Advisory, *Frodi nel settore assicurativo*, in [www.kpmg.com](http://www.kpmg.com), 2011, p. 12.

LANZI A., *Istituzioni del diritto penale del economia*, ed. II, Milano, 2012, p. 190.

LATTANZI G. - LUPO E., *Codice penale, rassegna di Giurisprudenza e Dottrina, i delitti contro il patrimonio*, vol. XIII, libro III, Milano, 2010, p. 311.

LA CUTE G., voce *Truffa: diritto vigente*, in Enciclopedia giuridica Treccani, v. XXXII, Roma, 1994, p. 244.

LOCATELLI G., *Codice penale a cura di Padovani T.*, Tomo II, V ed., Milano, 2011, p. 766.

LUCCHESI F., *L'assicurazione Rc auto, le aspettative dell'automobilista*, in *La frode nell'assicurazione Rc auto. Riforme legislative, esperienze europee e politiche aziendali per il mercato italiano*, a cura di SACERDOTI G., Milano, 2002, p. 12.

MAGGIORE G., *Parte sepciale: delitti e contravvenzioni*, II ed., Bologna, 1938, P. 897.

MAMBRETTI M., *L'assicurazione obbligatoria di RCA e la ripartizione della responsabilità: normativa relativa al RCA, riferimenti al codice della strada, testo e commenti al codice delle assicurazioni*, Torino, 2006, p. 515.

MANES V., *Servizi pubblici e diritto penale: l'impatto delle liberalizzazioni sullo statuto penale della pubblica amministrazione*, Torino, 2010, p. 50.

MANGANO G., *Frode e truffa nel processo*, Milano, 1976, p. 101.

MANTOVANI F., *Delitti contro il patrimonio*, IV ed., Assago, 2012, p. 161.

MANZINI V., *Trattato di diritto penale italiano (a cura del prof. Pietro Nuvolone), Delitti contro il patrimonio*, v. IX, V ed., Torino, 1984, p. 166.

MARINI G., voce *Truffa*, in *Enciclopedia del diritto*, v. XLV, Varese, 1992, p. 359.

MARINI F., *Profili della truffa nell'ordinamento penale italiano*, 1970, p. 229.

MICHELI P., *Una ipotesi di truffa tentata per frode all'assicurazione: le lacune del legislatore e gli equivoci della corte*, in *Cass. pen.* 1993, p. 1440.

NATALI A., *La nuova veste di un reato vecchio: truffa ai danni delle assicurazioni. Analisi degli elementi costitutivi della nuova fattispecie*, in *Dir. Giust.* 2003, n. 26, p. 83.

NATALINI A., *Artificio, induzione in errore, profitto. Senza sequenza tipica non c'è truffa, manca l'elemento soggettivo del danno patrimoniale: reato escluso*, in *Dir. & giust.* 2006, p. 59.

NATALINI A., voce *Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona*, in *Digesto delle discipline penali*, Aggiornamento, vol. III, Torino, 2005, p. 528.

NEPPI MODONA G., voce *La frode in assicurazione*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XVIII, Milano, 1969, p. 116.

ORIO M., *Esperienze europee e indicazioni per il mercato italiano*, In *La frode nell'assicurazione Rc auto. Riforme legislative, esperienze europee e politiche aziendali per il mercato italiano*, a cura di SACERDOTI G., Milano, 2002, p. 116.

PADOVANI T., *Codice penale*, Tomo II, V ed., Milano, 2011, p. 766.

PAGLIARO P., *principi, parte speciale, delitti contro il patrimonio*, III, Milano, 2003, p. 401.

PANETTA A., *Una questione in tema di tentata truffa: l'esposizione del contrassegno assicurativo falso: un nodo non sciolto*, in *Cass. Pen.* 2010, 3, p. 974.

PEDRAZZI A.; *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, Milano, 1955, p. 220.

PETRILLO F., *La Banca dati ISVAP*, in *La frode nell'assicurazione Rc auto. Riforme legislative, esperienze europee e politiche aziendali per il mercato italiano*, a cura di SACERDOTI G., Milano, 2002, p. 135.

PICCA G. – ALEO S., *Diritto penale. Parte speciale: i reati nel codice penale e le disposizioni collegate*, II vol., Assago, 2012, p. 312.

PICCHIO N., *Un fondo contro il caro-polizze*, in *Il Sole 24 Ore*, 21 novembre 2001.

PICOTTI L., *Il dolo specifico, un'indagine sugli elementi finalistici delle fattispecie penali*, Milano, 1993, p. 256.

PILONE R., *Una nuova sfida per l'investigazione: la frode assicurativa*, 2013, Bruxelles, p. 5.

PIZZOTTI S., *La difficile coesistenza del diritto alla privacy con le nuove forme di tutela degli assicuratori e degli assicurati*, in *Resp. Civ. e prev.* 2004, 1, p. 238.

PIZZOTTI S., *la riforma dell'art. 642 del codice penale: fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona*, in *Resp. Civ. prev.* 2003, p. 520.

PORRINI D., *Frodi nell'assicurazione RC auto: analisi economica e possibili rimedi*, in *Rivista di politica economica*, 3/4, vol. 92, 2002, p. 123.

PORRINI D., *Asimmetrie Informative e Concorrenzialità nel Mercato Assicurativo Italiano: il Caso dell'Assicurazione Auto Rischi Diversi*, in *Mercato Concorrenza Regole*, n. 3, 2000, p. 491.

PULITANO D., *Ragionevolezza e diritto penale*, Napoli, 2012, p. 45.

RE M. *Il fenomeno della criminalità nella R.C. auto*, in *Cass. pen. proc.* 2002, n.5. p. 633.

ROSSETTI M., *L'impresa di assicurazione: il contratto di assicurazione in generale*, Padova, 2011, p. 80.

SACERDOTI G., *La frode nell'assicurazione RC auto: i principali problemi*. in *La frode nell'assicurazione Rc auto. Riforme legislative, esperienze europee e politiche aziendali per il mercato italiano*, a cura di SACERDOTI G., Milano, 2002, p. 4.

SBRICCOLI M., voce *Truffa: storia*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, v. XXXII, Roma, 1994, p. 236.

SELLA M. – NEGRO A., *L'infortunistica stradale: responsabilità, assicurazione, risarcimento*, Torino, 2008, p. 124.

VINCIGUERRA S., *Principi di criminologia*, IV ed., Padova, 2013, p. 30.

## GIURISPRUDENZA

Corte Costituzionale 12 marzo 2004, n. 95, in *Cass. pen.* 2004, p. 2249.

Cass. sez. III, 4 dicembre 2013, n. 51136, in *Dir. & giust.* 2013, p. 1119.

Cass. sez. VI, 28 febbraio 2013, n. 23587, in *Guid dir.* 2013, 27, p. 81.

Cass. Sez. II, 25 ottobre 2012, n. 5678, in *Dir. & giust.* 2013, 2, p. 6.

Cass. sez. II, 22 maggio 2012, n. 22917, in *Guida dir.* 2012, 35, p. 96.

Cass. sez. II, 16 maggio 2012, n. 22960, in *Cass. pen.* 2013, 4, p. 1507.

Cass. sez. VI, 15 maggio 2012, n. 23256, in *Cass. pen.* 2013, 4, p. 1507.

Cass. sez. II, 20 settembre 2011, n. 46665, in *www.dejure.it*.

Cass. sez. II, 18 maggio 2010, n. 24340, in *Dir. giust.* 2010, 43, p. 99.

Cass. sez. II, 2 ottobre 2009., n. 42337, in *Guida dir.*, 2010, 5, p. 92.

Cass. Sez. II., 2 ottobre 2009, n. 42339, in *Guida al dir.* 2010, n. 4, p. 56.

Cass. sez. II, 30 aprile 2009, n. 23941, in *Cass. pen.* 2010, 3, p. 973, con nota di PORETTA C, *Non costituisce tentata truffa l'esposizione del contrassegno assicurativo falsificato.*

Cass. Pen. Sez. II, 2 ottobre 2008, n. 2808, in *www.dejure.it*.

Cass. sez. II, 24 settembre 2008, n. 40399, in *www.dejure.it*.

Cass. sez. II, 17 gennaio 2008, D., in *Cass. pen.* 2009, p. 205.

Cass. sez. VI, 18 giugno 2007, C., in *Foro it.*, 2008, p. 173.

Cass. sez. II, 14 marzo 2007, n. 14969, in *Riv. pen.* 2007, p. 614.

Cass. sez. II, 20 febbraio 2007, n. 12210, in *www.dejure.it*.

Cass. sez. II, 20 febbraio 2007, n. 12210, in *Cass. pen.* 2008, p. 204.

Cass. sez. II, 3 ottobre 2006, n. 34179, in *Foro it.* 2007, II, p. 370.

Cass. sez. II, 28 settembre 2006, n. 41261, in *Arch. Giur. Circ. e sin.* 2007, 10, p. 1054.

Cass. sez. II, 10 febbraio 2006, in *Cass. pen.*, 2007, 3, p. 1092, con nota di MADIA N., *I rapporti tra l'art. 316-ter c.p. e gli artt. 640 - 640-bis c.p.: al crocevia tra specialità e sussidiarietà.*

Cass. sez. II, 11 novembre 2004, n. 49289, in *Arch. Giur. Circolaz. E sin. Strad.* 2005, p. 583.

Cass. sez. VI, 7 aprile 2004, n. 23810, in *Riv. pen.* 2005, p. 1238.

Cass. sez. II, 13 novembre 2003, Piccino, in *Cass. pen.* 2005, p. 1257.

Cass. sez. II, 7 novembre 2003, n. 46369, in *Riv. pen.* 2005, p. 451.

Cass. sez. II, 24 ottobre 2003, n. 427900, in *Guid. dir.* 2004, n. 1, p. 87.

Cass. Sez. VI, 13 maggio 2003, n. 31730, in *Guida dir.* 2003, n. 10, p. 79.

Cass. sez. I, 19 maggio 1998, n. 8064, in *Cass. pen.* 1999, p. 3142.

Cass. Sez. I, 07 Luglio 1998, in *www.dejure.it*

Cass. sez. II, 3 giugno 1997, Milano, in *Foro it.*, 1999, II, p. 130.

Cass. sez. I, 10 aprile 1997, n. 4352, in *Cass. pen.* 1998, p. 453.

Cass. sez. I, 15 maggio 1996, n. 7745, in *Cass. pen.* 1997, p. 2447.

Cass. Sez. II, 12 dicembre 1994, in *Giust. Pen.* 1995, II, p. 291.

Cass. sez. II, 17 marzo 1993, Marcaccio, in *Cass. pen.*, 1994, p. 2093.

Cass. sez. IV, 7 novembre 1991, cerciello, in *Cass. pen.* 993, p. 575.



Cass. sez. II, 2 aprile 1990, in *Cass. pen.* 1993, p. 1438, con nota di MICHELI P., *Un'ipotesi di truffa per frodare l'assicurazione: le lacune del legislatore e gli equivoci della corte.*

Cass. sez. II, 2 maggio 1989, Pastore, in *Giurisp. It.* 1991, II, p. 100.

Cass. sez. II, 18 aprile 1989, Potestio, in *Riv. pen.* 1990, p. 441.

Cass. Sez. I, 3 dicembre 1987, in *Cass. pen.* 1989, p. 994.

Cass. sez. II, 17 giugno 1987, Grava, in *Giur. It.* 1988, II, p. 415.

Cass. sez. II, 6 ottobre 1986, Grandolfo, in [www.dejure.giuffre.it](http://www.dejure.giuffre.it).

Cass. Sez. Un., 21 giugno 1986, in *Foro It.* 1986, II, p. 657, con nota di INGROIA A., *Una controversa ipotesi di truffa: la falsificazione del disco – contrassegno.*

Cass. sez. II, 6 febbraio 1984, in *Giust. pen.* 1984, II, p. 721.

Cass. sez. II, 10 aprile 1981, Sangiovanni, in *Riv. pen.* 1982, p. 206.

Cass. sez. II, 1 ottobre 1980, Ciampelli, in *Riv. pen.* 1982, p. 751.

Cass. sez. II, 29 ottobre 1979, n. 144670, in *Riv. pen.* 1980, p. 591.

Cass. sez. II, 23 gennaio 1979, Rubei, in *Riv. pen.* 1979, p. 934.

Cass. sez. VI, 10 novembre 1978, in *Cass. pen.* 1980, p. 1289.

Cass. sez. II, 20 giugno 1978, Di luca, in *Giust. Pen.* 1979, III, p. 650.

Cass. sez. II, 11 dicembre 1976, Grassini, in *Giust. Pen.* 1977, II, p. 162.

Cass. sez. II, 5 maggio 1976, n. 12233, in *Cass. pen.* 1978, p. 672 con nota di BRIGNONE P., *Le frodi nell'assicurazione contro la responsabilità civile ed il delitto di cui all'art. 642 c.p.*

Cass. sez. II, 16 ottobre 1974, Proietti, in *www.dejure.it*.

Cass. sez. II, 11 maggio 1973, in *Mass. Ann. Cass. pen.* 1975, p. 535.

Cass. sez. II, 23 febbraio 1972, Pozzi, in *Cass. pen.* 1973, p. 790.

Cass. sez. II, 2 febbraio 1968, Favale, in *Riv. pen.* 1968, II, p. 1088.

Corte d'Appello Milano, 12 marzo 2009, in *Foro ambrosiano* 2009, 2, p. 147.

Corte d'Appello Bari sez. I, 8 febbraio 2006, n. 11, in *www.dejure.it*.

Trib. Napoli, 9 giugno 2010, n. 6992, in *www.dejure.it*.

Trib. Napoli, 23 luglio 2009, n. 10521, in *www.dejure.it*.

Trib. Bari, 11 maggio 2004, in *Giur. Merito* 2004, p. 2009.

Trib. Massa, 16 settembre 2002, in *Arch. Giur. Circolaz. E sin. Strad.* 2002, p. 855.

Trib. Milano, 18 novembre 1988, in *Foro amb.* 1999, II, p. 136.

Trib. Napoli, 27 ottobre 1969, Bianco, in *Assicurazioni* 1970, II, p. 82.

GIP Nola, 2 ottobre 2007, in *Giur. Merito*, 2008, p. 515; Cass. sez. II, 27 febbraio 1990, casella, in [www.dejure.giuffre.it](http://www.dejure.giuffre.it).

Pret. Salerno, 28 maggio 1965, in *Assicurazioni* 1965, II, p. 226.

Pret. Napoli, 17 novembre 1964, Ponticelli, in *Giur. It.* 1965, II, p. 232.

Ufficio indagini preliminari Nola, 2 ottobre 2007, in *Riv. pen.* 2008, 1, p. 61.